

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 <sup>a</sup> Senato) .....	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) .....	»	36
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	102
GIUSTIZIA (II) .....	»	110
DIFESA (IV) .....	»	116
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	123
FINANZE (VI) .....	»	139
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	174
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	175
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	188
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	206

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari:** Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	211
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	227
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	235
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	271
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	279
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	280
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	285
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	286
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	287
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	297

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	3
Seguito esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale .....	3

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in data 3 aprile 2015 è pervenuto alla Giunta un ricorso, sottoscritto da Sebastiano Moretto, candidato primo dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it nella circoscrizione Puglia, volto a contestare la proclamazione del deputato Ludovico Vico, effettuata lo scorso 18 marzo a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Massimo Bray.

Nel suo ricorso, di contenuto analogo ad altri ricorsi già agli atti della Giunta, il signor Moretto chiede alla Giunta di correggere i risultati elettorali e di procedere all'accertamento del subentrante al deputato Bray sulla base della normativa elettorale risultante al netto delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

#### Seguito esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che la Giunta, nella seduta odierna, prosegue l'esame dei ricorsi ed esposti agli atti della Giunta, preliminare alla fase di verifica dei poteri su base nazionale, che si concluderà con l'esame della relazione nazionale.

Rammenta che nella seduta del 1° aprile scorso, la Giunta ha avviato l'esame dei ricorsi ed esposti, respingendo due distinte proposte da lui formulate in qualità di relatore nazionale, ai fini dell'apertura di un'istruttoria ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni. In esito a tali deliberazioni, ha ritenuto di rinunciare all'incarico di relatore nazionale, incarico che ha affidato al collega Lattuca che – in ragione del fatto di essere il più giovane componente della Giunta – ha svolto la funzione di relatore circoscrizionale per la circoscrizione Valle d'Aosta, la sola i cui risultati non rilevano ai fini del riparto dei seggi operato su base nazionale.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, avverte che, come precisato dal presidente D'Ambrosio nella precedente seduta, prima di procedere all'esame della relazione nazionale, la Giunta è chiamata ad esaminare i

ricorsi ed esposti agli atti, in quanto la decisione sugli stessi è potenzialmente in grado di influenzare le conclusioni della relazione medesima.

Ricorda che sono agli atti della Giunta, con riferimento alle operazioni elettorali svoltesi sul territorio nazionale, i seguenti ricorsi ed esposti:

a) tre esposti, tutti relativi a questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale, da parte di Giovanni Vaccaro, Giuseppe Mariani e Antonio Longo. Questi ricorsi sono accomunati dal fatto di contestare la legittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale, in primo luogo quelle relative al premio di maggioranza. Da tale contestazione discendeva la richiesta alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate dinanzi alla Corte costituzionale, e di apportare le conseguenti correzioni ai risultati elettorali ed alle proclamazioni che dagli stessi erano scaturite;

b) un reclamo da parte di Salvatore Gabriele Pasquale Rubbino e Alessandro Murtas volto a contestare l'esclusione del contrassegno del Movimento Nazionale Popolare Cattolico Fratelli d'Italia dalle elezioni del 24-25 febbraio 2013 e, conseguentemente, la proclamazione dei deputati eletti nelle liste « Fratelli d'Italia – Centrodestra Nazionale »;

c) una serie di reclami volti a contestare le modalità di ripartizione ed assegnazione dei seggi in talune Circoscrizioni;

d) una serie di ricorsi, che fanno seguito a esposti inviati all'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione e da questa trasmessi alla Camera, presentati da Manuela Di Centa, Massimo Donadi, Gavino Manca, Arcangelo Sannicandro e Sonia Pellizzari. Questi ricorsi sono accomunati dal fatto di contestare la proclamazione dei deputati Walter Verini, Roberto Marti, Paolo Vella, Roberto Capelli e Florian Kronbichler per errata interpretazione e conseguente errata applicazione dell'articolo 83, comma 1, numeri 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica

n. 361 del 1957, con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione dei criteri per la compensazione dei seggi fra le coalizioni e le liste eccedentarie nel numero dei seggi assegnati e le coalizioni e le liste deficitarie nel numero dei seggi assegnati. Un ulteriore ricorso, di analogo tenore, era stato presentato da parte di Sabrina De Camillis, che lo ha successivamente ritirato;

e) quattordici ricorsi, sottoscritti da Emanuele Alcidi, Gennaro Amiranda, Marco Bono, Vincenzo Antonio D'Iglio, Michele Labriola, Filippo Giovanni Marasco, Sebastiano Moretto, Alberto Borelli, Cosmo Bottiglieri, Leonardo Brunetta, Ruggero Fittaioli, Antonio Pizzuti Piccoli, Paolo Ricci e Serena Smerilli, candidati primi dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it, in varie circoscrizioni. I predetti ricorsi, di analogo tenore, contestano le proclamazioni effettuate il 25 giugno 2014, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di undici deputati eletti al Parlamento europeo, chiedendo alla Giunta di correggere i risultati elettorali e di procedere all'accertamento dei subentranti ai deputati cessati sulla base della normativa elettorale risultante al netto delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. Sono stati inoltre presentati cinque ulteriori ricorsi, con motivazioni ed argomentazioni analoghe, da parte di Sebastiano Moretto, Antonio Pizzuti Piccoli, Leonardo Brunetta, Cosmo Bottiglieri e Michele Labriola, candidati primi dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it in diverse circoscrizioni, che contestano le proclamazioni effettuate il 9 luglio 2014, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di due deputati che hanno optato per la carica di sindaco. Da ultimo, è pervenuto il ricorso, come annunciato dal presidente D'Ambrosio, con cui Sebastiano Moretto, candidato primo dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it nella circoscrizione Puglia, contesta la proclamazione effettuata il 18 marzo scorso di Ludovico Vico in sostituzione del dimissionario Massimo Bray.

Passa, quindi, all'esame dei ricorsi ed esposti, a partire da quelli che contestavano la legittimità della legge elettorale a firma, rispettivamente, di Giovanni Vaccaro (cittadino elettore), Giuseppe Mariani (cittadino elettore), e Antonio Longo (in qualità di presidente del Movimento difesa del cittadino e come cittadino elettore), quest'ultimo esposto reiterato dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, in nome del medesimo Antonio Longo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. Dalla contestazione della legittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale – comune a questi tre esposti – discendeva la richiesta alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate dinanzi alla Corte costituzionale, e di apportare le conseguenti correzioni ai risultati elettorali ed alle proclamazioni che dagli stessi erano scaturite.

Nel premettere che la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte non ha più ragione di essere, osserva che le richieste di merito recate da questi esposti devono essere valutate alla luce delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale, decisioni sulle quali la Giunta ha svolto – come è noto – uno specifico approfondimento istruttorio.

Richiama sinteticamente i contenuti della sentenza in oggetto, ritenendo che gli stessi siano ampiamente conosciuti. Con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme della legge elettorale che prevedevano un premio di maggioranza per la lista o la coalizione di liste che avesse riportato la maggioranza dei voti e di quelle che escludevano la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze. Peraltro, nella parte motiva – in particolare nel punto 7 dei « considerato in diritto » – la Corte si è soffermata anche su taluni aspetti degli effetti giuridici della sentenza sulle attività e sulla composizione delle attuali Camere. Osserva, infatti, che la Corte ha espressamente precisato che « la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la

normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. (...) Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti ».

Rileva che l'approfondimento istruttorio svolto dalla Giunta si è, quindi, concentrato principalmente sul rapporto fra il dispositivo della sentenza e le motivazioni richiamate, in particolare con riferimento al concetto di definitività dei rapporti giuridici e ai conseguenti riflessi sulla verifica dei poteri e sulla procedura di convalida dei deputati, nonché sui profili relativi ai subentri. Le audizioni – nel corso delle quali sono emersi orientamenti diversificati e in taluni casi fra loro alternativi – se da un lato hanno confermato la complessità della questione connesse alla verifica dei poteri a seguito della sentenza della Corte, dall'altro hanno contribuito a evidenziare la assoluta percorribilità di una linea interpretativa che metta in stretta connessione dispositivo e motivazioni della sentenza.

A suo avviso, la decisione assunta dalla Corte costituzionale, nel dispositivo della sentenza e nelle sue motivazioni, costituisce un sistema organico che consente di affrontare e risolvere positivamente le problematiche connesse alla fase di verifica dei poteri, assicurando sia la legittimità delle attuali Camere, in quanto organi costituzionali – secondo un principio di continuità dello Stato – sia la legittimità di

tutti gli atti che le Camere abbiano adottato o adotteranno nel corso della legislatura. In questo senso, la portata della sentenza n. 1 del 2014 non si presta a equivoci, tanto in forza del principio di intangibilità dei rapporti esauriti quanto in ragione del principio di continuità dello Stato. Come precisato nelle sue motivazioni, la sentenza non incide infatti né sugli esiti delle elezioni svolte, né sugli atti adottati dal Parlamento eletto. Ne consegue che le consultazioni elettorali del 2013, ancorché svoltesi nella vigenza di una legge poi dichiarata incostituzionale, costituiscono un fatto concluso. Il fatto che la Corte abbia affermato in modo esplicito che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti sta a significare che la trasformazione dei voti espressi dagli elettori in seggi si è realizzata sulla base del sistema giuridico-normativo vigente al momento delle elezioni e che tale fase costituisce un momento compiuto e non ripetibile. Questo anche perché l'espressione del voto da parte degli elettori non avviene in una realtà asettica e neutra ma è influenzata, tra l'altro, dalle caratteristiche del sistema elettorale vigente al momento delle elezioni. Infatti, la sentenza ha dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli delle leggi che regolano le elezioni politiche per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica – quelli concernenti la previsione di un premio di maggioranza eccessivo e senza soglia, e la previsione delle liste bloccate – ma non ha inciso su altre disposizioni della legislazione elettorale vigente. La verifica dei poteri e la procedura di convalida dei deputati non costituiscono pertanto applicazione di norme dichiarate incostituzionali, per cui la sentenza della Corte non può incidere sulla legittimità degli atti della Giunta dal momento che gli stessi non fanno applicazione di norme dichiarate incostituzionali.

Osserva, infatti, che le attività previste dall'articolo 83, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (disposizione colpita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale) sono

poste in essere dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, in quanto allo stesso riservate, nella fase immediatamente successiva alla consultazione elettorale – ben prima, quindi, che intervenisse la sentenza n. 1 del 2014 – e non debbono essere applicate da alcun altro organo, compresa la Camera. Né di tale disposizione viene fatta applicazione in sede di verifica dei poteri ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, perché in quella sede la Camera deve sì vagliare i titoli di ammissione dei suoi componenti – tanto sotto il profilo della regolarità delle operazioni elettorali, quanto avendo riguardo ai requisiti soggettivi e personali – ma alla luce della normativa vigente al momento della loro proclamazione. In altri termini, la verifica dei poteri deve essere inquadrata all'interno di un'attività di controllo successivo, che si esplica quando il procedimento di composizione delle Camere è già divenuto perfetto ed efficace.

Con riferimento alle altre norme dichiarate incostituzionali, vale a dire l'articolo 4, comma 2, e l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, fa presente che si tratta di previsioni normative dichiarate incostituzionali nella parte in cui non prevedevano qualcosa, cioè nella parte in cui non prevedevano la facoltà di esprimere una preferenza. Sotto questo profilo, la sentenza ha carattere additivo, aggiungendo una previsione normativa ad una disposizione previgente. Non sarebbe concettualmente possibile, in sede di verifica dei poteri, il ripristino della legalità costituzionale violata perché in questa sede non sarebbe ovviamente possibile restituire ai cittadini la facoltà di esprimere una preferenza che era stata loro sottratta dalla legge dichiarata incostituzionale. La Camera, nella verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti, valuta l'applicazione delle norme di legge relative all'assegnazione dei seggi, mentre le norme relative alle preferenze saranno applicabili soltanto in un futuro procedimento elettorale, a cui le attuali Camere saranno estranee.

L'affermare che le elezioni svoltesi con la legge elettorale dichiarata parzialmente incostituzionale costituiscono un fatto compiuto – e che pertanto la Giunta non possa in questa sede applicare la normativa risultante dalla sentenza della Corte costituzionale – non significa annullare o comunque limitare la possibilità di ricorso da parte dei candidati che ritengano lesi i loro diritti nel corso del procedimento elettorale: ciò è dimostrato anche dal fatto che, una volta concluso l'esame degli esposti presentati dai signori Longo – Pellegrino, Mariani e Vaccaro, la Giunta sarà chiamata ad esaminare i ricorsi presentati da alcuni candidati non eletti proprio con riferimento alle modalità con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha applicato la normativa elettorale in relazione alla assegnazione dei seggi alle liste. Quello che, invece, la Giunta non può fare, alla luce della interpretazione prevalente dei contenuti e degli effetti della sentenza n. 1 del 2014, è applicare alle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013 una normativa che è entrata a far parte dell'ordinamento solo in una fase successiva. Questa interpretazione – e le conseguenze che da essa discendono – trova del resto una conferma anche nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria dalla quale si è originata la questione di legittimità costituzionale che ha portato la Corte costituzionale a esprimersi con la sentenza n. 1 del 2014. Ricorda che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8878/14, ha sancito – con riferimento a coloro i quali avevano presentato lo specifico ricorso in materia – che i cittadini elettori non hanno potuto esercitare secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e diretto, il diritto di voto nelle elezioni per la Camera e il Senato svoltesi nel 2006, 2008 e 2013, ossia dopo l'entrata in vigore delle legge n. 270 del 2005 e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.

Sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale, la Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto che vi è stata una

lesione giuridicamente rilevante del diritto di voto per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, poiché i cittadini elettori non hanno potuto esercitare tale diritto secondo i principi costituzionali, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi. La Corte di Cassazione ha peraltro richiamato la precisazione, contenuta nella sentenza n. 1 del 2014, secondo cui le elezioni svolte costituiscono un fatto concluso idoneo a giustificare che i rapporti sorti nel vigore della legge annullata rimangano regolati dalla legge dichiarata invalida in quanto esauriti, e che non sono altresì riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali. La Corte di Cassazione ha infine chiarito che la tutela riconosciuta dall'ordinamento ai ricorrenti elettori consiste, oltre che nell'accertamento della lesione subita e nel rimborso delle spese elettorali, anche in quella, definita « pienamente soddisfattoria » dalla medesima Corte di Cassazione, della riparazione in forma specifica del loro diritto a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha ripristinato la legalità costituzionale, potendo gli stessi elettori, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali (senza alcun riferimento, pertanto, a possibili effetti della sentenza sulle elezioni svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013).

Da quanto detto, appare evidente, a suo giudizio, che l'esito delle elezioni del 2013 costituisce un fatto « compiuto », e deve restare quello sancito nel verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e nelle proclamazioni effettuate dagli Uffici centrali circoscrizionali – fatte salve le ulteriori verifiche materiali che troveranno la loro formalizzazione nella relazione nazionale vera e propria – in quanto il compito della Giunta è limitato alla verifica della correttezza, sia giuridica che fattuale, di quanto avvenuto nel febbraio – marzo 2013 in base alla legge allora vigente (e sulla base del principio *tempus*

*regit actum*), ed essa non è in alcun modo chiamata ad applicare oggi le norme dichiarate incostituzionali.

Pertanto, con riferimento al merito degli esposti presentati dai signori Longo, Mariani e Vaccaro – e più in generale alla portata ed agli effetti della sentenza n. 1 del 2014 – alla luce e sulla base delle risultanze dell'approfondimento compiuto, propone di ritenere manifestamente infondati i predetti esposti e di deliberare conseguentemente la loro archiviazione.

Fabiana DADONE (M5S) osserva che la relazione del collega Lattuca si fonda sostanzialmente sulle argomentazioni sviluppate da due dei sette esperti costituzionalisti che la Giunta ha audito nelle scorse settimane. In particolare la relazione fa riferimento al fatto che la sentenza della Corte costituzionale ha affermato che le elezioni svoltesi nel 2013 costituivano un fatto compiuto. Tale argomentazione è stata peraltro oggetto di contestazione da parte della maggioranza dei costituzionalisti ascoltati dalla Giunta. Proprio per queste ragioni nella precedente seduta era stata avanzata la proposta di un ulteriore approfondimento istruttorio che i rappresentanti del gruppo Movimento 5 Stelle avevano fortemente sostenuto, in particolare con riguardo ai deputati eletti grazie al premio di maggioranza.

È vero che le elezioni hanno fotografato l'orientamento dell'elettorato in quel particolare momento, ma non si può dimenticare che successivamente la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità di alcune delle disposizioni che hanno trasformato quei voti in seggi. Si è quindi determinato un effetto che uno degli esperti auditi ha definito un vero e proprio *cul de sac*, dal momento che se la sentenza non dovesse produrre effetti in relazione alle elezioni del 2013 verrebbe meno lo stesso potere di verifica che la Costituzione affida alla Giunta.

Questo risulta ancora più evidente in relazione alla posizione dei subentranti. Infatti, ammesso e non concesso che possa ritenersi accettabile l'interpretazione che il

relatore ha dato con riferimento alla attribuzione del premio di maggioranza, alla stessa conclusione non potrebbe comunque pervenire in relazione a subentri che intervengono successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Sono questi i motivi che avevano indotto a proporre di sollevare un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale: in tal modo si sarebbe consentito a tale organo di dirimere le questioni ancora oggetto di discussione, risolvendo una situazione imbarazzante per la Giunta delle elezioni.

Conclude esprimendo il proprio orientamento contrario alla proposta di archiviazione formulata dal relatore, ribadendo l'esigenza di un ulteriore approfondimento che consenta alla Giunta di pervenire ad una soluzione serena e meditata.

Giuseppe LAURICELLA (PD) esprime il proprio disorientamento rispetto al fatto che si ribadiscano ancora una volta dubbi e perplessità che dovrebbero ormai avere trovato risposta. Richiamando anch'egli le audizioni svolte ricorda in particolare le considerazioni svolte dal professor Sorrentino che, pur molto critico, ha riconosciuto che la sentenza si fondava su principi chiari, principi richiamati nella relazione del collega Lattuca.

Si può discutere quanto si vuole, ma il dato fondamentale è quello ribadito in più occasioni, da ultimo nella relazione testé svolta, ossia che il ruolo della Giunta è quello di operare una verifica circa ciò che è avvenuto al momento delle elezioni, nonché di valutare i requisiti degli eletti.

Per quanto riguarda gli effetti della sentenza è l'articolo 136 della Costituzione a fare chiarezza. Su questo la posizione del gruppo Partito Democratico, così come quella della maggioranza degli altri gruppi, è univoca e non è stata revocata in dubbio nemmeno in sede di audizioni istruttorie. Aderisce pertanto alle conclusioni alle quali è pervenuto il relatore e dichiara quindi voto favorevole sulla proposta che egli ha formulato.



Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di ritenere manifestamente infondati gli esposti presentati dai signori Longo, Mariani e Vaccaro e di deliberare conseguentemente la loro archiviazione.

La Giunta approva a maggioranza.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, propone di passare immediatamente per logica connessione di materia ed argomenti all'esame dei ricorsi – complessivamente diciannove – presentati dai candidati primi dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it in diverse circoscrizioni, avverso le proclamazioni effettuate il 25 giugno 2014 a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di undici deputati eletti al Parlamento europeo, e avverso le proclamazioni effettuate il 9 luglio 2014 a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare di due deputati che hanno optato per la carica di sindaco. A questi ricorsi, si è aggiunto nei giorni scorsi il ricorso con cui Sebastiano Morretto, candidato primo dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it nella circoscrizione Puglia, contesta la proclamazione effettuata il 18 marzo scorso di Ludovico Vico in sostituzione del dimissionario Massimo Bray.

Ricorda che tutti questi ricorsi traggono spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, sulla base del presupposto che, essendo stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni relative all'attribuzione del premio di maggioranza e all'impossibilità di esprimere una preferenza per i candidati, a norma dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione, le suddette norme hanno cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. In considerazione del fatto che gli effetti « retroattivi » della sentenza di accoglimento trovano applicazione per i « rapporti tuttora pendenti », incontrando quale limite invalicabile i soli rapporti « esauriti », e che nel « rapporto elettorale » devono ritenersi « definite » tutte le

proclamazioni una volta che queste si siano « stabilizzate » essendo decorsi inutilmente i termini prescritti per la loro contestazione o essendo stati viceversa già decisi i relativi contenziosi, ad avviso dei ricorrenti non possono ritenersi esauriti e definiti i rapporti concernenti proclamazioni contestate dai soggetti legittimati secondo le forme prescritte, e in particolare le proclamazioni effettuate nella seduta dell'Assemblea della Camera in data 25 giugno 2014 (ovvero in data 9 luglio 2014 e 18 marzo 2015). Conseguentemente, i ricorrenti chiedono che la Giunta, nel decidere i ricorsi, faccia riferimento esclusivamente alle norme elettorali così come risultanti dall'intervenuta sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, in ossequio alla portata *erga omnes* ed *ex tunc* delle sentenze di accoglimento della Consulta, essendo state espunte dall'ordinamento le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima.

Valuta che, come emerge chiaramente dalla breve sintesi del loro contenuto, anche questi ricorsi sono strettamente collegati alla sentenza n. 1 del 2014, da cui traggono spunto e motivazione. La loro specificità consiste nel fatto che, anziché porre in discussione la complessiva distribuzione dei seggi operata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale all'indomani delle elezioni del 24-25 febbraio 2013, ritengono che la Giunta debba applicare con riferimento alle nuove proclamazioni effettuate in corso di legislatura la normativa elettorale risultante per effetto delle pronunzie di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza della Corte costituzionale.

Come ricordato in precedenza, anche questa problematica è stata oggetto di valutazione e analisi nell'ambito dell'approfondimento istruttorio che la Giunta ha compiuto nei mesi scorsi. Non si possono quindi non richiamare le conclusioni che da quell'approfondimento sono scaturite e che sono state esposte in precedenza con riferimento agli esposti presentati dai signori Longo, Mariani e Vaccaro. Peraltro,

nel momento in cui si dà per acquisita la distribuzione dei seggi operata dall'Ufficio elettorale centrale nazionale – come fanno i ricorrenti, aderendo in sostanza alla conclusione cui è pervenuta anche la Giunta con la precedente deliberazione – ai fini della valutazione dei ricorsi in questione rilevano soltanto le norme che presiedono all'individuazione dei subentranti ai deputati cessati dal mandato. Tali norme sono contenute nell'articolo 86 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, in particolare nel comma 1, che dispone che « il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista ». È questa la disposizione in base alla quale la Giunta individua i subentranti, che sono poi proclamati deputati dalla Presidenza della Camera dinanzi all'Assemblea: ma tale disposizione non è stata in nessun modo oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale (che peraltro ha ritenuto accettabile come criterio residuale anche la proclamazione originaria sulla base dell'ordine di lista) né, in vero, era stata segnalata come suscettibile di profili di incostituzionalità da parte degli stessi soggetti che avevano promosso il ricorso da cui è originata la sentenza n. 1 del 2014.

Sulla base di queste considerazioni, propone di ritenere manifestamente infondati i ricorsi presentati da Emanuele Alcidi, Gennaro Amiranda, Marco Bono, Vincenzo Antonio D'Iglio, Michele Labriola, Filippo Giovanni Marasco, Sebastiano Moretto, Alberto Borelli, Cosmo Bottiglieri, Leonardo Brunetta, Ruggero Fittaioli, Antonio Pizzuti Piccoli, Paolo Ricci e Serena Smerilli, candidati primi dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it in varie circoscrizioni, avverso le proclamazioni effettuate il 25 giugno 2014, nonché gli ulteriori ricorsi, presentati da Sebastiano Moretto, Antonio Pizzuti Piccoli, Leonardo Brunetta, Cosmo Bottiglieri e Michele Labriola, candidati primi dei non eletti della

lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it in diverse circoscrizioni, avverso le proclamazioni effettuate il 9 luglio 2014, e di deliberare conseguentemente la loro archiviazione. Propone altresì di ritenere manifestamente infondato il ricorso di Sebastiano Moretto, candidato primo dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it nella circoscrizione Puglia, avverso la proclamazione di Ludovico Vico, effettuata il 18 marzo scorso, e di deliberare conseguentemente la sua archiviazione.

Fabiana DADONE (M5S), richiamando anch'essa le argomentazioni del professor Sorrentino, ricorda che, secondo lui, l'esistenza del procedimento di verifica dei poteri smentisce la circostanza che le elezioni costituiscono un fatto concluso, e inoltre che la proclamazione dei subentranti implica l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali.

Ritiene pertanto che non si possa consentire a cuor leggero, e senza gli opportuni approfondimenti, che produca effetti una normativa oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale: non può quindi condividere la proposta del relatore.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che opportunamente la collega Dadone ha ricordato il « secondo lui » che ha accompagnato le considerazioni svolte dal professor Sorrentino. Aderisce quindi alle conclusioni formulate dal relatore Lattuca.

Davide CRIPPA (M5S) rileva che la relazione svolta in precedenza dal collega Lattuca ha in più occasioni richiamato il concetto dei rapporti esauriti: non è chiaro come possano considerarsi esauriti i rapporti che formano oggetto dei ricorsi in esame, dal momento che si tratta di proclamazioni intervenute dopo la sentenza della Corte costituzionale. In questo senso gli pare che emerga una contraddizione con la proposta precedentemente approvata dalla Giunta.

La Giunta ha il dovere di affrontare le questioni ancora irrisolte: per questo la proposta più corretta era quella di svol-

gere un ulteriore approfondimento e di sollevare un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale. Avendo la maggioranza della Giunta respinto tale proposta, vede il rischio che si pervenga ad una decisione non sulla base di valutazioni tecnico-giuridiche, bensì secondo considerazioni ed orientamenti politici.

Nicola STUMPO (PD) rileva che nel dibattito emergono due questioni principali, da un lato quella del momento in cui debba considerarsi esaurito il procedimento elettorale, dall'altro quali siano i compiti affidati alla Giunta.

In relazione al primo profilo osserva che l'individuazione di un subentrante non costituisce in sostanza un atto nuovo, dal momento che nella fase della proclamazione originaria dei deputati non si individuano soltanto gli eletti ma si definisce anche l'ordine dei potenziali subentranti che diviene successivamente oggetto di un mero accertamento da parte della Giunta. Quest'ultima nei mesi scorsi ha verificato i dati elettorali delle singole circoscrizioni, che confluiranno a breve nella relazione nazionale, rilevando che non sussistono problematiche tali da implicare modifiche sostanziali rispetto ai dati che hanno portato alle proclamazioni da parte degli uffici centrali circoscrizionali.

Ricorda inoltre che la Giunta ha sempre accertato, in via preventiva, i possibili subentranti a deputati dimissionari. Ciò è avvenuto non solo nel caso in cui le dimissioni erano dettate da situazioni di incompatibilità, ma anche a fronte di dimissioni su base volontaria, che in qualche caso, sono state respinte dall'Assemblea. La Giunta può anche continuare a discutere della questione connessa ai subentri, ma riterrebbe più produttivo non tornare continuamente su tematiche già affrontate e risolte, anche nei fatti, dalla Giunta medesima.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, ritiene opportuno ribadire che il complesso dei ricorsi in esame deve essere oggetto di archiviazione perché la disposizione in base ai quali si procede ai subentri è

pienamente vigente: rammenta che, a fronte di una considerazione svolta al riguardo, anche il professor Sorrentino ha ammesso l'esigenza di una riflessione. Del resto ricorda che anche l'articolo 18 del regolamento della Giunta prevede che, ai fini del subentro, la Giunta accerti quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

Fabiana DADONE (M5S) esprime rammarico per il fatto che si affermi che vengono ripetute argomentazioni già svolte, dal momento che il Parlamento è il luogo per eccellenza in cui si discute e si confrontano le diverse posizioni. Ricordando che alle audizioni svolte presso la Giunta hanno partecipato esperti indicati dai diversi gruppi – e questo ha fatto sì che emergessero posizioni differenziate e in buona parte non coincidenti con l'orientamento della maggioranza – fa presente che uno degli auditi aveva prospettato anche l'ipotesi di non procedere ad ulteriori subentri successivamente alla sentenza della Corte costituzionale. Nel ringraziare il relatore Lattuca per la precisazione fornita, ribadisce di non poter condividere la sua proposta di archiviazione dei ricorsi.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, pone in votazione la proposta del relatore di ritenere manifestamente infondati i ricorsi presentati da Emanuele Alcidi, Genaro Amiranda, Marco Bono, Vincenzo Antonio D'Iglio, Michele Labriola, Filippo Giovanni Marasco, Sebastiano Moretto, Alberto Borelli, Cosmo Bottiglieri, Leonardo Brunetta, Ruggero Fittaioli, Antonio Pizzuti Piccoli, Paolo Ricci e Serena Smerilli avverso le proclamazioni effettuate il 25 giugno 2014, i ricorsi presentati da Sebastiano Moretto, Antonio Pizzuti Piccoli, Leonardo Brunetta, Cosmo Bottiglieri e Michele Labriola avverso le proclamazioni effettuate il 9 luglio 2014, nonché il ricorso di Sebastiano Moretto avverso la proclamazione di Ludovico Vico effettuata il 18 marzo scorso, e di deliberare conseguentemente l'archiviazione dei predetti ricorsi.

La Giunta approva a maggioranza.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, passa a questo punto agli altri ricorsi ed esposti presentati.

Il reclamo presentato da Salvatore Gabriele Pasquale Rubbino e Alessandro Murtas (in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante del Movimento Nazionale Popolare Cattolico Fratelli d'Italia e di coordinatore del medesimo Movimento nella regione Lazio) è volto a contestare l'esclusione del contrassegno del Movimento Nazionale Popolare Cattolico Fratelli d'Italia dalle elezioni del 24-25 febbraio 2013 e, conseguentemente, la proclamazione dei deputati eletti nelle liste « Fratelli d'Italia – Centrodestra Nazionale ». In particolare, il reclamo chiede che la Giunta accerti e dichiari l'illegittimità dell'esclusione del contrassegno della lista elettorale del Movimento Nazionale Popolare Cattolico Fratelli d'Italia dalle elezioni del 24-25 febbraio 2013, ed accerti e dichiari il contestuale annullamento dei relativi provvedimenti di ammissione del contrassegno e della lista elettorale « Fratelli d'Italia – Centrodestra nazionale », con conseguente illegittimità dell'elezione, attribuzione dei seggi e proclamazione dei deputati facenti parte di tale ultima lista elettorale.

Poiché il reclamo dei signori Rubbino e Murtas concerne atti del procedimento elettorale preparatorio, fa presente che ne deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità, senza che in questa fase rilevino gli aspetti di merito che ne costituiscono oggetto.

Ricorda che la questione della competenza a decidere sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – e dunque anche sulle questioni che riguardano il contenzioso sulla presentazione delle liste dei candidati – ha costituito, fin dalla XV legislatura, oggetto di una pluralità di pronunce da parte della Giunta. Sulla base di tali pronunce si è consolidato un orientamento, condiviso anche dalla Giunta del Senato, secondo cui sono da considerare manifestamente inammissibili i ricorsi e i reclami concer-

nenti atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati. Ciò, come più volte precisato dalla Giunta, per la ragione che l'oggetto proprio della verifica dei poteri consiste esclusivamente, per esplicita previsione dell'articolo 66 della Costituzione, nella verifica dei titoli di ammissione degli eletti, e non anche in un generalizzato controllo di legittimità posto a garanzia delle posizioni giuridiche soggettive che a vario titolo assumano rilevanza nella fase preparatoria delle elezioni. Se, infatti, per ipotesi la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento. Tuttavia, da ciò non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella – palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri – di rendere necessaria, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 270 del 2005 – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati.

Per completezza, segnala che un ricorso di tenore sostanzialmente analogo era stato presentato da parte dei signori Rubbino e Murtas anche presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, che ha convenuto di non entrare nel merito dei rilievi sulla validità degli atti elettorali preparatori contenuti nel predetto ricorso in ragione della costante giurisprudenza in materia di procedimenti elettorali preparatori formatasi presso le Giunte di Camera e Senato.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte – e pur evidenziando la necessità, già emersa in precedenti legislature, di un complessivo intervento legislativo volto a rafforzare, nella fase antecedente alle elezioni, il sistema di tutele giurisdizionali per il contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio, cosa quanto mai opportuna – propone alla Giunta di archiviare per manifesta inammissibilità il ricorso presentato da Salvatore Gabriele Pasquale Rubbino e Alessandro Murtas.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione, la proposta del relatore di archiviare per manifesta inammissibilità il ricorso presentato da Salvatore Gabriele Pasquale Rubbino e Alessandro Murtas.

La Giunta approva all'unanimità.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, passa, quindi, ad una serie di reclami che sono stati presentati all'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, e da questa trasmessi alla Camera, volti a contestare le modalità di ripartizione ed assegnazione dei seggi in talune Circoscrizioni. Si tratta in particolare dei reclami presentati da: Ruggero Fittajoli (candidato primo dei non eletti della lista Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione Marche), con particolare riferimento a quanto avvenuto nella Circoscrizione Marche; Marco Di Stefano (candidato primo dei non eletti della lista Partito Democratico nella Circoscrizione Lazio 1, peraltro successivamente proclamato deputato in subentro), con particolare riferimento al numero dei seggi spettanti alla coalizione di appartenenza e alle modalità di distribuzione dei seggi fra le liste che la compongono nella circoscrizione Lazio 1; Maurizio Paniz (candidato primo dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà nella Circoscrizione Veneto 2), con particolare riferimento alle modalità di distribuzione dei seggi fra le liste che compongono la coalizione di appartenenza nella circoscrizione Veneto 2; Federico Massa,

Ludovico Vico, Vincenzo Lavarra e Adalisa Campanelli (candidati, rispettivamente, primo, secondo, terzo e quinto dei non eletti della lista Partito Democratico nella Circoscrizione Puglia; peraltro Federico Massa e Ludovico Vico sono stati successivamente proclamati deputati in subentro), nonché da Adriano Tolomeo (in qualità di rappresentante dell'Unione regionale del Partito Democratico della Puglia), con particolare riferimento al numero dei seggi spettanti alla coalizione di appartenenza e alle modalità di distribuzione dei seggi fra le liste che la compongono nella circoscrizione Puglia; Diego Bottacin (coordinatore della campagna elettorale per Scelta Civica Veneto), volto a contestare le modalità di attribuzione dei seggi nella circoscrizione Veneto 1.

Fa presente che tutti questi reclami – che sono stati trasmessi alla Giunta e da questa vengono esaminati ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – sono sostanzialmente accomunati dal fatto di contestare le attribuzioni dei seggi operate in alcune circoscrizioni, e per diverse liste, sulla base di un mero raffronto fra la percentuale dei voti riportati dalle liste e quella dei seggi alle stesse attribuite. Tali contestazioni, che avevano in genere come riferimento le informazioni ufficiose desumibili dal sito del Ministero dell'interno, sono state presentate all'Ufficio elettorale centrale nazionale prima che questo operasse la formale assegnazione dei seggi alle liste nelle diverse circoscrizioni, e non hanno successivamente formato oggetto di specifico ricorso presso la Camera con riferimento all'effettiva assegnazione dei seggi disposta dall'UCN.

Tenuto conto delle motivazioni addotte negli esposti e preso atto dell'assenza di una specifica e motivata contestazione delle modalità attraverso cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha proceduto alla assegnazione dei seggi alle liste nelle diverse circoscrizioni, propone alla Giunta di archiviare per manifesta infondatezza i reclami di Ruggero Fittajoli, Marco Di Stefano, Maurizio Paniz, Federico Massa, Ludovico Vico, Vincenzo Lavarra, Adalisa

Campanelli, Adriano Tolomeo e Diego Bottacin, prendendo altresì atto che nel frattempo per i deputati Marco Di Stefano, Federico Massa e Ludovico Vico è altresì venuto meno l'interesse sottostante al reclamo.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se i deputati Di Stefano, Massa e Vico abbiano ritirato i loro reclami essendo venuto meno il loro interesse.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, fa presente che i reclami sui quali ha testé riferito il relatore Lattuca non erano stati indirizzati dagli interessati alla Giunta

bensì all'Ufficio elettorale centrale nazionale, che li ha successivamente trasmessi alla Camera.

Pone quindi in votazione la proposta del relatore di archiviare per manifesta infondatezza i predetti reclami.

La Giunta approva con due astensioni.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame dei ricorsi ed esposti ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di categoria, della Confindustria, di Rete Imprese Italia, di Conferenze disciplinari dei Direttori, di società di pedagogisti ed educatori e di scuole autonome e aperte, sulle questioni relative ai progetti di riforma del sistema nazionale di istruzione .....

15

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 9 aprile 2015.*

**Audizione informale di rappresentanti di associazioni di categoria, della Confindustria, di Rete Imprese Italia, di Conferenze disciplinari dei Direttori, di società di pedagogisti ed educatori e di scuole autonome e aperte, sulle questioni relative ai progetti di riforma del sistema nazionale di istruzione.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 9.20, indi dalle 14.40 alle 14.50 e dalle 15.05 alle 16.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Bragantini ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	16
ALLEGATO ( <i>Testo adottato come testo base</i> ) .....	20

##### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarrotto.*

##### La seduta comincia alle 13.55.

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**C. 219 Bragantini.**

*(Discussione e rinvio – Adozione del testo base).*

Le Commissioni iniziano la discussione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto

stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, altresì, che le Commissioni riunite I e VIII, a partire dalla seduta dell'11 giugno 2013, hanno già esaminato la proposta di legge in sede referente, definendone un nuovo testo derivante dall'esame degli emendamenti, sul quale sono stati successivamente acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II e XIV, il parere di nulla osta della VI Commissione, il parere favorevole con una condizione e una osservazione della IV Commissione, nonché il parere favorevole con una condizione della V Commissione. Nella seduta del 7 agosto 2014, le Commissioni riunite hanno approvato un emendamento dei relatori volto a recepire la condizione posta nel parere della V Commissione e hanno conferito ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 1° aprile 2015. Ne dispone l'attivazione.



Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore per la I Commissione*, rammenta, anche a nome della relatrice per l'VIII Commissione, deputata Mariani, che la proposta di legge in titolo è volta a modificare la normativa vigente in tema di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. La specificità di tali contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). La proposta C. 219 introduce novelle nella disciplina di tali contratti che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa, richiedendo ai fini di tali contratti, e in particolare di quelli relativi ai lavori pubblici, la sussistenza del requisito dell'eccezionalità espressamente motivata e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti. In particolare, la proposta recupera il lavoro svolto nel corso della XVI legislatura dalle Commissioni I e VIII della Camera dei deputati, in quanto propone il testo approvato in sede referente dalle due Commissioni nella seduta del 20 dicembre 2012 (C. 4063-A). La fine anticipata della legislatura non aveva consentito l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. La disciplina dei contratti segreti o che richiedono particolari misure di sicurezza è contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante *Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza*, in attuazione della direttiva 2009/81/UE, che, tra l'altro, ha esteso a tutte le amministrazioni dello Stato la possibilità di ado-

perare lo strumento della segretezza. L'articolo 17, di cui la proposta di legge propone parziali modifiche, stabilisce i casi e le condizioni in cui è possibile derogare alle disposizioni (previste dal medesimo Codice) relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tale disciplina, ai sensi del comma 1, si riferisce ai contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, nonché a quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Inoltre il carattere della segretezza necessita di un provvedimento formale e motivato caso per caso, che deve intervenire prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione. A questo scopo il comma 2 dell'articolo 17 dispone che le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*), ovvero di altre norme vigenti. Con riferimento particolare ai contratti eseguibili con speciali misure di sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire in tali modalità individuate nel predetto provvedimento.

Quanto alle procedure da seguire, fa presente che il comma 4 dell'articolo 17 prevede che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. Come specificato dal comma 3, gli operatori economici che eseguono i contratti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice e del nulla osta di sicurezza (la nuova disciplina relativa alle abilitazioni di sicurezza è contenuta nel D.P.C.M. 22 luglio 2011). Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo

prevede che i contratti di cui all'articolo 17 posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al medesimo comma 5 è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. Sempre in riferimento alla disciplina dei controlli, ricorda che i contratti di cui all'articolo 17 non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici né a vigilanza dell'AVCP ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006. Sulle novelle inserite dal testo originario della proposta di legge si richiama a quanto esposto dai relatori in sede referente. Quanto alle novelle previste all'esito dell'esame in sede referente del provvedimento, segnala che l'articolo 1 della proposta di legge, alla lettera a), modifica il comma 2 del suddetto articolo 17, con l'introduzione, quale condizione ulteriore per l'esclusione delle procedure di affidamento ordinarie, dell'obbligo, negli atti motivati adottati da parte degli organi competenti, di fornire in maniera puntuale le specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e di consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti. Con la lettera b) si aggiunge al comma 4 un periodo che prevede l'obbligo da parte degli organi competenti di giustificare con relazione scritta, nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero di cinque operatori, le modalità di ricerca effettuata e le motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, è previsto infine un atto motivato da parte degli organi competenti

con cui si da conto delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore. È stata modificata in sede referente la lettera c), sostitutiva del comma 5 che disciplina per tali appalti esclusivamente il controllo successivo della Corte dei conti, che si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. Il nuovo comma 5 prevede, ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, che i contratti in esame, posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. La norma introdotta prevede altresì che il controllo preventivo sia effettuato da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. La norma è, pertanto, volta a ricondurre i contratti segreti (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Inoltre, la novella introduce un'ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo. Tale novella stabilisce un termine omogeneo per il controllo preventivo e per quello successivo, ma riconduce l'effetto di assenso, in caso di mancanza di pronuncia nel termine, solo alla fattispecie di con-

trollo preventivo, per la quale l'ordinamento già prevede fattispecie analoghe, ma connesse a termini di differente durata.

Fa presente che l'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame, reca una serie di novelle finalizzate a sottrarre ai dirigenti di uffici dirigenziali generali la competenza per l'adozione dei provvedimenti motivati con cui il contratto viene sottoposto a misure di segretezza, vale a dire dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (commi 1 e 3). Tale competenza viene attribuita ai capi dipartimento e al segretario generale (comma 2). Ricordo che, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente, i dipartimenti o le direzioni generali (articolo 3) e che nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale il quale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro (articolo 6).

Osserva, al riguardo, che, poiché la figura del segretario generale non è necessariamente presente, appare opportuna una modifica dell'articolo in esame al fine di evitare situazioni di indeterminatezza.

L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore della presente proposta di legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, conclusivamente, anche a nome della relatrice per l'VIII Commissione, deputata Mariani, di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 219 come risultante dall'esame in sede referente.

Claudia MANNINO (M5S), nell'esprimere condivisione sulla normativa oggetto

del provvedimento in esame, rileva l'opportunità che vengano più puntualmente definiti i casi in cui, eccezionalmente, è possibile fare ricorso alla deroga di cui all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici. Giudica altresì positivamente l'introduzione del controllo della Corte dei conti, che dovrebbe tuttavia, a suo avviso, essere esercitato nel termine di trenta giorni, anziché quarantacinque come previsto dal nuovo testo base proposto dai relatori. Invita infine ad una riflessione sull'eventualità di estendere l'applicazione della normativa in esame anche ad altri casi, quali ad esempio la fornitura di servizi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire in questa fase, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge C. 219 come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, anche a nome del Presidente Realacci, concordando le Commissioni, fissa il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 13 aprile 2015, alle ore 14.

Rinvia pertanto il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (C. 219 Matteo Bragantini)**

**TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).*

1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati »;

*b)* al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia

stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore »;

*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento ».

## ART. 2.

*(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni).*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, la lettera *d-bis*) è soppressa.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni »;

*b)* all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ».

3. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 10 è soppresso.

## ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	25

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. – Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lapo Pistelli e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

##### Legge quadro missioni internazionali.

**Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 marzo 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta in sede referente le Commissioni hanno deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in titolo predisposto dai relatori e che il termine per la presentazione di emendamenti al predetto testo, più volte fissato e

poi posticipato, è scaduto alle ore 12 di martedì 31 marzo 2015.

Avverte, quindi, che sono state presentate 47 proposte emendative (*vedi allegato*). Al riguardo rende noto che i deputati Duranti, Piras e Palazzotto hanno presentato un unico emendamento, interamente sostitutivo del testo base, il quale configura di fatto un testo alternativo, e che la presidenza ha suddiviso tale testo in distinti emendamenti sostitutivi ovvero, a seconda dei casi, soppressivi dei singoli articoli del testo base. Tale riformulazione dell'unico emendamento presentato dal gruppo di SEL è stata disposta alla luce di quanto previsto in materia di esame degli emendamenti dall'articolo 87 del regolamento, ed in particolare dal comma 1-*bis* di questo articolo, in base al quale i testi alternativi sono posti in votazione come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo. Più in generale, la riformulazione è finalizzata a garantire che l'esame della proposta di legge avvenga articolo per articolo e ad evitare pertanto che la discussione e la votazione si riferiscano ad emendamenti tendenti a sostituire con una sola deliberazione un intero testo di più articoli. Analogamente, il deputato Artini ha presentato, tra gli altri,

un emendamento interamente sostitutivo del testo base, che la presidenza ha considerato non presentato in quanto tutte le modifiche in esso proposte sono contenute anche negli altri emendamenti presentati dallo stesso deputato.

Donatella DURANTI (SEL), intervenendo sui lavori delle Commissioni, osserva che il testo unificato delle proposte di legge predisposto dai relatori non tiene, a suo avviso, compiutamente conto della discussione svolta in sede di comitato ristretto e in particolare ignora alcuni profili che, a giudizio del suo gruppo, sono di importanza fondamentale. Si riferisce, in particolare, alla mancanza di una definizione di missione internazionale e di un adeguato sistema di controllo del Parlamento sulle missioni internazionali.

Rileva, quindi, che sarebbe utile svolgere qualche audizione di esperti, anche in tempi ristretti, per acquisire elementi di valutazione in merito al testo base e in particolare alle due questioni non affrontate da esso. Fa presente, al riguardo, che, dal momento che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio, vi è tutto il tempo necessario per lavorare proficuamente, rispettando i tempi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'attività conoscitiva si svolge di regola in una fase precedente a quella cui sono giunte le Commissioni e che queste sono inoltre tenute a organizzare i propri lavori in modo tale da rispettare i termini stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea. Rilevato d'altra parte che le Commissioni non hanno svolto attività conoscitiva sui progetti di legge in titolo e che la richiesta dell'onorevole Duranti è circoscritta e non incompatibile con l'esigenza di concludere l'esame in sede referente nei tempi previsti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, ritiene che, ove i relatori e i gruppi siano d'accordo, essa possa essere accolta. In particolare, si potrebbe prevedere l'audi-

zione, in un'unica seduta da tenersi nella prossima settimana, previa acquisizione del necessario consenso della Presidente della Camera, di non più di due esperti di diritto internazionale.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, non ravvisa impedimenti al fatto di dedicare la prossima seduta delle Commissioni ad una mirata e contenuta attività conoscitiva, sottolineando tuttavia la necessità di non riaprire nuovamente il termine per la presentazione di emendamenti, anche in considerazione del fatto che gli eventuali spunti che dovessero venire dalle audizioni potrebbero essere valutati nella fase di discussione in Assemblea.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, si associa alle considerazioni del collega Causin, segnalando comunque che i relatori stanno già riflettendo, alla luce delle proposte emendative presentate sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, sulla questione della definizione di missione internazionale. Manifesta, a sua volta, contrarietà rispetto ad una eventuale riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Emanuela CORDA (M5S) condivide la proposta avanzata dalla collega Duranti di procedere ad un'audizione di esperti sulle questioni della definizione di missione internazionale e del controllo da parte del Parlamento, la cui importanza è testimoniata dall'ampia discussione che si è svolta su di esse nell'ambito del comitato ristretto.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) sottolinea preliminarmente come il testo unificato predisposto dai relatori al termine dei lavori del comitato ristretto sia stato adottato dalle Commissioni come testo base con una decisione presa in seguito ad un'ampia discussione e come molte delle proposte emendative presentate riguardino appunto le tematiche richiamate dall'onorevole Duranti. In ogni caso, pur ritenendo che le audizioni ri-

chieste si sarebbero dovute svolgere prima, si dice convinto che vi siano tutti i margini di tempo necessari per svolgerle anche ora e per concludere positivamente nei tempi fissati il lavoro su questo provvedimento, che si trascina da più legislature.

Elio VITO, *presidente*, prende atto che l'orientamento delle Commissioni e dei relatori è di accogliere la richiesta della deputata Duranti e di svolgere, nell'arco di

una seduta da tenersi la prossima settimana, l'audizione informale di un numero contenuto di esperti di diritto internazionale. Constatato, infine, che i relatori e il Governo si riservano di rendere il parere sulle proposte emendative presentate dopo che le audizioni saranno state svolte, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**



ALLEGATO

**Legge quadro missioni internazionali.**  
(Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti,  
C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Missioni internazionali).*

1. Con esclusione dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione, e delle attività addestrative, è considerato missione internazionale l'invio di personale e di assetti civili e militari fuori dal territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**01. 1.** Carlo Galli, Artini, Bolognesi.

ART. 1.

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:*

ART. 1.

*(Disposizioni generali).*

1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, a operazioni in-

ternazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge.

ART. 2.

*(Autorizzazione).*

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 87 della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, esclusivamente le seguenti operazioni e missioni internazionali:

a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;

d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.

## ART. 3.

*(Disciplina dell'attività delle Forze armate).*

1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei principi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.

1. 1. Duranti, Piras, Palazzotto.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

## ART. 1.

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali è deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.

2. Le missioni internazionali adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3 e successivi, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:

a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento

della pace ai sensi del capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso statuto, qualora sia istituita una forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;

d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario nelle quali è autorizzato l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e con il consenso dei Governi degli Stati interessati;

e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

3. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.

4. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziare a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei

rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo.

5. Il procedimento di cui ai commi 3 e 4 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione, ove non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati ai commi 3 e 4.

## 1. 2. Artini.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

### ART. 1.

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali è deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.

2. Le missioni internazionali adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3 e successivi, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:

a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso statuto, qualora sia istituita una forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolida-

mento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;

d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario nelle quali è autorizzato l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e con il consenso dei Governi degli Stati interessati;

e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

3. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.

4. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo.

5. Il procedimento di cui ai commi 3 e 4 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione, ove non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati ai commi 3 e 4. La richiesta di proroga delle missioni per le quali sia stata superata la durata programmata delle operazioni deve essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.

## 1. 3. Artini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, dalla Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali, è autorizzata con legge.

**1. 4.** Corda, Scagliusi, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

*Al comma 1, dopo le parole: Presidente della Repubblica inserire le seguenti:* che ne vaglia informalmente o nell'ambito di una seduta del Consiglio Supremo di Difesa all'uopo convocata l'aderenza al dettato dell'articolo 11 della Costituzione.

**1. 5.** Gianluca Pini, Marcolin.

*Al comma 1, dopo le parole: Presidente della Repubblica inserire le seguenti:* che ne vaglia preventivamente la legittimità alla luce dell'articolo 11 della Costituzione.

**1. 6.** Gianluca Pini, Marcolin.

*Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri inserire le seguenti:* con disegno di legge presentato alle Camere.

**1. 7.** Corda, Scagliusi, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:* ed è autorizzata dal Parlamento tramite legge.

**1. 8.** Scagliusi, Corda, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

*Al comma 2, dopo le parole: comunicazione alle Camere inserire le seguenti:* e verificato la sussistenza di una maggioranza disponibile a sostenerle,

**1. 9.** Gianluca Pini, Marcolin.

*Al comma 2, sostituire le parole:* ai sensi del comma 1 *con le seguenti:* con legge

Conseguentemente, sostituire le parole: dato comunicazione alle *con le seguenti:* ottenuto l'approvazione dalle

**1. 10.** Frusone, Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

*Al comma 2, dopo la parola: Camere inserire le seguenti:* previa votazione delle stesse

**1. 11.** Corda, Scagliusi, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:* La richiesta di proroga delle missioni per le quali sia stata superata la durata programmata delle operazioni deve essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.

**1. 12.** Artini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le missioni internazionale adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:

a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Stato delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;

c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;

d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.

e) invio di osservatori di monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

**1. 13.** Corda, Scagliusi, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Sono comunque escluse l'approvazione di missioni internazionali con legge di conversione.

**1. 14.** Scagliusi, Corda, Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali viene organizzata in ottemperanza alla Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (2000) e successive Risoluzioni: UNSCR 1820 (2008), UNSCR 1888 (2009), UNSCR 1889 (2009), e UNSCR 1960 (2010), UNSCR 2106 (2013) e UNSCR 2122 (2013), e al Piano nazionale su Donne, pace e sicurezza 2014-2016 e successivi per la promozione delle donne nelle aree di conflitto.

**1. 15.** Locatelli, Malpezzi, Quartapelle Procopio.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Duranti, Piras, Palazzolo.

*Al comma 1, primo periodo, inserire, infine, le seguenti parole: , anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne, all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative e alle risorse destinate per ottemperare a quanto prevede la Risoluzione 1325 e successive ed i Piani nazionali previsti dalle stesse.*

**2. 2.** Locatelli, Malpezzi, Quartapelle Procopio.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Duranti, Piras, Palazzolo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Un importo pari a un terzo del fondo di cui al comma 1 è destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e nel rispetto delle procedure di cui al Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.

**3. 2.** Quartapelle Procopio, Locatelli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo).*

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle missioni internazionali di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali.

4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti rivenuti che sono coperti da classifica di segretezza.

5. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale dettagliata sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 1.

**3. 01.** Frusone, Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo).*

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1.

4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.

5. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2.

**3. 02.** Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Indennità di missione).*

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misura pari al 98 per cento, per le aree ad alto rischio, al 75 per cento, per le aree a medio rischio, al 50 per cento, per le aree a basso rischio, della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti.

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro operativo e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**4. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Indennità di impiego operativo).*

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in

sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento, per le aree ad alto rischio, al 110 per cento, per le aree a medio rischio, e al 60 per cento, per le aree a basso rischio, dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

**6. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).*

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.

**7. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al personale delle Forze armate, che nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente, sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata. Con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1961.

Tabella A

Anno	Numero beneficiari	Deceduti e invalidi (8 nuovi ingresso/anno)	Deceduti e invalidi dal secondo anno (montante nuovi ingressi)	Totale complessivo
2015	8	2.216.000	0	2.216.000
2016	16	2.216.000	195.168	2.411.168
2017	24	2.216.000	390.336	2.606.336
2018	32	2.216.000	585.504	2.801.504
2019	40	2.216.000	780.672	2.996.672
2020	48	2.216.000	975.840	3.191.840
2021	56	2.216.000	1.171.008	3.387.008
2022	64	2.216.000	1.171.008	3.387.008
2023	72	2.216.000	1.366.176	3.582.176
a decorrere dal 2024	80	2.216.000	1.561.344	3.777.344

**7. 2.** Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.



## ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 8.

*(Personale in stato di prigionia o disperso).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

**8. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

## ART. 9.

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

## ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 10.

*(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).*

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

**10. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

## ART. 11.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 11.

*(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni).*

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

**11. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

*Al comma 1, dopo le parole: varie fasi concorsuali inserire le seguenti: compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista.*

**11. 2.** Gigli, Fauttilli, Marazziti, Sberna.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

## ART. 11-bis.

*(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi).*

La permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni

internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.

**11. 01.** Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disciplina dell'attività delle Forze armate).*

1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare e civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei principi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.

**11. 02.** Artini.

ART. 13.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Riposi e licenza ordinaria).*

1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2.5 giorni al mese a titolo di

riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione.

2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

**13. 01.** Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15.

*(Consigliere diplomatico).*

1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, secondo comma e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

3. All'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono aggiunte infine le seguenti parole: « , nonché, se ritiene opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche ».

**15. 2.** Quartapelle Procopio, Locatelli.

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

**16. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare, nell'ambito del potere di decretazione d'urgenza, l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nelle missioni che implicino l'esposizione al combattimento o siano considerate a più elevato rischio operativo.

**16. 2.** Gianluca Pini, Marcolin.

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**\*19. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

*Sopprimerlo.*

**\*19. 2.** Artini.

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Modifica all'articolo 705 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66).*

All'articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le seguenti parole: , se unici superstiti.

**20. 01.** Gigli, Fauttilli, Marazziti, Sberna.

ART. 21.

*Sopprimerlo.*

**21. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**22. 1.** Duranti, Piras, Palazzotto.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Controllo parlamentare).*

All'articolo 30, della legge n. 124 del 3 Agosto 2007, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, nonché verificare che le attività di informazione che rientrano nell'ambito delle missioni internazionali, rispondano ai principi della presente legge. ».

**22. 01.** Artini.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	36
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi esaminati</i> ) .....	41
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	101
ERRATA CORRIGE .....	40

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.**

**Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le Commissioni esamineranno le proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei lavori e sulla relativa tempistica.

Salvatore MATARRESE (SCpI) osserva che la seduta odierna, nella quale si dà inizio all'esame delle proposte emendative, non è stata oggetto di calendarizzazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede che vengano chiarite le modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni, con particolare riferimento agli emendamenti sui quali i gruppi parlamentari hanno chiesto ai relatori di effettuare approfondimenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che il provvedimento è stato posto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite, previa comunicazione ai rispettivi Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. Nel ribadire che nella seduta odierna le Commissioni procederanno all'esame degli emendamenti riferiti all'ar-

articolo 1, fa presente inoltre che i relatori avevamo manifestato per le vie brevi la loro disponibilità ad approfondire le questioni e le relative proposte emendative specificamente indicate dai gruppi parlamentari.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per l'VIII Commissione*, rileva preliminarmente che, in relazione all'articolo 1, non risultano proposte emendative in relazione alle quali i gruppi parlamentari abbiano richiesto uno specifico approfondimento. Ritiene pertanto che le Commissioni riunite possano procedere, nella seduta odierna, all'esame degli emendamenti riferiti al predetto articolo. Quanto agli altri articoli del provvedimento, del quale peraltro è stata più volte sollecitata la calendarizzazione, si dichiara disponibile, anche a nome del collega Fiorio, ad approfondire le questioni e le proposte emendative già evidenziate o che dovessero essere evidenziate dai diversi gruppi parlamentari.

Paolo RUSSO (FI-PdL) esprime perplessità sulla procedura delineata dai relatori, considerato che nessuna decisione è stata assunta circa la « segnalazione » degli emendamenti a norma del Regolamento.

Massimo FIORIO (PD) *relatore*, ricorda che, nonostante il lavoro largamente condiviso tra i gruppi in sede di Comitato ristretto, l'*iter* del provvedimento è stato caratterizzato dalla inattesa presentazione di un numero elevatissimo di emendamenti. Anche a causa di tale elemento, i relatori hanno chiesto per le vie brevi ai gruppi di indicare quegli aspetti ritenuti meritevoli di maggiore rilevanza, in modo da poterli approfondire, anche in collaborazione con il Governo, al fine di agevolare e accelerare il più possibile il lavoro delle Commissioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che non è stata adottata la procedura di segnalazione degli emendamenti di cui all'articolo 79, comma 10, del Regolamento, considerato che il provvedimento

non è iscritto nel calendario dell'Assemblea. Ribadisce, tuttavia, che i relatori hanno chiesto per le vie brevi ai gruppi parlamentari di indicare specificamente le questioni su cui ritengono opportuno effettuare approfondimenti, nonché le proposte emendative da valutare con particolare attenzione.

Franco BORDO (SEL) fa presente che tale richiesta dei relatori non è pervenuta al suo gruppo. Invita comunque ora i relatori a valutare attentamente tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene che, al fine di avere una visione complessiva, occorrerebbe conoscere il parere dei relatori e del Governo su tutte le proposte di modifica e non solo su quelle riferite all'articolo 1.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare come, sul piano procedurale, sia necessario procedere articolo per articolo. Pertanto i relatori e il rappresentante del Governo sono ora chiamati a procedere all'espressione dei pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dei seguenti emendamenti: Segoni 1.1, De Rosa 1.28, Latronico 1.26, Nicoletti 1.51, Russo 1.23, Matarrese 1.45 e 1.46, Pellegrino 1.3, gli identici Fautilli 1.35 e Matarrese 1.44, Pellegrino 1.4, Segoni 1.2, De Girolamo 1.20, gli identici emendamenti Fautilli 1.36 e Matarrese 1.47, gli identici emendamenti Rostellato 1.5 e Schullian 1.11, Oliverio 1.52, gli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25, gli identici emendamenti De Rosa 1.29, Zaratti 1.9 e Segoni 1.6, Matarrese 1.49 e 1.42, Segoni 1.7, Grimoldi 1.8, Tentori 1.16, Morassut 1.14, gli identici emendamenti Matarrese 1.41 e Fautilli 1.33, Matarrese 1.40, Segoni 1.10, gli identici emendamenti Fautilli 1.32 e Matarrese

1.39, De Rosa 1.30 e infine Matarrese 1.27. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Tentori 1.18, sugli identici emendamenti Russo 1.24, Segoni 1.31, Romanini 1.15, Distaso 1.19, Fautilli 1.37, Marroni 1.38, Matarrese 1.48 e Schullian 1.50, nonché sugli identici emendamenti Fautilli 1.34 e Matarrese 1.43, e infine sull'emendamento Tentori 1.13. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Tentori 1.17 a condizione che venga riformulato aggiungendo alla fine dell'emendamento le seguenti parole «fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute», in modo da ricomprendere la portata dell'emendamento Cominelli 1.12, che invita quindi al ritiro.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Segoni 1.1.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento 1.28 a sua prima firma, chiedendo motivazioni sul parere negativo espresso dai relatori.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, rileva che nella definizione di attività agricola è ricompresa l'attività forestale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Rosa 1.28 e Latronico 1.26; approvano quindi l'emendamento Tentori 1.18 (*vedi allegato 2*); respingono infine l'emendamento Nicoletti 1.51.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ribadisce l'importanza di acquisire la visione complessiva della posizione dei relatori e del Governo su tutte le proposte emendative.

Nel riconfermare il proprio avviso e quello della sua parte politica sulla necessità di una regolamentazione sulla materia, invita a riflettere sull'opportunità di introdurre facilitazioni, vantaggi e opportunità più che ulteriori divieti o elementi

di vincolo o di limitazione. Invita quindi a rivedere il parere già reso sul suo emendamento 1.23.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i relatori a valutare l'ipotesi di accantonare l'emendamento Russo 1.23, al fine di approfondire la questione in esso trattata.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, raccogliendo l'invito del presidente Realacci, propone, anche a nome del relatore per la XIII Commissione, di accantonare l'emendamento Russo 1.23.

Le Commissioni consentono.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.45.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Matarrese 1.45 e 1.46.

Franco BORDO (SEL) invita a rivedere il parere già reso sull'emendamento Pellegrino 1.3 che si limita a prescrivere l'obbligo di un'adeguata motivazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di condividere la portata dell'emendamento Pellegrino 1.3.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, sottolinea come il tema della valutazione, che ricomprende il tema della motivazione, è preso in considerazione nel comma 2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Pellegrino 1.3, nonché gli identici emendamenti Fautilli 1.35 e Matarrese 1.44.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pellegrino 1.4 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Segoni 1.2, De Girolamo 1.20, gli identici emendamenti Fautilli 1.36 e Matarrese 1.47 e, infine, gli

identici emendamenti Rostellato 1.5 e Schullian 1.11.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritira il suo emendamento 1.52.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Russo 1.24, Segoni 1.31, Romanini 1.15, Distaso 1.19, Fauttilli 1.37, Marroni 1.38, Matarrese 1.48 e Schullian 1.50 (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI-PdL) manifesta stupore per l'espressione di un parere contrario sugli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25, che escludono dal campo di applicazione della legge le aree destinate ad attività di interesse strategico o di pubblica utilità. Ritiene infatti che una limitazione molto rigida potrebbe produrre l'effetto contrario rispetto all'obiettivo che si intende raggiungere, costringendo in futuro le autorità competenti ad intervenire in deroga. Ricorda inoltre che il settore agricolo chiede alle forze politiche di intervenire anche sulla modernizzazione delle infrastrutture logistiche, fondamentale per rendere i prodotti agricoli maggiormente utilizzabili. Ritiene dunque che ignorare una tale esigenza significherebbe mantenere una situazione insoddisfacente e negare la speranza di realizzare strutture logistiche funzionali al sistema produttivo agricolo esistente. Ritiene che si rischierebbe di non realizzare più nel Mezzogiorno alcun sistema infrastrutturale e logistico.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Russo sia stata già ampiamente trattata, sottolineando altresì che il contenuto dell'emendamento Russo 1.25 sia in qualche modo ricompreso nel testo dell'articolo 10.

Salvatore MATARRESE (SCpI) fa notare come il senso del successivo emendamento 1.27 a sua prima firma abbia a oggetto il medesimo tema trattato dagli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25.

Federico MASSA (PD) rileva che la questione sollevata dall'onorevole Russo è già risolta nella parte finale del provvedimento in esame.

Enrico BORGHI (PD) chiede ai relatori di valutare l'ipotesi di accantonare l'esame degli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25.

Massimo FIORIO, *relatore per l'XIII Commissione*, si dichiara disponibile a compiere un approfondimento sulla questione specifica.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), esprime perplessità sulla richiesta di accantonamento, avvertendo che la sua parte politica dovrà rivedere la propria posizione ove si manifesti l'intenzione di « ampliare » la portata del provvedimento in esame.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta preoccupazione per gli accantonamenti, essendo contrario ad un'apertura rispetto alle richieste di modifica che rischiano di demolire l'impianto del testo.

Chiara BRAGA, *relatrice per l'VIII Commissione*, anche a nome del relatore Fiorio, accoglie la richiesta di accantonare l'esame degli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25, pur sollecitando i colleghi a prendere visione della normativa nel suo complesso. Fa presente comunque che i relatori terranno presente le posizioni emerse nel dibattito testé svoltosi.

Franco BORDO (SEL) ritiene inaccettabile la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25 poiché non solo ciò contrasta con il già difficile equilibrio raggiunto nel testo, ma autorizza a pensare che potranno esservi ulteriori successivi accantonamenti.

Filippo GALLINELLA (M5S) stigmatizza la richiesta di accantonamento avanzata dai gruppi FI-PdL e PD.

Samuele SEGONI (Misto-AL), rileva che, ove si rivedesse il contenuto di alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame, verrebbe meno l'impianto del provvedimento.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, propone quindi di accantonare gli identici emendamenti Vignali 1.21, Dal Moro 1.22 e Russo 1.25.

Le Commissioni concordano.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nel far presente che sono imminenti le vota-

zioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 gennaio 2015, a pagina 5, alla seconda riga, le parole da « *Legge* » a « *suolo* » sono sostituite con le seguenti: « *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato* ».



## ALLEGATO 1

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.  
Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ESAMINATI**

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'attività agricola con le seguenti: l'attività agro-silvo-pastorale.*

**1. 1.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, dopo le parole: al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola inserire le seguenti: e forestale.*

**1. 28.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, sopprimere le parole: risorsa non rinnovabile.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) suolo: lo strato superiore naturale o rinaturalizzato della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi;

**1. 26.** Latronico.

*Al comma 1 dopo le parole: della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie aggiungere le seguenti: di mitigazione e.*

**1. 18.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

**1. 51.** Nicoletti.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per le quali, la presente legge attribuisce priorità per i contesti urbani periferici, storici e quelli caratterizzati da emergenze socio-economiche e ambientali.*

**1. 23.** Russo, Castiello.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il consumo di suolo inserire le seguenti: , in linea di principio,.*

**1. 45.** Matarrese, Falcone, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 2, al secondo periodo, eliminare la parola: esclusivamente.*

**1. 46.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è consentito esclusivamente aggiungere le seguenti: e previo obbligo di adeguata motivazione.*

**1. 3.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: non esistono alternative inserire le seguenti: , sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico,*

**\*1. 35.** Fauttilli.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: non esistono alternative inserire le seguenti: , sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico,*

**\*1. 44.** Matarrese, Falcone, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: consistenti.*

**1. 4.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: delle aree già urbanizzate con le seguenti: delle aree già antropizzate.*

**1. 2.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rigenerazione delle stesse aggiungere le seguenti: e comunque sulla base dei fabbisogni insediativi, imprenditoriali e sociali.*

**1. 20.** De Girolamo, Dorina Bianchi.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rigenerazione delle stesse inserire le seguenti: o il recupero e la riqualificazione di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato.*

**\*1. 36.** Fauttilli.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rigenerazione delle stesse inserire le seguenti: o il recupero e la riqualifica-*

*zione di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato.*

**\*1. 47.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque sulla base dei fabbisogni insediativi, occupazionali e sociali.*

**\*\*1. 5.** Rostellato, Segoni.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque sulla base dei fabbisogni insediativi, occupazionali e sociali.*

**\*\*1. 11.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: delle opere pubbliche diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 3 sopprimere le parole: Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale.*

*all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, per le opere di interesse statale nonché per i progetti che sono stati dichiarati di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità, ai sensi della normativa vigente.

**1. 52.** Oliverio.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.*

**\*1. 24.** Russo, Castiello.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.*

**\*1. 31.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.*

**\*1. 15.** Romanini, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Prina.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.*

**\*1. 19.** Distaso.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.*

**\*1. 37.** Fauttilli.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.*

**\*1. 38.** Marroni.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.*

**\*1. 48.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: opere pubbliche aggiungere le seguenti: e di pubblica utilità.*

**\*1. 50.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale;*

*Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità; quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.

**\*\*1. 21.** Vignali.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale;*

*Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità; quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.

**\*\*1. 22.** Dal Moro, Romanini, Carra, Luciano Agostini.

*Al comma 2, sopprimere le parole: diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale;*

*Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità; quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.

**\*\*1. 25.** Russo, Castiello.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole:* diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente.

**\*1. 29.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole:* diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente.

**\*1. 9.** Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole:* diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente.

**\*1. 6.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* della priorità del riuso *inserire le seguenti:* e della rigenerazione urbana.

**\*\*1. 34.** Fauttilli.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* della priorità del riuso *inserire le seguenti:* e della rigenerazione urbana.

**\*\*1. 43.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* la necessità di una valutazione *inserire le seguenti:* tecnica, ambientale e di sostenibilità economica.

**1. 49.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* di una valutazione, *inserire le seguenti:* anche economica.

**1. 42.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola:* ineditato.

**1. 13.** Tentori, Cominelli, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 2, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* sotto forma di specifico elaborato progettuale a cura del progettista e verificato in contraddittorio con il responsabile dell'ufficio tecnico competente che sottoscrive la relativa certificazione finale.

**1. 7.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* Ai fini dell'attuazione della presente legge è considerato anche l'utilizzo di aree bonificate, ai sensi della vigente disciplina statale e regionale.

**1. 8.** Grimoldi, Caon.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le Regioni orientano l'iniziativa dei Comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato, oltre alla preventiva valutazione degli effetti sociali, ambientali e territoriali anche in ordine alla compromissione delle funzioni ecosistemiche e di produzione di beni alimentari del suolo.

Ai fini della limitazione di processi di diffusione urbana, le eventuali e motivate previsioni di consumo di suolo inedificato devono essere collocate in modo contiguo al territorio urbanizzato. Per qualsiasi previsione di variante agli strumenti urbanistici generali che comporta consumo di suolo inedificato dovranno essere adottate misure di mitigazione e attuate misure preventive di compensazione in un'area di almeno uguale dimensione, in zone prioritarie e sulla base di criteri definiti dai Comuni all'interno delle norme tecniche d'attuazione dei propri strumenti urbanistici, e dovrà essere comunque garantita l'invarianza idraulica.

**1. 16.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 14.** Morassut, Carrescia, Manfredi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

**3.** La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle

norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo.

**1. 17.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

*Al comma 3, sostituire le parole:* e del riuso *con le seguenti:* , del riuso e della rigenerazione urbana.

**\*1. 41.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 3, sostituire le parole:* e del riuso *con le seguenti:* , del riuso e della rigenerazione urbana.

**\*1. 33.** Fautilli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatte salve le previsioni di maggior tutela essa contenute.

**1. 12.** Cominelli, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cova, Covelto, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 4, dopo la parola:* favoriscono, *inserire la seguente:* anche.

**1. 40.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 4, sostituire le parole:* l'attività agricola, *con le seguenti:* l'attività agro-silvo-pastorale.

**1. 10.** Segoni, Rostellato.

Al comma 4, dopo le parole: la valorizzazione dell'attività agricola, *inserire le seguenti*: in via prioritaria attraverso il recupero dell'attività produttiva e agroforestale dei terreni agricoli abbandonati e non utilizzati e quindi.

**\*1. 32.** Fauttilli.

Al comma 4, dopo le parole: la valorizzazione dell'attività agricola, *inserire le seguenti*: in via prioritaria attraverso il recupero dell'attività produttiva e agroforestale dei terreni agricoli abbandonati e non utilizzati e quindi.

**\*1. 39.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

Al comma 4, dopo le parole: consumo di suolo, *aggiungere le seguenti*: l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati.

**1. 30.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, quelle destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nonché le aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e quelle necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche da essi connesse.

**1. 27.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, s'intende:

a) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;

b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;

c) per « impermeabilizzazione del suolo »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;

d) per « mitigazione »: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;

e) per « compensazione ambientale »: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premezza la seguente lettera:

a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

*Conseguentemente all'articolo 3 comma 5, sostituire le parole: lettere f) e g) con le seguenti parole: lettere d) ed e).*

**\*2. 56.** Russo, Castiello.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, s'intende:

a) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;

b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;

c) per « impermeabilizzazione del suolo »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;

d) per « mitigazione »: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;

e) per « compensazione ambientale »: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premissa la seguente lettera:

a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

*Conseguentemente all'articolo 3 comma 5, sostituire le parole: lettere f) e g) con le seguenti parole: lettere d) ed e).*

**\*2. 1.** Piso, Sammarco.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge, s'intende:

a) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: le superfici qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici;

b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione del suolo;

c) per « impermeabilizzazione del suolo »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità;

d) per « mitigazione »: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano;

e) per « compensazione ambientale »: l'adozione di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premissa la seguente lettera:

a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile.

*Conseguentemente all'articolo 3 comma 5, sostituire le parole: lettere f) e g) con le seguenti parole: lettere d) ed e).*

**\* 2. 64.** Marroni.

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: a) Per « superficie agricola », naturale e seminaturale: « i terreni qualificati come agricoli negli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché le superfici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto libere, non impermeabilizzate dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso, escluse quelle destinate ad uso urbano a*

partire dai servizi pubblici di livello locale e generale ».

- 2. 35.** Morassut, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: a) per « superficie agricola », naturale e seminaturale: « i terreni qualificati come agricoli negli strumenti urbanistici generali vigenti ».*

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, nel testo le parole: consumo di suolo con le seguenti: consumo di suolo agricolo.*

- 2. 87.** Morassut, Carrescia, Manfredi.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli o come non edificabili dagli strumenti urbanistici.*

- \* **2. 57.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) per « superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli o come non edificabili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.*

- \* **2. 55.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , naturale e seminaturale fino a: , scavato o rimosso con le seguenti: » i terreni qualificati come agricoli degli strumenti urbanistici;*

- 2. 34.** Dorina Bianchi, Tancredi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: degli strumenti urbanistici fino alla fine della lettera con le seguenti: o come non edificabili dagli strumenti urbanistici.*

- \***2. 51.** Vignali.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: degli strumenti urbanistici fino alla fine della lettera con le seguenti: o come non edificabili dagli strumenti urbanistici.*

- \***2. 60.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli destinati ad arboricoltura da legno.*

- 2. 46.** Zanin, Prina, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché le superfici, anche in area urbanizzata, allo stato di fatto non impermeabilizzate, dove lo strato superficiale del suolo non sia stato coperto artificialmente, scavato o rimosso;*

- 2. 63.** Marroni.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , nonché le superfici fino alla fine della lettera con le seguenti: di governo del territorio.*

- 2. 69.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche in area urbanizzata, inserire le seguenti: se al di fuori del centro abitato,.*

- 2. 2.** Grimoldi, Caon.



*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: scavato o rimosso.*

**2. 3.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle aree già interessate da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse inserite nello strumento urbanistico generale.*

**2. 53.** Piccone.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo da parte di uno strumento urbanistico di governo del territorio esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali;*

**2. 67.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Vargiu.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo;*

**\* 2. 75.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo;*

**\* 2. 90.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie agricola oggetto di impermeabilizzazione definitiva del suolo;*

**\* 2. 66.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Vargiu.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo, nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo o contaminazione, con esclusione di qualsiasi attività non edilizia connessa all'utilizzo agricolo del suolo stesso;*

**2. 40.** Civati, Pastorino.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa.*

**\*2. 86.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) la perdita di superfici naturali o semi naturali causata dalla impermeabilizzazione o copertura artificiale dei suoli, tale da compromettere le funzioni biologiche della risorsa.*

**\*2. 47.** Zanin, Cova, Taricco.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) per « consumo di suolo »: l'incremento annuale netto della superficie og-*

getto di impermeabilizzazione definitiva del suolo da parte di uno strumento urbanistico di governo del territorio esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali;

- 2. 74.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole:* l'incremento annuale netto della superficie di impermeabilizzazione del suolo *con le seguenti:* la quantità di superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo.

- 2. 7.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* l'incremento annuale netto della superficie di impermeabilizzazione del suolo *con le seguenti:* la quantità di superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo.

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, sopprimere le lettere f) e g);*

*b) all'articolo 3, comma 5, sopprimere le parole:* nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g).

- 2. 8.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* l'incremento annuale netto della superficie di impermeabilizzazione del suolo *con le seguenti:* il processo antropogenico che ha come effetto l'impermeabilizzazione del suolo.

- 2. 9.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* l'incremento annuale netto della superficie *con le seguenti* la superficie annualmente.

- 2. 82.** Catania, Falcone, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Manino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* l'incremento annuale netto della superficie *aggiungere la seguente:* agricola.

- 2. 39.** Morassut, Carrescia, Manfredi.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* impermeabilizzazione del suolo *inserire le seguenti:* e di urbanizzazione.

- 2. 54.** Cova.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* , nonché di interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione del suolo non connessi *con le seguenti:* non connessa.

- 2. 96.** Dorina Bianchi, Tancredi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* scavo o rimozione del suolo non connessi all'attività agricola.

- 2. 5.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* o rimozione del suolo *aggiungere le seguenti:* urbanizzazione ed edificazione.

- \*2. 31.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* o rimozione del suolo *aggiungere le seguenti:* urbanizzazione ed edificazione.

- \*2. 6.** Rostellato, Segoni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , detratta delle superfici restituite alla funzionalità originale attraverso interventi di compensazione;

**2. 36.** Zanin, Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zardini.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sistemazione di aree destinate a verde pubblico o privato.

**2. 10.** Grimoldi, Caon.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) per « impermeabilizzazione del suolo »: il cambiamento della natura o della copertura del suolo che ne elimina la permeabilità, mediante la realizzazione di manufatti e infrastrutture con esclusione delle opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**2. 91.** Russo, Castiello.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: elimina con la seguente: riduce.

**2. 11.** Segoni, Rostellato.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: la permeabilità anche attraverso

la sua compattazione fino alla fine della lettera con la seguente: definitivamente la permeabilità.

**2. 70.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: dovuta alla presenza di infrastrutture fino alla fine della lettera.

**2. 12.** Grimoldi, Caon.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: infrastrutture, inserire le seguenti: impianti, reti e servizi tecnologici.

**\*2. 52.** Piccone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: infrastrutture, inserire le seguenti: impianti, reti e servizi tecnologici.

**\*2. 48.** Zanin, Prina, Cova, Taricco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**\*\*2. 97.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**\*\*2. 13.** Grimoldi, Caon.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**\*\*2. 92.** Russo, Castiello.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**\*\*2. 71.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) per « copertura artificiale del suolo »: la copertura permanente della superficie terrestre con materiali artificiali o la sua impermeabilizzazione o la sua

alterazione biofisica mediante interventi di deposito, di scavo o di rimozione del suolo;

**2. 58.** Latronico.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la copertura permanente, aggiungere le seguenti: e semipermanente.*

**2. 15.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: superficie terrestre con aggiungere le seguenti: strutture o.*

**2. 30.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: banchine, moli.*

**2. 14.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: serre.*

**\*2. 59.** Latronico.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: serre.*

**\*2. 49.** De Girolamo, Dorina Bianchi.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: serre aggiungere la seguente: pavimentate.*

**\*\* 2. 16.** Rostellato, Segoni.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: serre aggiungere la seguente: pavimentate.*

**\*\* 2. 32.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: campi fotovoltaici, aggiungere le seguenti: impianti eolici,*

**2. 81.** Catania.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) per « aree urbanizzate » le aree edificabili secondo i piani urbanistici vigenti;*

**\*2. 37.** Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) per « aree urbanizzate » le aree edificabili secondo i piani urbanistici vigenti;*

**\*2. 17.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate aggiungere le seguenti: , compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi.*

**2. 43.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Antezza, Luciano Agostini, Oliverio, Lavagno, Pastorino.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e del riuso con le seguenti: , del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito.

- 2. 72.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: contenimento del consumo del suolo, aggiungere le seguenti: di creazione di aree umide naturali nei terreni rigenerati e bacini di accumulo a fini di incremento della biodiversità e di raccolta di acqua piovana per irrigazione e stoccaggio per periodi siccitosi o altre calamità, incrementando così la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, nonché.

- 2. 18.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di trasformazione nelle aree già edificate, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle finalità di riduzione del consumo del suolo,.

- 2. 20.** Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

- \*2. 21.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

- \*2. 89.** Mariani, Luciano Agostini, Anzetta, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble,

Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere le seguenti: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

- \* 2. 19.** Segoni, Rostellato.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: potenziale ecologico-ambientale aggiungere: e di una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

- \*2. 76.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: primari e secondari inserire le seguenti: , nonché di attrezzature e infrastrutture anche ecologiche, spazi verdi e servizi.

- 2. 73.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: in termini quantitativi aggiungere le seguenti: e qualitativi e sopprimere le parole: nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g);

all'articolo 4, comma 1, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 5, comma 8, sopprimere le parole: di mitigazione e compensazione.

- \*2. 44.** Zanin, Cova, Taricco.

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 5, sopprimere le parole: nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g);

all'articolo 4, comma 1, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 5, comma 8, sopprimere le parole: di mitigazione e compensazione.

**\*2. 77.** De Rosa, Catania, Franco Bordo, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Zaratti, Zacagnini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per « mitigazione »: l'adozione di misure tese a mantenere le funzioni ecosistemiche nelle superfici oggetto di impermeabilizzazione e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulla produzione agricola e sul benessere umano;

**2. 83.** Catania, Falcone.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: l'adozione di misure tese a con le seguenti: l'adozione, in tempi contestuali all'intervento di consumo di suolo di misure tese a.

**2. 22.** Segoni, Rostellato.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: tese a mantenere le funzioni del suolo e è soppresso.

**2. 93.** Russo, Castiello.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) per « compensazione »: l'adozione preventiva, rispetto ad un intervento di nuova impermeabilizzazione, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni ecosistemiche di un suolo già impermeabilizzato di estensione non inferiore, ubicato nel territorio del Comune che ha rilasciato il permesso di costruire, attraverso la deimpermeabilizzazione e il ripristino delle condizioni di naturalità del suolo.

**2. 84.** Catania, Falcone.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) per « compensazione »: Adozione di interventi finalizzati a migliorare le condizioni dell'ambiente e del paesaggio, mediante la rigenerazione di valori ambientali e paesaggistici persi o alterati (e non altrimenti minimizzabili) in conseguenza della trasformazione, anche in un luogo distinto da quello in cui ricade l'intervento promosso dal piano o dal progetto.

**2. 94.** Russo, Castiello.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: per compensazione: l'adozione di misure dirette a con le seguenti: per compensazione ecologica: l'adozione, in tempi contestuali all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a.

**2. 23.** Segoni, Rostellato.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: compensazione inserire le seguente parole: ecologica preventiva.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le parole: da attuarsi interamente prima di qualunque intervento comportante consumo di suolo e per cui la mitigazione ecologica preventiva è necessaria per rispettare la soglia di

consumo stabilita dalle procedure di cui all'articolo 3.

- 2. 78.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ecologica.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ecologica;*

*all'articolo 5, comma 8, dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ecologica.*

- \*2. 38.** Tino Iannuzzi, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: compensazione aggiungere la seguente: ecologica.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: compensazione, aggiungere la seguente: ecologica;*

*all'articolo 5, comma 8, dopo la parola: compensazione, aggiungere la seguente: ecologica.*

- \*2. 24.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine le parole: anche attraverso interventi nelle aree adiacenti alle parti di suolo impermeabilizzato.*

- 2. 25.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine le seguente parole: da attuare in via preventiva nel caso di una trasformazione che comporti impermeabilizzazione.*

- \*\*2. 41.** Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: da attuare in via preventiva nel caso di una trasformazione che comporti impermeabilizzazione.*

- \*\*2. 29.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: Laddove la compensazione intervenga per il ripristino di trasformazioni abusive o comunque illegalmente realizzate, essa non viene contabilizzata nella valutazione del consumo di suolo netto di cui alla lettera b).*

- \*2. 28.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: Laddove la compensazione intervenga per il ripristino di trasformazioni abusive o comunque illegalmente realizzate, essa non viene contabilizzata nella valutazione del consumo di suolo netto di cui alla lettera b).*

- \*2. 62.** Marroni.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti lettere:*

*h) per « invarianza idraulica »: il principio per cui la portata al colmo di*

piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo di quell'area.

*i)* per «territorio urbanizzato»: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità. Sono comprese le aree libere intercluse.

**2. 45.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*h)* per «territorio urbanizzato»: Il territorio costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Non costituiscono territorio urbanizzato:

le aree rurali intercluse;

l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.

**\*2. 26.** Rostellato, Segoni.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*h)* per «territorio urbanizzato»: Il territorio costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Non costituiscono territorio urbanizzato:

le aree rurali intercluse;

l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.

**\*2. 33.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera:*

*h)* per «territorio urbanizzato»: Il territorio costituito da: i centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi ineditati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Non costituiscono territorio urbanizzato le aree rurali intercluse e l'edificato sparso o discontinuo con le relative aree di pertinenza.

**\*2. 50.** De Girolamo, Dorina Bianchi.

*Al comma 2, dopo la parola: minerali aggiungere la seguente: materiali.*

**2. 95.** Russo, Castiello.

*Al comma 2, dopo le parole: viventi che aggiungere le seguenti: rappresenta un bene comune e.*

**2. 85.** Catania, Matarrese, Falcone, D'Agostino.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: che in quanto tale è da considerare bene comune.*

**\*2. 4.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: che in quanto tale è da considerare bene comune.*

**\*2. 80.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti,



Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* che in quanto tale è da considerare bene comune.

**\*2. 61.** Marroni.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* che in quanto tale è da considerare bene comune.

**\*2. 42.** Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi, Cenni, Pastorino, Civati.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* e sede di servizi ecosistemici.

**2. 79.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Ai fini della presente legge, per suolo si intende anche ogni superficie libera da manufatti, che non sia un'area di pertinenza di edifici esistenti.

**2. 27.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

### ART. 3.

*Premettere il seguente comma:*

01. Le regioni si sostituiscono alle province nella redazione, approvazione e applicazione dei piani territoriali di coordinamento, previsti dall'articolo 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, favoriscono una pianificazione delle aree urba-

nistiche che tenga conto dei limiti al consumo dei suoli liberi, privilegiando il recupero e la riqualificazione dei territori già urbanizzati, la bonifica e il riutilizzo di aree urbane o industriali dismesse e degradate, nonché la difesa delle caratteristiche architettoniche tradizionali.

**3. 42.** Latronico.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale. Il parere del Consiglio di Stato è reso entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

**3. 50.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiun-*

gere le seguenti parole: e con le regioni che sono già in possesso dei Piani territoriali regionali, contenenti la documentazione sul paesaggio e suoli agricoli, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione europea sul paesaggio.

**3. 39.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, in fine, sostituire le parole:* in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale *con le seguenti:* anticipando gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo di suolo a livello nazionale, fino al raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2020.

**3. 1.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, dopo le parole:* il traguardo del consumo *inserire la seguente:* netto.

**\*3. 21.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, dopo le parole:* il traguardo del consumo, *aggiungere la seguente parola:* netto.

**\*3. 33.** De Girolamo, Dorina Bianchi.

*Al comma 1, dopo le parole:* traguardo del consumo di suolo *aggiungere la seguente parola:* netto.

**\*3. 31.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Romanini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* entro il 2050 *con le seguenti:* entro il 2030.

**3. 3.** Pellegrino, Franco Bordo, De Rosa, Catania, Zaratti, Zaccagnini, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Segoni.

*Al comma 1, dopo le parole:* è definita la riduzione progressiva, *inserire le seguenti parole:* vincolante.

**3. 2.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole:* , ad esclusione del territorio delle autonomie speciali.

*Conseguentemente, ai commi 3, 8 e 9 sopprimere le seguenti parole:* le province autonome di Trento e di Bolzano.

**3. 4.** Marguerettaz, Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ad esclusione del territorio delle autonomie speciali.

**3. 44.** Nicoletti.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* comunque con una quota di consumo di suolo, dall'entrata in vigore della legge fino al 2050, mai superiore al 3,5 per cento del suolo già consumato.

**3. 30.** Cova, Zanin, Taricco, Prina.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* delle loro funzioni ecosistemiche, *inserire le seguenti:* della destinazione urbanistica.

**3. 47.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Pisoni, Piepoli.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* urbane e periurbane, *aggiungere le*

*seguenti:* della arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva.

**3. 29.** Zanin, Prina, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici utilizzati *con le seguenti:* e del patrimonio edilizio esistente inutilizzato in aree urbane e rurali.

**3. 28.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Romanini.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* della presenza di edifici inutilizzati *inserire le seguenti:* e di terreni urbanizzati e inutilizzati.

**3. 5.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:* la determinazione della superficie agricola esistente tiene conto della superficie del territorio comunale all'esterno della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è indipendente dalle aree di completamento e di espansione definite dagli strumenti urbanistici comunali.

**3. 7.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere di interesse statale.

**\*3. 53.** Catania, Falcone.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* Al di fuori dei casi delle

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale.

**\*3. 51.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* dei casi delle infrastrutture e.

**3. 25.** Civati, Pastorino.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* delle infrastrutture e.

**3. 8.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *inserire le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la Conferenza unificata a deliberare nei successivi 60 giorni; decorso tale ulteriore termine, in assenza della deliberazione.

**3. 6.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente:*

*al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*al comma 9, sopprimere le seguenti parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**\* 3. 43.** Nicoletti.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente:*

*al comma 8, sopprimere le seguenti parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*al comma 9, sopprimere le seguenti parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

\* **3. 11.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* novanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

**3. 9.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3. 10.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 4, sostituire le parole:* entro un anno *con le seguenti:* entro nove mesi.

**3. 13.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 4, sostituire le parole:* entro un anno *con le seguenti:* entro sei mesi.

**3. 14.** Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino.

*Al comma 4, sostituire le parole:* a verifica ogni cinque anni *con le seguenti:* a verifica ogni tre anni.

**3. 12.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili

da ISPRA, sia in forma aggregata a livello Nazionale, che in forma disaggregata per regione, provincia e comune.

**3. 15.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

L'eventuale sfioramento di tali limiti da parte di una regione non si considera compensato da eventuali quote di consumo di suolo assegnate e non consumate da altre regioni.

**3. 16.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

In particolare, i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e compensazione devono indirizzare prioritariamente verso la rinaturalizzazione, demolizione o la delocalizzazione di edifici situati in aree a vincolo idrogeologico.

**3. 17.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* e acquisito il parere della Conferenza unificata.

**3. 23.** Prina, Mariani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 6, sostituire le parole:* e acquisito il parere della Conferenza unificata. *con le seguenti:* previo parere vincolante della Conferenza unificata da ac-

quisire entro sessanta giorni dalla richiesta.

**3. 18.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo *con le seguenti:* sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria.

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* , sulla base di apposite intese, *con le seguenti:* diretto, secondo le modalità di cui al comma 3.

**3. 22.** Mariani, Luciano Agostini, Anzetta, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 7, primo periodo, la parola:* novanta *è sostituita dalla seguente:* sessanta.

**3. 38.** Russo, Castiello.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria *inserire le seguenti parole:* e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

**\*3. 27.** Cova, Zanin, Taricco, Romanini, Terrosi.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria *inserire le seguenti parole:* e del-

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

**\*3. 40.** Russo, Castiello.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria *inserire le seguenti parole:* e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

**\*3. 45.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria *inserire le seguenti parole:* e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

**\*3. 48.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria *inserire le seguenti parole:* e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

**\*3. 32.** Distaso.

*Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Con tale direttiva, ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, sono definite altresì specifiche indicazioni, per orientare l'iniziativa dei comuni in merito al « bilancio alimentare », che consiste nella stima dei prodotti agricoli producibili con i terreni agricoli coltivati e disponibili; tali indicazioni dovranno essere recepite nella prima variante o revisione generale dello strumento urbanistico comunale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

**3. 26.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Pastorino.

*Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tenendo conto dei Piani territoriali regionali già approvati.

**3. 37.** Russo, Castiello.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

10. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.

**\*3. 49.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

10. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali

delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.

**\*3. 46.** Marroni.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

10. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.

**\*3. 41.** Russo, Castiello.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

10. Nelle città metropolitane, come individuate dall'articolo 1, comma 5 e 101 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il limite al consumo del suolo da conseguirsi in misura graduale di cui alla presente legge, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal-

l'Unione Europea circa il traguardo del consumo di suolo netto pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che tenga conto delle specificità territoriali, economiche e sociali delle aree interessate da emanarsi, sentite le Regioni e le amministrazioni metropolitane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le Regioni individuano i relativi criteri con propria delibera nei successivi dodici mesi. Sino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali conformi alle indicazioni della Regione competente, trovano applicazione gli strumenti urbanistici vigenti nonché le relative varianti purché adottate alla data di entrata in vigore della presente legge.

**\*3. 36.** Romanini, Dal Moro, Carra, Luciano Agostini.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

10. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento annuale sul sito istituzionale del Ministero dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia, al fine di renderli facilmente accessibili.

**3. 52.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

10. Le disposizioni della presente legge non si applicano a Roma Capitale come individuata dall'articolo 24 comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**\*3. 19.** Piso, Sammarco.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

10. Le disposizioni della presente legge non si applicano a Roma Capitale come

individuata dall'articolo 24 comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

**\*3. 34.** Sammarco, Dorina Bianchi.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

**3. 20.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Orti urbani sociali).*

1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.

3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, il comune adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibi-

lità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.

**3. 01.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

#### ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio anche mediante demolizione e ricostruzione, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, il potenziamento del trasporto ciclabile e collettivo, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.

2. Gli strumenti urbanistici e di progettazione urbana, individuati dalle Regioni e dagli Enti Locali, possono prevedere per gli obiettivi di cui al comma 1, la monetizzazione degli standard urbanistici previsti per le zone omogenee A e B dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, i cui proventi dovranno essere obbligatoriamente impiegati per modernizzare e im-

plementare la rete del trasporto pubblico, l'accessibilità ciclopedonale e la dotazione degli spazi e servizi pubblici, l'utilizzo di indici di densità edilizia superiori a quanto definito dall'articolo 7 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 per le zone territoriali omogenee A e B. Per gli interventi di densificazione edilizia, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale, potranno essere applicati limiti di altezza massima superiori a quanto definito dall'articolo 8, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, per le zone territoriali omogenee A e B e limiti di distanza diversi da quanto definito dall'articolo 9, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 per le zone territoriali omogenee A e B.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.

**4. 45.** Marroni.



*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Priorità del riuso).*

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione e attuazione degli ambiti urbanistici e delle aree già interessate da processi di edificazione suscettibili di rigenerazione da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

3. I Comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, provvedono a recepire quanto disposto dal comma 1 e, con esclusione delle aree e degli immobili non legittimati, nonché con esclusione dei centri storici e delle aree e degli immobili di cui agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004, propongono ed attuano, anche in accordo con i privati, gli interventi di riuso nell'ambito delle aree urbanizzate presenti negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia stato recepito quanto disposto dal comma 1, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia recepito quanto disposto di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietato ogni ulteriore consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono, eventualmente, a perimetrare ed elencare altre aree ed immobili da tutelare, escludendole da riuso, ulteriori rispetto a quanto previsto dalle tutele di cui al comma precedente; tali aree devono comunque possedere motivatamente requisiti storici, artistici, ambientali e paesaggistici di pregio.

6. Rimane fermo in ogni caso, anche prima del recepimento da parte dei comuni delle disposizioni di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.

**4. 1. Pellegrino.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per:

a) orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento

di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi, e la realizzazione di residenza sociale. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato, nonché l'introduzione di regimi fiscali agevolati, della durata massima di anni 10, che contemplino misure di incentivazione tramite modulazione o esenzione del contributo di costruzione e dell'imposizione locale sugli immobili, nonché di una imposizione sui trasferimenti immobiliari in misura agevolata da stabilire con decreto dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia.

b) disciplinare l'introduzione nei comuni del catasto degli usi del suolo. L'istituzione del catasto degli usi del suolo è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo, nonché per il rilascio di titoli abilitativi conseguenti a pianificazioni attuative che lo prevedano. In esso sono individuate e quantificate la superficie agricola, naturale e seminaturale, le aree interessate da copertura artificiale del suolo con relative pertinenze, e all'interno di queste le aree e gli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati o sottoutilizzati. Tale catasto, sviluppato nella forma di specifico strato informativo del database topografico redatto con criteri coerenti al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 « Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici » e successivi aggiornamenti, deve essere redatto nell'ambito dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ovvero, per le pianificazioni vigenti, preventivamente all'adozione di strumenti attuativi che determinino con-

sumo di suolo, e in ogni caso entro 18 mesi dall'entrata in vigore della disciplina regionale di cui al punto 1).

**4. 22.** Gadda, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana nelle aree urbanizzate anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione e progettazione degli ambiti urbanistici e delle aree già interessate da processi di edificazione inutilizzate o suscettibili di rigenerazione da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, prevedendo l'incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, l'innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale. A tal fine, esclusivamente nelle aree urbanizzate, è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, anche della permeabilità delle aree, compensazione e incentivazione urbanistica nonché l'introduzione di regimi fiscali agevolati, della durata massima di anni 10, che contemplino misure di incentivazione tramite modulazione o esenzione del contributo di costruzione e dell'imposizione locale sugli immobili, nonché di una imposizione sui trasferimenti immobiliari in misura agevolata da

stabilire con decreto dei Ministeri delle infrastrutture e dell'economia.

**4. 21.** Zardini, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.

1-bis. Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è ammesso esclusivamente per le aree in cui le procedure di bonifica siano state completate e siano state rilasciate le previste certificazioni di avvenuta bonifica.

**4. 53.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.*

**4. 34.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della presente legge, con le se-*

*guenti: del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.*

**4. 3.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dettano disposizioni per orientare con le parole: dettano disposizioni atte a garantire.*

**4. 4.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

*Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.*

**\*4. 44.** Fautilli.

*Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.*

**\*4. 43.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.*

**\*4. 35.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.*

**\*4. 28.** Distaso.

*Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.*

**\*4. 47.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Pisto, Piepoli, Falcone.

*Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.*

**\*4. 50.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, sostituire le parole: orientare l'iniziativa dei comuni a con le seguenti parole: incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere.*

**\*4. 19.** Giovanna Sanna, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Valiante, Zardini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli ambiti urbanistici con le seguenti: delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di recupero e riqualificazione.*

**\*4. 58.** Catania, Falcone.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli ambiti urbanistici con le parole: delle aree già interessate da processi di edificazione ma inutilizzate o suscettibili di recupero e riqualificazione.*

**\*4. 60.** Zanin, Cova, Taricco.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del comma.*

**\*\*4. 51.** De Rosa, Catania, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del comma.*

**\*\* 4. 2.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: prevedendo fino alla fine del comma.*

**\*\*4. 27.** Zanin, Cova, Taricco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale con le seguenti: potenziale ecologico e ambientale, escludendo interventi edificatori in aree non interessate da processi di edificazione con esclusione della realizzazione di residenza sociale.*

**4. 5.** Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 7.** Franco Bordo, Zaratti, Catania, De Rosa, Zaccagnini, Pellegrino, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Segoni.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente; Le regioni, per le finalità di cui al primo periodo, e sempre nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano altresì disposizioni per disciplinare l'introduzione nei comuni del catasto degli usi del suolo. L'istituzione del catasto degli usi del suolo è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo, nonché per il rilascio di titoli abilitativi conseguenti a pianificazioni attuative che lo prevedano. In esso sono individuate e quantificate la superficie agricola, naturale e seminaturale, le aree interessate da copertura artificiale del suolo con relative pertinenze, e all'interno di queste le aree e gli edifici dismessi o, comunque, inutilizzati o sottoutilizzati. Tale catasto, sviluppato nella forma di specifico strato informativo del database topografico re-*

datto con criteri coerenti al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011 « Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici » e successivi aggiornamenti, deve essere redatto nell'ambito dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ovvero, per le pianificazioni vigenti, preventivamente all'adozione di strumenti attuativi che determinino consumo di suolo, e in ogni caso entro 18 mesi dall'entrata in vigore della relativa disciplina regionale.

**4. 6.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato. Tali disposizioni dovranno coordinarsi tra le regioni e prevedersi di un comune insieme di indicatori di monitoraggio.

**4. 23.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola:* agricolo.

**4. 18.** Cova, Gadda, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione ur-

bana di cui al comma 1, le regioni dettano altresì disposizioni per la redazione di un « censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti », in cui saranno quantificate caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni potranno verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso

**4. 24.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Pastorino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I manufatti rurali tipici presenti nelle aree agricole, compresi quelli che hanno perduto l'originaria funzione, anche se ubicati in aree diverse dall'area rurale, sono salvaguardati e la loro demolizione o il loro crollo accidentale comporta la ricostruzione del volume perduto solo nelle condizioni originarie per sedime, tipologia e uso dei materiali.

**4. 8.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 2, sostituire le parole:* Decorso il termine di cui al comma 1 *con le seguenti parole:* Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

**4. 25.** Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Terrosi.

*Al comma 2, dopo le parole:* Decorso il termine di cui al comma 1, *inserire le seguenti:* il Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida le regioni inadempienti ad adottare le disposizioni di

cui al medesimo comma 1 nei successivi 60 giorni; decorso tale ulteriore termine.

**4. 9.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* previa intesa in sede di Conferenza unificata.

**4. 26.** Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* dalle disposizioni regionali.

**4. 10.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A tal fine i Comuni sono tenuti a censire gli immobili non utilizzati o abbandonati, con particolare riferimento al patrimonio pubblico, e quali di questi sono suscettibili di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione. Ad essi viene data priorità nelle previsioni urbanistiche di nuove edificazioni. I dati dei censimenti, devono essere accessibili e resi pubblici mediante pubblicazione nei siti istituzionali di ciascun comune.

**4. 11.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* e degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati pubblici e privati esistenti nel proprio territorio. Tali informazioni sono costantemente aggiornate, sono pubblicate sui siti web istituzionali dei rispettivi comuni e comunicate ad Ispra.

**4. 54.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-bis. Nell'ambito della pianificazione urbanistica di livello comunale, i comuni possono individuare intorno al perimetro del centro edificato, una cintura verde con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative coerenti con la conservazione degli ecosistemi, anche tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Il piano della cintura verde, tiene in adeguata considerazione l'insieme dei valori naturali e culturali, universali e identitari che rappresentano i beni comuni del territorio interessato. I Comuni che attuano le disposizioni di cui al presente articolo, e hanno adeguato gli strumenti urbanistici secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 9, sono iscritti nel registro di cui all'articolo 7 della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Al registro sono altresì iscritti i comuni che attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis.

**4. 12.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola:* novanta con la seguente: trenta.

**4. 20.** Gadda, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Covello, Dallai, Dal Moro, De Menech, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 4, secondo periodo dopo le parole:* le aree inserire le parole: e gli immobili.

**4. 55.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti,

Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 4, secondo periodo eliminare le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.*

**4. 48.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: decorso tale termine inserire le seguenti: e fino all'adozione dei strumenti pianificatori.*

**4. 13.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, fino alla fine del periodo con le seguenti: comportanti, anche solo parzialmente, consumo di superfici agricole, naturali e seminaturali, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.*

**\*4. 39.** Russo, Castiello.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, fino alla fine del periodo con le seguenti: comportanti, anche solo parzialmente, consumo di superfici agricole, naturali e seminaturali, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.*

**\*4. 31.** Romanini, Carra, Luciano Agostini.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, fino alla fine del periodo con le seguenti: comportanti, anche solo parzialmente, consumo di superfici agricole, naturali e seminaturali,*

esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.

**\*4. 59.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, fino alla fine del periodo con le seguenti: comportanti, anche solo parzialmente, consumo di superfici agricole, naturali e seminaturali, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti.*

**\*4. 29.** Vignali.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: libero da manufatti edilizi.*

**4. 14.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: Detto divieto si applica altresì fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3.*

**4. 52.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 10 sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere

inserirli negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi già adottati comunque denominati o il cui procedimento di adozione sia attivato entro 35 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

**4. 30.** Dorina Bianchi.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

**\*4. 15.** Piso, Sammarco.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

**\*4. 33.** Dal Moro, Romanini, Carra, Luciano Agostini.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

**\*4. 38.** Russo, Castiello.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

**\*4. 16.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

**\*4. 46.** Marroni.

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 42.** Matarrese, D'Agostino, Dambrosio, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

6. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-*quinquies*, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

**\* 4. 37.** Russo, Castiello.



*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

6. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-*quinqüies*, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

\* **4. 32.** Romanini, Dal Moro, Carra, Luciano Agostini.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

6. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di inte-

resse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-*quinqüies*, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

7. Il comma 6 dell'articolo 41-*quinqüies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è abrogato.

\*\* **4. 36.** Russo, Castiello.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

6. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

2. Gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione urbana, di recupero funzionale ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale o regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti anche in deroga all'articolo 41-*quinqüies*, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e della

disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le condizioni previste nel periodo precedente. Le disposizioni del presente comma prevalgono sulle diverse previsioni di densità edilizia, altezza e di distanze tra fabbricati contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

7. Il comma 6 dell'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è abrogato.

**\*\* 4. 17.** Piso, Sammarco.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.

**4. 40.** Gallinella.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Interventi in materia di pianificazione urbanistica).*

1. La pianificazione urbanistica per le finalità previste dalla presente legge, persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti in cui tali edifici sono ubicati.

2. Ai fini di quanto indicato dal comma 1, la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive e parametricate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualificano i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo;

b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;

c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in particolare nei comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;

d) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri;

f) realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per le finalità di cui al precedente comma.

**4. 01.** Russo, Castiello.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Diritti edificatori).*

1. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato alla data in cui l'atto di perimetrazione è adottato.

2. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente.

**4. 02.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Censimento degli immobili inutilizzati nel territorio comunale).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono il censimento degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.

2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati,

**4. 03.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 1.** Segoni, Rostellato.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 16.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 44.** De Rosa, Catania, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono prevedere a possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali, qualora non più funzionali all'attività agricola, come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di insediamento di usi extra-agricoli sono: il recupero edilizio, inclusa la ricostruzione, unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e con un'adeguata accessibilità.

**5. 30.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, aggiungere le seguenti: e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale,.*

**5. 2.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: insediamenti rurali locali inserire le seguenti e il consolidamento e lo sviluppo della attività agroforestale nel territorio rurale,.*

**5. 20.** Prina, Covelto, Luciano Agostini, Antezza, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 1 dopo le parole: di propria competenza aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 3, lettera l), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

**\*5. 18.** Cominelli, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Covelto, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Al comma 1, dopo le parole: di propria competenza aggiungere le seguenti ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), e comma 4, lettera l) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

**\*5. 49.** Catania, Matarrese, Falcone, D'Agostino.

*Al comma 1, dopo le parole: di propria competenza aggiungere le seguenti: ferme restando e disposizioni di tutela del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*

*Conseguentemente:*

*al comma 4, dopo e parole da realizzarsi aggiungere le parole esclusivamente su superfici già edificate,.*

*al comma 5, sopprimere le lettere a), c), h).*

**5. 32.** Cova, Zanin, Taricco.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Presupposto dell'attribuzione di tale destinazione urbanistica è il recupero edilizio, inclusa la ricostruzione, a volume e sagoma invariati, unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale.*

**5. 3.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale, aggiungere le seguenti: anche senza qualifica di agricoltore diretto o di imprenditore agricolo a patto che non vi sia incremento del carico urbanistico.*

**5. 31.** Zanin, Prina, Cova, Taricco, Terrosi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale dismesso oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene dotato, nei limiti delle risorse a tal fine previste dalla normativa vigente, di tutte le infrastrutture e servizi e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

**5. 33.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono superare la consistenza complessiva delle superfici complessive esistenti né comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo, alla data di approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni, la percentuale di superficie ricostruibile.

**5. 34.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Gli interventi edilizi realizzati non possono alterare né le volumetrie né le sagome esistenti, né comportare maggior consumo di suolo.

**5. 4.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* volumetrie esistenti *con le seguenti:* volumetrie di piano.

**5. 5.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* volumetrie esistenti *inserire le seguenti:* , non possono alterarne la sagoma.

**5. 38.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* Resta comunque ferma la

destinazione di almeno il 30 per cento della volumetria complessiva, ad attività o servizi ad uso sociale e con accesso pubblico e servizi di manutenzione garantiti dall'affidatario della volumetria medesima.

**5. 6.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*5. 7.** Segoni, Rostellato.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*5. 8.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*5. 43.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Prima di concedere l'autorizzazione ad interventi edilizi diversi dal restauro conservativo, i comuni provvedono ad individuare gli edifici di pregio storico, artistico, ambientale, e comunque complessi e singoli edifici e manufatti, non solo di antica formazione, che abbiano i caratteri tipologici dell'edilizia rurale, anche se non di particolare pregio architettonico, ma rappresentativi della storia e della cultura delle comunità agricole. L'individuazione di tali edifici comporta l'automatica esclusione da interventi di sostituzione edilizia e la priorità dei finanziamenti destinati al loro restauro, consolidamento statico e dotazione dei requisiti di igiene e benessere.

**5. 9.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini.

*Sostituire il comma 4 è con il seguente:*

La demolizione e ricostruzione degli edifici dismessi non può interessare i fabbricati che rivestono interesse storico o paesaggistico, ai sensi della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale e paesistica vigenti. Le superfici complessive oggetto di demolizione, dovutamente certificate e accertate dal comune territorialmente competente, possono essere riassegnate, per una quota in percentuale, per nuovi fabbricati, da realizzarsi all'interno dell'insediamento rurale con tipologie, morfologie e scelte materiche ed estetiche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente.

**5. 28.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

*Al comma 4, dopo le parole:* possono essere riassegnate per nuovi fabbricati, *aggiungere le seguenti:* senza incremento di consumo di suolo e,.

**5. 10.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 4, dopo le parole:* da realizzarsi *aggiungere le seguenti:* esclusivamente su superfici già edificate,.

**5. 47.** Catania, Falcone.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nel rispetto della pianificazione paesaggistica.

**5. 19.** Cominelli, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Al comma 4, dopo le parole:* stabiliti dall'ente territoriale competente *aggiungere le seguenti:* nel rispetto della pianificazione paesaggistica, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**5. 48.** Catania, Falcone.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'interno dei compendi agricoli neorurali, in conformità ai presupposti di cui al comma 1, alle disposizioni degli strumenti urbanistici, territoriali e paesistici, e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, possono prevedersi le seguenti destinazioni d'uso:

a) attività amministrative e direzionali;

b) servizi ludico-ricreativi;

c) servizi turistico-ricettivi;

d) servizi dedicati all'istruzione;

e) servizi medici e di cura;

f) servizi sociali;

g) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;

h) altre attività non comprese nell'elenco ma considerate rilevanti per lo sviluppo economico sostenibile del territorio.

**5. 25.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

*Al comma 5, sostituire le parole:* I compendi agricoli neorurali periurbani, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici, possono avere le seguenti destinazioni d'uso *con le seguenti:* Ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, i compendi agricoli neorurali periurbani, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici possono anche avere le seguenti destinazioni d'uso.

**5. 11.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

*Al comma 5, sopprimere le lettere a), c) e h).*

**\*5. 42.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 5, sopprimere le lettere a), c) e h).*

**\*5. 46.** Catania, Falcone.

*Al comma 5, sopprimere le lettere a) e b).*

**5. 27.** Prina, Zanin, Cova, Tentori.

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**\*5. 12.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**\*5. 41.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

**5. 40.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 5, sopprimere la lettera h).*

**\*5. 39.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 5, sopprimere la lettera h).*

**\*5. 13.** Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

*Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.*

**\*\*5. 26.** Romanini, Zanin, Cova, Taricco.

*Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.*

**\*\*5. 36.** Russo.

*Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.*

**\*\*5. 35.** Distaso.

*Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.*

**\*\*5. 50.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: i) artigianato di servizio.*

**\*\*5. 51.** Fauttilli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* I compendi agricoli neorurali non potranno cambiare destinazione d'uso per almeno 20 anni.

**5. 14.** Segoni, Rostellato.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis)* Le destinazioni d'uso elencate non possono essere in alcun modo modificate dagli strumenti urbanistici per la durata di venti anni dalla realizzazione delle opere.

**5. 45.** Catania, Falcone.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale, ad esclusione dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici di valore storico-architettonico o culturale-testimoniale;

b) produttiva di tipo industriale o artigianale.

**5. 24.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Prina.

*Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) residenziale già esistente alla data di approvazione della presente legge.

**5. 23.** Zanin, Prina, Cova, Taricco.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato, nonché dall'impegno a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

**5. 22.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: venti anni con le seguenti: venticinque anni.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: ventennale con le seguenti: venticinquennale;*

*al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: ventennio, con le seguenti: venticinquennio.*

**5. 15.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

*Al comma 8, dopo le parole: mitigazione e compensazione aggiungere la seguente: preventivi.*

**5. 21.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina.

*Al comma 8, dopo le parole: volti a mantenere aggiungere la seguente: , recuperare.*

**5. 17.** Covello, Luciano Agostini, Antezza, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Cova, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Romanini, Giovanna Sanna, Taricco, Tentori, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Sostituire la rubrica: (Compendi agricoli neorurali periurbani) con la seguente: (Compendi agricoli neorurali).*

**5. 29.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela delle aree agricole).*

1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto



legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

*g-bis*) il territorio impegnato da colture agricole e da pratiche zootecniche in atto finalizzate all'ottenimento di prodotti a indicazione geografica, di cui al regolamento (CE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, di vini a denominazione d'origine e indicazione geografica, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*1-bis*. Sono altresì sottoposte alle disposizioni del presente titolo le aree agricole, diverse da quelle di cui alla lettera *g-bis*) del comma 1, considerate, con norma regionale, di pregio, e le altre aree agricole che le regioni ritengono opportuno sottoporre a tutela specifica per motivi di elevata produttività o qualora l'attività agricola sia necessaria o preferibile per realizzare una regimazione dei suoli a costo minore rispetto alla realizzazione di opere pubbliche di salvaguardia;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

*3-bis*. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare sistemi prioritari di paesaggio storico-rurale da sottoporre a specifica tutela ai sensi del presente titolo, in relazione alle eccezionali qualità delle relazioni fra paesaggio rurale e pratiche agronomiche tradizionali e alla necessità di promuoverne il mantenimento e lo sviluppo sostenibile e di prevenire il consumo del territorio agricolo che ne supporta la conservazione.

*3-ter*. L'utilizzazione dei sistemi territoriali individuati ai sensi del comma *3-bis* al fine di realizzare nuovi insediamenti di tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrutturali, può essere definita ammissibile negli

strumenti di pianificazione, d'intesa con le competenti soprintendenze, esclusivamente ove non sussistano alternative di riuso o di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e comunque valutando, in via prioritaria, l'esigenza di mantenere l'utilizzazione agricola dei suoli. Sono fatti salvi gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività agricola e agrituristica, nel rispetto dei parametri indicati dalle leggi regionali e, qualora compatibili con le disposizioni del presente comma, le previsioni dei piani paesaggistici di cui all'articolo 135 già adottati o approvati.

2. All'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera *f*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

*f*) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, tenendo conto della generale necessità di ridurre al minimo o azzerare il consumo dei suoli, con particolare riferimento a quelli agricoli, nonché coordinamento con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

3. Le regioni e gli altri enti territoriali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni di cui agli articoli 142 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato adeguamento comporta la riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato complessivamente spettanti, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

**5. 37.** Latronico.

ART. 6.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono stati erogati con le seguenti: si erogano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,.*

**6. 7.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: venti anni.*

**6. 12.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.*

**\*6. 1.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.*

**\*6. 8.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Prina, Romanini, Pastorino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.*

**\*6. 11.** Latronico.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: otto.*

**6. 10.** Prina, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.*

**6. 2.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono altresì vietati inserire le seguenti: sulle stesse aree.*

**\*6. 17.** Fauttilli.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sono altresì vietati inserire le seguenti: sulle stesse aree.*

**\*6. 16.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per la medesima durata con le seguenti: per meno di sette anni.*

**6. 3.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il cambio di destinazione d'uso dei Piani Regolatori Comunali che comporti un aumento di cubatura o che renda alcune aree edificabili può avvenire solo previo parere positivo espresso entro sei mesi dall'autorità di bacino (distretto idrografico).

**6. 4.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 9.** Prina, Zanin, Cova.

*Al comma 3 sostituire la parola: 5000 con la seguente: 20.000.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 200.000.*

**6. 15.** Catania, Falcone.

*Al comma 3, dopo le parole: ripristino dello stato dei luoghi aggiungere il seguente periodo: Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1.*

**\*6. 13.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 3, dopo le parole: ripristino dello stato dei luoghi aggiungere il seguente periodo: Le sanzioni amministrative pecuniarie sopraindicate si applicano anche al pubblico funzionario che abbia violato abbia concorso nella violazione dei divieti di cui al comma 1.*

**\*6. 14.** Catania, Falcone.

*Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Tutti i titoli autorizzativi o concessori difformi dalla destinazione agricola sono nulli.*

**6. 5.** Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. I comuni hanno l'obbligo di recepire nei propri piani regolatori, entro 18 mesi dalla ricezione di formale richiesta scritta inoltrata da parte dei proprietari, le variazioni d'uso da terreno edificabile a terreno agricolo, con vincolo di destinazione per almeno 5 anni.

**6. 6.** Segoni, Rostellato.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Certificato di sicurezza per le nuove costruzioni).*

1. Il rilascio da parte dei Comuni del permesso a costruire è subordinato alla presentazione di una perizia asseverata che certifichi e quantifichi il rischio idrogeologico cui la costruzione è soggetta e che individui le eventuali fonti di pericolo. Tale perizia deve essere allegata ad ogni futuro atto di compravendita o locazione.

**6. 01.** Segoni, Rostellato.

ART. 7.

*Al comma 1, dopo la parola: finanziamenti aggiungere la seguente: comunitari.*

**7. 1.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 1, dopo le parole: interventi di rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.*

**7. 15.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Lavagno, Pastorino.

*Al comma 1, dopo le parole: gli interventi di rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: nonché di edilizia agevolata e convenzionata.*

**7. 24.** Latronico.

*Al comma dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti parole: com-*

prensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.

**\*7. 14.** Romanini, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Prina, Terrosi.

*Al comma 1, dopo le parole: generazione urbana aggiungere le seguenti:* comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.

**\*7. 18.** Distaso.

*Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti:* comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.

**\*7. 22.** Russo.

*Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.

**\*7. 30.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti:* comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.

**\*7. 26.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti:* comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.

**\*7. 27.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti:* comprensiva degli interventi di previa bonifica dei siti inquinati, laddove necessaria, nel rispetto della disciplina di settore.

**\*7. 29.** Fauttilli.

*Al comma 1, infine aggiungere le seguenti parole:* di tutela e di valorizzazione agricola, nonché di sostegno all'impresa agricola ai sensi della disciplina vigente.

**7. 2.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 2, sostituire le parole: ai soggetti privati con le seguenti:* anche a soggetti privati.

**7. 5.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

**7. 3.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**7. 31.** Nicoletti.

*Al comma 3, dopo le parole:* per le finalità di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 10, comma 1, ultimo capoverso.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole:* possono adottare *con la seguente:* adottano;

*aggiungere in fine il seguente capoverso:* A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili.

**\*7. 20.** Romanini, Carra, Dal Moro.

*Al comma 3, dopo le parole:* per le finalità di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 10, comma 1, ultimo capoverso.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole:* possono adottare *con la seguente:* adottano;

*aggiungere in fine il seguente periodo:* A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili.

**\*7. 19.** Vignali.

*Al comma 3, dopo le parole:* per le finalità di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 10, comma 1, ultimo capoverso.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole:* possono adottare *con la seguente:* adottano;

*aggiungere in fine il seguente periodo:* A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto

a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili.

**\*7. 23.** Russo.

*Al comma 3, dopo le parole:* per le finalità di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* e di cui all'articolo 10, comma 1, ultimo capoverso.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire le parole:* possono adottare *con la seguente:* adottano;

*aggiungere in fine il seguente periodo:* A tal fine sono comunque assicurati l'esonero dalla corresponsione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quota relativa agli oneri di urbanizzazione e l'assegnazione di una premialità volumetrica, da intendersi come una ulteriore quantità edificatoria rispetto a quella di base spettante, che può essere utilizzata anche in altre zone edificabili previste dagli strumenti urbanistici di governo del territorio.

**7. 28.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Pisto, Piepoli, Falcone.

*Al comma 3, dopo le parole:* per il recupero del patrimonio edilizio esistente *aggiungere le seguenti:* e per lo sviluppo dell'arboricoltura da legno.

**7. 16.** Zanin, Prina, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* nonché per il recupero del suolo ad uso agricolo mediante demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

**7. 4.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* Le incentivazioni di cui al periodo precedente, nonché i finanziamenti di cui al comma 1, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

**7. 6.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

**3.01-bis.** Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono prevedere l'assegnazione, attraverso bandi pubblici, di patrimonio edilizio pubblico inutilizzato, ad apposite « cooperative di autorecupero », costituite da almeno un anno e formate da soci non proprietari di immobili sul territorio nazionale, al fine di alleviare l'emergenza abitativa.

**3.02-bis.** Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i Comuni, qualora ne fossero sprovvisti, debbono, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, legiferare in materia di « autorecupero » ed emanare gli appositi regolamenti attuativi.

**7. 7.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

*Sostituire il comma 3-bis con il seguente:*

**3-bis.** Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa,

come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e si avvalgono in modo prevalente di strumenti, tecnologie e metodi ecosostenibili.

**7. 8.** Pastorelli.

*Al comma 3-bis dopo la parola: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, aggiungere le seguenti:* previo parere della Conferenza unificata.

**7. 9.** Caon, Grimoldi.

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: entro tre anni dalla con le seguenti:* successivamente alla.

**\*7. 17.** Prina, Zanin, Cova, Tentori, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: entro tre anni dalla con le seguenti:* successivamente alla.

**\*7. 10.** Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti commi:*

**3-ter.** Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di com-

petenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione.

*3-quater.* Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.

**7. 25.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

*3-ter.* Il decreto di cui al comma precedente dispone altresì misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, volti ad applicare le disposizioni inerenti le detrazioni fiscali e gli incentivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto n. 63 del 4 giugno 2013 agli interventi per la sistemazione e per il consolidamento di versanti, argini e sponde, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque o che favoriscano la stabilità del terreno, e in generale a tutti gli interventi che contrastino l'erosione del suolo.

**7. 11.** Segoni, Rostellato.

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

*3-ter.* Il decreto di cui al comma precedente dispone altresì misure per consentire l'utilizzo di terreni demaniali o privati, che versano in stato di evidente abbandono, con attività agro-pastorali che ne preservino il degrado o riducano i processi di erosione del suolo.

**7. 12.** Segoni, Rostellato.

*Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:*

*3-ter.* Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità per il sostegno all'arboricoltura da legno, attraverso la definizione di misure di incentivazione, anche di natura fiscale, in funzione dell'assorbimento dei gas ad effetto serra.

**7. 13.** Zanin, Prina, Cova, Tentori, Luciano Agostini, Antezza, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Carra, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

*Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:*

*7-bis.*

*(Interventi di riqualificazione incentivata e recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente).*

1. Al fine di agevolare la riqualificazione di aree urbane in condizione di particolare degrado, in presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici ad uso non residenziale dismessi o in via di dismissione o da riutilizzare in deroga alla normativa vigente in materia urbanistica è consentito:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) l'accorpamento e la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse già costruite;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, a condizione che siano compatibili o complementari agli strumenti urbanistici locali;

d) l'ammissibilità delle modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi preesistenti, purché nei limiti delle superfici coperte.

2. Ai fini della presente legge resta inteso che gli interventi di cui al precedente comma non possono essere ammessi nei riguardi di opere abusive ad eccezione di quelle di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni o situate nei centri storici o in aree a inedificabilità assoluta.

**7. 01.** Russo.

ART. 8.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

1. I comuni ricadenti in aree SIN provvedono ad istituire un apposito registro dei terreni ad uso agricolo ricadenti in prossimità delle aree su cui sono previsti interventi di bonifica, e, d'intesa con le Regioni, sono autorizzati, ove necessario, a dichiarare tali terreni *no food*.

2. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo per finanziare strumenti di sostegno in favore di colture specifiche destinate a scopi industriali o di ripristino del territorio per i terreni di cui al comma 1.

**8. 01.** Burtone.

ART. 9.

*Al comma 1, dopo le parole: 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere le seguenti:* confluiscono in un Fondo comunale vincolato e.

**9. 4.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali *con le seguenti:* sono destinati esclusivamente, senza vincoli temporali e senza concorrere al superamento dei limiti del patto di stabilità interno.

**9. 3.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, dopo la parola:* realizzazione *aggiungere le seguenti:* e alla manutenzione.

**\*9. 11.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, dopo la parola:* realizzazione *aggiungere le seguenti:* e alla manutenzione.

**\*9. 10.** Distaso.

*Al comma 1, dopo la parola:* realizzazione *aggiungere le seguenti:* e alla manutenzione.

**\*9. 13.** Fauttilli.

*Al comma 1, dopo la parola:* realizzazione *aggiungere le seguenti:* e alla manutenzione.

**\*9. 6.** Giovanna Sanna, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Valiante, Zardini.

*Al comma 1, dopo la parola:* realizzazione *aggiungere le seguenti:* e alla manutenzione.

**\*9. 20.** Segoni, Rostellato.



*Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.*

**\*9. 21.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione straordinaria.*

**9. 12.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, sostituire le parole: al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici con le seguenti: al risanamento di complessi edilizi ad uso pubblico compresi nei centri storici.*

**9. 1.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, dopo le parole: al risanamento di complessi edilizi aggiungere le seguenti: pubblici.*

**9. 7.** Civati, Pastorino.

*Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici inserire le seguenti: e nelle periferie degradate.*

**\*9. 17.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici inserire le seguenti: e nelle periferie degradate.*

**\*9. 14.** Fauttilli.

*Al comma 1, dopo le parole: al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici aggiungere le seguenti: a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi, alla manutenzione o al recupero dei terreni agricoli abbandonati o inuti-*

*lizzati anche attraverso il ripristino delle colture.*

**9. 9.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

*Al comma 1, dopo le parole: risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, aggiungere le seguenti: al risanamento e al recupero di immobili di proprietà pubblica da destinare, qualora inutilizzati e inabitati, ad edilizia residenziale pubblica.*

**9. 2.** Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti.

*Al comma 1, dopo le parole: a interventi inserire le seguenti: di rigenerazione urbana dell'ambiente costruito e.*

**9. 18.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 1, dopo le parole: a interventi inserire le seguenti: di rigenerazione urbana e.*

**9. 15.** Fauttilli.

*Al comma 1, dopo le parole: a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, inserire le seguenti: a interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico e al finanziamento di opere di demolizione di costruzioni abusive.*

**9. 22.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, dopo le parole: rischio idrogeologico e sismico, aggiungere le se-*

guenti: anche attraverso l'arboricoltura da legno.

**9. 8.** Zanin, Prina, Cova, Taricco, Tentori, Romanini, Antezza, Luciano Agostini, Mongiello, Dal Moro, Palma, Venittelli, Covello, Marrocu, Oliverio, Cenni, Terrosi, Lavagno.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

**9. 5.** Grimoldi, Caon.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

3. Al fine di incentivare gli interventi di cui all'articolo 4, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli oneri istruttori sono ridotti in misura non inferiore al 20 per cento. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'applicazione delle riduzioni.

**9. 16.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie).*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle regioni

inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**9. 01.** De Rosa, Catania, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

ART. 10.

*Sostituirlo, con il seguente:*

ART. 10.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, le Regioni articolano nei propri piani territoriali e paesaggistici le modalità di riduzione complessiva in termini quantitativi di consumo di suolo e stabiliscono i termini temporali di recepimento nei piani territoriali di coordinamento delle province e negli strumenti urbanistici dei comuni. Nelle more del recepimento, sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti.

2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando che le stesse entro i termini di cui al comma 1, provvedono con proprie leggi ad assicurare l'obiettivo della riduzione complessiva di consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea.

**10. 39.** Russo, Castiello.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle relative varianti purché adottate o il cui procedimento di adozione sia attivato entro il termine di cui al primo periodo del presente comma.

**\*10. 53.** D'Agostino, Matarrese, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle relative varianti purché adottate o il cui

procedimento di adozione sia attivato entro il termine di cui al primo periodo del presente comma.

**\*10. 44.** Russo, Castiello.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle relative varianti purché adottate il cui procedimento di adozione sia attivato entro il termine di cui al primo periodo del presente comma.

**\*10. 1.** Piso, Sammarco.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo. Sono fatti comunque salvi i proce-

dimenti in corso, ovvero tutti gli atti inerenti le procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate, alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942. Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo dei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**10. 48.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere già inseriti alla data di entrata in vigore della presente legge negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, limitatamente alle opere già dotate, alla data di entrata in vigore della presente legge, di progetto esecutivo e finanziamento completo approvati. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche

derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

**\*10. 16.** Morassut.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi già adottati comunque denominati o il cui procedimento di adozione sia attivato entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

**\*10. 55.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel pro-

gramma di cui all'articolo 1, della legge 21, dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi già adottati comunque denominati o il cui procedimento di adozione sia attivato entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150, del 1942.

**\*10. 52.** Marroni.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi già adottati comunque denominati o il cui procedimento di adozione sia attivato entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

**\*10. 43.** Russo, Castiello.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, approvati prima della entrata in vigore della presente legge.

**10. 70.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3 comma 1 e comunque non oltre il termine di 1 anno, non sono consentite varianti ai piani urbanistici territoriali che comportino nuovo consumo di suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

**10. 59.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito il consumo di suolo nell'ambito del

territorio di ogni singola regione o provincia autonoma, fino all'approvazione della determinazione di cui all'articolo 3, comma 8. Detto divieto non si applica ai lavori ed alle opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.

**10. 69.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, *con le seguenti:* e, per ciascuna regione, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il termine di cinque anni.

*Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

**10. 2.** Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1 *con le seguenti:* fino all'attuazione dell'articolo 3 comma 8.

**10. 68.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, *con le seguenti:* della determinazione dell'articolo 3, comma 8 o, in mancanza, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 9.

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al primo periodo, sostituire le parole:* tre *con la seguente:* cinque;

*al secondo periodo, sopprimere le parole da:* nonché *fino a:* legge n. 1150 del 1942;

*all'ultimo periodo, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque.

**10. 21.** Zanin, Cova, Taricco.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

**10. 67.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola:* tre anni *con le seguenti:* cinque anni.

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque.

**10. 63.** Catania, Falcone.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* un anno.

**\*10. 49.** Fauttilli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* un anno.

**\*10. 54.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.*

**\*10. 56.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: suolo con le seguenti: superfici agricole come qualificate dagli strumenti urbanistici.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.*

**\*\*10. 35.** Vignali.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: suolo con le seguenti: superfici agricole come qualificate dagli strumenti urbanistici.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.*

**\*\*10. 38.** Luciano Agostini, Romanini, Dal Moro, Roberta Agostini.

*Al comma 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: a livello comunale.*

**10. 15.** Giovanna Sanna, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Capozzolo, Carra, Carrescia, Cenni, Cominelli, Covello, Cova, Dallai, Dal Moro, De Menech, Gadda,

Ginoble, Tino Iannuzzi, Lavagno, Manfredi, Mariani, Marrocu, Marroni, Mazzoli, Mongiello, Morassut, Nardi, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Zardini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che per i lavori e le opere fino alla fine del periodo, con le seguenti: che per le opere pubbliche e di pubblica utilità e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile.*

**10. 3.** Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.*

**\*10. 40.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.*

**\*10. 61.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.*

**\*10. 50.** Marroni.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.

**\*10. 47.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.

**\*10. 22.** Zanin, Cova, Taricco, Romanini.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.

**\*10. 29.** Distaso.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.

**10. 66.** Catania, Falcone, De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Pellegrino, Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini.

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria

edilizia che non hanno previsto consumo del suolo.

**10. 32.** Distaso.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, al secondo periodo, dopo la parola: corso, inserire le seguenti parole:* ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate,;

*all'ultimo periodo la parola: cinque è sostituita dalla seguente: tre.*

**\*10. 25.** Cova, Zanin, Taricco, Romanini.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo.

*Conseguentemente:*

*al comma 1, al secondo periodo, dopo la parola: corso, inserire le seguenti parole:* ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate,;

*all'ultimo periodo la parola: cinque è sostituita dalla seguente: tre.*

**\*10. 42.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Sono fatti comunque salvi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge.

**10. 71.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti,



Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Sono fatte salve le aree già identificate come edificabili dagli strumenti della pianificazione comunale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica.

**10. 17.** Dal Moro, Zardini.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Sono fatti comunque salvi i territori già inseriti nelle previsioni degli Strumenti Urbanistici Generali (Piani Regolatori Comunali di cui al Capo III Sezione I della legge 17 agosto 1942, n. 1150) e tipizzati nelle zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

**10. 27.** Distaso.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire dalle parole:* Sono comunque fatti salvi, *fino alle parole:* consumo di suolo ineditato, *con le seguenti:* Sono fatti comunque salvi i titoli abilitativi edilizi, di cui al decreto legislativo 380/2001, s.m.i., aventi per oggetto il consumo di suolo ineditato rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**10. 6.** Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso *inserire le seguenti:* , ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate.

**\*10. 33.** Distaso.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso *inserire le seguenti:* , ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate.

**\*10. 60.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso *inserire le seguenti:* , ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate.

**\*10. 51.** Marroni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* il consumo di suolo ineditato, *aggiungere le seguenti:* di cui non siano scaduti i termini per l'inizio lavori.

**10. 4.** Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* nonché gli interventi *fino a:* 1150 del 1942.

**10. 73.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* nonché gli interventi e i programmi di trasformazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti negli accordi di programma e nei piani attuativi già adottati comunque denominati, o il cui procedimento di adozione sia stato attivato prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a condizione che la successiva adozione intervenga nel quinquennio seguente e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi

dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

**\*10. 36.** Piccone.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* nonché gli interventi e i programmi di trasformazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti negli accordi di programma e nei piani attuativi già adottati comunque denominati, o il cui procedimento di adozione sia stato attivato prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a condizione che la successiva adozione intervenga nel quinquennio seguente e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

**\*10. 23.** Zanin, Prina, Cova, Taricco, Romanini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* nei piani attuativi comunque denominati *con le seguenti:* negli strumenti di pianificazione urbanistica comunque denominati.

**10. 14.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* piani attuativi comunque denominati, *con le seguenti:* piani comunque denominati.

**10. 5.** Pellegrino.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* piani attuativi comunque denominati adottati, *con le seguenti:* piani attuativi comunque denominati approvati.

**10. 7.** Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* piani *inserire le seguenti:* generali o.

**\*10. 41.** Russo, Castiello.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* piani *inserire le seguenti:* generali o.

**\*10. 30.** Distaso.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* piani *inserire le seguenti:* generali o.

**\*10. 46.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:* piani *inserire le seguenti:* generali o.

**\*10. 24.** Prina, Zanin, Cova, Taricco, Romanini.

*Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole:* comunque denominati adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942. *con le seguenti:* presentati presso gli enti territoriali competenti, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**10. 18.** Zardini, Dal Moro.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* adottati *con le seguenti:* in corso.

**10. 58.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* adottati *con la seguente:* approvati.

**\*10. 20.** Prina, Zanin, Cova, Tentori, Pastorino, Civati.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.*

**\*10. 62.** Catania, Falcone.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.*

**\*10. 72.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli interventi, i programmi ed i piani urbanistici esecutivi non ancora adottati ma relativi alle aree già incluse nelle previsioni degli Strumenti Urbanistici Generali (Piani Regolatori Comunali di cui al Capo III, Sezione I, della legge 17 agosto 1942, n. 1150).*

**10. 28.** Distaso.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.*

**10. 64.** Catania, Falcone.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**\*10. 10.** Grimoldi, Caon.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**\*10. 13.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**\*10. 57.** Matarrese, D'Agostino, Falcone, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 30 per cento della media nazionale di consumo di suolo nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**10. 34.** De Girolamo, Dorina Bianchi.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, in ciascun comune non è consentito consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo dello stesso comune nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.*

**10. 75.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Decorso il termine di tre anni con le seguenti: Decorso il termine di cinque anni.*

**10. 8.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non è consentito il consumo del suolo, con le seguenti: nei successivi cinque anni non è consentito il consumo del suolo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Successivamente, ogni aggiornamento della riduzione del consumo del suolo, di cui all'articolo 3, comma 8, deve disporre un*

consumo del suolo non superiore al 30 per cento del consumo consentito nel quinquennio precedente.

**10. 9.** Franco Bordo, Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**\*10. 65.** Catania, Falcone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**\*10. 74.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.*

**10. 31.** Distaso.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il diritto edificatorio si concretizza in presenza di un titolo abilitativo non decaduto né annullato. Le previsioni di espansione contenute all'interno degli strumenti urbanistici comunali possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali. In ogni caso, tutte le previsioni di espansione contenute nei piani urbanistici oggetto di conformazione edificatoria decadono di diritto dopo 5 anni dalla loro approvazione, ove non ne sia avviata l'attuazione. Le previsioni di cui sopra possono essere riconfermate esclusivamente mediante variante urbanistica

generale. A seguito della decadenza suddetta, le aree assumono di diritto la destinazione urbanistica a zona agricola.

**10. 26.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Prina, Pastorino.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il comune applica, agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni riportate all'articolo 10 comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.

**10. 76.** De Rosa, Busto, Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Mannino, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Segoni, Vignaroli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

**\*10. 11.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

**\*10. 12.** Marguerettaz, Grimoldi, Caon.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

**\*10. 45.** Nicoletti.

## ALLEGATO 2

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.  
Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 1 dopo le parole:* della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie *aggiungere le seguenti:* di mitigazione e.

**1. 18.** Tentori, Zanin, Terrosi, Cenni, Civati, Cova, Taricco, Prina, Romanini, Pastorino.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di pubblica utilità.

**\*1. 24.** Russo, Castiello.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di pubblica utilità.

**\*1. 31.** Segoni, Rostellato.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di pubblica utilità.

**\*1. 15.** Romanini, Zanin, Cova, Taricco, Tentori, Prina.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di pubblica utilità.

**\*1. 19.** Distaso.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di pubblica utilità.

**\*1. 37.** Fauttilli.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di pubblica utilità.

**\*1. 38.** Marroni.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di pubblica utilità.

**\*1. 48.** Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Dambruoso, Vecchio, Causin, Cera, Piso, Piepoli, Falcone.

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* opere pubbliche *aggiungere le seguenti:* e di pubblica utilità.

**\*1. 50.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
AVVERTENZA .....	109

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto, e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.**

**C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Gennaro MIGLIORE (PD), *relatore*, dopo aver assicurato la massima predisposizione al confronto verso le istanze di tutte le forze politiche nel corso dell'*iter* del provvedimento in oggetto, rileva che la Commissione si appresta ad esaminare in seconda lettura un testo profondamente cambiato rispetto al testo base adottato dalla I Commissione nel gennaio del 2014 e al testo approvato in prima lettura da questo ramo del Parlamento. Rileva pertanto che, proprio sulla base delle numerose e articolate obiezioni espresse da tutte le forze politiche nel corso del dibattito parlamentare, nonché in seguito ai rilievi emersi durante le audizioni svolte nelle due Camere, significative sono le novità introdotte.

Fa presente, quindi, che in questa sede si concentrerà sulle modifiche maturate in Parlamento.

Al riguardo, osserva che la prima e forse più significativa questione affrontata durante l'esame al Senato è quella delle soglie, considerate nella loro originaria previsione lesive di un sistema autenticamente democratico e rappresentativo: da

un lato, infatti, è stata introdotta una soglia unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, riferita alla sola lista e determinata nel 3 per cento dei voti validi (che è venuta a sostituire le soglie diversificate e più elevate, del 4,5 per cento per le liste coalizzate, dell'8 per cento per le liste non coalizzate o coalizzate con coalizioni che risultino sotto-soglia, del 12 per cento per le coalizioni); dall'altro lato, è stata innalzata la soglia ritenuta necessaria per accedere al premio di maggioranza, che è passata dall'originario 35 per cento, prima, al 37 per cento, poi, per essere successivamente elevata al 40 per cento.

Altra questione sensibile era quella riguardante la scelta degli eletti da parte degli elettori: da più parti era stato obiettato che «per chiudere definitivamente con la stagione del "Porcellum" occorresse garantire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti». Ricorda che nel disegno di legge originario l'elezione dei membri del Parlamento avveniva per liste bloccate, ancorché corte e con i nomi dei candidati stampati sulla scheda. Per rispondere alle richieste di una maggior vicinanza tra eletti ed elettori, il progetto iniziale è stato modificato: sono rimaste bloccate le posizioni dei soli capilista, che consentono a ciascuna forza politica di esprimere con chiarezza chi debba rappresentarla in un determinato collegio, e sono state introdotte le preferenze per tutti gli altri candidati.

Sottolinea, poi, che l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista, e non più alla coalizione, che abbia ottenuto o il 40 per cento dei voti validamente espressi al primo turno o la maggioranza dei voti validamente espressi al secondo turno, comporta che non sia possibile per le liste collegarsi in coalizione e apparentarsi o collegarsi tra i due turni di votazione. Quest'ultimo divieto trova la sua *ratio* sia nella volontà di impedire la costruzione di alleanze politiche artificiali, riunite dal solo obiettivo della conquista della maggioranza dei seggi della Camera dei deputati ma poi incapaci di rimanere unite e coese per garantire un Governo stabile al

Paese, sia nella volontà di semplificare il sistema politico. Reputa opportuno, peraltro, ricordare che la possibilità di apparentamento formale al secondo turno non è contemplata da nessuno dei Paesi dell'Unione europea che prevedono il doppio turno e che tale pratica risulta ampiamente disattesa anche laddove prevista, come nel caso della legge per l'elezione dei sindaci.

Fa presente, quindi, che un altro tema cruciale è quello della rappresentanza di genere, al fine di assicurare il pieno ed effettivo rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, da parte di ogni forza politica. Ricorda che anche su questo punto la norma originaria del testo base appariva insufficiente, limitandosi a prevedere che, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi potesse essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento nel complesso della candidature circoscrizionali di ciascuna lista, e che nella successione interna delle liste dei collegi plurinominali non potessero esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere. Egli stesso ebbe occasione di sottolineare con forza quanto questa previsione avrebbe significato un deciso passo indietro rispetto alle questioni dell'equilibrio di genere nella rappresentanza. Ritiene che assai più incisiva sia la previsione introdotta durante l'esame al Senato, anche in seguito all'introduzione delle già ricordate preferenze: ora in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso e i capilista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione. È stata inoltre introdotta la doppia preferenza di genere: l'elettore può esprimere fino a due preferenze per i candidati che non sono capilista, ma esse devono essere espresse per candidati di sesso diverso, a pena di nullità della seconda preferenza.

Tra le altre importanti modifiche introdotte durante l'esame parlamentare, si limita a ricordare, riservandosi di approfondire ogni singolo tema in altre sedi: l'assegnazione dei seggi, ed eventualmente del premio di maggioranza, alla sola lista (e non anche a coalizioni, com'è era nel

testo licenziato dalla Camera dei deputati); la previsione di un premio di maggioranza comunque pari a 340 seggi sia nel caso di conseguimento del 40 per cento dei voti validi sia nel caso di non conseguimento e successo elettorale solo nel ballottaggio conseguentemente necessario; la previsione di un numero dei seggi per collegio plurinominale, da determinarsi tra un minimo (invariato) di tre seggi ed un massimo (aumentato rispetto al testo Camera) di nove seggi (non più sei, dunque); l'introduzione di una norma che prevede la presentazione da parte dei singoli partiti, poiché i competitori sono liste e non già coalizioni, del programma elettorale, dello statuto del partito e il nome del loro leader unitamente al contrassegno; la previsione, nelle liste, di capolista « bloccati », pluricandidabili, in un numero di collegi fino a dieci (non già otto come nel testo Camera, che peraltro prevedeva una candidatura plurima per ogni candidato); l'introduzione della possibilità per gli elettori che si trovano all'estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi, di votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero; l'efficacia della nuova disciplina elettorale a decorrere dal 1° luglio 2016.

Ricorda, infine, che è stata risolta, sempre in sede parlamentare, la questione relativa alle modalità di assegnazione dei seggi in eccesso: nel testo licenziato dalla Camera nel marzo del 2014 vi era una certa asimmetria nell'assegnazione dei seggi alle liste nei collegi sulla base delle parti decimali.

Il testo confermava il criterio previsto nella legge vigente per togliere seggi alle liste eccedentarie (quelle con un numero di seggi assegnato in prima battuta superiore a quelli spettanti; in genere le più grandi) per assegnarli alle liste deficitarie (le più piccole). Per le liste eccedentarie il criterio era politicamente razionale: esse perdevano i seggi laddove li conquistavano con la parte decimale minore. Per quelle deficitarie, il criterio risultava invece irrazionale, poiché li ottenevano non dove avevano la parte decimale maggiore, ma dove le eccedentarie ce l'avevano più pic-

cola. Tale sistema rischiava, dunque, di essere politicamente casuale, in quanto avrebbero potuto anche prendere un seggio nel collegio dove avevano ottenuto, comparativamente, meno voti, per il solo fatto che lì la lista eccedentaria avrebbe potuto essere più debole, mentre garantiva la restituzione piena dei seggi ai singoli collegi (cd. territorialità). Già il tema fu sollevato dai gruppi Nuovo Centro Destra e da Sinistra Ecologia Libertà alla Camera (cosiddetto *flipper*).

Al Senato il meccanismo è stato modificato, grazie all'introduzione del cosiddetto *antiflipper*, che rende politicamente razionale sia la cessione del seggio da parte della (o delle) lista eccedentaria sia l'acquisto da parte di quella (o quelle) deficitarie: la eccedentaria lo perde nel collegio dove ha la parte decimale minore, la deficitaria lo acquista dove ce l'ha maggiore, il tutto all'interno della stessa regione.

Rileva, in generale, che il testo oggi in discussione risulta non solo arricchito dalla dinamica parlamentare, ma anche più equilibrato, avendo saputo meglio coniugare le esigenze di governabilità con quelle di rappresentatività di democrazia del sistema. Evidenzia, altresì, che l'avvenuta soppressione dell'articolo 2 originariamente previsto – che modificava la legge elettorale del Senato – al fine di legare la legge elettorale alla riforma del bicameralismo perfetto (oggetto, com'è noto, di un disegno di legge costituzionale in discussione), completa l'assetto ordinamentale del nostro Paese, prefigurando finalmente la possibilità di una maggior efficienza del sistema complessivo, ma con gli opportuni correttivi atti a garantire una compiuta rappresentatività dell'elettorato.

Stefano QUARANTA (SEL) fa presente che il suo gruppo conferma il suo giudizio negativo, già espresso nel corso dell'esame in prima lettura svolto alla Camera, sulla riforma elettorale come risultante dalle modifiche apportate dal Senato. A differenza di quanto affermato dal relatore Migliore, ritiene che non vi siano mutamenti sostanziali nel testo oggi all'esame



della Commissione. Quanto alla soglia di sbarramento prevista per i partiti politici, ritiene che il problema non sia tanto quello della percentuale, ma piuttosto quello di evitare che le forze politiche minori siano comunque penalizzate dalla impossibilità di coalizzarsi. Relativamente al premio di maggioranza, evidenzia che la previsione della soglia del 40 per cento è, a suo avviso, irrilevante poiché nessun partito verosimilmente la raggiungerà. Pertanto, il risultato sarà invece quello di attribuire il 55 per cento dei seggi ad un partito politico che al primo turno avrà raggiunto una percentuale di voti molto bassa. Sottolinea che in tal modo si personalizzerà molto il confronto politico e si muterà, surrettiziamente, la forma di governo da parlamentare a presidenziale. Ritiene, nel metodo, profondamente sbagliato sostenere che il provvedimento in discussione, in prima lettura considerato immodificabile poiché il frutto di un accordo tra Partito Democratico e Forza Italia, sia ancora una volta giudicato intoccabile anche se, in questo caso, il provvedimento stesso è sostenuto esclusivamente da un partito politico peraltro diviso al suo interno. Nel valutare irrilevante la questione del disegno dei collegi elettorali, fa presente che il combinato disposto della riforma elettorale e della riforma costituzionale all'esame del Parlamento produrrà un rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo da lui non condiviso.

Danilo TONINELLI (M5S) desidera sottolineare come il relatore, il collega Migliore, che ha dato una valutazione tecnico-politica positiva sul testo, ritenendolo decisamente migliorato, è lo stesso parlamentare che in fase di dichiarazione di voto alla Camera aveva contestato pesantemente l'ossatura del provvedimento.

Informa la Commissione che il suo gruppo ha scritto al Presidente Sisto chiedendo che sia aggiornata dagli Uffici della Camera, sulla base del testo uscito dal Senato, la simulazione dell'applicazione dell'*Italicum* ai risultati delle ultime tre elezioni di Camera e Senato, già effettuata durante l'esame in prima lettura e risul-

tata di grande utilità per verificare il grado di rappresentanza assicurato dalla nuova legge elettorale.

Ritiene necessaria una nuova simulazione perché le modifiche apportate al Senato hanno mutato sensibilmente i parametri di riferimento.

Replicando al relatore Migliore, che ha sostenuto che non sussista più il cosiddetto effetto « flipper », osserva che ciò non risponde al vero perché con un ballottaggio effettuato su un collegio unico nazionale, il voto di un elettore dato in un unico collegio plurinominale a un candidato che ha preso la maggioranza dei voti in quel collegio, potrebbe contribuire ad eleggere un candidato che ha preso pochi voti, ma è espressione della lista vincitrice; potrebbe altresì verificarsi che tale voto faccia eleggere il candidato di un altro collegio, eludendo così, grazie proprio all'effetto « flipper », quel criterio di conoscibilità del candidati invocato dalla Corte Costituzionale.

Infine, evidenzia come nei fatti con questa legge elettorale si attui un mutamento della forma di governo. Con un'unica elezione viene infatti eletto direttamente il Presidente del Consiglio contestualmente al Parlamento, mentre nei sistemi presidenziali, ciò non avviene: ci sono due elezioni ben distinte, con quei paletti per il Presidente eletto direttamente che, invece, sono del tutto assenti nell'impianto del nuovo sistema istituzionale italiano, delineato dalla legge elettorale e dalla riforma della Costituzione.

La sua è una valutazione tecnica, difforme da quella di illustri tecnici come Augusto Barbera che questo Parlamento, con un giudizio a suo avviso politico, ha definito la legge elettorale il miglior provvedimento fatto da questo Parlamento. Il problema è che, secondo lui, questo Parlamento, per le modalità con cui è stato eletto, è il peggior Parlamento possibile.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rassicura il collega Toninelli che la proposta avanzata dal suo gruppo sarà valutata in sede di ufficio di presidenza.

Laura RAVETTO (FI-PdL), dopo aver preannunciato l'intervento, nel corso della prossima settimana, della capogruppo di Forza Italia presso la Commissione affari costituzionali, deputata Gelmini, al fine di rendere nota la posizione del gruppo stesso sul provvedimento in discussione, si sofferma su un punto a suo avviso particolarmente rilevante, ovvero sul rispetto della rappresentanza di genere nel testo trasmesso dal Senato.

In particolare, chiede ai relatori e ai rappresentanti del Governo di chiarire l'interpretazione del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della proposta in esame, ai sensi del quale « in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato in base al sesso; i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione », e all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che prevede che le liste dei candidati siano presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali.

Al riguardo, evidenzia come le predette disposizioni si prestino a interpretazioni fuorvianti, tanto da non poter escludere che, in modo fraudolento, una forza politica possa candidare la stessa persona, ad esempio di sesso femminile, in più collegi della stessa circoscrizione, rispettando formalmente la prescrizione normativa. Ritiene, quindi, che occorra chiarire in questa sede se la previsione del 60 per cento relativa al numero complessivo di candidati capilista nei collegi di ciascuna circoscrizione sia da riferire alle « candidature » ovvero ai « candidati ».

Ribadisce, dunque, l'esigenza di risolvere la questione interpretativa posta, al fine di evitare possibili conseguenze negative in futuro, quale l'invalidamento di una lista per lesione del principio costituzionale della rappresentanza di genere.

Alfredo D'ATTORRE (PD) si augura che il dibattito in Commissione sia proficuo e che i relatori possano associarsi a tale auspicio anche al fine di escludere la possibilità, paventata dal Governo, di porre la questione di fiducia sulla legge

elettorale. Condivide le osservazioni del relatore Migliore circa i cambiamenti positivi contenuti nel testo, così come modificato dal Senato, relativamente alla rappresentanza di genere. Esprime, invece, perplessità sulle soglie di sbarramento rilevando che l'eliminazione delle soglie del 12 e dell'8 per cento è dovuta al passaggio al sistema del voto di lista. Sottolinea che l'articolo 2, comma 8, fa riferimento alla figura del capo della forza politica già presente nel cosiddetto *Porcellum*, da più parti criticata. Tale riferimento indica il passaggio ad una logica di investitura diretta del *premier*. Osserva che esiste uno strettissimo collegamento tra la legge elettorale e la riforma costituzionale all'esame del Parlamento. Sottolinea, infine, che il testo della riforma elettorale in discussione assume un vero e proprio rango costituzionale.

Andrea GIORGIS (PD) desidera preliminarmente avanzare due richieste. La prima, rivolta al Presidente Sisto, è quella di assicurare la massima pubblicità possibile al dibattito.

La seconda, invece, rivolta ai relatori, è di esaminare con grande serietà e nel merito le questioni che emergeranno nel corso del dibattito, fornendo risposte esclusivamente di merito e non limitandosi, quindi, a un'affermazione dell'impossibilità politica di attuare modifiche al testo. In questo modo, si analizzerebbero compiutamente e senza pregiudizi da parte di nessuno le varie proposte, giungendo – cosa che può verificarsi in un dibattito costruttivo – magari a cambiare idea.

Nel merito del provvedimento vuole porre due questioni, anch'esse di carattere preliminare.

La prima nasce dal fatto che, con la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima gran parte della legge elettorale vigente, siamo di fronte a una situazione senza precedenti: un cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale costituzionale, criticabile quanto si vuole, che apre però a nuove possibili pronunce della Corte in materia di legge elettorale.

La sentenza della Corte costituzionale ha sancito dei principi dai quali non si può prescindere per realizzare una nuova legge elettorale che sia pienamente legittima: il premio che consente a una minoranza di trasformarsi in maggioranza è infatti, secondo la Corte, accettabile, ma se attribuito con una soglia ragionevole di percentuale conseguita di voti, divenendo altrimenti lesivo dell'articolo 48 della Costituzione.

Il testo trasmesso dal Senato pone tale soglia per il primo turno al 40 per cento, ma continua a non prevedere il ballottaggio. Avanza l'ipotesi che accedano al ballottaggio due liste che hanno conseguito una percentuale di voti lontana dalla soglia del 40 per cento (pari rispettivamente, ad esempio, al trenta e al ventotto per cento). In questa circostanza, potrebbe darsi il caso che vadano a votare al secondo turno solo gli elettori che hanno votato per le due liste giunte al ballottaggio medesimo o, addirittura, solo gli elettori che hanno votato per la lista arrivata prima. Cosa accadrebbe in questo caso? Con una percentuale di voti assai esigua potrebbe essere conseguito il premio di maggioranza previsto dalla legge.

La sua è una domanda posta senza alcun intento polemico, ma proprio al fine di sviscerare il problema: si tratta di un caso astruso o invece possibile? Esiste, infatti, a suo avviso una differenza tra un'offerta ampia fatta all'elettore, come quella del primo turno, e una molto più ristretta come quella del ballottaggio: ciò potrebbe indurre gli elettori a non effettuare, nel ballottaggio, quella che è una scelta di secondo livello.

La seconda è una questione indicata anche dal relatore, Migliore, vale a dire la proporzione tra eletti espressione della scelta dei partiti ed eletti indicati, con le preferenze, dai cittadini. Si chiede se questa proporzione valga per tutte le liste, e quindi anche per quelle che non conseguono il premio di maggioranza. Quali sono le modalità da adottare per rispettare la proporzione?

Pone poi alla Commissione il problema di cosa succede nel caso di dieci pluri-

candidature di un unico soggetto che deve optare per un solo collegio. In quel caso, gli elettori potrebbero contribuire ad eleggere nove candidati che non conoscono e per i quali non hanno votato. Un'altra criticità consiste poi, a suo avviso, nel fatto che non sussistono criteri di opzione, come in altri sistemi, e la scelta è affidata discrezionalmente all'eletto.

Rinnova il suo invito ai relatori a prendere con molta serietà le questioni da lui poste, al fine di arrivare a una loro definizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* in merito alla prima richiesta avanzata dal collega Giorgis, dispone che dalla prossima seduta la pubblicità dei lavori sia assicurata, se non vi sono obiezioni, mediante la trasmissione sul circuito interno della Camera.

Sulla seconda richiesta, anche a nome del collega Migliore, assicura il collega Giorgis che i relatori analizzeranno con serietà tutte le questioni poste dai colleghi.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) si sofferma, in particolare, su un aspetto del provvedimento in oggetto che, a suo avviso, necessita di essere rivisto rispetto al testo approvato dal Senato.

Si tratta di un errore contenuto nel testo a proposito della ripartizione della quota di seggi con metodo proporzionale. In particolare, osserva che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito un periodo nella norma concernente le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Aosta (articolo 93, lettera c)) che riguarda invece una comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Trento all'Ufficio nazionale relativa ai seggi « proporzionali assegnati provvisoriamente », che troverebbe opportuna collocazione alla fine del comma 3 dell'articolo 93-*quater*.

Ritiene che si tratti di una questione da risolvere in quanto non si possono ammettere forzature per quanto riguarda la ripartizione dei seggi con metodo proporzionale.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) manifesta apprezzamento per il fatto che nel dibattito in corso non sia stato fatto riferimento alle tematiche dei collegi e delle preferenze per privilegiare questioni, a suo avviso, più rilevanti per la generalità delle forze politiche. Si riferisce alla necessità di bilanciare il bisogno di governabilità del Paese con quello di garantire un'adeguata rappresentanza politica. Osserva che in un sistema politico tripartitico o quadripartitico, come quello dell'Italia di oggi, prevedere un sistema elettorale che attui un passaggio forzato verso un sistema bipartitico ed una forma di governo sostanzialmente presidenziale potrebbe causare problemi di legittimità costituzionale poiché una forza politica minoritaria nel Paese potrebbe ottenere una maggioranza assoluta di seggi in Parlamento. Ciò, a suo avviso, comporterebbe anche problemi di tenuta del sistema politico nel caso si verificassero tensioni sociali da governare. Fa presente che, anche volendo addivenire ad un sistema bipartitico, peraltro in via di superamento in alcuni Paesi a noi vicini quali l'Inghilterra e la Francia, sarebbe necessario che i partiti maggiori mutassero la loro natura per garantire la possibilità di aggregazione da parte delle altre forze minori. Solo così, a suo avviso, si tutelerebbero quei partiti politici che non si sentono adeguatamente rappresentati dalla *leadership* del partito maggiore nel caso in cui si mantenesse, come previsto nel testo in discussione, l'esclusione della possibilità di apparentamento delle liste al secondo turno.

Riccardo FRACCARO (M5S) osserva, come valutazione di carattere generale, che in nessun ordinamento democratico esiste un ballottaggio per organi legislativi, ma solo per organi monocratici. Con questa legge elettorale il Parlamento si trasforma in un organo monocratico, i cui componenti sono scelti dal capo del partito vincitore, che è anche capo del Governo.

Desidera anch'egli sottolineare la distorsione del sistema elettorale delineato per il Trentino-Alto Adige. Ritiene irra-

gionevole che sia previsto un sistema elettorale diverso, quando sussistono altre modalità per tutelare le minoranze linguistiche ed inoltre con una sproporzione nell'assegnazione dei seggi. Col sistema uninominale, infatti su 11 seggi, i 3 non appannaggio della maggioranza dovrebbero essere assegnati alla minoranza, come diritto di tribuna. Col sistema proposto, invece, due dei tre seggi vengono assegnati ad esponenti della lista che ha ottenuto il premio di maggioranza a livello nazionale e un solo seggio alla minoranza, accentuando la distorsione di un sistema che premia la maggioranza locale.

Danilo TONINELLI (M5S) interviene per assicurare la massima disponibilità, da parte del suo gruppo, a confrontarsi sulle questioni problematiche emerse dal dibattito ed enucleate, in particolare, dal deputato Giorgis.

Condivide, inoltre, i rilievi critici formulati dal collega Fraccaro concernenti le distorsioni recate dal testo a proposito del sistema elettorale per la regione Trentino Alto Adige.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.25.**

**Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna ed altri.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, rileva che la proposta di legge in oggetto, composta da 4 articoli, prevede l'istituzione della Giornata nazionale della famiglia, individuandola nella giornata del 15 maggio (articolo 1). Fa presente che la data prescelta coincide con la Giornata internazionale della famiglia istituita dal-

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993 (Risoluzione n. 47/237 del 20 settembre 1993), testimonianza dell'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia, intesa come unità fondamentale della società.

Sempre all'articolo 1 si precisa che tale giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, ma non ha l'effetto della riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole.

Rileva, quindi, che nella relazione che accompagna la proposta, si richiama che la famiglia, secondo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, rappresenta il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato. Anche la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, stabilisce che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo educativo nella collettività. Con l'identificazione della Giornata la proposta di legge intende dunque istituire « un momento di riflessione sui valori fondanti la famiglia ».

I proponenti auspicano anche che la Giornata della Famiglia possa « rappresentare un momento di riflessione e di rilancio della politica di sostegno alla famiglia, nel rispetto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, priorità e obiettivo strategico per lo sviluppo della coesione sociale ».

Nella settimana antecedente la giornata della ricorrenza, l'articolo 2 prevede la possibilità da parte delle scuole, nell'ambito della propria autonomia, di svolgere attività didattiche finalizzate a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza, anche attraverso attività legate alle peculiari tradizioni locali.

Sempre nella settimana precedente la giornata, la Presidenza del Consiglio promuove una campagna di comunicazione

sui temi della ricorrenza su tutti i principali mezzi di comunicazione nazionale (articolo 3).

Ai sensi dell'articolo 4, le modalità di svolgimento della giornata sono definiti dal Governo in coordinamento con le associazioni operanti nel settore. In ogni caso le iniziative connesse alla ricorrenza non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Segnala, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica – che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale – appare riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 9 aprile 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA*

*Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168 ed abb.-A ..... 110

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 110

ALLEGATO (*Emendamenti*) ..... 114

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957, approvata dal Senato (*Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2040 Santerini*) ..... 111

Sui lavori della Commissione ..... 113

#### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 9 aprile 2015.*

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**Esame emendamenti C. 2168 ed abb.-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.30 alle 9.15, dalle 13.45 alle 14 e dalle 20.15 alle 20.25.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.**

**C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*) al testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Trattandosi di un esame in seconda lettura da parte della Camera, gli emendamenti possono riferirsi unicamente alle parti del testo modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera ovvero a parti non modificate che comunque siano in stretta connessione con quelle modificate dal Senato.

Per tale ragione sono da considerarsi irricevibili gli emendamenti Molteni 1.1, interamente soppressivo dell'articolo 1 che è stato modificato solo in parte, e Daniele Farina 1.4 che aggiunge all'articolo 1 un comma volto a prevedere che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere richiesta, a particolari condizioni, anche in assenza di separazione legale.

Alessia MORANI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore Luca D'Alessandro, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.2 Molteni, 1.3 Daniele Farina, 1.5, 1.6, e 1.7 Turco.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo sarà trasmesso alla Commissione Affari Costituzionali per il parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.**

**C. 2957, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2040 Santerini).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prima di dare la parola al relatore, onorevole Verini, avverte che alla proposta di legge in esame è abbinata la proposta di legge C. 2040 Santerini, vertente anch'essa sulla materia dell'adozione ed affidamento.

Walter VERINI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato il 12 marzo 2015, intervenendo sulla legge 184

del 1983 ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori.

Il provvedimento, che si compone di quattro articoli, intende in particolare introdurre un *favor* per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria.

L'articolo 1, introducendo tre nuovi commi (5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*) nell'articolo 4 della legge n. 184, prevede, quindi, una « corsia preferenziale » per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine.

Più nel dettaglio, il nuovo comma 5-*bis* stabilisce che, laddove sia accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine e sia dunque dichiarata l'adottabilità, il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla famiglia affidataria debba tenere conto dei legami affettivi « significativi » e del rapporto « stabile e duraturo » consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. In definitiva, tale corsia preferenziale opera soltanto quando la famiglia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l'adozione legittimante previsti dall'articolo 6 della legge del 1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza d'età con l'adottato) nonché quando l'affidamento, contrariamente alla natura dell'istituto, si sia sostanziato di fatto in un rapporto stabile e prolungato sul piano anche affettivo tra la famiglia (o la persona) affidataria e il minore.

Il comma 5-*ter* poi, tutela comunque il diritto del minore alla continuità affettiva anche ove il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da famiglia diversa da quella affidataria o sia

dato in affidamento ad altra famiglia. In tali ipotesi, infatti, se rispondente all'interesse del minore, deve essere tutelata comunque la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate con la famiglia affidataria. Nella sostanza, si dovrebbe trattare della possibilità di non vedere interrotta la relazione che si è creata e di garantire, ad esempio, un diritto di visita concordato con la famiglia di origine.

Inoltre, ai sensi del comma 5-*quater*, il giudice, nel decidere su ritorno in famiglia, adozione e nuovo affidamento, deve non solo tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ma anche procedere all'ascolto del minore maggiore di 12 anni e, se capace di discernimento, anche del minore infradodicesimo. Tale previsione si coordina sia con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 184 (riferita alla decisione sull'affido) che con quella di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 184 (riferita alla decisione del tribunale dei minori sull'adozione legittimante al termine dell'affidamento preadottivo) che stabiliscono identico obbligo di ascolto del minore ultradodicesimo (o anche minore, se capace di discernimento).

In relazione all'esigenza di valorizzare il rapporto di affidamento, garantendo una corsia preferenziale nell'adozione alle famiglie già affidatarie del minore, si segnala la sentenza 27 aprile 2010 della Seconda Sezione della Corte europea per i diritti dell'uomo (Affare Moretti e Benedetti c. Italia – causa n. 16318/07), che ha condannato l'Italia a risarcire una coppia di coniugi che, dopo essersi presi cura per 19 mesi di un minore attraverso l'istituto dell'affidamento, si era vista scavalcata da un'altra famiglia in sede di adozione.

L'articolo 2 interviene sul comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 184/1983, che riguarda i diritti e doveri dell'affidatario, e garantisce alla famiglia o alla persona cui sia stato affidato il minore la legittimazione ad intervenire nei procedimenti che riguardano il minore. Più in particolare, la norma impone l'obbligo, a pena di nullità, di convocare l'affidatario in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità

genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, riconoscendogli nel contempo la facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore.

L'articolo 3 del provvedimento introduce un ulteriore comma, il comma 1-*bis*, nell'articolo 25 della legge del 1983. Il nuovo comma 1-*bis* prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 trovino applicazione anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento.

Si rammenta che il comma 1 dell'articolo 25 prevede che il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

L'articolo 4, infine, riguarda una delle ipotesi di « adozione in casi particolari » (che prescinde dallo stato di abbandono) ovvero quella riferita all'articolo 44, comma 1, lettera *a*), della legge 184 del 1983. Si tratta del caso dell'orfano di padre e di madre che può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In tal caso, l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. L'articolo 4, nel confermare la linea interpretativa favorevole a considerare positivamente i legami costruiti in ragione dell'affidamento, specifica alla citata lettera *a*) che il rapporto « stabile e duraturo » è considerato ai fini dell'adozione dell'orfano di en-



trambi i genitori anche ove maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.

Michela MARZANO (PD) interviene a titolo personale per porre una questione in merito ad un tema, quale quello oggetto della proposta di legge in esame, sul quale ella si è soffermata per anni. In particolare, chiede per quale ragione l'esigenza di garantire la continuità affettiva tra il bambino affidato ed i soggetti affidatari debba essere salvaguardato solo nel caso in cui l'affidamento sia fatto da una coppia e non anche quando vi sia l'affidamento da parte di un singolo. Ritiene questa disparità del tutto irragionevole una volta in cui si ritiene che la continuità affettiva sia un valore da salvaguardare.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva che l'ordinamento italiano ha trovato un punto di equilibrio tra due diversi valori, peraltro di grado diverso: la tutela della continuità affettiva nella vita di un bambino e il bisogno di un bambino di un padre ed una madre per crescere. Quest'ultimo è un valore assoluto di rango costituzionale riconosciuto più volte dalla Corte costituzionale che deve essere sempre tutelato con delle possibili deroghe di natura eccezionale da applicare in casi di emergenza, come è il caso dell'affidamento ad un singolo.

Walter VERINI (PD), *relatore*, dichiara di comprendere le preoccupazioni della collega Marzano, che peraltro sono anche le proprie. Tuttavia, ritiene che si debba considerare che il testo in esame è stato approvato all'unanimità dal Senato, rappresentando una sintesi che comunque consente di garantire la continuità affettiva per la maggior parte dei casi. Cercare di dare una copertura totale dei casi, prevedendo anche quelli in cui vi è l'affidamento al singolo, sarebbe giusto, ma significherebbe, alla luce del dibattito svoltosi in Senato, mettere a rischio l'approvazione di una legge che comunque risolve la gran parte dei casi.

Alessia MORANI (PD) ritiene che la questione sollevata dalla collega Marzano possa trovare una salvezza qualora venisse monitorata la prassi in merito alle adozioni in casi particolari è disciplinate dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, che consentono l'adozione oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato e anche a chi sia singolo. A suo parere da questo monitoraggio si desumerebbe che l'adozione da parte del singolo non avviene così raramente.

Alfonso BONAFEDE (M5S), dopo aver dichiarato di condividere l'impostazione degli interventi delle colleghe Marzano e Morani, rileva come la presenza di dubbi interpretativi, quali quelli sollevati dalla collega Marzano, e l'esigenza di approfondimenti, come quelli chiesti dalla collega Morani, non consentano al suo gruppo di esprimersi già da oggi a favore del trasferimento dell'esame in sede legislativa. Solo quando questi dubbi saranno risolti si potrà prendere una decisione in merito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Andrea COLLETTI (M5S), invita la Presidenza della Commissione ad attivarsi affinché il disegno di legge del Governo sulla concorrenza presentato alla Camera sia assegnato in sede referente anche alla Commissione Giustizia, considerato che contiene norme rilevanti, come quella sulla responsabilità civile, di competenza di tale Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara di non avere cognizione del testo del disegno di legge in questione. Assicura il deputato Colletti che sarà sua cura verificare che le prerogative della Commissione da lei presieduta non saranno pregiudicate.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- 1. 1.** Molteni, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

- 1. 2.** Molteni, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* dall'avvenuta comparizione dei coniugi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.

- 1. 3.** Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro.

*Al comma 1 le parole:* dodici mesi sono sostituite dalle seguenti: sei mesi e le parole: da sei mesi sono sostituite dalle seguenti: da tre mesi.

- 1. 5.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

*Al comma 1 le parole:* dodici mesi sono sostituite con le seguenti: sei mesi.

- 1. 6.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

*Al comma 1 le parole:* sei mesi sono sostituite con le seguenti: tre mesi.

- 1. 7.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

*1-bis.* Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di

separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave, ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

« ART.1-*bis*. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attua-

zione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio ».

**1. 4.** Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	116
Sulla missione svolta a Roma il 27 marzo 2015 presso il Comando generale della Guardia di finanza .....	116
<i>ALLEGATO 1 (Relazione del Presidente)</i> .....	120
Sulla missione svolta a Taranto il 30 marzo 2015 per far visita al fuciliere di Marina Massimiliano Latorre .....	116
<i>ALLEGATO 2 (Relazione del Presidente)</i> .....	121

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Elio VITO, *presidente*, comunica che il deputato Mariano Rabino, componente del gruppo di Scelta Civica per l'Italia, cessa di far parte della Commissione.

#### **Sulla missione svolta a Roma il 27 marzo 2015 presso il Comando generale della Guardia di finanza.**

Elio VITO, *presidente*, svolge una breve relazione, nei termini riportati in allegato

(*vedi allegato 1*), sulla missione svolta a Roma il 27 marzo 2015 presso il Comando generale della Guardia di finanza, segnalando di aver rappresentato, a nome dell'intera Commissione, l'apprezzamento e la gratitudine del Paese per la preziosa attività svolta dalla Guardia di finanza a tutela della sicurezza e per i risultati conseguiti dal Corpo, con particolare riguardo a quelli concernenti il contrasto dell'evasione fiscale.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

#### **Sulla missione svolta a Taranto il 30 marzo 2015 per far visita al fuciliere di Marina Massimiliano Latorre.**

Elio VITO, *presidente*, svolge una breve relazione, nei termini riportati in allegato

(vedi allegato 2), sulla missione svolta Taranto per far visita al fuciliere di Marina Massimiliano Latorre.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**

**C. 2977 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione difesa è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, la legge europea 2014, nonché la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Prima di soffermarsi sui contenuti di merito, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche

dell'Unione europea, sostituendo allo strumento della legge comunitaria annuale, previsto dalla legge n. 11 del 2005, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Nello specifico, la legge europea (C. 2977) reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In tale provvedimento sono infatti inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, dove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea (articolo 30 della legge n. 234, del 2012).

Ricorda che dal 2008 il sistema EU PILOT è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Segnala, quindi, che il disegno di legge europea 2014 mira a chiudere 11 procedure di infrazione e 7 casi di pre-infrazione (EU Pilot). Complessivamente sono 91 le procedure d'infrazione pendenti a carico dell'Italia, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione europea e 16 per mancato recepimento di direttive.

La legge di delegazione europea contiene, invece, le deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, ed è attualmente in corso di esame al Senato (S. 1758).

Passando, quindi, ad illustrare il disegno di legge europea 2014, osserva che questo si compone di 21 articoli suddivisi in dieci capi, ciascuno riferito a una specifica materia.

Con riguardo alle competenze della Commissione difesa, segnala l'articolo 20, Capo IX, che reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, in attuazione della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

La citata Decisione, al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati membri nel settore della protezione civile, ha aggiornato e codificato la modalità di risposta alle emergenze di protezione civile a livello di Unione, articolandola in un centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e organizzando la capacità europea di risposta emergenziale (EERC) che è ora fondata su un nucleo volontario di mezzi e attrezzature dei quali gli Stati membri offrono la disponibilità, nonché da un gruppo di esperti qualificati e specificamente formati del Servizio nazionale di protezione civile, collegati mediante un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS).

Quanto alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che tale documento viene presentato alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e viene esaminato congiuntamente alla legge europea.

Il documento in esame – riferito all'anno 2013 – risulta tuttavia ormai superato; peraltro, nella lettera con la quale è stato presentato alla Camera è stato assicurato che la Relazione consuntiva per l'anno 2014 sarà trasmessa non appena esaminata dal Consiglio dei Ministri.

Ciò premesso, segnala che il documento conferma – anche per il 2013 – l'importan-

tante contributo fornito dall'Italia, tramite le proprie Forze armate, alle operazioni di Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'Unione, evidenziando come l'Italia sia risultata, in media, il quarto Paese contributore ed abbia svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla pirateria e nelle missioni a supporto del processo di pace in Medioriente e di stabilizzazione nell'area del Mediterraneo allargato.

La relazione sottolinea anche che, in preparazione del Consiglio Europeo sui temi della Difesa, svoltosi il 19-20 dicembre 2013 a Bruxelles, il Governo italiano ha rafforzato l'impegno volto a favorire una maggiore integrazione europea nel settore della Sicurezza e Difesa nella convinzione che «l'incremento della cooperazione in ambito europeo è oggi necessario per riuscire a colmare le carenze capacitive a dispetto delle continue restrizioni di budget».

Il documento esprime, poi, apprezzamento per il lavoro svolto dall'Agenzia Europea per la Difesa nel campo dello sviluppo multinazionale di capacità, elencando i principali progetti di sviluppo capacitivo maggiormente promettenti per le iniziative di cooperazione europea.

Infine, con riguardo all'attuazione della normativa europea in materia di difesa, la Relazione sottolinea che sono proseguite le specifiche azioni concernenti il recepimento nazionale delle più recenti normative UE attinenti l'area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa, concludendo il recepimento nel corpus legislativo nazionale della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, nonché della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità dei prodotti per la difesa.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole sul disegno di legge europea 2014, riservandosi di valutare gli elementi di riflessione che dovessero emergere nel corso del dibattito, mentre, per quanto riguarda la relazione consuntiva per il 2013, ritiene che la Commissione, considerato che si tratta di un documento superato, potrebbe limitarsi a prenderne atto, esprimendo un parere di nulla osta.

Elio VITO, *presidente*, nessuno chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**Sulla missione svolta a Roma il 27 marzo 2015 presso il Comando generale della Guardia di finanza.****RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Venerdì 27 marzo scorso una delegazione della Commissione guidata da me e composta dai deputati Basilio, D'Arienzo, Ottobre, Petrenga e Scopelliti, in rappresentanza di gruppi di maggioranza e di opposizione, ha visitato la sede del Comando generale della Guardia di finanza (sita a Roma, in via XXI Aprile 51), al fine di acquisire elementi di informazione e conoscenza utili per l'attività che rientra nei profili di competenza della stessa Commissione Difesa (la quale è competente, in particolare, per la disciplina del personale militare della Guardia di finanza).

Nel corso della visita la Commissione ha incontrato il Comandante generale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo, e altri alti ufficiali della medesima facenti capo al Comando.

In particolare, il Comandante generale e gli ufficiali responsabili del I Reparto (Personale), del III Reparto (Operazioni) e del VI Reparto (Affari giuridici e legislativi) del Comando hanno illustrato alla delegazione parlamentare l'ordinamento e la missione istituzionale del Corpo della Guardia di finanza, soffermandosi poi sui

risultati delle operazioni condotte dai militari del Corpo e sul contenuto dei provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento di diretto interesse della Guardia di finanza.

Per quanto riguarda le operazioni, particolare attenzione è stata data a quelle eseguite dal Comparto aeronavale, la cui attività interessa in modo speciale l'ambito di competenza della Commissione Difesa in quanto si realizza anche nell'ambito di missioni internazionali quali la cooperazione nel quadro di Frontex e l'operazione congiunta Triton.

I componenti della delegazione hanno espresso forte apprezzamento per l'operato della Guardia di finanza e per i risultati conseguiti in tutti gli ambiti di attività e hanno inoltre posto alcune domande di approfondimento, alle quali è stata data risposta dal Comandante generale della Guardia di finanza e da altri ufficiali presenti.

È stata infine consegnata alla presidenza e ai membri della delegazione un'ampia documentazione, concernente i temi anzidetti, la quale è stata messa a disposizione di tutti i componenti la Commissione.



## ALLEGATO 2

**Sulla missione svolta a Taranto il 30 marzo 2015 per far visita al  
fuciliere di marina Massimiliano Latorre.****RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Lunedì 30 marzo 2015 una delegazione della Commissione, guidata da me e composta dal vicepresidente Massimo Artini e dai colleghi Tatiana Basilio e Ludovico Vico, quest'ultimo designato dall'on. Scanu a sostituirlo, si è recata a Taranto per fare visita al fuciliere della Brigata Marina San Marco Massimiliano Latorre, che, come questa Commissione sa bene, si trova in Italia sulla base di un permesso temporaneo rilasciato dalle autorità indiane per ragioni di salute.

Lo scopo della visita era quello di far sentire a Massimiliano Latorre ancora una volta la vicinanza delle istituzioni e l'impegno del Parlamento, e in particolare della Commissione Difesa della Camera, a fare tutto il possibile perché si arrivi finalmente alla conclusione, e nel modo migliore, di questa vicenda: una vicenda che riguarda in prima persona Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, oltre ai loro familiari, ma che indirettamente riguarda tutti i militari delle Forze armate che si trovano o si potranno trovare in missione all'estero e l'Italia, che li manda in missione e che ha il dovere di tutelarli.

La delegazione ha incontrato Massimiliano Latorre presso la sua abitazione, dove egli è convalescente, assistito dalla famiglia.

Successivamente la delegazione ha tenuto una conferenza stampa, presso la sede della prefettura di Taranto, cui ha preso parte anche la compagna di Latorre, signora Paola Moschetti.

Parlando con noi Massimiliano Latorre si è dimostrato ancora una volta forte nello spirito, sicuro delle proprie ragioni e pronto, come militare, a fare quel che gli sarà ordinato dai vertici della Forza armata cui appartiene. Si è dimostrato inoltre fortemente solidale verso il fuciliere di marina Salvatore Girone, tuttora trattenuto in India, nei confronti del quale ha detto di sentirsi legato per la comune disavventura, anche in quanto capo del *team* di protezione. In particolare, Latorre si è detto fermamente convinto che il loro caso debba trovare una soluzione positiva per entrambi e nello stesso momento.

Credo d'altra parte di poter dire a nome di tutta la delegazione che, al di là della forza di spirito testimoniata dalle sue parole, che gli fa onore, Latorre è apparso provato, segnato dall'esperienza che sta vivendo e non ancora pienamente ristabilitosi dal grave malore che l'ha colpito in India e in conseguenza del quale si è reso necessario anche un intervento chirurgico in Italia.

In altre parole, le sue condizioni di salute non sono apparse tali da permettere il suo rientro in India il prossimo 12 aprile, alla scadenza del permesso di allontanamento rilasciato dalle autorità di quel Paese. La delegazione è stata pertanto unanime nel concludere che la questione che il Governo italiano deve porsi non è se far tornare Latorre in India il 12 aprile, ma come far rientrare anche Girone in Italia.

Ciò considerato, la notizia di oggi che la Corte suprema indiana ha accolto la richiesta avanzata dagli avvocati di Latorre di consentire a quest'ultimo di restare in Italia per altri tre mesi, non può costituire un motivo di piena soddisfazione, trattan-

dosi di un risultato minimo. Questi ulteriori tre mesi hanno una ragione d'essere solo se servono per consentire ai nostri due fucilieri di marina di tornare entrambi in Italia in modo definitivo e con l'onore intatto, come meritano.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	123
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	123
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 e Doc. XXII, n. 39 (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	125
Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	127
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica del Ministero della salute</i> ) .....	129
ALLEGATO 2 ( <i>Nota della ragioneria generale dello Stato</i> ) .....	132
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final)	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	128
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'onorevole Tommaso Currò cessa di far parte della Commissione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità –**

**Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.**

**C. 2796 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che andrebbero preliminarmente chiariti alcuni profili applicativi attinenti alla vigenza dell'Accordo. La sua entrata in vigore, infatti, viene fissata in corrispondenza della data di notifica finale delle prescritte formalità e della ratifica parlamentare. Si prevede, inoltre, che l'effettiva attuazione dell'Accordo sia subordinata all'adozione, da parte della regione Veneto, degli atti amministrativi connessi ai necessari impegni finanziari. Poiché l'articolo 11, comma 3, prevede che l'Accordo resti in vigore per cinque anni, prorogabili per ulteriori cinque anni, al fine di precisare il periodo di effettiva vigenza dell'Accordo ritiene che andrebbe chiarito quali siano i presumibili termini di entrata in vigore e di effettiva attuazione dell'Accordo, considerato che da essi dipendono la decorrenza degli oneri – sia per il Ministero della salute sia per la regione Veneto – e la relativa copertura finanziaria, e se nel periodo successivo alla scadenza (31 maggio 2013) della validità del precedente Accordo del 2003, istitutivo dell'Ufficio europeo OMS per gli investi-

menti, l'Ufficio abbia continuato ad operare. In tal caso ritiene che andrebbe chiarito con quali fondi, sia ministeriali sia regionali, tale funzionamento sia stato finanziato e che analoghi chiarimenti andrebbero forniti con riferimento al periodo che intercorrerà tra la ratifica e l'entrata in vigore del nuovo accordo in esame.

Ritiene che andrebbe infine confermato se l'eventuale proroga prevista dal testo, per ulteriori cinque anni dopo il 2018, richieda un nuovo atto negoziale fra Italia e OMS e, quindi, un'ulteriore legge di ratifica, anche per la copertura dei relativi oneri.

In ordine alle norme dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbe chiarito se gli oneri posti a carico della regione Veneto – e iscritti, come affermato dalla relazione tecnica, nel bilancio di previsione approvato nell'aprile 2013 – rientrino nell'ambito dei vincoli del patto di stabilità interno. In caso contrario, infatti, l'onere indicato dal testo e dalla relazione tecnica risulterebbe non compensato nell'ambito delle risorse regionali e quindi richiederebbe un'idonea copertura finanziaria.

Reputa che andrebbe inoltre chiarito, con riferimento alla disponibilità della sede dell'Ufficio, se le relative spese siano limitate – come indicato dalla relazione tecnica – alla sola corresponsione di un canone di locazione e, quindi, a quali soggetti dovranno essere imputate le spese di manutenzione dell'immobile interessato.

Riguardo alla possibilità di utilizzare personale comandato, ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica e dell'articolo 5, comma 3, dell'Accordo, rileva che andrebbe confermata, nel caso del personale inquadrato in amministrazioni italiane, la compatibilità della previsione in esame rispetto alla funzionalità amministrativa degli enti di provenienza, considerato che – come precisato dalla relazione tecnica – le relative spese resteranno a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Quanto alle categorie di personale non stabile di cui l'Accordo prevede l'eventuale

utilizzo ai sensi dell'articolo 5, quali borsisti, collaboratori e tirocinanti, ritiene che andrebbe chiarito con quali risorse si ipotizza di finanziare le relative spese. In particolare, andrebbe precisato se tali oneri dovranno essere sostenuti mediante i « finanziamenti supplementari » indicati dall'articolo 6, comma 5, dell'Accordo e provenienti da fonti diverse rispetto al Ministero della salute e alla regione Veneto. Ricorda, infatti, che per le fonti ordinarie di finanziamento la relazione tecnica già indica le unità di personale cui tali risorse sono destinate.

Rammenta che con riferimento all'articolo 8 dell'Accordo, concernente privilegi e immunità, la relazione tecnica fa presente che ai funzionari dell'OMS in Italia è riconosciuta un'esenzione fiscale con riferimento alla tassa di immatricolazione dei veicoli e alla tassazione sulle masserizie. Sul punto non formula osservazioni, tenuto conto della presumibile esiguità delle somme interessate, tuttavia reputa comunque utile una conferma.

In ordine alle risorse utilizzate per il finanziamento delle spese indicate dalla relazione tecnica, rileva che andrebbe chiarito se, a fronte di una dotazione stabilita in misura fissa e in euro, la previsione che le spese dell'Ufficio siano sostenute in dollari possa comportare problemi di compatibilità finanziaria tenuto conto, da un lato, della dinamica dei tassi di cambio e, dall'altro, della natura di alcune spese sostenute dalla struttura, quali quelle di personale, che appaiono di carattere fisso e non comprimibile. Considera tale chiarimento opportuno al fine di escludere eventuali esigenze di ridefinizione dei contributi a carico dello Stato e della regione – contributi che, peraltro, la norma e la relazione tecnica sembrerebbero determinare come limiti di spesa.

Riguardo, infine, ad alcune figure di personale previste dall'articolo 1 dell'Accordo e non considerate dalla relazione tecnica (Capo dell'Ufficio di Venezia; *Liaison Board* composto da tre membri), ritiene che andrebbe chiarito se la mancata indicazione di spese connesse a tali com-

ponenti sia da imputare alla circostanza che ai relativi emolumenti si provvederà a valere sulle risorse proprie dell'OMS.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che le risorse di cui è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, nella misura di 540 mila euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, sono relative al capitolo 4393 dello stato di previsione del Ministero della salute (Spese per l'attività ed il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie), che reca le necessarie disponibilità. In particolare, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risulta che il predetto capitolo reca un accantonamento per nuove leggi per un importo pari a 1.080.000 euro, corrispondente a due annualità di oneri di funzionamento dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo.

Ciò posto, segnala, in primo luogo, la necessità che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse. In secondo luogo, considerato che l'esercizio finanziario 2014 è ormai concluso, rileva la necessità di modificare la decorrenza dell'onere, previsto dal disegno di legge in esame a partire dall'anno 2014, sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo con riferimento all'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radio-**

logici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Testo unificato Doc. XXII, n. 9 e Doc. XXII, n. 39.  
(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, comunica che la Commissione difesa ha trasmesso il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati Doc. XXII, n. 9 e n. 39, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

In proposito, osserva che il testo, composto da sei articoli, prevede in particolare che la Commissione concluda i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e che, alla scadenza del primo anno di attività, riferisca alla Camera dei deputati, con una relazione intermedia, in ordine ai risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte sulla materia dell'indagine. Al termine dei propri lavori la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione finale avente il medesimo oggetto.

Rileva, inoltre, che la Commissione ha il compito di indagare, in particolare, sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato

nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni; sui vaccini somministrati al personale militare, anche con riferimento alle modalità di somministrazione, e sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni oggetto dell'indagine.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Commissione dovrà fondare la sua attività sulle conclusioni e promuovere l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali delle due Commissioni di inchiesta, aventi analogo oggetto, che hanno operato al Senato nella XV (Doc. XXII, n. 3) e XVI legislatura (Doc. XXII, n. 7 e n. 10).

Fa altresì presente che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, al fine di svolgere l'attività di inchiesta per cui è istituita può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari.

Rileva che, in base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione – pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 – siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Evidenzia, pertanto, l'assenza di effetti diretti del testo unificato in esame sulla finanza pubblica, dal momento che gli oneri da esso derivanti sono posti a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati.

Ritiene, tuttavia, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare l'ammontare annuale degli oneri in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata mas-

sima delle attività della Commissione da esso istituita (24 mesi). In particolare, dovrebbe essere valutata l'opportunità di ridurre proporzionalmente l'ammontare degli oneri relativi all'anno 2015 e di istituire un corrispondente stanziamento per l'anno 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore in merito alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge Doc. XXII, n. 9 e Doc. XXII, n. 39, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

premessi che il provvedimento non determina effetti diretti sulla finanza pubblica, giacché gli oneri da esso derivanti, ai sensi dell'articolo 6, sono posti a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati;

considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare l'ammontare annuale degli oneri, pari a 100 mila euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata massima delle attività della Commissione da esso istituita (24 mesi), riducendo proporzionalmente l'am-

montare degli oneri relativi all'anno 2015 e istituendo un corrispondente stanziamento per l'anno 2017;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rimodulare, all'articolo 6, l'ammontare annuale degli oneri in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata massima delle attività della Commissione da esso istituita, riducendo proporzionalmente l'ammontare degli oneri relativi all'anno 2015 e istituendo un corrispondente stanziamento per l'anno 2017 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.**

##### **Nuovo testo unificato C. 263 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di presentare alla Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, in conformità a quanto deliberato nella seduta dello scorso 12 marzo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal competente Ministero della

salute (*vedi allegato 1*) e una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), con la quale, all'esito di una prima valutazione della predetta relazione tecnica, si rappresenta la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine a talune specifiche problematiche tuttora irrisolte, concernenti tanto i profili di quantificazione e di copertura degli oneri quanto la questione attinente al riconoscimento in via di diritto degli arretrati in favore dei soggetti ammessi all'indennizzo. In considerazione della richiamata esigenza di procedere ad una più attenta verifica degli elementi contenuti nella relazione tecnica, chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nell'auspicio che si possa comunque pervenire, già entro la prossima settimana, all'espressione del parere di competenza.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato**

**delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte preliminarmente che, essendo i due atti dell'Unione europea in esame strettamente connessi tra di loro, ha provveduto a predisporre una proposta unitaria di documento finale (*vedi allegato 3*), che illustra.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel corso della prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.



## ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

## RELAZIONE TECNICA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

*Ministero della Salute*

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (AC 263 Fucci, AC 843 Piazzoni, AC 858 Miotto)

## RELAZIONE TECNICA

## SEZIONE I

*(descrizione dell'innovazione normativa)*

La finalità del testo in esame, risultante dagli emendamenti approvati, è quella di estendere l'arco temporale entro il quale è possibile riconoscere ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia, della micromelia, l'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In tal senso occorre considerare che ad oggi il comma 1 - bis dell'art. 31 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazione, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, già dispone che l'indennizzo possa essere erogato a favore dei soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965. Con il presente provvedimento si anticipa il termine iniziale all'anno 1958 e si posticipa quello finale all'anno 1966.

Descrizione delle disposizioni ai fini delle possibili conseguenze finanziarie, che presentano profili di competenza per il Ministero della Salute.

A normativa vigente, si evidenzia che lo stanziamento iniziale operato dalla legge di bilancio annuale è pari a **10 milioni** di euro; tuttavia a fronte di tale stanziamento annuale, l'onere finanziario derivante dalla corresponsione degli indennizzi vigenti è attualmente di gran lunga superiore e si attesta intorno a **18 milioni** di euro annui.

Gli arretrati sono liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 - anche in presenza di una domanda presentata in data successiva - come previsto dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Ciò premesso e nel merito dell'iniziativa normativa in esame, per la quale si procede a formulare la presente relazione tecnica, si forniscono le seguenti informazioni.

In esito ad un approfondimento condotto con il competente Istituto superiore di sanità, nel mese di novembre 2014, avviato per verificare la possibilità che anche i nati nel 1958 e nel 1966 potessero aver subito i danni da talidomide, è emerso quanto segue.

Fatta salva la circostanza che il medicinale "talidomide" è stato ritirato dal mercato italiano dal 1962, l'Istituto per la prevalenza di focomelia nella popolazione italiana ha utilizzato la media ponderata dei cinque programmi di sorveglianza attivi in alcune regioni italiane negli anni dal 1981 al 2004. La prevalenza media applicata è 0,9 casi per 100.000 nascite.

Pertanto, applicando questa prevalenza ai dati della colonna nascite della tabella demografica si ottengono i casi attesi di focomelia in condizioni basali, in assenza di fattori perturbanti quali, ad esempio, l'esposizione a fattori teratogeni.

L'ISS precisa che, applicando ai valori della colonna nascite la prevalenza dallo stesso Istituto utilizzata, si ottengono i valori della colonna "casi stimati". Sulla base della differenza tra stimati e attesi, sono stati calcolati i casi attribuibili alla talidomide.

Si riporta di seguito la tabella predisposta dall'ISS.

Anno	Popolazione 1 gennaio	nascite	Tasso % di natalità	Tasso di fecondità	Casi attesi di focomelia#	Casi stimati	Attribuibili a talidomide (stimati - attesi)
1958	49.310.541	870.468	17,6	2,31	8	72	64
1959	49.639.684	901.017	18,1	2,38	8	75	67
1960	50.025.501	910.192	18,1	2,41	8	75	67
1961	50.373.901	929.657	18,4	2,41	8	77	69
1962	50.698.800	937.257	18,4	2,46	8	78	70
1963	51.060.100	960.336	18,8	2,55	9	80	71
1964	51.443.900	1.016.120	19,7	2,70	9	84	75
1965	51.906.800	990.458	19,1	2,66	9	82	73
1966	52.317.900	979.940	18,7	2,63	9		N.A

Va anche precisato che l'ISS, come dallo stesso comunicato, non dispone di un vero database sui casi di malformazione negli anni di nostro interesse, quindi è stato assunto che la popolazione femminile in gravidanza abbia avuto sempre la stessa esposizione alla talidomide nei vari anni considerati.

L'ISS, comunica che per il 1966 non è possibile effettuare alcuna valutazione, in quanto la talidomide era fuori commercio da 4 anni.

Tuttavia, non risulta possibile affermare o escludere categoricamente l'assunzione del medicinale, per i limitati casi in cui lo stesso era rimasto ancora nelle disponibilità personali delle gestanti.

Così come è plausibile che nel 1958, pur non essendo il farmaco in commercio in Italia, un certo numero di donne in gravidanza possano averlo assunto, reperendolo sul "mercato parallelo".

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ha motivo di ritenere che potrebbero essere presenti sul territorio nazionale, come da tabella sopra riportata, circa 64 soggetti affetti da talidomide nati nell'anno 1958 e, stimati come da dato atteso per focomelia, 9 soggetti nati nel 1966.

Pertanto, i soggetti interessati all'iniziativa parlamentare in oggetto potrebbero essere 73.

Per la stima dell'onere conseguente all'estensione del diritto all'indennizzo, si è assunto come parametro medio arrotondato l'importo dell'indennizzo che è pari a 45.000 euro per anno a soggetto, che moltiplicato per 73 soggetti, determina un onere che si può quantificare in 3.285.000 euro annui.

Si precisa, inoltre, che dal tenore letterale della norma proposta, il diritto all'indennizzo decorre dall'entrata in vigore della legge, e pertanto, non determina alcun diritto ad arretrati.

Quanto alla copertura, si segnala che l'iniziativa normativa prevede la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Al riguardo, si rileva l'insufficienza del predetto accantonamento a carico del Ministero della salute, peraltro, destinato a spese urgenti e indifferibili quali quelle correlate ad emergenze sanitarie di rilievo nazionale (Ebola); pertanto, al fine dell'ulteriore corso dell'iniziativa normativa in esame, appare necessario che si individui una copertura finanziaria alternativa.

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb.

## NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

6374



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE  
UFFICIO VIII

9 APR. 2015

Roma,

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE

Prot. N. 29305/2015  
Rif. Prot. Entrata N.  
Allegati:  
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 263 – Testo unificato concernente modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide – Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica sul provvedimento in oggetto trasmessa dal Ministero della salute con nota n. 2258 del 31 marzo 2015.

Preliminarmente si torna a rappresentare che le disposizioni in argomento:

- estendono l'arco temporale dell'indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, già previsto a legislazione vigente per i nati negli anni dal 1959 al 1965, ai nati negli anni 1958 e 1966, con decorrenza di tale riconoscimento dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- stabiliscono che alla copertura degli oneri, pari a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione dei "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017.

Nella relazione tecnica, il Ministero della salute:

- facendo riferimento al fabbisogno finanziario a legislazione vigente, segnala l'insufficienza dello stanziamento di bilancio per il pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi della legislazione vigente (prima pagina, quarto e quinto capoverso);
- sulla base di approfondimenti condotti con l'Istituto superiore di sanità (ISS) stima in 73 soggetti la platea dei possibili beneficiari con un indennizzo unitario medio annuo pari a circa euro 45.000 (valore medio, tenuto conto che l'indennizzo varia in relazione alla gravità della malattia), per una maggiore spesa corrente annua di 3.285.000 euro (nelle precedenti stime il Ministero aveva valutato una platea di 130 soggetti ed un indennizzo unitario medio annuo di circa 47.740 euro, per un costo di 6.206.224 euro annui);
- esclude che la formulazione della norma possa dare luogo al riconoscimento di arretrati in favore dei nuovi soggetti ammessi all'indennizzo;
- **afferma, con riferimento alle risorse individuate ai fini della copertura, l'urgenza e l'indifferibilità di mantenerle finalizzate a un futuro provvedimento per l'emergenza "Ebola" e pertanto le dichiara non utilizzabili per la finalità di cui al presente disegno di legge, segnalando la necessità di individuare una copertura finanziaria alternativa (terza pagina, ultimo capoverso).**

Al riguardo, per quanto di competenza, in merito alla relazione tecnica del Ministero della salute:

- si prende atto della nuova quantificazione dell'onere corrente in relazione agli approfondimenti condotti dal Ministero stesso con l'ISS;
- si fa rinvio alle valutazioni di codesto Ufficio Legislativo in merito all'esclusione del riconoscimento di arretrati in favore dei nuovi soggetti ammessi all'indennizzo, tenuto conto del fatto che, sebbene la norma preveda espressamente la decorrenza del beneficio dall'entrata in vigore della stessa, si determina comunque una disparità di trattamento tra i nuovi beneficiari e quelli originariamente individuati (sebbene sussista una parità di condizioni sanitarie), suscettibile di generare contenzioso (per completezza si ricorda che la quantificazione degli arretrati, fatta tuttavia dal Ministero della salute nel 2014

sulla platea di soggetti interessati più ampia e pari a 130 soggetti, era pari a 42,1 milioni di euro);

- si osserva la non pertinenza, rispetto al provvedimento di cui trattasi, di quanto indicato nella prima pagina (quarto e quinto capoverso).

In tale stato di cose potrebbe procedersi alla verifica positiva della relazione nel presupposto che:

1. nel disegno di legge, come più volte segnalato, l'autorizzazione di spesa sia riformulata in termini di previsione di un onere valutato, trattandosi di riconoscimento di diritti soggettivi, e sia introdotta la necessaria clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 196/2009.
2. sia escluso che le disposizioni possano determinare, in concreto, il diritto al riconoscimento degli arretrati sul piano giudiziale, sul qual punto si fa comunque rinvio alle valutazioni di codesto competente Ufficio Legislativo. In caso contrario si verrebbero a determinare oneri aggiuntivi di rilevante entità;
3. la relazione venga riformulata dal Ministero della salute in modo tale da:
  - eliminare la parte in cui lo stesso Ministero afferma la non utilizzabilità delle somme individuate dal disegno di legge per la finalità di cui trattasi (eliminazione dell'ultimo capoverso della relazione). Questo Dipartimento in merito alla copertura proposta ha più volte fatto rinvio a valutazioni politiche;
  - eliminare la parte di relazione non pertinente, vale a dire il quarto e quinto capoverso (dalle parole "A normativa vigente si evidenzia" fino alle parole "... di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali").

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ALLEGATO 3

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La V Commissione bilancio,

esaminate la comunicazione della Commissione « Un Piano di investimenti per l'Europa » (COM(2014) 903 *final*) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1), anche alla luce delle novità e dei chiarimenti contenuti nella comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 « Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita » (COM(2015) 12 *final*);

tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e valutazione emersi nel corso delle audizioni effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta sui documenti in esame;

premesso che:

la presentazione del Piano di investimenti va valutata positivamente, trattandosi del primo intervento organico posto in essere dall'Unione europea per stimolare la domanda aggregata e favorire una più rapida uscita dalla crisi economico-finanziaria che si protrae dal 2008;

un intervento a sostegno degli investimenti risulta ormai indifferibile, in considerazione del drastico calo degli stessi determinatosi in conseguenza della crisi, pari al 15 per cento circa rispetto al 2007 nell'UE nel suo complesso, con punte particolarmente acute in alcuni Paesi, tra cui l'Italia (-25 per cento);

la drastica riduzione degli investimenti ha contribuito a determinare, non solo un vistoso rallentamento dei tassi di crescita complessiva, ma anche un divario che negli anni si è progressivamente ampliato rispetto alle aree economiche più dinamiche per quanto concerne l'aggiornamento e il potenziamento della dotazione infrastrutturale e, più in generale, l'innovazione dei sistemi produttivi;

l'efficacia del Piano presuppone che i progetti che verranno realizzati a valere sul FEIS (Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici) producano un apprezzabile impatto positivo sulle grandezze macroeconomiche, con particolare riguardo al rafforzamento dei processi di innovazione e al recupero della competitività delle economie europee, specie nelle aree in ritardo di sviluppo;

la previsione della Commissione europea di un effetto leva di 1 a 15 si basa sul presupposto che i progetti di investi-

mento che verrebbero individuati abbiano caratteristiche tali da indurre anche soggetti privati a concorrere al loro finanziamento; d'altra parte, ciò richiede che da parte della BEI si adotti un approccio più orientato al rischio rispetto a quello assunto per le attività già svolte;

l'effetto leva potrà risultare tanto maggiore qualora la Banca centrale europea acquisti, nell'ambito del programma denominato *quantitative easing*, titoli emessi dalla Banca europea degli investimenti per finanziare i progetti sostenuti dal FEIS, tenuto conto di quanto affermato dal Presidente della BCE, secondo il quale la stessa BCE già attualmente acquista titoli emessi dalla BEI;

nella proposta di regolamento non è prevista una ripartizione predeterminata degli investimenti del FEIS per Paesi o per settori, per cui gli Stati membri (o le relative banche di promozione nazionale) che contribuissero al capitale del Fondo non avrebbero alcuna garanzia sulla destinazione delle risorse apportate al sostegno di progetti rilevanti per il proprio territorio. Ciò ha indotto taluni Paesi, tra cui l'Italia, a non intervenire attraverso apporti diretti al capitale del fondo, nonostante il trattamento favorevole che tali apporti nazionali avrebbero ai fini del Patto di stabilità e crescita, secondo quanto previsto dalla richiamata comunicazione del 13 gennaio 2015;

è pertanto pienamente condivisibile la scelta del Governo e della Cassa depositi e prestiti di non conferire capitale al FEIS, ma di intervenire nel finanziamento di specifiche piattaforme di investimento, analogamente a quanto fatto da altri Stati membri;

la previsione di uno stanziamento, da parte della Cassa depositi e prestiti, di 8 miliardi di euro potrebbe quindi alimentare, in conseguenza dell'effetto leva, un volume di investimenti relevantissimo per l'Italia e rimediare a ritardi gravissimi che si sono accumulati nella realizzazione di investimenti, in particolare nella dotazione infrastrutturale;

l'impatto economico del Piano sarà tanto maggiore quanto più sarà assicurata l'addizionalità degli investimenti; ciò comporta che i relativi progetti non dovrebbero essere inclusi tra quelli che si sarebbero comunque effettuati a valere sui fondi esistenti, ivi compresi i finanziamenti della BEI, i bilanci nazionali e il ricorso al mercato finanziario;

la proposta originaria di regolamento non stabilisce criteri puntuali per la selezione dei progetti volti ad assicurarne l'addizionalità;

la stessa proposta richiama soltanto nel preambolo, e non anche nell'articolo, l'esigenza di tenere adeguatamente conto del valore sociale degli investimenti che potrebbero essere realizzati, aspetto che assume particolare rilievo con riferimento alle prospettive di aumento dell'occupazione, di promozione e crescita del capitale umano e di lotta alla povertà;

in base alla proposta, una parte significativa delle risorse del FEIS sarebbe utilizzata per consentire alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di assicurare il finanziamento, oltre che delle piccole e medie imprese, anche delle imprese a media capitalizzazione;

poiché la proposta stabilisce altresì che gli investimenti dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato, la Commissione adotterà apposite linee guida volte a definire i principi che i progetti dovrebbero rispettare per essere ammessi al sostegno del FEIS e a stabilire una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli eventuali contributi nazionali complementari;

le risorse conferite dal bilancio dell'UE al FEIS dovrebbero, in base alla proposta di regolamento, derivare anche da una riallocazione di quota parte di stanziamenti già attribuiti al programma Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare l'Europa;

è apprezzabile la costituzione di una Unità tecnica centrale per le infrastrutture, costituita dal Cassa depositi e



prestiti e dalla BEI, con il compito di assistere le amministrazioni centrali e locali, nella predisposizione e nello sviluppo dei progetti di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno del FEIS;

la *governance* del fondo, articolata su due livelli, potrebbe determinare una eccessiva complessità delle procedure per la selezione dei progetti da finanziare;

rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

*esprime una valutazione positiva con le seguenti condizioni:*

a) il Governo adotti iniziative affinché, nelle competenti sedi decisionali dell'UE, i negoziati possano concludersi rapidamente e il regolamento istitutivo del FEIS possa essere approvato al più presto possibile, in modo da consentire l'operatività del Fondo già nel secondo semestre del 2015;

b) sia garantita l'effettiva addizionalità degli investimenti da finanziare, privilegiando, nella selezione dei progetti, quelli che attualmente non beneficiano del sostegno dei fondi strutturali o di altri finanziamenti a carico del bilancio UE o del bilancio pubblico nazionale, ovvero di finanziamenti privati, e che presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti ordinariamente sostenuti nel quadro dell'attività della BEI, secondo le sue normali politiche di intervento;

c) siano inclusi nel regolamento in oggetto, tra i criteri di valutazione da adottare ai fini della selezione dei progetti, l'impatto sociale degli stessi, con particolare riguardo alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione del capitale umano e al contrasto alla povertà;

d) il Governo adotti iniziative, nella selezione dei progetti da realizzare sul territorio nazionale, volte ad evitare la dispersione delle risorse attivabili, privile-

giando quelli che, per dimensione e potenziale impatto, contribuiscono significativamente ad una ripresa consistente e duratura della crescita, ad un aumento dell'occupazione e ad un rafforzamento della competitività del Paese;

e) in questa prospettiva il Governo assicuri, anche attraverso l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, priorità al finanziamento di progetti o di piattaforme di investimento tesi all'integrale attuazione dell'agenda digitale e al potenziamento e all'ammodernamento di infrastrutture di trasporto ed energia, alla messa in sicurezza del territorio a fronte del dissesto idrogeologico, nonché all'ammodernamento delle strutture dedicate all'istruzione, privilegiando comunque le iniziative delle piccole e medie imprese, posto che queste ultime hanno maggiori difficoltà a reperire risorse sul mercato rispetto a quelle a media capitalizzazione;

f) si semplifichino le procedure per la valutazione della conformità dei finanziamenti da erogare alla normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione della loro corrispondenza a caratteristiche previamente definite;

g) si verifichi se la riallocazione di quota parte delle risorse dei programmi « Orizzonte 2020 » e « Meccanismo per collegare l'Europa » sia in grado di generare un rendimento differenziale, in termini economici e sociali, superiore a quello che sarebbe stato prodotto dall'assegnazione originaria ai programmi stessi;

h) sia semplificato il sistema di *governance* del FEIS, evitando, in particolare, la creazione di due distinti organismi incaricati, rispettivamente, di stabilire l'indirizzo generale e le linee guida d'investimento, nonché di vagliare i singoli progetti;

i) si stabilisca nel regolamento in oggetto una composizione multidisciplinare del comitato per gli investimenti del FEIS, in modo che esso comprenda un'ampia gamma di competenze in materia ma-

croeconomica nonché in settori come la ricerca e lo sviluppo, i trasporti o quello delle piccole e medie imprese;

j) il Governo assicuri la costante informazione e consultazione delle Camere in merito alla individuazione dei

progetti di interesse per l'Italia che verranno proposti per accedere ai finanziamenti attivabili, motivando accuratamente le ragioni delle scelte effettuate, ed eventualmente integrando l'allegato infrastrutture al prossimo Documento di economia e finanza.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	140
5-05267 Sandra Savino: Rafforzamento degli strumenti di carattere tributario in favore dei soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie .....	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	148
5-05268 Causi: Chiarimenti sul regime di detraibilità IVA degli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione in presenza di finanziamenti comunitari .....	140
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	151
5-05269 Sberna: Istituzione della Commissione sull'economia non osservata e l'evasione fiscale e della Commissione sulle spese fiscali .....	141
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	154
5-05270 Paglia: Dati relativi ai mutui ipotecari residenziali compresi nell'ambito dei crediti deteriorati .....	141
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	155
5-05271 Pesco: Controlli sulla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei punti vendita delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione .....	141
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	156
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	142
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	142
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	157
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco e altri)</i> .....	160
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	144
<i>ALLEGATO 8 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco e altri)</i> .....	163
<i>ALLEGATO 9 (Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Paglia)</i> .....	166
<i>ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	169
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00597 Lodolini: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.	
7-00599 Pagano: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015 ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	146

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Eugenio Giani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 44) ..... 147

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.40.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Tommaso Currò entra a far parte della Commissione.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05267 Sandra Savino: Rafforzamento degli strumenti di carattere tributario in favore dei soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie.**

Sandra SAVINO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandra SAVINO (FI-PdL) ringrazia per la risposta, dalla quale emerge tuttavia unicamente l'intenzione del Governo di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato sulle sentenze del TAR intervenuta sulla nuova disciplina dell'ISEE, mentre, per il resto, la risposta stessa ripercorre la storia, già nota, delle modifiche apportate negli ultimi anni a tale normativa.

In linea generale sottolinea come non sia accettabile che l'Esecutivo, in sede di

svolgimento di atti di sindacato ispettivo, si limiti a richiamarsi alla valutazione negativa espressa dagli uffici finanziari sulle problematiche prospettate dagli interroganti, in quanto tale atteggiamento testimonia di una debolezza della politica che occorre invece superare. Evidenzia, infatti, come le questioni sollevate presso le Commissioni parlamentari hanno carattere politico e come occorra dunque che il Governo assuma una posizione politica rispetto ai temi affrontati.

Auspica infine che l'Esecutivo risolva quanto prima il problema connesso al contenzioso in essere presso i giudici amministrativi rispetto alla disciplina in materia di ISEE.

**5-05268 Causi: Chiarimenti sul regime di detraibilità IVA degli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione in presenza di finanziamenti comunitari.**

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simonetta RUBINATO (PD) si riserva di esaminare in dettaglio il contenuto, piuttosto complesso e tecnico, della risposta, della quale si dichiara tuttavia del tutto insoddisfatta, rilevando come il Governo abbia recentemente accolto in materia un ordine del giorno, il cui impegno risulta tuttavia ancora disatteso.

Sottolinea inoltre come il problema sollevato dall'interrogazione risulti di notevole portata e come il comportamento degli organismi di formazione sul tema della detraibilità dell'IVA sia stato improntato a buona fede, seguendo le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risposte fornite

dall'Agenzia delle entrate a specifici interpellanti in materia, nonché le indicazioni della giurisprudenza comunitaria.

La questione evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo non deriva pertanto dall'atteggiamento dei predetti organismi di formazione, ma dal repentino mutamento nell'orientamento interpretativo in merito dell'Amministrazione finanziaria, che ha emanato una serie di atti di accertamento nei confronti dei predetti soggetti, contestando loro la possibilità di detrarre l'IVA da loro assolta sugli acquisti dagli stessi posti in essere.

Sottolinea quindi come tale nuovo orientamento dell'Amministrazione, oltre a risultare a suo giudizio infondato sul piano della disciplina tributaria, determinerà un notevole aggravio tributario per i suddetti organismi, comportando il rischio di portare al collasso soggetti che svolgono una funzione molto importante per il contrasto alla disoccupazione.

**5-05269 Sberna: Istituzione della Commissione sull'economia non osservata e l'evasione fiscale e della Commissione sulle spese fiscali.**

Mario SBERNA (PI-CD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario SBERNA (PI-CD), ringrazia il Sottosegretario, auspicando di poter avere in futuro risposte più concrete sulla questione sollevata dall'interrogazione.

**5-05270 Paglia: Dati relativi ai mutui ipotecari residenziali compresi nell'ambito dei crediti deteriorati.**

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL) si riserva di analizzare i dati richiamati dal Sottosegretario nella risposta, nonché di sollevare ulteriormente la questione affrontata dall'interrogazione qualora i dati stessi avessero solo carattere aggregato.

Rileva infatti come sia utile disporre di informazioni puntuali sul numero dei mutui residenziali incagliati, al fine di orientare il dibattito in corso nel Paese circa le azioni da compiere sul tema dei *non performing loans*. Sottolinea, infatti, come non si tratti di una problematica di sostenibilità finanziaria, ma di un tema di rilevanza sociale.

**5-05271 Pesco: Controlli sulla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei punti vendita delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione.**

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale sottopone al Governo la questione dei controlli fiscali sulle imprese che operano nella grande distribuzione, a seguito delle innovazioni introdotte dai commi 429 e seguenti della legge n. 311 del 2004, la quale ha previsto la possibilità, per tali imprese, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

In tale ambito, evidenzia innanzitutto come tali disposizioni abbiano ingiustamente creato una situazione di grave disparità nel trattamento fiscale della grande distribuzione rispetto ai piccoli esercenti, posto che, anche nel caso in cui questi ultimi costituissero reti tra le loro imprese, non verrebbero ammessi a tali modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi in sostituzione degli obblighi di certificazione fiscale.

Sottolinea, inoltre, come, mentre le modalità tecniche e i termini per la suddetta trasmissione telematica sono state compiutamente definite, secondo precise specifiche tecniche, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, non

siano state in alcun modo individuate dagli organi competenti i criteri di operatività per la raccolta dei dati e le forme di controllo sugli stessi.

Nel ricordare come tale opzione costituisca un rilevante beneficio a favore di imprese il cui giro d'affari è pari a circa 90 miliardi di euro, l'interrogazione chiede di avere dati precisi dal Governo sul numero delle verifiche eseguite e su quali siano le risultanze di tali controlli circa l'attendibilità dei dati forniti dai contribuenti che possono avvalersi di tale opzione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Daniele PESCO (M5S) prende atto della risposta, la quale conferma i timori indicati nella sua interrogazione.

Rileva infatti come i dati forniti dal Sottosegretario pongano in evidenza come il numero di verifiche effettuate, pari a 236, sia estremamente esiguo in confronto all'elevato numero di imprese, pari oltre 7.000, le quali hanno beneficiato della possibilità di trasmettere in via telematica i corrispettivi in sostituzione degli obblighi di certificazione fiscale.

Ribadisce quindi come la posizione del Governo sia ingiustificabile, posto che tale mancanza di controlli comporta un notevole rischio di evasione fiscale e realizza una notevole disparità di trattamento nei confronti dei piccoli esercenti, i quali vivono quotidianamente le preoccupazioni legate alla possibilità di controlli fiscali nei loro confronti.

Auspica quindi che l'Esecutivo intervenga prontamente per eliminare tale forma di sperequazione, al fine di ripristinare una situazione di equità e giustizia fiscale per tutti i contribuenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

### Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE (Atto n. 146), e dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE (Atto n. 147), successivamente alla discussione delle risoluzioni n. 7-00597 Lodolini e n. 7-00599 Pagano e, quindi, all'audizione informale del dottor Eugenio Giani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto per il credito sportivo dello stesso dottor Giani.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).**

**Atto n. 146.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il relatore, Sottanelli, ha riformulato la sua proposta di parere (*vedi allegato 6*) e che il nuovo testo della proposta di parere è già stato trasmesso via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Informa inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 7*), la quale sarebbe posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Daniele PESCO (M5S), nel dichiarare la valutazione negativa del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore e sul provvedimento in esame, evidenzia in primo luogo come l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo ampli eccessivamente i poteri di intervento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), attribuendo alla suddetta Autorità di vigilanza il potere di adottare qualsiasi misura nei confronti sia delle imprese di assicurazione o di riassicurazione sia dei membri dei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.

In tale ambito rileva come tale disposizione risulti essere eccessivamente ampia e generale, nonché inopportuna, posto che non opera una precisa delimitazione dei poteri di vigilanza. Con riferimento all'IVASS, ricorda come essa abbia dimostrato gravi inefficienze nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, citando, a tale proposito, le vicende relative alla società di assicurazioni Fondiaria SAI, le quali indicano come sia inopportuno attribuire a tale Autorità ulteriori poteri e funzioni.

Con riferimento alle altre previsioni dello schema di decreto legislativo, pone in evidenza in particolare il comma 115 dell'articolo 1, il quale modifica l'articolo 188 del CAP introducendo il potere dell'IVASS di rimuovere i titolari delle funzioni apicali, sottolineando come tale disposizione non trovi alcuna corrispondenza normativa nel dettato della direttiva e configuri, pertanto, un eccesso di delega.

Stigmatizza inoltre le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo nel Titolo III del CAP, relativo alla disciplina in materia di investimenti. Rileva infatti come, benché il principale obiettivo del provvedimento sia garantire un ampio margine di solvibilità delle imprese assicurative e porre in essere una vigilanza

prudenziale, si consente alle medesime imprese di assicurazione di investire in strumenti finanziari derivati. In tale contesto ritiene che sarebbe stato quantomeno opportuno che lo schema di decreto specificasse in quali strumenti derivati potessero investire le suddette imprese, al fine di delimitare l'ambito di applicazione di strumenti di investimento aventi un tasso di rischio molto elevato.

Inoltre rammenta come la legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame del Senato, preveda una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento UE n. 600 del 2014 sui mercati degli strumenti finanziari, ritenendo quindi che, al fine di procedere a un riordino efficiente e appropriato delle funzioni spettanti alle autorità preposte alla vigilanza, sia opportuno sospendere l'esame dello schema di decreto legislativo per coordinarlo con tali ulteriori previsioni.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, evidenzia innanzitutto come la sua proposta di parere costituisca l'espressione del lavoro complesso e proficuo svolto dalla Commissione nel corso della discussione dello schema di decreto legislativo.

Rileva infatti come tale proposta tenga in considerazione gli spunti e i rilievi sollevati dai diversi soggetti interessati da tale intervento normativo in occasione delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento, e sottolinea come ciò abbia condotto a un ottimo punto di equilibrio complessivo di tutti i punti di vista coinvolti.

Nel sottolineare come l'adozione delle disposizioni contenute nello schema di decreto costituisca un importante passo in avanti per l'Italia, dotandola di una disciplina in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione più avanzata ed efficiente, sottolinea come ciò sia di primaria importanza soprattutto per tutelare le fasce più deboli della cittadinanza.

Marco CAUSI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore, segnala l'esigenza di procedere in tempi rapidi all'approvazione definitiva dello schema di decreto, ricordando che l'Italia è in ritardo rispetto al termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE.

Sottolinea inoltre come le disposizioni, recate dallo schema di decreto, relative all'ampliamento delle funzioni facenti capo all'IVASS, siano la diretta conseguenza del fatto che tale Istituto già costituisce l'Autorità individuata dall'ordinamento italiano per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sul comparto assicurativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il relatore, Gitti, ha formulato, nella seduta del 1° aprile scorso, una proposta di parere favorevole con una condizione e numerose osservazioni.

Informa quindi che il gruppo M5S e il gruppo SEL hanno presentato due proposte di parere alternative a quella del relatore (*vedi allegati 8 e 9*).

Segnala come le predette proposte di parere alternative sarebbero poste in vo-

tazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene innanzitutto necessario che il Governo esprima la sua posizione rispetto alla drastica riduzione dei poteri del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio operata dallo schema di decreto legislativo in esame.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come il Governo non abbia osservazioni da fare in merito alla questione sollevata dal deputato Villarosa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel preannunciare il voto negativo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, nonché la generale valutazione negativa sullo schema di decreto legislativo, stigmatizza l'abolizione di molte previsioni del TUB che stabiliscono la previa deliberazione del CICR ai fini dell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia, rilevando come lo stesso CICR svolga una funzione di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e rappresenti un organo di vigilanza interamente pubblico a tutela dell'interesse dei cittadini.

In tale ambito ricorda che l'Italia ha già, in ambito monetario, rinunciato alla propria sovranità, ma che ciò è avvenuto in un momento in cui le condizioni del Paese erano certamente migliori, sia per quel che concerne il debito pubblico sia per quanto riguarda la situazione economica e occupazionale del Paese. Ritiene invece che in questa fase storica andrebbe compiuta una scelta diversa, volta a non cedere ulteriori ambiti di sovranità nazionale anche per quanto riguarda la vigilanza sul settore bancario e finanziario.

Ritiene inoltre che l'eliminazione di molte delle competenze del CICR potrebbe configurarsi come una violazione dell'articolo 47 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplinando, coordinando e controllando l'esercizio del credito.



Rileva quindi come l'attuale assetto di competenze riconosciuto alla Banca d'Italia, le affidi impropriamente, nonostante essa costituisca un ente sostanzialmente privato, un ruolo sovrano in materia di politica monetaria, del tutto sganciato dallo scrutinio del Parlamento, il quale non può infatti esercitare alcun controllo sull'operato della stessa Banca nemmeno attraverso atti di sindacato ispettivo.

In tale contesto evidenzia come l'ampliamento dei poteri di vigilanza e di controllo della Banca d'Italia sulle banche previsto dallo schema di decreto legislativo risulti quindi assolutamente inopportuno, come dimostrato del resto anche dalla vicenda che ha coinvolto la Banca Popolare di Spoleto, nonché dalla vicenda relativa alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. Ricorda infatti che il Consiglio di Stato ha recentemente dichiarato l'illegittimità dei decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, su proposta della Banca d'Italia, era stata disposta la sottoposizione ad amministrazione straordinaria della suddetta banca, a testimonianza dell'assoluta carenza di effettivi controlli da parte dello Stato sull'attività della stessa Banca.

Passando quindi a taluni aspetti specifici dello schema di decreto, rileva come le previsioni del comma 15 dell'articolo 1 dello schema, il quale integra l'articolo 28 del TUB, limitando il diritto al rimborso delle azioni delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, costituiscono una grave violazione delle libertà costituzionalmente garantite degli azionisti delle stesse banche, i quali potranno vedersi privati del diritto di disporre liberamente delle proprie quote azionarie. Ritiene invece che l'attività del legislatore dovrebbe concentrarsi sul problema principale che affligge l'economia italiana, costituito dall'insufficienza della quantità di credito erogato dalle banche alle famiglie e alle imprese.

Con riferimento poi alle previsioni sanzionatorie recate dallo schema di decreto, segnala innanzitutto come esse sembrereb-

bero riferirsi esclusivamente agli enti creditizi e non anche agli istituti di moneta elettronica.

Nel valutare inoltre positivamente la scelta, operata dallo schema di decreto, di commisurare le sanzioni amministrative pecuniarie previste al fatturato delle banche sanzionate, rileva, da un lato, come in alcuni casi tali sanzioni pecuniarie dovrebbero esser affiancate anche da sanzioni penali, e, dall'altro, come la nozione di fatturato cui fanno riferimento le disposizioni recate dallo schema non appaia sufficientemente precisata, potendo quindi dar luogo a incertezze in sede applicativa, vanificando in tal modo l'effetto dissuasivo delle predette previsioni sanzionatorie.

Segnala altresì come la modifica della disciplina sui requisiti dei soggetti partecipanti al capitale delle banche, di cui all'articolo 25 del TUB, operata dal comma 12 dell'articolo 1 dello schema di decreto, non sembrerebbe prevedere l'introduzione di requisiti di indipendenza per i titolari delle partecipazioni rilevanti.

Invita quindi la maggioranza e il Governo a valutare con attenzione i contenuti della proposta di parere alternativo formulata dal suo gruppo, la quale fornisce una serie di indicazioni idonee a migliorare il testo dello schema di decreto.

Giovanni PAGLIA (SEL) ribadisce la propria valutazione negativa sullo schema di decreto legislativo in esame, ritenendo che esso non sia assolutamente coerente né con la delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 154 del 2014 né, tantomeno, con i contenuti della direttiva 2013/36/UE che il decreto legislativo intende recepire.

Con riguardo a singole tematiche, evidenzia innanzitutto come numerose previsioni della direttiva stessa, ad esempio in materia di remunerazione degli esponenti aziendali, risultino completamente trascurate, compiendo la scelta, completamente errata, di rinviarne l'attuazione a successivi atti di normazione secondaria della Banca d'Italia, lasciando dunque le valutazioni in merito, che rivestono un evidente rilievo politico e che in altri

Paesi sono stati infatti oggetto di un acceso dibattito pubblico, a un organismo tecnico privo di ogni legittimazione democratica.

In riferimento alle disposizioni dello schema di decreto sui requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari del settore bancario, creditizio e finanziario, ritiene che il Governo e la maggioranza si assumano una grave responsabilità politica, modificando, in realtà solo formalmente, senza alcuna ragionevolezza e per di più *in peius*, la normativa vigente in materia. Reputa infatti sbagliato affidare a una fonte normativa secondaria, sottratta al controllo del Parlamento, la determinazione dei requisiti di onorabilità sia degli esponenti aziendali sia dei partecipanti al capitale, novellando una normativa già perfettamente in linea con gli indirizzi comunitari, e che negli ultimi anni stava, peraltro, cominciando a produrre buoni risultati.

Anche con riguardo alla disciplina delle sanzioni, ritiene che lo schema di decreto si discosti dai contenuti e dalle finalità della legge di delegazione europea 2013 e della direttiva 2013/36/UE, sottolineando come le previsioni dello schema di decreto spostino sostanzialmente il fuoco dell'impianto sanzionatorio dalle persone fisiche, cioè dagli esponenti aziendali, alle persone giuridiche, nonostante la direttiva, a questo riguardo, invitasse invece gli Stati membri a rafforzare l'effettività dei propri sistemi sanzionatori.

Nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, invita quindi tutti i componenti della Commissione ad approfondire il testo della direttiva 2013/36/UE, per verificarne la distanza rispetto al contenuto dello schema di decreto legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 10*).

**La seduta termina alle 14.30.**

## RISOLUZIONI

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**7-00597 Lodolini: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.**

**7-00599 Pagano: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la risoluzione Pagano n. 7-00599 è stata sottoscritta anche dalla deputata Mucci.

Emanuele LODOLINI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale intende sollecitare il Governo ad assumere iniziative per la sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.

A tale riguardo ricorda i drammatici eventi meteorologici che hanno colpito le Marche a partire dal 4 febbraio scorso, producendo danni ingentissimi alle imprese e a tutto il sistema balneare della costa e portando la regione a richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, fa presente come le forti mareggiate abbiano provocato esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti in aree urbane ed extraurbane, frane e interruzioni stradali, soprattutto nella porzione costiera e collinare del territorio e che il

maltempo e l'intensità degli eventi atmosferici hanno determinato gravi disagi alla popolazione, nonché danni consistenti ai beni pubblici e privati, alle attività economiche e produttive.

Rammenta inoltre che tali mareggiate hanno devastato ampi tratti del litorale e impedito il regolare deflusso delle piene dei fiumi, causando ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private e alle attività produttive localizzate sulla costa.

Evidenzia quindi come la devastazione di numerosi stabilimenti balneari e di gran parte delle strutture ricettive e commerciali costituisca un durissimo colpo per l'intero comparto turistico in un periodo strategico per la programmazione della fase iniziale della stagione e come il distruttivo evento meteorologico abbia messo in ginocchio l'intera economia locale, la quale si trova ora ad affrontare l'enorme peso della ricostruzione delle opere distrutte.

In tale contesto la risoluzione è volta a impegnare l'Esecutivo ad agire tempestivamente al fine di consentire il ripristino

delle attività compromesse, assumendo le iniziative di competenza affinché sia sospeso il pagamento dei canoni demaniali per i proprietari degli stabilimenti balneari e delle attività commerciali in regime di concessione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 9 aprile 2015.*

**Audizione del dottor Eugenio Giani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 44).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**5-05267 Sandra Savino: Rafforzamento degli strumenti di carattere tributario in favore dei soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di rafforzare gli strumenti di carattere tributario in favore dei soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, rafforzando le deduzioni dal reddito imponibile e le detrazioni dall'imposta lorda ai fini IRPEF, nell'ipotesi in cui non decida di modificare la normativa in materia di calcolo dell'ISEE nel senso indicato da diverse pronunce del TAR. in modo da bilanciare in ogni caso gli effetti peggiorativi a danno di tali soggetti determinato dal nuovo regime ISEE rispetto al previgente regime.

Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria in merito alla richiesta di rafforzare le misure agevolative in favore dei soggetti disabili e delle loro famiglie, giova ribadire che qualsivoglia iniziativa normativa dovrà necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per i quali è opportuno reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.

Con specifico riferimento alla modifica dell'attuale normativa in materia di nuovo calcolo dell'ISEE alla luce delle recenti pronunce del TAR citate nel documento in esame, si rappresenta quanto riferito dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le sentenze n. 2454, 2458 e 2459 dell'11 febbraio 2015 del TAR del Lazio, emanate in seguito ai ricorsi proposti da alcune Associazioni di categoria che tutelano gli interessi delle persone disabili nonché da alcuni diretti interessati e dai loro familiari, per ottenere l'annullamento

del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in materia di revisione dei criteri dell'ISEE, in accoglimento parziale dei ricorsi medesimi, hanno annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ricomprende nella nozione di reddito ai fini ISEE «i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incinse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche».

A giudizio del Tar, nella nozione di reddito di cui al predetto DPCM n. 159 del 2013 sono stati illegittimamente ricompresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo, indennitario e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico.

Secondo i giudici amministrativi, il Governo sarebbe andato oltre la previsione della norma primaria, secondo la quale il nuovo ISEE avrebbe dovuto utilizzare una «nozione di reddito disponibile, che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale» (articolo 5, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Secondo il Tar, infatti, tale norma andava interpretata nel senso di considerare ai fini del calcolo dell'ISEE le forme di reddito sottratte al fisco (ad esempio, il reddito prodotto presso organismi internazionali) e non già i trattamenti concessi dalle amministrazioni pubbliche.

Va sottolineato che si tratta di una questione largamente dibattuta, e a cui il

Governo ha dedicato e dedica tuttora particolare attenzione nella consapevolezza delle difficoltà che quotidianamente devono affrontare i disabili e le loro famiglie, specie le più bisognose. In particolare si segnala quanto ampio e articolato sia stato il dibattito in Parlamento, dapprima, durante l'iter di conversione del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e, poi, nella formulazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sul regolamento attuativo. In tale contesto si fa doverosamente presente che, contrariamente a quanto asserito nell'atto parlamentare, non si può affermare né che il nuovo ISEE sia meno favorevole del precedente alle persone con disabilità, né che gli effetti delle sentenze siano favorevoli, in via generale, alle persone con disabilità. Da un lato si registrano, infatti, numerose voci provenienti dai Comuni che paventano pesantissime ripercussioni sui bilanci comunali a seguito dell'applicazione del sistema di franchigie per i disabili, che renderebbero il nuovo strumento di fatto più favorevole. Dall'altro, si segnala come importanti associazioni, tra quelle maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, in merito alle sentenze del TAR si siano riservate di valutare gli effetti delle sentenze medesime, temendo effetti inattesi (e non sempre favorevoli) dalla loro applicazione.

Quanto al *decisum* del TAR, si fa presente che lo stesso coinvolge la questione della corretta rappresentazione della disponibilità di risorse nella costruzione dell'ISEE; in proposito giova sottolineare che la mancata considerazione, nella disciplina previgente, di quei trasferimenti esenti da imposizione fiscale, poneva comunque problemi nell'identificare il livello delle condizioni economiche di un nucleo familiare. Laddove l'esiguità delle risorse imponga un razionamento, l'indicatore definito dalla normativa previgente paradossalmente favoriva quei nuclei familiari che rientravano in una delle categorie che già beneficiavano di indennità esenti da imposte e che quindi già godevano di qualche sostegno, a discapito di quelle famiglie appartenenti a gruppi

esclusi dal nostro sistema di *welfare*, ancora così tanto categoriale e segmentato. Di ciò è data evidenza nella letteratura valutativa del vecchio ISEE nonché dai rapporti di monitoraggio predisposti negli anni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, proprio nei confronti delle persone con disabilità e solo per esse, il regolamento ISEE ha previsto una disciplina di favore istituendo franchigie – di per sé già superiori alla gran parte dei trattamenti – e permettendo di detrarre totalmente l'ammontare percepito se utilizzato per spese di assistenza personale o per collaboratori domestici (oltre alla possibilità di detrarre le spese relative alla disabilità detraibili e deducibili fiscalmente). Le franchigie sono inoltre differenziate in base alla gravità della condizione di disabilità, producendo il risultato di essere particolarmente più vantaggiose per le persone con disabilità più grave e più bisognose dal punto di vista economico. Si tratta di una serie di miglioramenti apportati alla disciplina previgente in favore delle persone con disabilità, laddove il vecchio indicatore – con il meccanismo della maggiorazione della scala di equivalenza – finiva per favorire le famiglie in condizioni economiche più agiate e indifferenziatamente rispetto alla gravità del bisogno. In ultimo, ma non in ordine di importanza, è stata prevista la possibilità di costituire un nucleo a sé stante per la persona con disabilità maggiore che rimane a carico dei genitori.

Con riferimento alla richiesta specifica di conoscere le determinazioni del Governo in materia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – con propria nota in data 2 aprile 2015 ha manifestato di condividere la posizione espressa dal Ministero in ordine all'opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato, previa sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate.

Il Ministero del Lavoro evidenzia che resta aperta la possibilità di sviluppare

eventuali momenti di confronto con i soggetti portatori di interessi al fine di proporre l'adozione di misure correttive.

A tal fine, è stato inviato alla firma del Ministro del Lavoro lo schema di decreto

istitutivo del Comitato consultivo previsto dall'articolo 12, comma 6, del predetto 5 dicembre 2013, n. 159, che deve monitorare l'attuazione della disciplina dell'ISEE e valutare le eventuali proposte di correttivi.

## ALLEGATO 2

**5-05268 Causi: Chiarimenti sul regime di detraibilità IVA degli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione in presenza di finanziamenti comunitari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare il ruolo del Fondo Sociale Europeo, quale strumento di sostegno delle misure dirette a prevenire e combattere la disoccupazione e sviluppare le risorse umane, sollecitano l'adozione di iniziative legislative ed interpretative dirette a chiarire la qualificazione ai fini della disciplina IVA dei contributi erogati dal predetto fondo nonché degli acquisti di beni e servizi effettuati dai beneficiari di tali sovvenzioni.

In particolare, gli Onorevoli chiedono che venga riconosciuta la detrazione dell'imposta, assolta sugli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione professionale che ricevono finanziamenti dal Fondo sociale europeo alla luce di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 e 3 lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova osservare che, ai fini IVA, le elargizioni di denaro pubblico che non abbiano il carattere di corresponsività (i.e. contributi a fondo perduto) sono tendenzialmente neutre in quanto non incidono sulla determinazione dell'imposta, né dal lato attivo (del soggetto erogante) né dal lato passivo (del soggetto beneficiario).

Per il soggetto erogante, che operi nella qualità di soggetto passivo d'imposta, la neutralità dei contributi è direttamente desumibile:

dall'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. in base al quale « Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;[...] »;

dall'articolo 19, terzo comma, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base al quale – in deroga al divieto generale di detrazione previsto per le operazioni che, a valle, non danno luogo alla realizzazione di operazioni imponibili (come nel caso di operazioni escluse da IVA) – è ammesso il recupero dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati a monte dal soggetto che ha posto in essere la cessione di denaro (fuori campo IVA).

Specularmente, per il soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto, nel caso di specie l'ente di formazione, il diritto a detrazione non è pregiudicato dalla natura contributiva delle somme percepite, bensì dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive dal medesimo poste in essere.

Pertanto, per il soggetto beneficiario, il diritto a detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi « finanziati » da contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare, in base all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi compete nella misura in cui detti beni e servizi sono impiegati per realizzare operazioni imponibili o a queste assimilate.

Non è, dunque, detraibile l'IVA relativa all'acquisto di beni e di servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo le deroghe previste dall'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

È il caso di precisare che nei confronti del soggetto beneficiario non opera la deroga riconosciuta dall'articolo 19, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, trattandosi - come innanzi precisato - di una previsione da intendersi riferita agli acquisti di beni e di servizi effettuati dal soggetto erogante (colui che pone in essere l'operazione di cessione di denaro).

In senso conforme ai principi sopra enunciati, questa Direzione si è espressa più volte, in numerosi documenti di prassi, in cui è stato chiarito che la detraibilità dell'IVA pagata all'atto dell'acquisto di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo; l'IVA è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (cfr. risoluzione 11 marzo 2009, n. 61/E; circolare 19 luglio 2007, n. 46/E; risoluzione 25 luglio 2005, n. 100/E; risoluzione 16 marzo 2004, n. 42/E; circolare 24 dicembre 1997, n. 328).

Ciò premesso, alla luce della disciplina sopra richiamata, in relazione alla questione rappresentata dagli interroganti, si ribadisce il principio di carattere generale in base al quale per i beni e i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo IVA - *rectius*, servizi di formazione fuori campo IVA in quanto non riconducibili ad un rapporto

caratterizzato dal nesso di sinallagmaticità - non compete alcuna detrazione d'imposta.

Peraltro, qualora i beni e i servizi acquistati siano utilizzati promiscuamente. Vale a dire impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni fuori campo IVA, a fronte dell'imposta assolta su tali acquisti spetta una detrazione rapportata all'entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta (cfr. articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: « Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni [...] »).

Come chiarito con la circolare n. 328 del 1997, in merito al criterio di ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e la quota indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato purché sia oggettivo e coerente in considerazione della natura dei beni e servizi acquistati.

È il caso di precisare, altresì, che, qualora il soggetto passivo realizzi, oltre alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta, anche operazioni imponibili e operazioni esenti (ad esempio, nell'ipotesi in cui l'organismo di formazione accreditato fornisca, oltre ai servizi di formazione fuori campo, anche servizi di formazione esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e servizi di formazione imponibili) occorre scomputare, preliminarmente, dall'ammontare complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi la quota-parte indetraibile ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto specificamente imputabile ad operazioni fuori campo IVA. L'importo ammesso in detrazione dovrà essere calcolato sulla quota residua (risultante dal predetto scomputo) applicando la percentuale di detrazione di cui



all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

È opportuno sottolineare, inoltre, che tale impostazione è perfettamente coerente con il principio di integrità dei pagamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo sancito dall'articolo 80, del regolamento comunitario n. 1083/2006, in base al quale non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari. Si evidenzia, infatti, che le somme derivanti dal predetto Fondo, in quanto riconducibili – secondo i termini anzidetti – nell'ambito di contributi fuori campo IVA, non sono

« decurtate » dell'IVA corrispondente, bensì sono erogate al soggetto beneficiario per l'intero ammontare.

Per quanto riguarda, invece, le preoccupazioni espresse circa l'incidenza negativa dell'indetraibilità dell'IVA sul livello delle prestazioni formative erogabili attraverso i finanziamenti del Fondo sociale europeo, pur comprendendo la rilevanza delle ricadute e gli eventuali impatti sociali, si evidenzia che la lettura finora data alle disposizioni nazionali concernenti la detrazione IVA è l'unica compatibile con le disposizioni della direttiva CE 112/2006, alle quali le normative degli Stati membri, e le relative interpretazioni devono necessariamente conformarsi.

ALLEGATO 3

**5-05269 Sberna: Istituzione della Commissione sull'economia non osservata e l'evasione fiscale e della Commissione sulle spese fiscali.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere lo stato dei lavori per l'attuazione della lettera *d*), dell'articolo 3 della legge 11 marzo 2014, n. 23. concernente l'istituzione di una Commissione per la predisposizione del rapporto annuale sull'economia non os-

servata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Al riguardo, si rappresenta che è in fase di predisposizione il decreto per l'attuazione della disposizione di cui trattasi che verrà emanato nei tempi previsti per l'attuazione della delega.

## ALLEGATO 4

**5-05270 Paglia: Dati relativi ai mutui ipotecari residenziali  
compresi nell'ambito dei crediti deteriorati.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Paglia nel richiamare la situazione dei crediti deteriorati nel sistema bancario italiano, formula alcuni quesiti circa i non *performing loans* (NPL) assistiti da garanzie reali.

Al riguardo, sentita in proposito la Banca d'Italia, si fa presente che le informazioni relative allo « stato attuale dei non *performing loans* nel nostro Paese, con particolare riferimento a quelli supportati da garanzie reali » sono disponibili nel Bollettino Statistico (1-2015, sezione B), che contiene dati dettagliati al 31 dicembre 2014 sui finanziamenti deteriorati (Tavole B4, pag. 82 e seguenti). Per le sole sofferenze (Tavola B4.9) sono disponibili i dati relativi ai crediti assistiti da garanzia reale (<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-statistico/2015-bolstat/bolstat-1-2015.pdf>).

I dati relativi all'incidenza dei crediti garantiti per ciascuna tipologia di credito deteriorato sono disponibili con riferimento al 30 giugno 2014 nel Rapporto sulla Stabilità Finanziaria (tavola 3.4, pag. 36, ([https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2014-2/RFS"-2014.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2014-2/RFS))).

Con riguardo, poi, alla richiesta di « dati relativi alla quantità di mutui ipotecari residenziali, in particolare collegati a prima casa, fra i NPL », la Banca d'Italia ha segnalato che il dato sull'ammontare complessivo di prestiti a famiglie consumatrici per l'acquisto di abitazioni – con dettaglio dei crediti in bonis, deteriorati, scaduti, incagli e sofferenze – a fine giugno 2014 è disponibile nella tavola 2.1 del citato Rapporto sulla Stabilità Finanziaria (pag. 19).

## ALLEGATO 5

**5-05271 Pesco: Controlli sulla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei punti vendita delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama la disciplina di cui all'articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e di prestazioni di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, l'Onorevole chiede di conoscere il numero dei punti vendita che annualmente ha esercitato l'opzione in argomento, quali forme di controllo sono state eseguite per verificare l'attendibilità dei dati forniti e quanti sono i controlli che sono stati effettuati in relazione al numero dei contribuenti beneficiari dell'opzione stessa.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.

Sulla base delle comunicazioni trasmesse, in ottemperanza delle regole tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attuativo dell'articolo 1, comma 431, della legge n. 311/2004, sino alla fine dell'anno 2014, risulta che:

il numero dei soggetti che hanno aderito all'opzione di trasmissione telematica in argomento è pari a 217 unità;

il numero dei punti vendita collegati a tali soggetti è pari a 7.491 unità.

In merito alle attività di controllo nei confronti dei soggetti in argomento, si fa presente che la gran parte degli stessi rientra nelle categorie che l'Agenzia delle entrate definisce di « medio grandi dimensioni ».

In relazione alla quota parte dei soggetti di grandi dimensioni (ossia soggetti che hanno dichiarato un volume d'affari/ricavi superiore a 100 milioni di euro), l'Agenzia delle entrate ha attivato un controllo sostanziale, ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni, realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio (cosiddetto « tutoraggio »).

Per la restante parte dei soggetti in argomento l'Agenzia riferisce che è comunque prevista un'attività di analisi del rischio, anche mediante il confronto tra i dati dichiarativi e di bilancio, che consente un controllo conseguente al grado di rischio determinato sul soggetto.

A seguito di tali attività, con riferimento ai periodi d'imposta dal 2006 in poi, sono stati emessi 236 atti di accertamento.

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146);

rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi un'ampia serie di modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

evidenziato come la direttiva 2009/138/CE armonizzi le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico unitario nel quale esercitare la propria attività nel mercato interno;

rilevato inoltre come il quadro normativo delineato dalla direttiva intenda migliorare la quantità e qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione, nonché conferire alle autorità di vigilanza gli strumenti appropriati per determinare la solvibilità complessiva delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

sottolineato altresì come la direttiva riveda la vigilanza prudenziale sul settore assicurativo, seguendo un approccio orientato al rischio, secondo il quale le imprese dovranno tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, tenendo conto anche dei rischi dal lato dell'attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all'impresa, gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Titolo III, Capo IV, del CAP, dopo l'articolo 44-*bis*, una norma che vieti la possibilità di effettuare distribuzioni di utili o di altri elementi del patrimonio in relazione agli elementi dei fondi propri, tra cui il capitale, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, in quanto, dando certezza normativa a tale aspetto si eviterebbe che ogni singola società sia costretta a modificare il proprio statuto, con possibili diverse modalità, nonché in quanto, in tal modo, tutti gli azionisti assicurativi avrebbero un uguale trattamento e si eviterebbero gravosi oneri per le imprese;

*b)* con riferimento all'articolo 76 del Codice delle assicurazioni private, come modificato dall'articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, il quale estende l'obbligo di possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza già previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, anche a coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il predetto obbligo si riferisce solo ai titolari o responsabili di tali funzioni fondamentali, in armonia con il dettato della direttiva 2009/138/CE, valutando altresì l'opportunità di modulare i requisiti di professionalità secondo un

principio di proporzionalità e tenendo conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;

c) con riferimento all'articolo 102 del CAP, relativo alla revisione del bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, come modificato dall'articolo 1, comma 106, dello schema di decreto, il quale prevede che la relazione del revisore o della società di revisione esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, valuti il Governo l'opportunità di individuare meccanismi volti a garantire che tale attività di revisione dei bilanci delle imprese di assicurazione e riassicurazione avvenga nel rispetto dei principi di revisione ISA Italia a cui si attengono i revisori legali e le società di revisione legale, attraverso interventi di coordinamento con la disciplina nazionale vigente, eventualmente mediante l'adozione di regolamenti IVASS che ne garantiscano l'applicazione per quanto riguarda la specifica tematica delle riserve tecniche;

d) valuti il Governo l'opportunità di definire con maggiore precisione gli ambiti di competenza delle diverse autorità di vigilanza che a vario titolo esercitano poteri sul settore assicurativo, assicurando, in armonia con la previsione dell'articolo 247, comma 8, della direttiva 2009/138/CE, nonché con gli sviluppi della normativa comunitaria in materia, la massima collaborazione tra di esse, al fine di garantire la migliore efficacia degli assetti di vigilanza pubblicistica in materia, in particolare evitando duplicazioni, sovrapposizioni o conflitti di competenza tra le medesime autorità;

e) con riferimento alla lettera e) del comma 3-bis dell'articolo 188 del CAP, come modificato dall'articolo 1, comma 115, dello schema di decreto legislativo, laddove si prevede che l'IVASS possa disporre la rimozione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, nonché dei titolari di funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione, valuti il Governo se tale previsione trovi specifica rispondenza nel

contenuto della direttiva 2009/138/CE, valutando altresì l'opportunità di circoscrivere tale potere di rimozione ai soli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo, analogamente a quanto previsto in ambito creditizio dagli articoli 70-bis e 98-bis del TUB, come introdotti dallo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CRD IV (Atto n. 147);

f) valuti il Governo l'opportunità, al fine di garantire parità di trattamento degli assicurati e di salvaguardare la stabilità dei mercati, di prevedere, nel caso di eccezionali condizioni dei mercati finanziari o dei titoli governativi, che con provvedimento governativo, sentito l'IVASS, possa essere disposto il differimento delle scadenze sulle polizze e il collegamento del valore di riscatto al valore degli attivi posti a copertura delle riserve, considerato anche che una norma analoga è prevista per i fondi comuni dall'articolo 7, comma 3, del TUF;

g) con riferimento all'articolo 189, comma 2, del CAP come modificato dall'articolo 1, comma 116, dello schema di decreto, che consente all'IVASS di avvalersi di esperti esterni per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno a oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del CAP, valuti il Governo l'opportunità, in considerazione dell'eccezionalità e specificità della disposizione, di limitare temporalmente l'efficacia della previsione al 31 dicembre 2016;

h) con riferimento all'articolo 191, comma 1, del CAP, come sostituito dall'articolo 1, comma 119, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di prevedere che l'IVASS può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale, nelle materie elencate dallo stesso comma 1, anche per l'attuazione delle raccomandazioni, delle linee-guida e delle altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee;

i) con riferimento all'articolo 210, comma 2, del CAP, come modificato del-

l'articolo 1, comma 147, dello schema di decreto, relativo alla vigilanza dell'IVASS sui gruppi assicurativi, valuti il Governo l'opportunità di specificare la definizione a tali fini di società capogruppo, facendo riferimento alla società che sia in grado di esercitare un'effettiva attività di direzione e coordinamento sulle altre società del gruppo;

l) con riferimento agli articoli 214 e 214-*bis* del CAP, come sostituiti dall'articolo 1, comma 151, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'IVASS, nell'ambito della vigilanza sui gruppi assicurativi, può effettuare ispezioni, oltre che presso le società del gruppo, anche presso i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle società indicate dall'articolo 210-*ter*, comma 2, del CAP, nonché di prevedere che la stessa IVASS possa esercitare nei confronti della società capogruppo i poteri di intervento previsti dall'articolo 188 del CAP;

m) con riferimento all'articolo 311, comma 3, del CAP, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano anche nel caso di mancata alienazione, entro i termini stabiliti dall'IVASS ai sensi dell'articolo 77, comma 4, del CAP, delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione e riassicurazione eccedenti le soglie previste dallo stesso articolo 77;

n) valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto nel senso di prevedere che le sanzioni previste dal Titolo XVIII, Capo II, del CAP si applicano anche in caso di inosservanza del Regolamento UE n. 2015/35, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento UE n. 1094/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) direttamente applicabili ai soggetti vigilati, adottati ai sensi di tale ultimo Regolamento;

o) con riferimento all'articolo 335 del CAP, come modificato dell'articolo 1, comma 191, dello schema di decreto, relativo al contributo di vigilanza dovuto all'IVASS dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, dalle relative sedi secondarie e dalle mutue di assicurazione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che tutti i contributi dovuti da tali soggetti devono intendersi calcolati al netto di un'aliquota per oneri di gestione sostenuti dai medesimi soggetti;

p) valuti il Governo l'opportunità di assicurare il massimo coordinamento tra le previsioni del CAP e quelle del TUB, in particolare:

1) prevedendo che l'articolo 76 del CAP, relativo ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione, modificato dall'articolo 1, comma 94, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all'articolo 26 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo all'idoneità allo svolgimento degli esponenti aziendali delle banche;

2) prevedendo che l'articolo 77 del CAP, relativo ai requisiti dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione, modificato dall'articolo 1, comma 95, dello schema di decreto, sia formulato in termini speculari all'articolo 25 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, dello schema di decreto recante recepimento della direttiva 2013/36/UE, relativo ai partecipanti al capitale delle banche;

q) valuti il Governo l'esigenza di rafforzare le risorse umane e professionali dell'IVASS, alla luce delle nuove competenze affidate all'Istituto dal nuovo sistema normativo sotteso alla direttiva *Solvency II*, perseguendo prioritariamente a tal fine ogni possibile sinergia con la Banca d'Italia.

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA  
PRESENTATA DAI DEPUTATI PESCO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146);

premessi che:

il suddetto schema di decreto prevede una modifica sostanziale delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, con l'obiettivo di migliorare la quantità e la qualità dei requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione e porre in essere un rafforzamento della vigilanza prudenziale sugli istituti assicurativi e riassicurativi al fine di ridurre i rischi di solvibilità dei medesimi;

considerato che:

sebbene le finalità ultime dello schema di decreto legislativo siano condivisibili in linea di principio, il medesimo schema desta alcune perplessità sotto vari aspetti:

*a)* l'articolo 188, comma 3, del CAP, come modificato dal comma 115 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, amplia i poteri di intervento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); la disposizione in commento attribuisce all'Autorità di vigilanza l'adozione di qualsiasi potere nei confronti sia delle imprese di assicurazione o di riassicurazione sia dei relativi membri dei loro

organi amministrativi, direttivi o di vigilanza; tale disposizione risulta essere eccessivamente ampia e generale e per tal motivo non propriamente opportuna nell'ambito di una precisa delimitazione dei poteri di vigilanza; nello specifico, il medesimo articolo 188 attribuisce all'IVASS il potere di vietare la commercializzazione di specifici prodotti, di effettuare determinate operazioni, di distribuire gli utili e di rimuovere gli esponenti aziendali ed i titolari delle funzioni fondamentali; tali disposizioni non si enucleano con tale linearità nella legge 7 ottobre 2014, n. 154, relativa al recepimento delle direttive europee e all'attuazione degli altri atti dell'Unione Europea: per tal motivo sarebbe preferibile limitarsi alle disposizioni della direttiva senza ulteriori specificazioni, diversamente si potrebbe configurare un eccesso di delega, con tutte le conseguenze ipotizzabili sul piano normativo e giurisdizionale;

*b)* la lettera e) del comma 3-bis, introdotto dal comma 115 dell'articolo 1 dello schema di decreto nell'articolo 188 del CAP, introduce il potere dell'IVASS di rimuovere i titolari delle funzioni fondamentali; questa disposizione non trova alcuna corrispondenza normativa nel dettato normativo della direttiva: quindi, oltre a configurare un eccesso di delega, non trova nemmeno corrispondenza analogica nel dettato normativo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale prevede che la Banca d'Italia possa esercitare i suoi poteri esclusivamente nei



confronti degli « esponenti aziendali » ovvero dei soggetti che svolgono funzioni amministrative, direttive e di controllo: per tal motivo, considerato che la responsabilità ultima del sistema di governo societario compete all'organo amministrativo e che l'IVASS abbia il potere di disporre la rimozione dei membri del citato organo, la disposizione in commento sembra eccessiva e non perfettamente coerente con il complesso del sistema normativo vigente;

c) l'articolo 189, comma 2, del CAP, come modificato dal comma 116 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, prevede che l'IVASS, nelle ispezioni nei confronti delle imprese assicurative, possa avvalersi di « esperti esterni », tra cui revisori dei conti ed attuari, ma a carico delle medesime imprese, in aggiunta al contributo di vigilanza (calcolato sul volume complessivo degli incassi); la funzione di vigilanza rappresenta e tutela un interesse pubblico, motivo per il quale non si spiega perché debba essere interamente a carico dei soggetti vigilati; al fine di tutelare le risorse erariali si potrebbe prevedere un aumento delle sanzioni di natura amministrativa, avendo le stesse anche efficacia dissuasiva, ma porre a carico dei soggetti vigilati i costi della funzione di vigilanza non sembra corretto sul piano normativo, infatti, nel caso dell'*Asset Quality Review* (AQR) in ambito bancario, la Banca d'Italia ha la possibilità di esternalizzare alcune funzioni ispettive con oneri a carico della stessa Banca d'Italia;

d) lo schema di decreto legislativo introduce nel Titolo III del CAP un Capo II-*bis*, relativo alla disciplina in materia di investimenti; nonostante il principale obiettivo dello schema di decreto legislativo sia garantire un ampio margine di solvibilità delle imprese assicurative e porre in essere una vigilanza prudenziale, consente alle medesime imprese di assicurazione di investire in strumenti finanziari derivati: non si comprende perché, in materia di vigilanza, lo stesso schema preveda una puntuale precisazione dei

poteri dell'IVASS e, in materia di investimenti, aspetto di primaria importanza per garantire la solvibilità delle imprese assicurative, non vieti gli investimenti in specifici strumenti derivati da ritenersi pregiudizievoli oppure non fornisca una maggiore e più dettagliata precisazione delle operazioni da ritenersi ammissibili;

e) la disciplina introdotta dal nuovo Titolo XV del CAP, relativa alla vigilanza sui gruppi assicurativi, non prevede l'esercizio dei poteri ispettivi dell'IVASS nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni comprese nel ciclo operativo delle società capogruppo e non prevede l'esercizio, da parte dello stesso IVASS, dei poteri di intervento di cui all'articolo 188 del CAP nei confronti delle società capogruppo;

f) le sanzioni pecuniarie in materia di mancata comunicazione e autorizzazione circa l'assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva e autorizzazione preventiva non sembrerebbero essere estese anche alle ipotesi di mancata alienazione delle medesime partecipazioni;

g) risulta assente un prospetto volto ad accertare la concordanza tra la direttiva oggetto del recepimento e lo schema di decreto legislativo in esame, disattendendo le prescrizioni indicate dai competenti organi europei;

h) la legge di delegazione europea 2014, che risulta attualmente all'esame del Senato (A.S. 1758), prevede, all'articolo 7, una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento UE n. 600 del 2014 sui mercati degli strumenti finanziari: per tale motivo, al fine di procedere a un corretto riordino delle autorità nazionali preposte alla vigilanza, sarebbe opportuno sospendere l'esame del presente schema di decreto legislativo e coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo con le disposizioni della legge di delegazione europea, la di-

rettiva 2014/65/UE ed il regolamento UE n. 600 del 2014; si evidenzia altresì come la *governance* dell'IVASS risulti strettamente connessa a quella della Banca d'Italia; questa impostazione potrebbe pregiudicare l'indipendenza in materia di regolamentazione e vigilanza del settore assicurativo: infatti, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2013, le imprese assicurative e le banche partecipanti al capitale della Banca d'Italia potrebbero influenzare la *governance* e l'esercizio dei relativi poteri, con il conseguente rischio di possibili alterazioni del mercato; al fine di eliminare ogni possibile

pregiudizio, anche solamente in linea di principio, sarebbe più opportuno che la nomina della *governance* degli Istituti di vigilanza sia subordinata al controllo parlamentare, con un'ampia partecipazione anche delle minoranze parlamentari; la vigilanza e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso è di interesse pubblico e non può non essere controllata dagli organi parlamentari,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano

## ALLEGATO 8

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAI DEPUTATI PESCO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/UE ed abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relativamente all'accesso all'attività degli enti creditizi, nonché alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

premesso che:

il suddetto schema dispone una modifica sostanziale delle disposizioni del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del Testo unico finanziario (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in particolar modo prevedendo:

*a)* una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei principali partecipanti al capitale, riferita sia al settore bancario e creditizio sia agli enti operanti nel settore finanziario;

*b)* un rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza – Banca d'Italia e CONSOB – mediante l'introduzione del potere di *removal* che consente la rimozione di uno o più esponenti aziendali al verificarsi dei presupposti di legge;

*c)* l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto;

*d)* l'abolizione della propedeuticità della previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia;

considerato che:

l'articolo 1, comma 3, del TUB, così come modificato dal comma 1, lettera f), dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio per l'ulteriore definizione – rispetto alla nozione di legge – del concetto di « stretti legami » tra banca e soggetti italiani o esteri;

l'articolo 4, comma 1, del TUB, così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, elimina il potere propositivo della Banca d'Italia al Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in materia di vigilanza, quindi per tutta la disciplina di cui al Titolo III del medesimo TUB;

il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito, consentendo alla Banca d'Italia di

esercitare il potere di disciplinarne l'emissione da parte delle banche senza conformarsi a una preventiva delibera del CICR;

il comma 8 dell'articolo 1 del medesimo schema di decreto legislativo elimina la preventiva deliberazione del CICR anche relativamente alla disciplina – da parte della Banca d'Italia – dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento effettuato dalle banche comunitarie nel territorio della Repubblica Italiana;

la lettera b) del comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica il comma 9 dell'articolo 19 del TUB, escludendo il potere deliberativo del CICR in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti negli istituti bancari;

ritenuto che:

il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio svolge una funzione di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e rappresenta un organo di vigilanza interamente pubblico che consente ai cittadini, seppur mediante una rappresentanza indiretta, di fissare i principi generali in materia di credito e risparmio;

alle riunioni del CICR partecipa il Governatore della Banca d'Italia, senza diritto di voto: attribuire quindi alla Banca d'Italia delle competenze, per le quali la medesima Banca d'Italia disponeva finora esclusivamente del potere propositivo, senza un adeguato confronto parlamentare, limitando altresì il coinvolgimento del Parlamento a un mero parere su un atto del Governo, sembra del tutto inopportuno;

l'eliminazione di molte delle competenze del CICR relativamente all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio potrebbe configurarsi come una violazione dell'articolo 47 della Costituzione, il quale prevede che: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. »;

ritenuto altresì che:

l'assunzione di condotte anticoncorrenziali è dissuasa dall'applicazione di sanzioni di natura amministrativa: soprattutto in condizioni di crisi economica, l'assenza di un adeguato sistema sanzionatorio indurrebbe all'adozione di pratiche anticoncorrenziali, con grave pregiudizio per l'economia e per i consumatori; il riordino delle sanzioni amministrative previsto dallo schema di decreto legislativo non sembra soddisfare tali esigenze, in quanto il massimo edittale delle sanzioni previste è pari al 10 per cento del fatturato, ma la nozione di fatturato non sembrerebbe essere delucidata e qualificata: per tale motivo potrebbero crearsi delle incertezze in sede applicativa, poiché essa potrebbe essere parametrata alla singola impresa e non al valore consolidato di un gruppo di imprese e conseguentemente ciò potrebbe vanificare il suo intrinseco effetto dissuasivo, con grave pregiudizio per il sistema bancario e finanziario nel suo complesso, comportando un'ulteriore e inopportuna riduzione del sistema di tutele a favore dei consumatori;

le nuove sanzioni sembrerebbero riferirsi esclusivamente agli enti creditizi e non anche agli istituti di moneta elettronica;

il comma 15 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 28 del TUB, limita, anche in deroga alla normativa vigente, il diritto al rimborso delle azioni delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo nelle ipotesi in cui sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca: tale limitazione comprime le libertà costituzionalmente garantite;

la pubblicazione in forma anonima dei provvedimenti sanzionatori, per di più pubblicati non più sui giornali ma solo sul sito della Banca d'Italia, appare del tutto irragionevole e potrebbe altresì pregiudicare la stabilità dei mercati finanziari, per la sua scarsa efficacia dissuasiva rispetto

al compimento di violazioni normative pregiudizievoli per il sistema bancario e finanziario nel suo complesso;

la modifica della disciplina delle partecipazioni nelle banche di cui all'articolo 25 del TUB, operata dal comma 12 dell'articolo 1 dello schema di decreto, non sembrerebbe prevedere l'introduzione di requisiti di indipendenza per i titolari delle partecipazioni rilevanti;

la disciplina introdotta dal comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, relativa alla vigilanza regolamentare di cui all'articolo 53 del

TUB, prevede l'obbligo di astensione per i soci e gli amministratori, in sede deliberativa, al sussistere di casi di conflitti di interesse: la mancata tipizzazione, da parte del medesimo schema di decreto legislativo, dei casi di conflitto di interesse e la mancata revisione di quelli attualmente in vigore potrebbe pregiudicare le finalità della norma introdotta;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano

## ALLEGATO 9

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL DEPUTATO PAGLIA**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame, al fine di recepire la direttiva 2013/36/UE che ha introdotto nell'eurozona il cosiddetto SSM (*Single Supervisory Mechanism*), cioè quel meccanismo di vigilanza unico del sistema bancario amministrato, in stretta collaborazione con le altre autorità di vigilanza bancaria nazionali, dalla BCE, apporta sostanziali modifiche al TUB (Testo unico bancario) e al TUF (Testo unico finanziario), prevedendo, tra l'altro, il totale svincolamento del potere regolamentare della Banca d'Italia dalla previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), allo scopo di rimuovere tutte quelle residuali situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca Centrale europea;

la soluzione normativa adottata al suddetto scopo dallo schema di decreto

legislativo risulta fortemente pervasiva, in quanto travalica quanto previsto sia dalla delega di cui all'articolo 3 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) sia dalla stessa direttiva 2013/36/UE, che invece si limitano a prevedere che in futuro le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia siano emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), senza però statuirne espressamente il suo completo superamento;

invero, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto, elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio per l'ulteriore definizione, rispetto alla nozione di legge, del concetto di « stretti legami » tra banca e soggetti italiani o esteri; quella di cui al medesimo articolo 1, comma 2, prevede che la Banca d'Italia non formuli più proposte al CICR in materia di vigilanza; quella di cui al medesimo articolo 1, comma 6, consente alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinare l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e titoli di deposito senza conformarsi ad una preventiva delibera CICR; quella di cui allo stesso articolo 1, comma 8, espunge il riferimento alle deliberazioni del CICR anche per quanto riguarda la disciplina, da parte

della Banca d'Italia, dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento, comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica; così come la lettera b) del comma 10, del medesimo articolo 1, svincola dalla delibera del CICR il potere della Banca d'Italia di emanare le disposizioni attuative della disciplina sull'acquisto di partecipazioni rilevanti; mentre quella di cui al comma 14 dell'articolo 1, abroga la disposizione che attribuiva al CICR la facoltà di disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato; quella di cui al comma 16 del medesimo articolo 1 svincola inoltre dalla conformità al parere del CICR il potere della Banca d'Italia di fissare la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari;

a seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni il Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio vedrebbe decadere le sue residue funzioni di indirizzo economico di politica monetaria e di alta vigilanza del sistema del credito affidategli, fino ad oggi, in qualità di organismo politico-collegiale di nomina governativa e pertanto espressione della sovranità nazionale; inoltre le stesse disposizioni allargherebbero ulteriormente quel distacco fra la politica e la Banca d'Italia determinatosi dopo l'inserimento dell'Istituto nel Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC), e la cui regolamentazione è anch'essa, in larga misura, determinata a livello comunitario;

con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie, la legge di delegazione europea 2013 è più ampia del disposto della direttiva 2013/36/UE: essa recepisce quest'ultima in relazione all'obiettivo di sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base dei presupposti che avrebbero dovuto essere individuati dal diritto nazionale in sede di esercizio della delega, anche l'esponente

aziendale o la persona fisica responsabile della violazione; al contrario, il testo dello schema di decreto, pur confermando l'impianto sanzionatorio nei confronti delle società con un adeguamento dei minimi e massimi edittali, provvede a eliminare o ridurre quello nei confronti delle persone fisiche, cioè gli esponenti aziendali, nonostante la direttiva, con riferimento a quest'ultima fattispecie, invitasse gli Stati membri ad andare anche oltre in termini di severità sanzionatoria, anche prevedendo nuove di sanzioni amministrative, con il risultato finale di una disciplina monca, inefficace e poco dissuasiva, diretta a colpire in primo luogo, piuttosto che le persone fisiche che si sono rese responsabili delle violazioni, le società o gli enti nei cui confronti le stesse siano state accertate;

lo schema di decreto ignora anche qualsivoglia principio di democrazia partecipativa, disattendendo in tal modo la direttiva 2013/36/UE anche nella parte in cui la stessa espressamente prevede che si debbano promuovere, ai vertici ed in tutti gli organi di gestione delle società del settore bancario e creditizio, l'equilibrio di genere e la presenza dei lavoratori, al fine di rafforzare il controllo su tutti i processi decisionali; nel nostro Paese, molto si deve ancora fare per migliorare in tal senso la *governance* delle società del settore bancario e creditizio, nonostante già da anni la Commissione europea abbia sollecitato i paesi membri ad infrangere quel « soffitto di cristallo » che continua ad ostacolare l'ascesa di donne di talento ai vertici delle principali imprese europee; d'altra parte, una gestione corretta e professionale del *board* è il miglior segnale che si può dare al mercato sull'affidabilità di una banca e sulla sua capacità di tutelare adeguatamente il risparmio; in questo senso, fino ad oggi Governo da una parte e Banca d'Italia dall'altra si sono dimostrati sordi;

le suddette considerazioni possono estendersi anche in termini di politica di remunerazione, che dovrebbe essere basata sui risultati a lungo termine e derivare da processi decisionali trasparenti: in

tal senso in ambito internazionale, in attuazione della direttiva 2013/36/UE sono in corso ulteriori lavori sui sistemi di remunerazione e incentivazione nelle banche, tra cui l'elaborazione di nuove linee guida da parte dell'Autorità bancaria europea; la direttiva 2013/36/UE reca infatti principi e criteri specifici a cui le banche devono attenersi al fine di: garantire la corretta elaborazione e attuazione dei sistemi di remunerazione; gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse; assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di ciascun intermediario; accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; rafforzare l'azione di controllo da parte delle Autorità di vigilanza; l'obiettivo è quello pervenire, nell'interesse di tutti gli *stakeholders*, a sistemi di remunerazione, in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso: di tali criteri e principi all'interno dello schema di decreto non vi è tuttavia traccia alcuna;

la legge di delegazione europea 2013, all'articolo 3, comma 1, lettera d), invitava il Governo, a rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, valida sia per il settore bancario e creditizio che per quello finanziario, in maniera da «rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari», mentre lo schema di decreto si limita a modificare, solo formalmente, senza alcuna ragionevolezza ed *in peius*, la normativa preesistente, riproponendo testualmente quanto già dalla stessa previsto ma affidando a un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione dei requisiti di onorabilità sia degli esponenti aziendale che dei partecipanti al capitale: sorge il dubbio che, dietro il mero pretesto dell'armonizzazione, si nasconda la volontà di voler intervenire, novellandola, su una normativa già perfettamente in linea con gli indirizzi comunitari, che negli ultimi anni stava, peraltro, cominciando a produrre qualche risultato lusinghiero,

esprime

PARERE CONTRARIO

Paglia



## ALLEGATO 10

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

evidenziato come lo schema di decreto legislativo rechi un'ampia serie di modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

rilevato come la direttiva 2013/36/UE, di cui si dispone il recepimento, faccia parte di un complesso più ampio di misure, denominato CRD-IV *package*, costituito, oltre che dalla predetta direttiva, dal regolamento (UE) n. 575/2013, con cui si innova la normativa in materia di regolazione, supervisione delle banche e risoluzione delle crisi bancarie, e si recepisce a livello UE l'accordo di Basilea 3 sui requisiti patrimoniali delle banche;

segnalato come la direttiva tocchi molti aspetti fondamentali della disciplina relativa all'attività degli enti creditizi e alla relativa vigilanza, in particolare per

quanto riguarda: le condizioni generali di accesso all'attività; la disciplina delle partecipazioni qualificate in un ente creditizio; i requisiti di capitale iniziale delle imprese di investimento; il diritto di stabilimento degli enti creditizi; la vigilanza prudenziale, i poteri di vigilanza e i poteri sanzionatori; il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno; i criteri tecnici relativi all'organizzazione e al trattamento dei rischi; la disciplina sul governo societario, le politiche di remunerazione e le sanzioni; le riserve di capitale;

evidenziato quindi come l'intervento normativo costituisca un ulteriore, positivo passo avanti nel processo, stimolato dalla gravissima crisi economico-finanziaria iniziata nel 2009, di completamento e consolidamento dell'Unione bancaria europea e del Sistema di vigilanza comune su tutte le banche dell'area Euro attraverso la definizione di nuovo *corpus* normativo organico in materia;

sottolineata la necessità di emanare sollecitamente il decreto legislativo, atteso che, a causa della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2013/36/UE, fissato al 31 dicembre 2013, il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2014/0142) per il mancato recepimento della predetta direttiva;

evidenziato altresì come la direttiva 2014/59/UE istituisca un quadro di risa-

namento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, volto ad assicurare alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario;

segnalato come la predetta direttiva 2014/59/UE abroghi conseguentemente il paragrafo 4 dell'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto, in materia di piani di risanamento e risoluzione, in quanto tali norme sono interamente sostituite dalle procedure introdotte dalla citata direttiva 2014/59/UE, la quale, tra l'altro, stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che l'autorità di risoluzione sia l'autorità competente per la vigilanza ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE;

rilevato come occorra permettere all'Italia di fornire il proprio contributo alla realizzazione di un quadro di risanamento e risoluzione che tenga conto delle peculiarità del nostro Paese, e come sia in tale quadro necessario consentire all'autorità nazionale di risoluzione di partecipare attivamente alla fase di avvio del Meccanismo di Risoluzione Unico (RMU) e al *Resolution Committee* istituito presso l'Autorità bancaria europea (EBA);

sottolineata pertanto l'esigenza di designare – con la massima urgenza – la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo a designare la Banca d'Italia quale Autorità Nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 della

direttiva 2014/59/UE, ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione presso l'Autorità bancaria europea previsto dall'articolo 127 della direttiva stessa, nonché ai fini dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del Regolamento 2014/806/UE, affidandole i poteri e i compiti che le disposizioni richiamate attribuiscono alle autorità di risoluzione nazionali;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire la previsione di un coinvolgimento della CONSOB, per le società quotate nei mercati regolamentati, e della Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli intermediari vigilati dalla Banca centrale europea, nella valutazione della Banca d'Italia finalizzata alla rimozione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo la cui permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione, di cui all'articolo 26 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto;

b) con riferimento alla disciplina relativa ai limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, recata dall'articolo 26 del TUB, come sostituito dall'articolo 1, comma 13, dello schema di decreto, e alla disciplina relativa ai limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle SIM, recata dall'articolo 13 del TUF, come sostituito dall'articolo 3, comma 11, dello schema, valuti il Governo l'esigenza di contemperare l'obiettivo, pienamente condivisibile, di evitare l'accumularsi in capo alla medesima persona fisica di un numero eccessivo di incarichi, con la necessità di assicurare la migliore efficienza nella gestione di tali intermediari, consentendo loro di avvalersi di professionalità adeguatamente qualificate, anche nel caso di intermediari di minori dimensioni: a tal fine si valuti l'opportunità di modulare tali limiti anche sulla base delle dimensioni di tali intermediari e dell'effettiva esistenza di rapporti concorrenziali tra loro, in

aderenza al principio di proporzionalità richiamato dalle stesse norme dei citati articoli 26 e 13;

c) con riferimento ai poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia, valuti il Governo l'eventualità di chiarire la portata del nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 51 del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 17, dello schema di decreto, che include anche i soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali importanti e al loro personale tra quelli cui la Banca d'Italia può chiedere dati e documenti, al fine di evitare duplicazioni;

d) con riferimento all'articolo 1, comma 51, lettera b), dello schema di decreto legislativo, il quale sostituisce il comma 1 dell'articolo 144 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « funzioni aziendali essenziali o importanti » le seguenti: « , se costoro esercitano l'attività in modo professionale e prevalente, »; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 190, comma 1, del TUF, come sostituito dall'articolo 4, comma 4, lettera a), dello schema di decreto, nel senso di inserire, dopo le parole: « funzioni aziendali essenziali o importanti » le seguenti: « , se costoro esercitano l'attività in modo professionale e prevalente, »;

e) con riferimento all'articolo 1, comma 51, lettera e), dello schema di decreto legislativo, il quale abroga il comma 3-*bis* dell'articolo 144 del TUB, recante le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di inosservanza degli obblighi in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali del credito e dei servizi di pagamento e di rapporti con i clienti, valuti il Governo la necessità di adeguare a tale previsione il vigente dettato dell'articolo 2 del decreto – legge n. 3 del 2015, il quale, nel recepire le previsioni del Capo III della direttiva 2014/92/UE in materia di trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento di un consumatore, al comma 9 prevede

l'applicazione delle sanzioni di cui al predetto comma 3-*bis* nel caso di inosservanza di quanto previsto dal medesimo articolo 2, al fine di assicurare la completezza e coerenza del tessuto normativo recato dal citato articolo 2 del decreto – legge n. 3;

f) con riferimento all'articolo 3, comma 3, del TUF, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche i provvedimenti della CONSOB diversi dai regolamenti e dai provvedimenti di carattere generale siano pubblicati sul sito internet dell'Autorità, eliminando la pubblicazione sul relativo Bollettino, analogamente a quanto avviene per i provvedimenti di tale natura della Banca d'Italia;

g) con riferimento all'articolo 7, comma 2, del TUF, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, lettera c), dello schema di decreto, il quale prevede l'adozione a fini di stabilità da parte della Banca d'Italia di provvedimenti restrittivi o limitativi nei confronti dei soggetti abilitati, valuti il Governo, nelle ipotesi in cui tale previsione si sovrapponga con la fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2, del TUF, la quale, in materia di provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e extracomunitari, stabilisce un previo coordinamento fra le due Autorità di vigilanza, l'opportunità di prevedere in tali casi un coordinamento tra la Banca d'Italia e la CONSOB, così da assicurare maggiore uniformità tra le diverse previsioni del TUF;

h) con riferimento alla definizione, con regolamento del MEF, sentita la CONSOB, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, prevista dall'articolo 61 del TUF, modificato dall'articolo 3, comma 20, dello schema di decreto, e alla definizione, con regolamento del MEF, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, dei requisiti di

onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, prevista dall'articolo 80 del TUF, modificato dall'articolo 3, comma 21, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di specificare, in entrambe le disposizioni, che trovano applicazione i medesimi requisiti e criteri indicati, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, SGR, SICAV e SICAF, dall'articolo 13 del TUF, come sostituito dall'articolo 3, comma 11, dello schema di decreto, al fine di assicurare maggiore omogeneità alla normativa in materia;

*i)* con riferimento alle previsioni sanzionatorie interessate dalle modifiche recate dallo schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nell'articolo 144 del TUB, come modificato dall'articolo 1, comma 51, dello schema di decreto, nonché nell'ambito del sistema sanzionatorio del TUF, un esplicito richiamo al principio di proporzionalità e ai criteri generali in materia previsti, rispettivamente, dall'articolo 144-*quater* del TUB e dall'articolo 194-*bis* del TUF, nella determinazione, caso per caso, dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità competente;

*l)* con riferimento alla disciplina dei procedimenti sanzionatori previsti svolti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB ai sensi delle previsioni del TUB o del TUF, valuti il Governo l'opportunità di stabilire, in capo ai soggetti interessati, il diritto, oltre che di presentare deduzioni, di chiedere un'audizione personale anche nella fase finale del procedimento dinanzi all'organo responsabile dell'adozione della decisione, modificando conseguentemente l'articolo 145 del TUB e gli articoli 187-*septies* e 195 del TUF;

*m)* valuti il Governo l'opportunità di precisare meglio l'obbligo, gravante sul collegio sindacale ai sensi dell'articolo 149, comma 3, del TUF, di comunicare alla

CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, specificando che tale obbligo riguarda le irregolarità significative, e attribuendo alla stessa CONSOB il compito di individuare, con proprio regolamento, i criteri di « significatività » delle irregolarità oggetto di comunicazione, così da superare i dubbi interpretativi, sorti anche in sede giudiziaria, circa la portata del predetto obbligo di cui al predetto articolo 149, comma 3, del TUF;

*n)* con riferimento all'articolo 193, comma 2, del TUF, modificato dall'articolo 4, comma 11, lettera *d)*, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di ridurre da 10.000 a 5.000 euro il minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali, di esercizio del diritto di voto inerente le azioni per cui sono stati omessi gli obblighi di comunicazione, di superamento dei limiti alle partecipazioni reciproche, al fine di attribuire all'Autorità maggiore flessibilità nel determinare l'ammontare della sanzione in base alle circostanze del caso concreto e sulla base dei criteri per la determinazione delle sanzioni indicati dall'articolo 194-*bis* del TUF, introdotto dall'articolo 4, comma 14, dello schema di decreto;

*o)* in considerazione dell'esigenza di rafforzare i meccanismi di deflazione del contenzioso e di semplificare i procedimenti sanzionatori già introdotti dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'istituto dell'oblazione previsto dall'articolo 194-*quinquies* del TUF, introdotto dall'articolo 4, comma 14, dello schema di decreto, anche a ulteriori violazioni del TUF che discendono da errori operativi o disattenzioni nell'adempimento della normativa primaria e secondaria e che sono connotate da una scarsa efficacia lesiva dell'integrità dei mercati e della tutela degli investitori, in particolare per quanto riguarda le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 193 del

TUF per la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del TUF;

*p)* con riferimento all'articolo 144-*bis* del TUB, come inserito dall'articolo 1, comma 52, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre una previsione in base alla quale, qualora vi è stata una tempestiva e completa rimozione degli effetti della violazione da parte dell'interessato, la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo le rispettive competenze, ne tengono conto ai fini della conclusione del procedimento con provvedimento di archiviazione, da comunicare ai soggetti interessati; conseguentemente, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 194-*quater* del TUF, come inserito dall'articolo 4, comma 14, dello schema di decreto, nel senso di inserire anche in tale ambito la medesima previsione;

*q)* valuti ulteriormente il Governo l'opportunità di disciplinare esplicitamente, in applicazione del principio di

delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 1), della legge n. 154 del 2014, l'introduzione, nel sistema sanzionatorio del TUF, dell'istituto del *favor rei*, in base al quale si esclude l'applicazione di sanzioni per un fatto precedentemente punibile, ma che non risulta più punibile a seguito di modifiche apportate alla disciplina vigente nel momento in cui è stata commessa la violazione, prevenendo l'applicazione di tale istituto solo per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo;

*r)* valuti il Governo l'opportunità di definire più puntualmente la nozione di fatturato cui fanno riferimento gli articoli 188, comma 1, 189, comma 1, e 190, comma 1, del TUF, come novellati, rispettivamente, dall'articolo 4, commi 2, 3 e 4 dello schema di decreto, per il calcolo del massimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, al fine di evitare incertezze applicative, nonché l'insorgere in merito di contestazioni in sede contenziosa.

## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 9 aprile 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.10 alle 14.10.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05278 Borghi: Iniziative del Governo in merito alle infrastrutture viarie di collegamento tra Italia e Svizzera .....	176
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	178
5-05279 Matarrese: Intendimenti del Governo in merito alla « garanzia globale di esecuzione » prevista dal Codice degli appalti .....	176
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	179
5-05280 Terzoni: Intendimenti del Governo in merito al Progetto infrastrutturale viario « Quadrilatero » e alle opere infrastrutturali interessanti la strada statale E78 Fano-Grosseto .....	176
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	181
5-05281 Segoni: Iniziative del Governo in merito all'utilizzazione dei fondi previsti dalla cosiddetta « legge obiettivo » .....	176
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	183

##### INTERROGAZIONI:

5-02619 Agostinelli: Sulla convenzione MIT e Passante Dorico Spa per il collegamento viario del porto di Ancona .....	177
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	184
5-04650 Spessotto: Sulla gestione e sulla manutenzione delle rampe di uscita e di ingresso della autostrada A57 .....	177
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	185
5-04109 Fregolent: Sull'applicazione della legge n. 196 del 2012 alla galleria autostradale del Frejus .....	177
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	186

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Rete Professioni Tecniche (RTP) e di rappresentanti della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche .....	177
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

**La seduta comincia alle 14.15.**

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05278 Borghi: Iniziative del Governo in merito alle infrastrutture viarie di collegamento tra Italia e Svizzera.**

Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD) esprime soddisfazione per le dichiarazioni del rappresentante del Governo in relazione alla disponibilità dimostrata per pervenire ad un programma di ammodernamento delle strade di collegamento tra Italia e Svizzera. Rilevata la necessità di un impegno attivo del Parlamento al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione del suddetto programma, invita l'Esecutivo ad attivarsi presso l'ANAS e le autorità locali per quanto di loro competenza.

**5-05279 Matarrese: Intendimenti del Governo in merito alla « garanzia globale di esecuzione » prevista dal Codice degli appalti.**

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'esauritiva e completa risposta, sottolinea l'esigenza, in sede di revisione del codice degli appalti, di avviare un'attenta riflessione in merito al complesso delle garanzie previste dalle norme vigenti.

**5-05280 Terzoni: Intendimenti del Governo in merito al Progetto infrastrutturale viario « Quadrilatero » e alle opere infrastrutturali interessanti la strada statale E78 Fano-Grosseto.**

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo, auspica che non sorgano ulteriori problematiche in relazione alle opere infrastrutturali descritte nell'atto di sindacato ispettivo, facendo presente che la propria parte politica continuerà comunque ad esercitare in merito un'attenta attività di vigilanza.

**5-05281 Segoni: Iniziative del Governo in merito all'utilizzazione dei fondi previsti dalla cosiddetta « legge obiettivo ».**

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), si dichiara soddisfatto dalla risposta del rappresentante del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.35.**



**5-02619 Agostinelli: Sulla convenzione MIT e Passante Dorico Spa per il collegamento viario del porto di Ancona.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Patrizia TERZONI (M5S), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, nel prendere atto che la clausola vessatoria di cui all'articolo 9 *bis* della convenzione è stata eliminata a seguito della scrittura integrativa del settembre 2014, fa notare che ciò è avvenuto grazie alle segnalazioni ed agli esposti presentati da rappresentanti del suo gruppo. Si domanda tuttavia come mai gli organi vigilanti, il responsabile del procedimento, nonché il capo della Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, né il Capo di gabinetto del Ministro Lupi non si siano mai accorti di quella clausola. Ritiene, infine, che la concessione della cosiddetta uscita Ovest del porto di Ancona sia insostenibile sul piano finanziario e vada pertanto annullata.

**5-04650 Spessotto: Sulla gestione e sulla manutenzione delle rampe di uscita e di ingresso della autostrada A57.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatta della risposta testé resa.

**5-04109 Fregolent: Sull'applicazione della legge n. 196 del 2012 alla galleria autostradale del Frejus.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Silvia FREGOLENT (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda, infatti, che la galleria in questione è stata trasformata, quando era in carica il Governo Monti, da galleria « di sicurezza » a galleria « di transito », senza più limitazioni allo scorrimento di automezzi pesanti e con un conseguente incremento della pericolosità. Manifesta, infine, preoccupazione per le conseguenze, in termini di inquinamento ambientale, che potrebbero derivare all'area interessata, peraltro a forte vocazione turistica, ove il Governo non dovesse adottare iniziative in tempi rapidi.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 9 aprile 2015.*

**Audizioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Rete Professioni Tecniche (RTP) e di rappresentanti della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.**

Le audizioni si sono svolte dalle 15 alle 16.

## ALLEGATO 1

**5-05278 Borghi: Iniziative del Governo in merito alle infrastrutture viarie di collegamento tra Italia e Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le arterie stradali richiamate assolvono a una funzione primaria di collegamento internazionale: mi riferisco, in particolare, alla SS 33, che presenta anche importanti percentuali di volumi di traffico pesante, alla SS 34 con minor traffico di TIR e mezzi pesanti ma buona presenza di veicoli commerciali, e alla SS 337 interessata in particolar modo dalla presenza cospicua di utenti «frontalieri», cioè di lavoratori che quotidianamente si recano in Svizzera per lavorare rientrando in Italia a fine turno di lavoro. A tanto si aggiunge che in alcuni periodi dell'anno tutte le statali del Verbano-Cusio-Ossola sono interessate da importanti flussi di traffico turistico.

I tratti terminali di dette arterie sono collocati in un contesto orografico e ambientale tipicamente alpino da cui discende una severa situazione di fragilità dei versanti, di tortuosità dei tracciati, di limitata larghezza delle carreggiate, di necessità manutentive della piattaforma accentuate dai cicli stagionali.

Nel corso degli anni, in diversi punti della rete in questione, si sono sempre verificati numerosi eventi quali slavine, smottamenti, frane, eccetera che, interessando la piattaforma stradale, hanno ge-

nerato pesanti condizionamenti negativi della circolazione stradale.

In alcuni casi tali situazioni hanno visto l'interessamento anche delle autorità elvetiche per le ricadute che inevitabilmente si determinano oltre confine.

L'ANAS assicura di aver sempre gestito tali arterie con la massima attenzione, predisponendo gli atti tecnici e amministrativi necessari per porre in essere tempestivamente gli interventi richiesti ma, a causa della mancanza delle risorse economiche necessarie, vi sono ancora diversi interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione delle arterie che attendono di essere attuati.

Ciò premesso, la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dell'applicazione della cosiddetta *voluntary disclosure* per un programma straordinario di ammodernamento e di sistemazione delle strade internazionali di collegamento tra Italia e Svizzera sarebbe una buona ipotesi.

Tuttavia, la destinazione delle suddette risorse, fermo restando quanto già previsto dalla legge n. 186 del 2014, dovrà essere necessariamente oggetto di un percorso di valutazione complessiva e di conseguenti determinazioni, anche normative, da parte del Governo tutto.

## ALLEGATO 2

**5-05279 Matarrese: intendimenti del Governo in merito alla « garanzia globale di esecuzione » prevista dal Codice degli appalti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La garanzia globale di esecuzione ha rappresentato un mutamento di indirizzo normativo voluto dal legislatore italiano per rafforzare la posizione della stazione appaltante.

Attualmente essa dovrebbe applicarsi solo ad appalti di grandi dimensioni, che sono in numero molto ridotto.

Ma questa circostanza non ne facilita l'applicazione, al contrario pone problematiche applicative sia in relazione al mercato degli appalti che con riferimento a quello delle assicurazioni.

Infatti, rispetto alle tradizionali garanzie di tipo risarcitorio si è inserito un istituto completamente nuovo – di derivazione anglosassone – che prevede l'inserimento del garante (*suret*) nella fase realizzativa dell'opera e quindi la sostituzione dell'impresa inadempiente, in caso di ritardo o fermo lavori. Con questo nuovo tipo di garanzia la liquidazione dei danni viene sostituita con l'esecuzione in forma specifica dell'opera.

Le finalità della norma sono condivisibili: controllare in ogni momento l'esecuzione dell'opera e sostituire tempestivamente l'impresa inadempiente evitando ripercussioni negative sui tempi e i costi di realizzazione dell'opera.

Questa normativa espone però il *suret* ad un rischio molto elevato, proprio in ragione del numero limitato di appalti disciplinati in tal modo, che non permette a questo soggetto di spalmare il rischio su un numero maggiore di contratti, riducendo così il rischio complessivo che egli assume. È evidente, infatti, che assicurare

solo grandi appalti espone le imprese a rischi particolarmente concentrati e quindi potenzialmente pericolosi per la loro stabilità.

Ben note sono le criticità emergenti e si è a conoscenza di diverse gare in atto che rischiano di andare deserte in quanto, nel nostro Paese, mancano gli strumenti effettivi per l'applicazione di tale norma; ciò è la prova tangibile di quanto possa risultare difficile trapiantare in un ordinamento istituti, pur validi, provenienti da altri sistemi giuridici.

Per superare queste criticità è stata avanzata da parte di ANAC la proposta di estendere lo strumento anche per appalti medio-piccoli; ciò permetterebbe di spalmare il rischio su un numero maggiore di contratti, riducendo così il rischio complessivo per il *suret*.

Peraltro, l'estensione auspicata potrebbe scontrarsi con l'ostilità delle imprese di assicurazione ad assumere rischi connessi all'esecuzione, in quanto abituate alle logiche dell'attività assicurativa tradizionale basata sulla massima raccolta di rischi omogenei in applicazione di indici probabilistici ai fini dell'individuazione del rischio medio.

La prova di queste difficoltà è offerta dalla proroga della entrata in vigore di questa norma, più volte reiterata, che è stata voluta dal MIT proprio per evitare i rischi di blocco delle gare per l'affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi, in particolare, alle grandi opere.

Come è noto, tale proroga, sulla base di quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 21 del decreto-legge « Fare » n. 69 del 2013, è venuta a scadenza il 30 giugno 2014.

Il MIT si è fatto parte diligente nel giugno dello scorso anno per intervenire sulla problematica anche con un provvedimento di urgenza; tuttavia, la proroga non è stata ulteriormente reiterata.

In ogni caso, nelle more della revisione e semplificazione della disciplina vigente in sede di recepimento delle direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 in materia di appalti pubblici, ribadisco l'intenzione del Governo di produrre ogni sforzo per non interrompere la realizzazione di opere in corso, valutando al riguardo ogni azione possibile, anche in sinergia con ANAC.

## ALLEGATO 3

**5-05280 Terzoni: Intendimenti del Governo in merito al Progetto infrastrutturale viario « Quadrilatero » e alle opere infrastrutturali interessanti la strada statale E78 Fano-Grosseto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni sollevate in merito alla Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., devo precisare che, agli atti della stessa società, risulta che l'ingegnere Incalza è stato membro del Consiglio di Amministrazione sino al marzo 2007, periodo in cui si è insediato il nuovo CdA, e che lo stesso ingegnere ha assunto per la prima volta la carica di Capo della struttura tecnica di missione del MIT nel 2008.

Per quanto attiene, invece, le richieste « irregolarità » sulla destinazione e l'impiego delle rocce e terre da scavo, nonché le risposte fornite dal MIT al citato atto n. 5-02351, occorre far presente la Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, in ottemperanza ai propri compiti istituzionali, verifica in corso d'opera lo stato di attuazione del progetto e la conformità dei lavori al progetto esecutivo approvato, con particolare riguardo alle aree di discarica definitiva e alle aree di deposito provvisorio.

Al MIT non risulta che la Commissione VIA abbia registrato e/o individuato irregolarità o difformità rispetto al progetto approvato, in ordine alla destinazione e all'impiego dei materiali di risulta dagli scavi.

Quanto alla strada E78, segnalo che, nel corso degli ultimi anni, sono state presentate alla Struttura Tecnica di Missione più richieste di accesso agli atti relative allo studio di fattibilità presentato dall'ATI avente come mandataria l'im-

presa Strabag Italia e relativo al completamento della superstrada Grosseto-Fano.

Le richieste, tuttavia, non hanno trovato accoglimento, posto che tale studio di fattibilità non è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore dell'opera in questione, secondo quanto stabilito dall'articolo 175, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma direttamente dal soggetto proponente.

In particolare, le richieste sono state ritenute irricevibili, attesa la mancanza di qualsiasi valutazione del soggetto aggiudicatore in merito allo studio di fattibilità e l'irritualità della sua trasmissione al MIT da parte di un privato, trasmissione questa evidentemente non idonea ad avviare alcuna istruttoria.

Per tale motivo, già nel rispondere a una precedente interrogazione a risposta immediata presso questa Commissione, veniva chiarito che lo studio di fattibilità proposto da un'associazione di imprese con capofila Strabag era all'esame dei soggetti competenti. Regioni interessate dal progetto e Anas, per le verifiche relative alla congruità tecnica, economica e amministrativa; solo successivamente, una volta riconosciuta la procedibilità dello studio di fattibilità dai parte dei soggetti indicati, questo avrebbe potuto essere trasmesso al MIT per l'istruttoria di competenza e la sottoposizione al CIPE per l'approvazione.

Per completezza di informazione sul futuro della strada E78, segnalo che il 4 novembre 2014 è stata costituita la società

di progetto Centralia tra ANAS, Regione Marche e Regione Toscana e Regione Umbria; obiettivo è l'ammodernamento e l'ultimazione della SGC E78 Fano-Grosseto, infrastruttura strategica che rientra nelle reti TEN-T. La Centralia si occuperà della proposta di finanza di progetto per la realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 163 del 2006 da sottoporre al vaglio del CIPE.

ALLEGATO 4

**5-05281 Segoni: Iniziative del Governo in merito all'utilizzazione dei fondi previsti dalla cosiddetta « legge obiettivo ».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle richieste formulate dall'Onorevole Interrogante, segnalo che è in corso di predisposizione il nuovo allegato infrastrutture al Documento di Economia e Finanza, il quale sarà all'esame del Consiglio dei Ministri che si terrà proprio nella giornata di domani.

Infatti, la ricognizione dei fondi a disposizione della legge obiettivo e delle opere da ultimare e da realizzare, nonché la verifica sullo stato di attuazione del programma della legge stessa, sono questioni di assoluta attualità e oggetto della massima attenzione del Ministro Delrio e del Governo tutto.

ALLEGATO 5

**5-02619 Agostinelli: Sulla convenzione MIT e Passante Dorico Spa per il collegamento viario del porto di Ancona.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo ripercorrendo brevemente i passaggi che hanno portato alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società concessionaria Passante Dorico, sulla base delle informazioni assunte presso i competenti uffici del MIT (ex Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali).

Mi preme dapprima segnalare che il testo della Convenzione, sottoscritto tra le Parti il 18 dicembre 2013, ha recepito integralmente le prescrizioni formulate dal CIPE con delibera n. 9/2011. Tale testo è quello posto a base della procedura negoziata, in quanto allegato alla lettera di invito inoltrata da ANAS in data 15 dicembre 2011 agli operatori economici prequalificati.

Come è noto, a seguito della sottoscrizione, sul testo convenzionale erano state rilevate alcune criticità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, in seguito alle quali si è proceduto alla redazione di una Scrittura Integrativa tra le parti, poi condivisa dallo stesso MEF, volta a chiarire il contenuto di alcune clausole convenzionali.

Tale scrittura, sottoscritta tra le parti il 2 settembre 2014 quale parte integrante

della suddetta Convenzione, è intervenuta, tra l'altro, per precisare il contenuto dei commi 1 e 2 dell'articolo 9-*bis* in tema di recesso, revoca, risoluzione della Convenzione e calcolo di eventuali indennizzi.

In merito al mancato aggiornamento del Piano Economico Finanziario in fase di sottoscrizione della Convenzione, questo non è avvenuto in quanto, come rappresentato al CIPE in occasione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara in questione, il PEF sarebbe stato aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo, così come previsto dall'articolo 11, comma 8, della convenzione di concessione. Inoltre, essendo andata deserta la gara, il PEF del Promotore è rimasto immutato anche in considerazione del fatto che, in assenza di offerte nella procedura di gara, il Promotore era vincolato alla proposta presentata e dichiarata di pubblico interesse.

In conclusione, ricordo che la Convenzione è divenuta efficace a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti in data 11 febbraio 2015 del decreto interministeriale MIT-MEF del 12 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stessa e della Scrittura Integrativa.



## ALLEGATO 6

**5-04650 Spessotto: Sulla gestione e sulla manutenzione delle rampe di uscita e di ingresso della autostrada A57.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 26 febbraio 2015, il MIT – Ufficio Territoriale di Bologna ha autorizzato l'apertura al traffico delle rampe di svincolo della Tangenziale di Marcon, in gestione provvisoria alla società concessionaria Autovie Venete.

In merito informo che, dal punto di vista economico, rimane vigente la convenzione stipulata tra la Provincia di Venezia e la società Autovie Venete fino alla durata della concessione stipulata tra il concedente MIT e la suddetta società concessionaria, cioè fino al 31 marzo 2017.

Preciso anche che i competenti uffici del MIT, a seguito di incontri e corrispondenza con gli Enti interessati, lo scorso 2 febbraio hanno comunicato – sia alla società concessionaria che alla Provincia di Venezia – che fino alla suddetta data la gestione è provvisoriamente affidata ad Autovie Venete.

Le rampe di immissione e di uscita dall'autostrada, allo stato non comprese nel patrimonio autostradale, saranno ricomprese nel nuovo patrimonio da affidare in concessione mediante bando pubblico, alla scadenza dell'attuale rapporto di concessione.

## ALLEGATO 7

**5-04109 Fregolent: Sull'applicazione della legge n. 196 del 2012 alla galleria autostradale del Frejus.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rapportando il tema dell'eventuale apertura al traffico della galleria di sicurezza del Fréjus agli obiettivi di alcuni punti prioritari della Convenzione delle Alpi, quali la salvaguardia della qualità dell'aria, la protezione della natura e la tutela del paesaggio nonché le ricadute in tema trasportistico, ritengo opportuno fare le seguenti considerazioni:

*a)* in merito alla qualità dell'aria, la Convenzione delle Alpi si pone un fine di risanamento e non di mero contenimento dell'attuale scenario emissivo. Infatti, prevede di perseguire una riduzione delle emissioni inquinanti con benefici sia per l'uomo che per la fauna e la flora. Il progetto del Fréjus risponde a questo obiettivo, smentendo l'argomentazione che la maggiore sicurezza dovuta al transito nella nuova galleria determinerebbe anche maggiore capacità di transito e, quindi, di traffico. Le due canne saranno, invece, percorse a senso unico di marcia e con traffico giornaliero contingentato: resta ferma, quindi, l'invarianza rispetto ai volumi di transito attuali del traforo per il quale già oggi è stabilito il divieto ai mezzi Euro 0 e dal 1° maggio 2015 ai mezzi Euro 1. L'incremento della sicurezza stradale in galleria attraverso la separazione dei flussi di traffico è un fattore di incremento della prevenzione ambientale, riducendo i rischi di incendi, fumi, consumi per emergenze e lavori di ripristino, oltre a ridurre il livello di inquinamento grazie alla maggiore fluidità della circolazione, evitando i possibili

blocchi dei veicoli e mezzi pesanti che, ad oggi, occasionalmente stazionano sul piazzale con motore acceso;

*b)* anche in merito al trasferimento modale (Protocollo dei trasporti), il progetto non contraddice la politica di preferenza verso il ferro, da attuarsi soprattutto per il traffico merci. Nella zona in esame, il progetto ferroviario della linea Torino-Lione, e più in particolare la realizzazione del tunnel di base fra Susa e Saint Jean de Maurienne, permetterà proprio il conseguimento di tale obiettivo.

In sostanza, la modifica di funzionalità di utilizzo della galleria di sicurezza del Fréjus non modifica il quadro di coerenze del progetto rispetto agli obiettivi di tutela ambientale della Convenzione delle Alpi, sia in Italia che in Francia.

Ricordo, a titolo di esempio, che la seconda canna del traforo del San Gotardo è stata valutata favorevolmente, a giugno 2012, dal Consiglio Federale Svizzero e quindi anche compatibile con le norme sulla protezione delle Alpi grazie alla limitazione della percorrenza a senso unico di marcia. Il Consiglio Federale ha valutato come tra la costruzione di una seconda canna e il raggiungimento dell'obiettivo posto dalla norma sulla Protezione delle Alpi non esista tuttavia alcun legame, né dal punto di vista giuridico né da quello del traffico.

Questo esempio può essere utilmente considerato quale importante esperienza e precedente per il futuro di altri trafori stradali alpini e rende ancor più evidente

come nel caso del Fréjus (in cui la galleria di sicurezza è già in fase di costruzione) la sua apertura al traffico non incida sulle varie politiche di tutela degli ambienti alpini ma, per contro, possa permettere di elevare gli *standard* di sicurezza in maniera determinante rispetto alla situazione attuale.

Circa il contenimento delle emissioni, l'azione più nota è rappresentata dal contingentamento del traffico pesante e la Regione Piemonte, nell'esprimere parere favorevole sul progetto di separazione dei flussi e apertura al traffico della galleria di sicurezza, raccomanda l'adozione di misure atte a contenere un incremento dei flussi di traffico. Al riguardo, ricordo che la Commissione Intergovernativa, Autorità Amministrativa italo-francese preposta alla gestione del Traforo T4, ritenendo che questo progetto abbia la sola finalità di migliorare la sicurezza nel tunnel, si è già espressa in merito raccomandando il seguente contingentamento: circolazione giornaliera dei mezzi pesanti limitata cumulata nei due sensi e traffico annuale di veicoli pesanti (classe 3 e 4) contingentato a 1.050.000 veicoli l'anno.

La società Concessionaria SITAF ha recentemente commissionato uno studio per verificare le ricadute, in termini di qualità dell'aria, del transito dei mezzi sull'asse Torino-Bardonecchia. Le analisi svolte, condotte sulla base dei risultati di un recentissimo studio del traffico lungo la A32 e al Traforo T4, hanno consentito di documentare una riduzione del carico emissivo nel breve e nel medio termine (2030) per tutti gli inquinanti esaminati, anche ipotizzando un incremento di traffico pesante dovuto alla ripresa economica, all'attrattività esercitata dall'aumento degli *standard* di sicurezza dell'opera e senza considerare la probabile riduzione dovuta alla messa in esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che si manifesterà in modo crescente a partire dalla fine del prossimo decennio.

La riduzione degli inquinanti, anche a partire dai criteri previsionali cautelativi utilizzati, è da imputarsi al costante miglioramento tecnologico in materia di

emissioni in atmosfera indotto dall'emanazione di direttive europee sulle emissioni veicolari, sempre più restrittive.

In conclusione, la correlazione fra l'apertura al traffico della seconda galleria del Fréjus e l'incremento dei transiti non è ipotizzabile in termini realistici, essendo la componente costo, quale origine/destinazione, assolutamente decisiva nelle scelte dell'itinerario; in termini assoluti, l'andamento dei transiti è molto meno condizionato dall'apertura al traffico della seconda galleria in quanto risultano del tutto prevalenti aspetti economici globali (domanda di merci), eventuali chiusure temporanee di percorsi alternativi o la creazione di nuove infrastrutture tali da prefigurare concorrenza e trasferimento modale (nel caso in esame il tunnel di base ferroviario Torino-Lione).

Sotto il profilo delle ricadute sulla qualità dell'aria, l'apertura della seconda galleria al transito rappresenta un fattore positivo nella riduzione dell'inquinamento nella zona degli imbocchi in quanto la fluidificazione e il minore tempo di stazione sono prevalenti rispetto a variazioni del volume di traffico, anche significative.

Infine, la progressiva evoluzione del parco circolante con le nette riduzioni emissive apportate dall'incremento percentuale dei mezzi euro 5 ed euro 6 permette di prefigurare in futuro un miglioramento della qualità dell'aria anche in presenza di ipotetici, importanti incrementi di traffico nell'ambito delle soglie di contingentamento già determinate.

Da ultimo, il Ministero dell'ambiente informa che l'intero progetto della galleria autostradale è stato sottoposto a una procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della quale sono stati valutati anche gli impatti generati dall'opera sullo «sviluppo sociale ed economico locale e sul patrimonio ambientale, faunistico e paesaggistico del territorio».

Peraltro, trattandosi di un intervento rientrante nella categoria di opere di Legge Obiettivo, le valutazioni ambientali si estendono anche a tutti i processi della fase attuativa del progetto.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	188
INTERROGAZIONI:	
5-02841 De Lorenzis: Interventi infrastrutturali finalizzati al riassetto del cosiddetto « nodo di Bari » .....	188
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	192
5-04277 Gallinella: Problematiche tecniche e inefficienze gestionali nel servizio ferroviario nella tratta Perugia-Orte-Roma .....	189
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	195
5-04281 Impegno: Modalità di prosecuzione dei lavori di completamento della tratta ferroviaria Aversa Centro – Capodichino/Di Vittorio .....	189
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	197
5-04759 Tino Iannuzzi: Ritardi nella sottoscrizione del decreto interministeriale recante la concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Salerno Pontecagnano .....	190
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	201
5-04928 Zanin: Danni per le imprese del settore agroalimentare conseguenti al divieto di trasporto di merce altrui con i propri mezzi .....	191
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	204
5-05044 Ottobre: Esclusione di accessori e attrezzature di bordo ai fini del calcolo della massa limite degli autocarri .....	191
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	205

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**5-02841 De Lorenzis: Interventi infrastrutturali finalizzati al riassetto del cosiddetto « nodo di Bari ».**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale e precisa risposta, che tuttavia non fuga alcune preoccupazioni riguardo all'intervento previsto per il nodo di Bari, relativamente al versante nord. Osserva che entrambi gli interventi, quello relativo al versante nord di Bari nord e quello relativo al versante sud, sono inseriti nella legge obiettivo e, nel ricordare le recenti dichiarazioni del Ministro Delrio riguardo alla necessità di ridurre drasticamente il numero degli interventi in essa presenti, esprime preoccupazione riguardo agli interventi del nodo Bari nord, che non sono stati ancora avviati e che potrebbero rischiare di essere eliminati dall'elenco delle opere previste dalla citata legge. Invita quindi il Governo ad avviare il più tempestivamente possibile la realizzazione di tali interventi, ricordando che si pongono al servizio di un'area ad altissima densità abitativa, che vede la presenza di un importante aeroporto, anche al fine di sollevare la viabilità stradale dalla ingente mole di traffico che la caratterizza.

**5-04277 Gallinella: Problematiche tecniche e inefficienze gestionali nel servizio ferroviario nella tratta Perugia-Orte-Roma.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per aver chiarito alcuni aspetti della vicenda oggetto della propria interrogazione, che era stata presentata in relazione alla protesta sollevata dai pendolari per la soppressione della fermata di Orte da parte di alcuni treni regionali veloci. Nel preannunciare che verificherà quanto riportato nella risposta riguardo alla adeguatezza della lunghezza dei marciapiedi delle stazioni della tratta Orte – Roma, osserva che l'aggiunta di un'ulteriore carrozza, finalizzata ad evitare il sovraffollamento dei treni, pone problemi in ordine alla velocità dei convogli, soprattutto nei

tratti di salita e discesa del percorso, alcuni dei quali registrano una pendenza severa. Ritiene, in conclusione, che il problema del trasporto ferroviario umbro debba essere affrontato in modo più sistematico, avendo riguardo, oltre che all'efficienza del servizio, anche alla dotazione infrastrutturale e che debba essere posta una soluzione tempestiva ai problemi di trasporto dell'utenza pendolare, dal momento che la decisione di aggiungere una ulteriore carrozza è stata superata in ragione delle problematiche sopra evidenziate.

**5-04281 Impegno: Modalità di prosecuzione dei lavori di completamento della tratta ferroviaria Aversa Centro – Capodichino/Di Vittorio.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Leonardo IMPEGNO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per l'articolata ricostruzione dei fatti riportata nella risposta, ribadisce anche a nome della collega cofirmataria Carloni, l'importanza della richiesta, posta dell'atto di sindacato ispettivo, di procedere alla realizzazione della tratta Aversa centro – Capodichino/Di Vittorio, volta a rendere completa ed efficiente la linea 1 della metropolitana di Napoli. Osserva, infatti, che la realizzazione di tale tratta consentirebbe alla metropolitana di Napoli di servire un territorio ad altissima densità abitativa e stigmatizza, riguardo a questa vicenda come ad altre aventi ad oggetto altre opere pubbliche di grande rilievo per la Campania, le scelte inappropriate e le carenze della regione Campania, che hanno portato al blocco di numerosi cantieri e all'apertura di un contenzioso di proporzioni assai rilevanti. Invita, quindi, il Governo a sollecitare la regione affinché renda i chiarimenti che sono stati richiesti al momento dell'approfondimento dell'iter approvativo del progetto, a procedere all'apertura tempestiva delle opere già realizzate e ad attivarsi per il completamento

della stazione di Melito. Infine, esprime forti preoccupazioni per il rischio di un definanziamento dell'opera, anche in ragione della richiesta, avanzata dalla regione Campania, di trasferirne l'onere dai Fondi strutturali relativi al periodo 2007-2013 ai Fondi strutturali relativi agli anni 2014-2020. Invita in conclusione il rappresentante del Governo a tenere informato il Parlamento riguardo alle risposte e ai chiarimenti che dovessero pervenire dalla regione Campania e riguardo ai tempi di completamento dell'opera di cui all'atto di sindacato ispettivo.

**5-04759 Tino Iannuzzi: Ritardi nella sottoscrizione del decreto interministeriale recante la concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Salerno Pontecagnano.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Precisa inoltre che è stato formato ed è in via di registrazione presso la Corte dei conti il decreto di attuazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 133 del 2014, recante il finanziamento di 40 milioni di euro dell'aeroporto di Salerno Pontecagnano.

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per aver riportato la risposta del Ministero dell'economia, della quale, tuttavia, anche a nome del collega cofirmatario Bonavitacola, si dichiara insoddisfatto. Innanzitutto ricorda come a favore della concessione totale in capo alla Società di gestione « Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi SpA » si siano già pronunciati, e con adeguata motivazione, sia l'ENAC sia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In ordine al profilo temporale del 31 dicembre 2012, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale termine finale per l'affidamento della concessione totale, rileva che la società di gestione dell'Aeroporto di Salerno – Pontecagnano fin dall'anno 2000 ha avanzato regolare istanza di affidamento nei termini di legge. Osserva quindi che il termine del

31 dicembre 2012, richiamato nella risposta, non ha alcun valore preclusivo nei confronti di istanze prodotte anteriormente, come nel caso oggetto dell'interrogazione, ed il cui procedimento di esame si è incredibilmente dilungato, unicamente per cause riferibili ai competenti organi ministeriali e i cui effetti non possono ricadere negativamente sulla istante società. Esprime sorpresa per il richiamo, che non condivide, ai limiti per la Camera di Commercio di procedere ad operazioni di ricapitalizzazione, dal momento che ogni istituto camerale, nell'ambito della propria autonomia gestionale, agisce e decide l'impiego delle proprie risorse e gli investimenti da sostenere, come quelli in oggetto, che reputa assai rilevanti per il territorio salernitano. Giudica malposta l'obiezione riguardante la non opportunità della partecipazione di enti pubblici in società ritenute non indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali. Ritiene, invero, che si confonda la fase transitoria e propedeutica alle scelte di gestione finale, che attualmente è in corso, con l'assetto proprietario definitivo ed a regime della società. Sottolinea, infatti, come è ben noto, che la società di gestione « Aeroporto di Salerno-Costa di Amalfi SpA » persegue l'obiettivo della privatizzazione ed ha a tal fine espletato diverse procedure, con esito infruttuoso, anche in ragione della mancata titolarità di una concessione totale di gestione dello scalo aeroportuale. Evidenzia pertanto che il rilascio della concessione, che anche in questa sede sollecita nuovamente e con forza, è finalizzato ad accelerare ed a rendere possibile la privatizzazione, incentivando *partner* qualificati di settore a rilevare quote della medesima società. Per quanto attiene, infine, ai rilievi relativi al piano industriale, ai volumi di traffico preventivati ed agli investimenti in programma, non condivide l'impostazione negativa ed ingiustificata del Ministero dell'economia e finanze, che dovrebbe a suo giudizio farsi carico – in una leale collaborazione istituzionale e in un pieno confronto di merito con la società di gestione istante – di approfondire e chiarire direttamente ogni questione, al fine di individuare le soluzioni più idonee e con-

sentire così, dopo tanti ritardi, la positiva conclusione del procedimento di rilascio della concessione di gestione totale per la durata di venti anni dell'Aeroporto Salerno – Pontecagnano – Costa di Amalfi. Ribadisce, come anche ricordato nella risposta che il finanziamento di 40 milioni di euro per l'aeroporto è stato disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 e, quindi, ritiene incomprensibili le considerazioni riportate al riguardo nella risposta stessa. Ritiene che ogni altro dato contestato dal Ministero, a suo giudizio riportato in maniera generica ed apodittica, andrebbe, invece, doverosamente e finalmente vagliato e ponderato in un dialogo diretto fra Ministero interrogato e società di gestione, evitando così nuovi e gravi rinvii e dannosissimi ritardi, che ricadono pesantemente sulle comunità interessate. Preannuncia, in conclusione, che, insieme al collega Bonavitacola, continuerà ad adoperarsi per la soluzione positiva e rapida della vicenda oggetto dell'atto ispettivo.

**5-04928 Zanin: Danni per le imprese del settore agroalimentare conseguenti al divieto di trasporto di merce altrui con i propri mezzi.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giorgio ZANIN (PD), replicando, rileva che la risposta resa dal sottosegretario mostra da parte del Governo un orientamento favorevole rispetto alla questione sollevata con la propria interrogazione e un'attenzione alle esigenze delle imprese dell'agroalimentare che stipulano contratti di rete. Auspica quindi che si individuino soluzioni idonee a favorire l'aggregazione delle imprese mediante questo strumento, tenendo conto in particolare delle attività imprenditoriali che sono esercitate in territori svantaggiati sotto il profilo geografico, per le quali i costi di trasporto incidono in misura rilevante. Ritiene dunque che il proprio atto di sindacato ispettivo possa svolgere un'utile funzione di

stimolo per un'azione del Governo nel senso indicato e si riserva, se necessario, di intervenire di nuovo sulla questione.

**5-05044 Ottobre: Esclusione di accessori e attrezzature di bordo ai fini del calcolo della massa limite degli autocarri.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.), replicando, esprime forti perplessità sugli argomenti addotti nella risposta del rappresentante del Governo, di cui si dichiara insoddisfatto. Ritiene che il problema evidenziato nella propria interrogazione, relativo alle più opportune modalità di calcolo della massa limite per gli autocarri, dovrebbe essere affrontato con ragionevolezza e buonsenso. Anche rispetto a tale questione si dimostra come normative eccessivamente dettagliate e vincolanti mettano in gravissime difficoltà gli imprenditori e di fatto li costringano a rinunciare alla propria attività. Richiama in proposito quanto è accaduto per il trasporto di merci su gomma, che ha portato al trasferimento all'estero di attività imprenditoriali valutabili complessivamente in non meno di dieci miliardi di euro. Evidenzia che soltanto se si permette agli imprenditori di svolgere la propria attività, si potranno creare lavoro e ricchezza nel Paese, tra l'altro producendo effetti positivi anche per la finanza pubblica. Ribadisce che la normativa nazionale ed europea è invece spesso definita in modo da ostacolare e impedire l'attività delle imprese italiane e, sotto questo profilo, lamenta la scarsissima influenza che l'Italia, a differenza di altri Paesi, come la Germania, esercita nell'ambito dell'Unione europea.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**5-02841 De Lorenzis: Interventi infrastrutturali finalizzati al riassetto del cosiddetto « nodo di Bari ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo il riassetto del nodo ferroviario di Bari, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha fornito le seguenti informazioni.

La progettazione dell'intervento complessivo costituisce il punto di arrivo di un lungo e complesso processo di analisi e confronto tra gli Enti istituzionali competenti (Regione Puglia, Comune di Bari e comuni limitrofi) e RFI, per ricercare la soluzione ottimale e soprattutto condivisa.

Come è noto, in data 21 dicembre 2005 il MIT, la Regione Puglia, il Comune di Bari e RFI hanno siglato un Protocollo di intesa per il riassetto del nodo di Bari « finalizzato alla individuazione delle più efficaci soluzioni trasportistiche che rispondano alle esigenze di razionalizzazione e di riorganizzazione del trasporto ferroviario nel nodo di Bari, nonché anche alle esigenze di riqualificazione urbana e di sviluppo economico del territorio ».

Gli obiettivi da perseguire con l'intero progetto « Bari nord e Bari sud » si individuano:

nella riduzione delle interferenze tra le linee ferroviarie e il territorio comunale;

nella realizzazione di un sistema di trasporto integrato, intermodale e intramodale ad elevata frequenza;

nell'aumento della qualità dei servizi di trasporto offerti con riduzione dei tempi di percorrenza e nell'ampliamento dei punti di accesso alla modalità ferroviaria;

nel recupero, riqualificazione e valorizzazione delle aree ferroviarie dismesse e da dismettere;

nell'abbattimento dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico nelle aree della città di Bari.

Allo scopo di acquisire ulteriori elementi in grado di supportare e confermare le scelte operate, l'Assessorato ai trasporti della Regione Puglia ha elaborato uno studio di fattibilità, consegnato a RFI nel luglio 2007.

RFI ha quindi elaborato e inviato al MIT lo studio preliminare, e sulla base del predetto studio di fattibilità ha poi avviato e sviluppato la progettazione preliminare.

Il progetto preliminare ha recepito le indicazioni fornite dagli Enti locali nell'ambito dei tavoli tecnici e, al fine di consolidare la soluzione progettuale definitiva, nel febbraio 2009 il progetto è stato sottoposto all'esame di una Conferenza di Servizi Preliminare, indetta dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, e quindi approvato, con prescrizioni, con verbale del 25 maggio 2009.

Il progetto preliminare per il nodo di Bari, ossia Bari Nord (interramento tratta S. Spirito - Palese) e Bari Sud (variante Bari Centrale - Bari Torre a Mare), compreso tra quelli relativi alle opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo con un costo complessivo valutato in 1.024 milioni di euro, è stato quindi trasmesso da RFI ai competenti uffici del MIT nel dicembre 2009. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE il 26 ottobre 2012.

Il progetto di riassetto del nodo di Bari nasce dall'esigenza di individuare nuove soluzioni in grado di affrontare le criticità derivanti dall'interferenza tra linee fer-



roviarie in esercizio e il sistema relazionale cittadino. Gli interventi in progetto, oltre a migliorare lo stato infrastrutturale ferroviario, costituiscono anche uno strumento di attuazione delle politiche urbanistiche e di tutela del territorio.

Stante lo stretto legame fra tessuto urbano e ferrovia, è stato necessario armonizzare le scelte progettuali per il complessivo intervento, quali:

riorganizzare e razionalizzare il sistema di trasporto nell'area metropolitana di Bari, attivando il più possibile lo scambio modale gomma-ferro;

seguire l'evoluzione urbana della città, prendendo in considerazione le opzioni programmatiche e di sviluppo previste localmente;

rendere compatibili i « piani del ferro » delle diverse aziende ferroviarie operanti sul territorio nei punti di confluenza (o terminali) delle linee, così da creare le premesse per un utilizzo ottimale delle infrastrutture ed un migliore servizio all'utenza;

rendere possibili iniziative di riqualificazione urbanistica, nelle aree ferroviarie liberate a seguito delle varianti di tracciato/interramento.

Il costo a vita intera (CVI) del progetto, ad esito del progetto preliminare, è stato valutato in 1.024 milioni di euro; nello specifico, il costo della tratta a nord è stato valutato in 633 milioni di euro e quello della tratta a sud in 391 milioni di euro.

In particolare, gli uffici del MIT, cui era stato inviato lo Studio Preliminare con la richiesta di « espressione di conferma », ad ottobre 2009 hanno rappresentato la conferma in relazione alla tratta sud, manifestando però la necessità di rivedere la soluzione progettuale dell'interramento, alla luce delle difficoltà realizzative dovute alla presenza di un territorio a forte densità edilizia.

In considerazione delle risorse finanziarie disponibili, che assicuravano la copertura del CVI della tratta Sud, si è

potuto proseguire prioritariamente nelle fasi progettuali e realizzative della tratta Bari Centrale-Bari Torre a Mare, i cui obiettivi sono coerenti con quelli dell'intero progetto.

Il nodo di Bari, nella sua intera estensione, rappresenta il terminale a sud-est dell'itinerario Napoli-Bari e pertanto anche l'intervento Bari sud ricade a tutti gli effetti nel citato itinerario.

Nessuna disparità di trattamento può essere ipotizzata, ma solo l'opportunità di utilizzare pienamente le risorse disponibili per interventi i cui obiettivi sono pienamente coerenti con quelli dell'intero progetto e condivisi con il territorio, finalizzati alla rimozione di criticità che interessano tanto la parte urbana a nord che la parte a sud.

Le risorse per la realizzazione del progetto Bari sud, variante Bari Centrale-Bari Torre a Mare, sono disponibili nell'ambito del Contratto di Programma 2012-2016 per quanto attiene la quota a carico dello Stato (288 milioni di euro), e la restante parte è disponibile nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (100 milioni di euro) e del PON 2000-2006 (3 milioni di euro).

Per quanto riguarda lo stato di attuazione, segnalo che il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE nella seduta del 28 gennaio 2015; si è in attesa della emissione e pubblicazione della relativa delibera sulla G.U., nonché della registrazione da parte della Corte dei conti.

Nel contempo RFI, il 27 febbraio scorso, ha pubblicato l'avviso di gara inerente la procedura aperta per l'affidamento della progettazione e realizzazione della variante di tracciato della linea ferroviaria Bari Centrale-Bari Torre a mare, dopo aver precedentemente pubblicato, il 30 dicembre 2014, il relativo Avviso di pre-informazione.

Inoltre, il 30 marzo scorso è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento tramite « Accordo Quadro » delle così dette « opere anticipate » (viabilità e opere di compensazione).

In ogni caso, per entrambe le sopracitate attività negoziali, RFI procederà al-

l'apertura delle buste dei concorrenti solo dopo aver ottenuto il visto di registrazione della delibera CIPE da parte della Corte dei conti.

Quanto, poi, alla situazione evidenziata circa la presenza dei numerosi passaggi a livello che rappresentano una forte criticità per il tessuto urbano, confermando

che quelli presenti nel tratto a sud saranno soppressi con le opere finanziate, per quelli a nord, pur nelle more di specifici finanziamenti, è stata sviluppata la progettazione preliminare delle opere sostitutive, e sono in corso contatti con gli Enti locali per la condivisione delle soluzioni progettuali.

## ALLEGATO 2

**5-04277 Gallinella: Problematiche tecniche e inefficienze gestionali nel servizio ferroviario nella tratta Perugia-Orte-Roma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti, Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) riferiscono quanto segue.

Per quanto concerne gli aspetti infrastrutturali, sia sulla linea Orte-Falconara che sulla linea Foligno-Terontola, tutte le stazioni hanno marciapiedi di lunghezza adeguata alle rispettive composizioni massime dei treni che vi effettuano servizio viaggiatori (n. 4 vetture equivalenti a m. 100 - n. 8 vetture equivalenti a m. 200 - n. 11 vetture equivalenti a m. 275).

Nel PIR (Prospetto Informativo della Rete), consultabile sul sito web di RFI, sono indicati gli interventi di adeguamento infrastrutturale in corso d'esecuzione o programmati che riguardano i marciapiedi e l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta.

Deposito agli atti, per pronta consultazione, i prospetti del PIR riguardanti le tratte segnalate.

Sottolineo, inoltre, che molte delle opere di adeguamento dei marciapiedi sono correlate con il Progetto di raddoppio della linea Orte-Falconara.

In merito, poi, al servizio ferroviario ricordo che, secondo la normativa vigente (decreto legislativo 422/1997), la programmazione dei servizi regionali rientra nelle competenze delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili da ciascuna Regione.

E infatti:

la Regione Umbria ha disposto in via sperimentale, per la coppia di treni regionali 2481 e 2488 - rientranti nel proprio Contratto di Servizio - la soppressione delle fermate di Orte, in accoglimento delle richieste avanzate dai comitati pendolari umbri; il provvedimento è entrato in vigore il 21 luglio 2014;

quindi il MIT, per far fronte seppure temporaneamente alla criticità così determinatasi nei collegamenti tra Roma e Orte, specie del pomeriggio, ha disposto dal 25 agosto 2014 l'assegnazione della fermata di Orte al treno Intercity 598 - inserito nel Contratto di Servizio con lo Stato e in partenza da Roma Termini alle ore 18.16 - consentendo la salita ai pendolari in possesso della Carta Tutto Treno Lazio;

successivamente, al fine di pervenire a una soluzione condivisa della questione, si sono svolti alcuni incontri tra le Regioni Umbria e Lazio, a seguito dei quali, il 23 ottobre 2014, le due Regioni hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il quale sono stati assunti alcuni impegni reciproci in merito all'offerta ferroviaria sovregionale Umbria/Lazio.

Sulla base del suddetto Protocollo si è quindi provveduto:

con decorrenza 3 novembre 2014, a ripristinare la fermata di Orte dei treni RV 2481 e 2488, incrementandone la composizione di una carrozza (da 8 a 9 vetture, con un aumento di capacità a treno di circa 80 posti a sedere); è da sottolineare che la maggiore composizione dei treni

citati non determina alcun problema di sicurezza o di circolazione, essendo la stessa compatibile con le prestazioni dei locomotori E464 utilizzati per i suddetti treni;

con decorrenza 14 dicembre 2014, a incrementare (da 4 a 5 vetture) anche la composizione del treno regionale 7571 (p. Viterbo P.F. ore 6.52 - a. Roma Termini ore 8.33) e di tutti i Regionali Veloci da/per Viterbo via Orte; contestualmente è stata posticipata di dieci minuti (alle 17.38) la partenza da Roma Termini del RV 7582, offrendo così ai viaggiatori diretti a Orte un'alternativa al treno regionale 2488 (in partenza alle 17.58) nella medesima fascia oraria.

Infine, FS informa che, dal cambio orario del mese di dicembre 2014, in concomitanza con l'aggiunta di una vettura ai treni da/per Viterbo, era previsto il ripristino della composizione ad 8 vetture dei treni RV 2481 e 2488; tuttavia, su

specificata richiesta della Regione Umbria, tale provvedimento è entrato in vigore solo dal 29 marzo 2015.

Quanto al coinvolgimento dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) ricordo che, ai sensi del decreto legislativo n.162/2007, questa svolge compiti di garanzia della sicurezza della circolazione dei treni sulla infrastruttura nazionale concessa in gestione a RFI, e non ha competenza sulle caratteristiche dell'offerta commerciale di trasporto come la composizione dei treni o le fermate effettuate.

La stessa ANSF rileva, infatti, che le situazioni di criticità evidenziate devono essere gestite dagli operatori ferroviari con l'adozione di idonee misure cautelative. Resta fermo che il rispetto delle condizioni di sicurezza nella gestione di tali problematiche è oggetto di verifica da parte della stessa Agenzia nell'ambito dell'attività ispettiva di istituto sulle imprese ferroviarie e sul gestore dell'infrastruttura.

## ALLEGATO 3

**5-04281 Impegno: Modalità di prosecuzione dei lavori di completamento della tratta ferroviaria Aversa Centro – Capodichino/Di Vittorio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle linee esercite dall'EAV S.r.l., ex MetroCampania NordEst S.r.l., comunico quanto segue.

Per la tratta Aversa Centro-Piscinola, in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera CIPE 75/2009, è stata stipulata apposita Convenzione in data 30 dicembre 2010 tra il MIT e la Società Metro Campania NordEst, oggi EAV s.r.l., per disciplinare le modalità di erogazione delle risorse.

Il quadro dei finanziamenti risulta essere a copertura totale del progetto; per i dettagli, deposito agli atti una tabella riepilogativa (allegato 1).

Per la ripresa dei lavori, si è in attesa della riprogrammazione delle risorse da parte della Regione Campania, come mero impegno sui capitoli di spesa e, a meno della risoluzione del contenzioso con l'ATI concessionaria del lavoro, gli stessi potrebbe essere immediatamente ripresi.

Per la tratta Piscinola-Capodichino, faccio presente che con provvedimento n. 460 del 28 marzo 2000 fu approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto relativo alle sole opere civili della tratta Piscinola-Secondigliano.

Con voto n. 316/211 del 1° marzo 2005, la Commissione Interministeriale ex legge n. 1042/69 rilasciò parere favorevole, con prescrizioni, per l'approvazione sotto l'aspetto tecnico-economico del progetto definitivo di variante alle opere civili, nonché sul progetto definitivo delle tecnologie della tratta Piscinola-Capodichino della ex Ferrovia Alifana subordinatamente ad alcune prescrizioni.

Successivamente, con voto n. 327 del 27 luglio 2005, la stessa Commissione

Interministeriale rilasciò parere favorevole sul nuovo quadro economico relativo al progetto definitivo di adeguamento delle opere civili e delle opere tecnologiche della tratta Piscinola-Capodichino della ex Ferrovia Alifana, ora EAV S.r.l., subordinatamente a prescrizioni.

Con provvedimento n. 51 del 16 gennaio 2006, i competenti uffici del MIT rilasciavano, con prescrizioni, il nulla osta ai fini della sicurezza, ex articolo 3 del d.P.R. 753/80, sul progetto definitivo riguardante le opere civili e tecnologiche per il completamento della tratta Piscinola-Capodichino, ricomprensente pure la tratta Piscinola-Secondigliano.

Poi, con provvedimento del 27 ottobre 2010, i citati uffici rilasciavano il NOT ai sensi del medesimo articolo 3, sul progetto definitivo relativo all'inserimento di due tronchini sulle rampe di collegamento della Linea 1 della Metropolitana di Napoli con la linea Piscinola-Aversa Centro della ex Ferrovia Metrocampania NordEst (variante n. 2), subordinatamente alle prescrizioni di cui al voto n. 447/1042 del 14 ottobre 2010.

Ad ottobre 2014, nell'ambito dell'appalto delle opere civili della tratta Piscinola-Secondigliano e ai soli fini dell'esame in linea tecnica, è stata presentata agli uffici del MIT la perizia di variante n. 3; detta variante, anche se riferita a specifiche parti d'opera, nel suo complesso impatta inevitabilmente sull'intero tracciato ferroviario della tratta Piscinola-Secondigliano.

Poiché tale perizia è pervenuta dopo circa dieci anni dall'approvazione del progetto definitivo e, peraltro, in una fase in cui la Regione Campania ha deliberato di

trattare questa parte di infrastruttura come una metropolitana e non più come una ferrovia, è stata indetta una riunione con tutti i soggetti coinvolti al fine di effettuare un approfondimento dell'*iter* approvativo di tutto il progetto.

Nel corso di detta riunione, tenutasi a dicembre 2014, sono stati chiesti diversi chiarimenti, dei quali si è a tutt'oggi in attesa.

In ultimo, ricordo che, con la Delibera CIPE n. 88/2013, è stato approvato e totalmente finanziato il tronco Centro Direzionale-Capodichino, della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, con prescrizione circa il completamento della Linea 1.

Il quadro dei finanziamenti risulta essere a copertura totale del progetto; per i dettagli, deposito agli atti una tabella riepilogativa (allegato 2).

Per la ripresa dei lavori sulla tratta Piscinola-Secondigliano, a meno della risoluzione del contenzioso in essere con l'impresa appaltatrice, si ritiene che gli stessi possano essere ripresi non appena verrà approvata la perizia di variante tecnica n. 3 da parte dei competenti uffici ministeriali.

Per la tratta Secondigliano-Di Vittorio la società EAV ha avviato le procedure per una nuova conferenza dei servizi, stante un cambiamento dei piani espropriativi dovuto essenzialmente ad errori materiali di attribuzione delle particelle da espropriarsi contenuti nel precedente piano; a breve, salvo la definizione del contenzioso in essere con l'ATI appaltatrice, i lavori potrebbero essere dunque avviati.

## Allegato 1 - atto n. 5-04281

<b>Tratta Piscinola - Aversa Centro</b>	<b>M €</b>
Legge Obiettivo / Fondo Infrastrutture	118,75
Fondi regionali	–
Rinvenienze POR 2000-2006	217,29
Altri Fondi	7,87
FAS APQ	58,08
Por Campania (2007-13/2014-20)	–
FSC (Piano Sud)	–
Fondi CIPE	–
AdP 2002	120,19
Fabbisogno residuo	0
<b>Costo</b>	<b>522,18</b>
<b>Finanziamenti Disponibili totali</b>	<b>522,18</b>

## Allegato 2 - atto n. 5-04281

<b>Tratta Piscinola - Capodichino/Di Vittorio</b>	<b>M €</b>
Legge Obiettivo / Fondo Infrastrutture	3,05
Fondi regionali	—
Por Campania (2007-13 / 2014-20)	171,86
FSC (Piano Sud)	58,15
Altri Fondi	8,87
AdP 2002	86,49
Rinvenienze POR 2000-2006	28,13
Totale Risorse Programmate	356,55
Fabbisogno residuo	0,00
<b>Costo</b>	<b>356,55</b>
<b>Finanziamenti Disponibili totali</b>	<b>356,55</b>



## ALLEGATO 4

**5-04759 Tino Iannuzzi: Ritardi nella sottoscrizione del decreto interministeriale recante la concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Salerno Pontecagnano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-04759 l'On. Tino Iannuzzi ed altri pongono quesiti in ordine all'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano.

Al riguardo, occorre premettere che in ordine all'affidamento della concessione per la gestione totale dell'aeroporto di Salerno alla società ADS S.p.A. il Ministero dell'Economia e delle Finanze si era espresso in senso non favorevole nel 2013 a causa delle criticità finanziarie che caratterizzano la gestione dello scalo, nonché in ordine alla sostenibilità del piano di riequilibrio presentato a corredo dell'istanza di rilascio della concessione.

Infatti, sotto il profilo giuridico/procedimentale è necessario valutare la sussistenza nella fattispecie dei presupposti per l'affidamento diretto della concessione, in luogo della selezione effettuata tramite procedure di gara prevista dall'articolo 704 del codice di navigazione, considerato che il termine stabilito per il predetto affidamento, indicato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (che proroga il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96/2005), è scaduto il 30 giugno 2012 e tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che – pur in presenza di perdite di esercizi diversi – presentino un piano da cui risultino il riequilibrio economico e finanziario della gestione ed il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.

In merito si evidenzia che la convenzione pedepedeutica all'atto concessorio è

stata stipulata tra ENAC e la società di gestione AdS S.p.A. solo il 22 febbraio 2013.

Sulla questione appare utile menzionare la sentenza n. 170 del 2014 del TAR Lombardia, sez. Brescia, che, nell'annullare l'atto concessorio di gestione totale a favore della Società Gabriele D'Annunzio SpA, per lo scalo di Brescia Montichiari, rileva, tra l'altro, che il « decreto legislativo n. 96/2005, se interpretato al modo strumentale e trascinate voluto dalle parti convenute e dalla parte controinteressata, consentirebbe al legislatore nazionale di dar luogo ad un periodo transitorio di affidamento senza gare pubbliche – come detto – di lunghissima durata. E quest'ultimo non sarebbe più considerabile come transitorio poiché esso sarebbe tale, quanto a durata, da annichilire ultrattivamente lo scopo utile proprio delle normative comunitarie di specie, presenti da tempo anche nel settore in discorso e tese a disciplinare la libera concorrenza dinamica del relativo mercato; certamente questo rilevante ».

Inoltre, l'esame della situazione economica della società evidenzia la presenza di costanti perdite di esercizio (anno 2012: 2,8 milioni - anno 2013: 2,4 milioni), che erodono totalmente capitale sociale, con la conseguente necessità di annuali interventi finanziari di ricapitalizzazione e di copertura delle perdite da parte dei soci (CCIAA Salerno - partecipazione al capitale dell'85,59 per cento e Provincia di Salerno - partecipazione al capitale del 14,26 per cento). Relativamente a tale aspetto, la società di revisione (RIA Grant Thornton

S.p.A.), nella relazione che correda il bilancio di esercizio 2013 (ultimo disponibile), rappresenta che «la continuità aziendale è garantita dalla prospettiva di adeguate, periodiche e tempestive operazioni di ricapitalizzazione eseguite dai soci con l'immissione di risorse liquide».

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010 preclude ai soci pubblici di effettuare tale tipo di intervento. Tale disposizione, tesa alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, alla tutela del principio della concorrenza e alla realizzazione dell'efficienza e dell'economicità nelle società pubbliche, si inserisce in un quadro complessivo volto da un lato a razionalizzare la spesa delle Amministrazioni pubbliche, ivi incluse le Province e le Camere di commercio, con specifico riferimento alle partecipazioni detenute in società e dall'altra a tutelare la concorrenza ed il mercato nella gestione dei servizi pubblici. In particolare, sin dal 2007 il legislatore ha previsto con l'articolo 3, comma 29, della legge n. 244 del 2007 la dismissione delle partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tale previsione è stata, poi, rafforzata dall'articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, che, nel prorogare il termine per la dismissione, ha previsto che la partecipazione non alienata alla scadenza cessasse ad ogni effetto. Da ultimo l'articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014 ha previsto, con specifico riferimento anche agli enti locali e alle Camere di commercio, la dismissione delle partecipazioni detenute «non indispensabili» al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e la razionalizzazione delle società aventi le caratteristiche di servizi pubblici rilevanti economicamente.

In tale contesto, l'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 ha poi ridotto il contributo annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio nella misura del 35 per cento, per il corrente anno, fino a raggiungere, nel 2017, una

riduzione del 50 per cento. È evidente che oltre al su menzionato profilo di legittimità in ordine alle operazioni di ricapitalizzazione, sussiste anche un profilo economico di sicura contrazione delle risorse a favore del bilancio camerale che comporterà minori disponibilità per sostenere i costi di esercizio e di capitale delle proprie partecipate, come nel caso di specie la AdS S.p.A, per la Camera di commercio di Salerno.

L'integrazione del Piano presentato da AdS SpA all'ENAC (13 novembre 2014) indica che la società raggiungerebbe l'equilibrio economico finanziario nel quinto anno della gestione con un volume di traffico di circa 115.000 passeggeri. Nell'evidenziare che nel PEF presentato in precedenza la Società sosteneva che il raggiungimento dell'equilibrio sarebbe avvenuto con un volume di traffico di circa 159.000 passeggeri, va considerato che, in base agli studi presenti nel settore, gli aeroporti con meno di un milione di passeggeri hanno difficoltà a coprire i loro costi di esercizio. Comunicazione della Commissione Europea - Orientamento sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03). In particolare, la Commissione Europea indica delle categorie di aeroporti e la relativa efficienza finanziaria, ritenendo che, nelle attuali condizioni di mercato, «gli aeroporti con una capacità fino a 200.000 passeggeri all'anno potrebbero non essere in grado di coprire in larga misura i propri costi di capitale e di esercizio».

Il Piano degli investimenti presenta interventi per un valore complessivo di circa 86 milioni di euro. L'intero investimento è previsto che sia finanziato per 40 milioni di euro attraverso i fondi di cui all'articolo 3 del d.l. n. 133/2014, e la restante parte attraverso i risultati di gestione di cui 15 milioni attraverso il ricorso all'indebitamento bancario. Con riferimento al previsto finanziamento di cui al d.l. n. 133 del 2014 sussistono numerose criticità. In particolare, vi è un profilo di compatibilità con la normativa comunitaria sull'assegnazione di risorse per investimenti a favore di società in squilibrio economico finan-

ziario e, comunque, in favore di una società che, allo stato, non ha la concessione di gestione totale.

Pertanto, il decreto di attuazione del d.l. n. 133/2014, ancora in via di predisposizione, dovrebbe essere formulato in modo da prevedere l'assegnazione del contributo al titolare della concessione di gestione totale ovvero al concedente, in quanto l'assegnazione del finanziamento non può essere considerata un elemento in base al quale viene acquisita la concessione.

Diversamente il piano degli investimenti programmati da AdS utilizza il predetto finanziamento pubblico per far fronte alla prima fase di interventi, a partire dal 2015, mentre, fra l'altro, il finanziamento pubblico sarebbe disponibile solo nel 2018.

Dalla lettura della relazione al Piano, inoltre non vi è alcuna certezza sulla sostenibilità del finanziamento bancario di 15 milioni di euro e sulla capacità della società di generare flussi finanziari idonei a coprire gli investimenti. Sarebbe stato

utile disporre di una prima valutazione di un istituto finanziatore attestante la sostenibilità degli investimenti e dei finanziamenti previsti.

In merito all'asserita omogeneità, da parte del MIT, fra gli scali di Cuneo, Perugia e Salerno, si rappresenta, che in base ai dati ENAC sul traffico passeggeri degli aeroporti posti a confronto, contenuti nella tabella recante la « Graduatoria degli scali italiani 2013 » si evincono i seguenti dati per l'anno 2013:

Cuneo: 286.949 pax;

Perugia: 214.025 pax;

Salerno: 2.009 pax.

Si rappresenta poi, che gli scali di Cuneo e Perugia hanno presentato per l'anno 2013 un incremento di traffico, rispettivamente del 23,6 per cento e del 7,3 per cento, tuttavia non sufficiente al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario; al contrario l'aeroporto di Salerno per il medesimo anno, presenta un decremento del 77,2 per cento.

## ALLEGATO 5

**5-04928 Zanin: Danni per le imprese del settore agroalimentare conseguenti al divieto di trasporto di merce altrui con i propri mezzi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa devo far presente che, pur concordando con gli Onorevoli interroganti circa l'alta valenza sociale ed economica dei contratti di rete stipulati da imprese del settore agroalimentare, non esistono disposizioni normative di maggior favore per tali imprese nella specifica disciplina dell'autotrasporto.

Infatti, la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose per conto proprio – di cui alla nota legge 6 giugno 1974, n. 298 – non consente al titolare di licenza in conto proprio l'esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi.

L'articolo 31 di detta legge prevede che le merci trasportate in conto proprio appartengano ai soggetti titolari della licenza di trasporto o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato o in locazione.

La medesima norma stabilisce, peraltro, che le merci possano appartenere anche a terzi qualora il titolare della licenza dimostri che le cose trasportate debbano poi essere da lui elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione a un contratto di deposito o a un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Dunque la norma prevede un ampio ventaglio di possibilità di trasporto in conto proprio di merce altrui, a condizione che l'attività principale del trasportatore abbia una stretta e sicura attinenza con i beni trasportati, purché non di sua proprietà.

Ad esempio, nel caso prospettato dagli Onorevoli interroganti, può ritenersi consentito il trasporto di cose proprie e anche altrui nel caso di partecipazione a fiere, eventi promozionali, allestimenti di *stand* eccetera se e in quanto l'attività di trasporto sia strettamente connessa con la propria attività principale.

Resta invece espressamente vietata la possibilità di svolgere l'attività del mero trasporto di merci per conto di terzi ai titolari di licenza in conto proprio.

Come è noto, il trasporto di merci per conto di terzi può essere svolto solo da soggetti che esercitano tale attività professionalmente e dietro corrispettivo; la materia è regolamentata da specifiche norme comunitarie e nazionali che fissano stringenti vincoli per l'esercizio di tale professione: una specifica abilitazione professionale, la dimostrazione dei requisiti di stabilimento e di capacità finanziaria, oltre che dei necessari requisiti di onorabilità dei gestori delle imprese di autotrasporto.

Tale normativa non prevede deroghe, che in ogni caso non potrebbero essere adottate a livello nazionale stante la coerenza delle norme comunitarie in materia.

I competenti uffici del MIT sono fin da ora disponibili ad una attenta valutazione della questione, anche al fine di poter individuare, nell'ambito del quadro normativo vigente, le soluzioni più appropriate per corrispondere alle esigenze di flessibilità e condivisione dei servizi da parte delle imprese legate tra loro da contratti di rete.

## ALLEGATO 6

**5-05044 Ottobre: Esclusione di accessori e attrezzature di bordo ai fini del calcolo della massa limite degli autocarri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il vigente Codice della strada prevede che gli autocarri, categoria internazionale N, sono classificati e differenziati nelle relative prescrizioni tecnico-costruttive in funzione della massa complessiva a pieno carico.

L'attuale classificazione contempla tre sottocategorie:

1) veicoli della categoria N1, caratterizzati da una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;

2) veicoli della categoria N2, caratterizzati da una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate;

3) veicoli della categoria N3, caratterizzati da una massa massima superiore a 12 tonnellate.

Tale classificazione deriva da norme di omologazione armonizzate a livello comunitario, in vigore obbligatoriamente dal 29 ottobre 2010 (direttiva 2007/46/CE).

Con riferimento a tale quadro normativo comunitario, le pertinenti prescrizioni tecniche concernenti le masse e le dimensioni dei veicoli sono contenute nella direttiva 97/27/CE, in base alla quale non è

possibile escludere dal calcolo delle masse dei veicoli il peso di eventuali attrezzature, come ad esempio le gru.

Inoltre, l'Italia, nel recepire la citata direttiva 97/27/CE (decreto ministeriale 14 novembre 1997), ha reso le sue prescrizioni applicabili anche all'omologazione nazionale e ciò per uniformarsi, sin dal 1998, alla legislazione europea.

In sostanza, in base alla normativa vigente la proposta di superare il limite di 3,5 tonnellate degli autocarri N1 a seguito di installazione di gru o altre attrezzature risulta impraticabile. Infatti, sarebbe necessario introdurre una norma di omologazione nazionale, in regime di omologazione europea armonizzata, per ciò che concerne le masse dei veicoli e la loro classificazione; ciò sarebbe però in contrasto con i principi di base delle norme armonizzate in materia di omologazione dei veicoli.

Infine, evidenzio che il superamento della massa massima dei veicoli, caratteristica stabilita dal costruttore in sede di progettazione, realizzazione e omologazione, potrebbe compromettere la sicurezza dei veicoli stessi.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) . 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 210

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, competente in sede referente, sul disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea

2014 (C. 2977), relativamente alle parti di sua competenza.

L'esame del disegno di legge si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima.

A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (doc. LXXXVII, n. 2). Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione ed il parere approvati saranno trasmessi alla XIV Commissione così come le eventuali relazioni di minoranza, che possono essere illustrate da uno dei proponenti presso la XIV Commissione.

L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede altresì che le Commis-

sioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata: in primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente; in secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che

li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti presso la X Commissione alle ore 14 di martedì 14 aprile.

La Commissione concorda.

Marco DONATI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea infatti ogni anno il Governo presenta, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che

regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La legge di delegazione europea ha un contenuto limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Nel disegno di legge europea in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Con riferimento all'anno 2014 – oltre al disegno di legge in esame – il Governo ha presentato il disegno di legge di delegazione europea 2014, attualmente in corso di esame al Senato (S. 1758). Il disegno di legge contiene disposizioni di delega per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* dalla data di presentazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2013 secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154).

Passando al contenuto della legge europea per il 2014, segnala innanzitutto che esso si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito ad una specifica materia.

Il Capo I (articolo 1) reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci; il Capo II (articoli da 2 a 7) interviene in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; il Capo III (articolo 8) tratta disposizioni in materia di giustizia e sicurezza; il Capo IV (articoli da 9 a 10) contiene norme in materia trasporti; il Capo V (articoli da 11

a 13) tratta di fiscalità, dogane e aiuti di stato; il Capo VI (articoli 14 e 15) interviene in materia di lavoro e di politica sociale; il Capo VII (articolo 16) tratta la materia di salute pubblica e sicurezza alimentare; il Capo VIII (articoli da 17 a 19) interviene in materia ambientale; il Capo IX (articolo 20) reca disposizioni in materia di protezione civile; il Capo X (articolo 21) reca le disposizioni finali.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza ovvero di interesse della X Commissione si segnalano, in particolare le disposizioni di seguito indicate:

L'articolo 1 abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, in quanto oramai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonché oggetto di procedure di contenzioso in sede europea. La Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del decreto ministeriale 26 marzo 1992 recante « Norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per la televisione », poiché porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisivi in Italia;

L'articolo 6 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Secondo la Commissione europea la disposizione in oggetto, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai



mandatari) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisce una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE;

l'articolo 12 riguarda la realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti « *de minimis* » concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG). Obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;

l'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 di cui si compone il titolo II della parte quarta del Codice ambientale) al fine di superare i rilievi della Commissione europea relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE). In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina, tramite una modifica al comma 2 dell'articolo 217 per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si stabilisce che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea. (nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 217). Si introduce una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del Codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto

dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 217). Vengono poi modificate le definizioni di « riciclaggio organico » e di « accordo volontario » contenute al comma 1 dell'articolo 218 per renderle perfettamente aderenti alla corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea. Al fine di pervenire ad un recepimento più puntuale dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi, si modifica il comma 3 dell'articolo 226. Infine, viene corretto un errore materiale relativo agli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio (da conseguire entro la fine del 2008), previsti nell'Allegato E alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2013, sulla quale la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratterebbe dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento

sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La Relazione è articolata in una premessa ed in tre parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea. La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio il funzionamento degli strumenti di partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. Occorre osservare che il documento trasmesso dal Governo alle Camere in data 27 marzo 2015 può ritenersi del tutto superato, essendo riferito alle attività del-

l'anno 2013. Propone, al riguardo, alla Commissione, di esprimere un parere di nulla osta.

Stefano ALLASIA (LNA) prende atto della relazione svolta e si riserva di approfondirne il contenuto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 9 aprile 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	212
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato</i> ) .....	215
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di documento finale dei deputati Chimienti, Tripiedi, Cominardi, Lombardi e Dall'Osso</i> ) .....	219

##### INTERROGAZIONI:

5-05141 Giacobbe: Mancata adozione del decreto ministeriale in materia di verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche .....	212
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	222
5-04795 Cominardi: Misure per il rilancio dell'occupazione e per l'inclusione sociale attraverso strumenti di sostegno al reddito di tipo universale .....	212
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	223
5-05194 Gribaudo: Iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista .....	213
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	225

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2977 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	213
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	226
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) ...	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene

la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

**La seduta comincia alle 9.05.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final).**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), ricordando altresì che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di documento finale (*vedi allegato 2*).

Monica GREGORI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di documento finale, raccomandandone l'approvazione.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI ribadisce l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di regolamento europeo, auspicandone una celere approvazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale presentata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la proposta alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S, che non verrà quindi posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di documento finale della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa dei deputati Chimienti ed altri.

**La seduta termina alle 9.15.**

## INTERROGAZIONI

*Giovedì 9 aprile 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**5-05141 Giacobbe: Mancata adozione del decreto ministeriale in materia di verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Anna GIACOBBE (PD), nel replicare, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Richiama, quindi, l'esigenza di continuare a monitorare la situazione, assicurando che, nell'ambito delle procedure telematiche di rilascio del DURC, i relativi archivi informatici siano costantemente aggiornati, giudicando opportuno mantenere alta l'attenzione soprattutto sul versante delle commesse del settore privato, in particolar modo nel campo dell'edilizia, ambito nel quale ritiene permanga un forte interesse alla verifica delle certificazioni.

**5-04795 Cominardi: Misure per il rilancio dell'occupazione e per l'inclusione sociale attraverso strumenti di sostegno al reddito di tipo universale.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudio COMINARDI (M5S), replicando, si dichiara solo limitatamente soddisfatto della risposta, che ha il pregio di aver fornito dati interessanti e meritevoli di approfondimento, con particolare riferimento all'applicazione del programma Garanzia giovani. Segnala come il territorio bresciano stia affrontando, come molte altre aree del nostro Paese, una crisi occupazionale particolarmente grave, regi-

strandosi un tasso di disoccupazione elevato, che giudica inaccettabile, tenuto conto, peraltro, della particolare vivacità produttiva che contraddistingue l'area di Brescia. Rilevato che le misure assunte dagli ultimi Governi, che hanno inciso in prevalenza sulla disciplina normativa dei contratti, non hanno contribuito a produrre nuova occupazione, evidenzia la necessità di assumere iniziative di altro genere, volte in particolare a stimolare la ripresa delle attività produttive. Richiama, in proposito, l'esigenza di una complessiva riduzione dell'imposizione fiscale, nonché di una maggiore tutela del *made in Italy*, evidenziando altresì l'opportunità di un effettivo contrasto al *dumping* sociale e della concorrenza sleale sul piano fiscale da parte di altri Paesi dell'Unione europea. Ritiene opportuno, infine, intervenire sul versante del reddito minimo di cittadinanza – valutato come un vero e proprio « riattivatore sociale », che giudica di fondamentale importanza soprattutto nei momenti di passaggio da un lavoro all'altro, auspicando che possa proseguire con successo l'*iter* di esame di una proposta di legge presentata in materia dal suo gruppo, attualmente in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

**5-05194 Gribaudo: Iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista.**

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Chiara GRIBAUDO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, soprattutto alla luce dell'adozione della circolare ministeriale che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione di talune norme della legge n. 113 del 1985, a proposito dell'iscrizione dei centralinisti privi della vista nel territorio in province diverse da quelle di residenza. Ricordato che la stessa Commissione è concentrata da tempo sul tema del sostegno ai centralinisti telefonici privi della vista, nell'ambito dell'esame di prov-

vedimenti che hanno ad oggetto proprio la riforma della legge n. 113 del 1985, ritiene che l'iscrizione negli elenchi di altre regioni o province – che comunque, a suo avviso, dovrebbe avvenire secondo procedure più chiare e trasparenti – possa rappresentare un elemento di difficoltà per soggetti che comunque incontrano limiti alla propria mobilità.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 9 aprile 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.**

**C. 2977 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 aprile 2015.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*), che illustra brevemente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**

**C. 2977 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 2977 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la relatrice ha svolto la propria relazione introduttiva e che nell'odierna seduta è prevista la conclusione dell'esame preliminare.

Davide BARUFFI (PD), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni svolte dalla relatrice nel suo intervento introduttivo, auspica un esito positivo dell'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del disegno di legge C. 2977.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 9 aprile 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM (2015) 46 final);

considerato che la proposta fa seguito alle ripetute sollecitazioni degli Stati Membri, tra cui l'Italia, e testimonia la crescente attenzione e l'impegno della Commissione europea sul tema dell'occupazione giovanile;

ritenuto pienamente condivisibile l'intento di garantire una più rapida messa a disposizione dei finanziamenti della *Youth Employment Initiative*, portando le risorse immediatamente utilizzabili per l'avvio dei progetti operativi ad un ammontare complessivo pari a circa un miliardo di euro;

osservato che l'incremento del prefinanziamento intende consentire una migliore implementazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile da parte degli Stati membri che stiano attuando politiche di consolidamento sul versante della spesa pubblica;

rilevato che, per effetto dell'incremento del prefinanziamento, nel nostro Paese l'ammontare delle risorse a disposizione passerebbe dai circa 5,5 milioni di euro del 2014 a circa 170 milioni di euro nel 2015, con evidenti benefici per la celere realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale Garanzia giovani;

osservato che l'obiettivo del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani è quello di coinvolgere, entro il 2018, con le risorse all'uopo disponibili circa 560 mila soggetti in azioni di supporto e di integrazione nel mercato del lavoro, riferite in particolare a interventi di formazione specialistica, accompagnamento al lavoro, tirocinio extra curriculare, apprendistato, servizio civile, sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, mobilità professionale transnazionale e territoriale, nonché al riconoscimento di un *bonus* occupazionale;

valutati i più recenti dati derivanti dal monitoraggio sul piano nazionale del programma Garanzia giovani, secondo i quali, al 25 marzo 2015, i giovani registrati sono 476.191;

rilevato che, sulla base del più recente monitoraggio disponibile, i soggetti presi in carico dai servizi accreditati competenti sono 233.907, che costituiscono rispettivamente il 49,1 per cento del totale dei giovani registrati e il 41,8 per cento del

target di 560.000 giovani raggiungibili da azioni di supporto e di integrazione nel mercato del lavoro;

considerato che resta ancora piuttosto contenuto, ancorché in crescita, il numero dei soggetti ai quali è stata proposta una delle misure di promozione dell'occupabilità previste dal Programma operativo nazionale, che, secondo l'ultimo monitoraggio, è pari a 49.190;

preso atto, a tale ultimo riguardo, che i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel corso della loro audizione informale presso le Commissioni riunite XI e XIV della Camera dei deputati, svoltasi il 26 marzo 2015, hanno evidenziato che i dati effettivi di avanzamento del Programma, con particolare riferimento ai giovani ai quali è stata proposta una misura del Programma stesso, forniscono un quadro più positivo di quello risultante dalla piattaforma informatica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

rilevato che la proposta in esame introduce un obbligo per gli Stati membri di rimborsare il prefinanziamento supplementare qualora le richieste di pagamento intermedio, presentate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento, non ammontino ad almeno il 50 per cento del medesimo prefinanziamento iniziale;

preso atto che, con riferimento al nostro Paese, il Governo, nel corso dell'esame parlamentare della proposta, ha assicurato che non si determineranno criticità in termini di ritardato assorbimento del prefinanziamento, evidenziando di aver predisposto una pianificazione della spesa articolata per trimestri, che sta condividendo con le Regioni, in modo da assicurare una graduale e continuativa presentazione delle domande di pagamento;

osservato come l'efficace attuazione delle misure adottate nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e, più in generale, della Garanzia giovani, postuli un rafforzamento anche sul piano

qualitativo dell'azione dei servizi nazionali per l'impiego, con particolare riferimento agli operatori pubblici;

considerato come, nel nostro Paese, l'attuazione della Garanzia giovani abbia messo alla prova il sistema dei servizi per l'impiego, stimolando in particolare i centri pubblici ad una maggiore incisività della propria azione in termini di proposta di iniziative di inserimento lavorativo e di formazione o riqualificazione professionale;

rilevato, altresì, che si è avviato un percorso di riforme volto a ridisegnare le caratteristiche delle politiche attive del lavoro, in particolare attraverso l'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, relativa all'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione alla quale saranno attribuite competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

evidenziato che la riforma prefigurata dalla legge n. 183 del 2014 si intreccia con il processo già avviato, in attuazione della legge n. 56 del 2014, di redistribuzione delle competenze delle province, alle quali, sulla base della legislazione vigente, è affidata la gestione dei servizi pubblici per l'impiego;

richiamati gli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di lavoro e affari sociali dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, svoltasi a Riga il 22 e il 23 febbraio 2015, nella cui terza sessione è stato tracciato un primo bilancio del programma Garanzia giovani a un anno dalla sua introduzione;

constatata l'ampia convergenza registrata nel corso dell'iter della proposta presso le Istituzioni europee, nel quale si è riscontrato un generale consenso dei diversi Stati nonché dei membri del Parlamento europeo;

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, reso il 18 marzo 2015;



considerato il parere dalla XIV Commissione sulla proposta di regolamento, approvato il 31 marzo 2015, che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

condiviso l'invito, contenuto in tale parere, a verificare, anche in relazione all'entità complessiva del prefinanziamento, l'adeguatezza della percentuale della quota da rimborsare nel caso di mancato utilizzo delle risorse;

esprime una valutazione positiva, osservando che:

a) in ambito europeo occorre segnalare nelle sedi opportune la necessità di:

1) addivenire al rapido completamento dell'*iter* normativo della proposta, al fine di mettere tempestivamente a disposizione degli Stati membri le risorse derivanti dall'incremento del prefinanziamento;

2) monitorare l'utilizzo delle risorse dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'attuazione della Garanzia per i giovani sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, riferiti, da un lato, ai risultati ottenuti in termini di miglioramento delle condizioni di occupabilità dei giovani, con particolare riferimento alla maggiore efficacia delle attività di formazione e di tirocinio e, dall'altro, ai risultati in termini di nuova occupazione e di promozione dell'autoimprenditorialità, anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello europeo e delle organizzazioni sindacali e datoriali;

3) promuovere l'adozione di un'analogha iniziativa volta a incrementare il tasso di prefinanziamento iniziale del Fondo sociale europeo per i programmi operativi regionali che recano misure che sostengono o integrano le azioni della Garanzia giovani, assicurando in ogni caso il celere avvio dei medesimi programmi operativi;

4) coordinare gli strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione europea con le politiche volte a garantire il funzionamento del mercato del lavoro sulla base di *standard* qualitativi e quantitativi uniformi, secondo quanto reiteratamente affermato anche dalla Commissaria europea per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne Thyssen;

5) consolidare e rendere sempre più efficace la comunicazione e la messa a disposizione delle informazioni necessarie per l'orientamento professionale e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in modo da garantire una piena mobilità dei lavoratori, anche attraverso un rafforzamento della rete EURES, il coinvolgimento delle imprese, delle organizzazioni della società civile, dei fornitori di servizi di formazione e istruzione, nonché delle autorità locali e regionali;

b) sul piano nazionale occorre:

1) considerare, anche in relazione all'implementazione del programma Garanzia giovani nell'ordinamento italiano, l'esigenza di individuare, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, un assetto istituzionale dei servizi pubblici per l'impiego che superi l'attuale fase di transizione valorizzando le professionalità degli oltre 8.000 lavoratori presenti nei centri per l'impiego e ne rafforzi le capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche sviluppando possibili sinergie tra servizi pubblici e privati;

2) proseguire nell'azione di monitoraggio dei risultati conseguiti nel nostro Paese per effetto dell'attuazione del programma Garanzia giovani e delle diverse misure in esso previste, anche al fine di introdurre i correttivi necessari ad assicurarne maggiore efficacia sul piano della promozione dell'occupazione, nonché di valutare la possibile riprogrammazione degli interventi, migliorando l'omogeneità dei piani regionali anche attraverso lo sblocco dei partenariati con le parti sociali

e provvedendo all'individuazione di strutture di coordinamento a livello nazionale;

3) rafforzare il coinvolgimento nelle attività di *job placement* delle università e delle scuole secondarie, con particolare attenzione a quelle professionali,

attraverso l'attivazione di specifici protocolli d'intesa che attribuiscono a queste istituzioni un ruolo più significativo all'interno del programma Garanzia giovani e garantiscano un utilizzo più puntuale delle risorse derivanti dall'incremento del pre-finanziamento.

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE DEI DEPUTATI CHIMIENTI, TRIPIEDI, COMINARDI, CIPRINI, LOMBARDI E DALL'OSSO**

La XI Commissione,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG);

premesso che la proposta in titolo interviene dunque sul problema del succitato prefinanziamento, potendosi ritenere in via di soluzione la questione relativa ai negoziati riferiti al Fondo sociale europeo, poiché la Commissione ha già adottato 28 dei 34 programmi operativi che attuano l'IOG e ha chiuso i negoziati relativi ad altri 4, che sono pertanto in attesa di adozione formale;

rilevato che tale iniziativa è stata adottata in risposta all'invito politico ad alto livello del Consiglio europeo di febbraio 2013, che, nelle sue conclusioni, sottolineava come dovesse essere attribuita la massima priorità alla promozione dell'occupazione giovanile e raccomandava di mobilitare il bilancio dell'Unione europea a sostegno degli sforzi degli Stati membri in tal senso; è infatti intenzione dello IOG offrire alle regioni più colpite dalla disoccupazione giovanile finanziamenti supple-

mentari per promuovere l'occupazione giovanile, anche in attuazione della raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia per i giovani; il sostegno fornito a titolo dell'IOG può essere destinato solo direttamente ai giovani non occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e, a differenza del Fondo sociale europeo, non può sostenere sistemi o strutture;

rilevato che l'IOG è comunque integrata nella programmazione del FSE, sotto forma di un programma operativo specifico o di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, potendo altresì essere integrata in più di un asse prioritario.

considerata l'urgenza dettata dall'aggravarsi progressivo dei dati relativi alla disoccupazione giovanile, la Commissione ha previsto *ab origine* una serie di disposizioni speciali affinché l'importo totale delle risorse destinate all'IOG fosse impegnato (in anticipo) per i primi due anni del periodo di programmazione 2014-2020, onde consentire una rapida e consistente mobilitazione di misure per i giovani e ottenere risultati immediati; di conseguenza, gli interventi nell'ambito dell'IOG dovrebbero essere attuati entro la fine del 2018 e non del 2023, come è invece previsto per gli interventi rientranti all'interno del FSE; è stato inoltre stabilito che

le spese per l'IOG fossero ammissibili dal 1° settembre 2013;

osservato che, a differenza degli altri programmi dell'Unione europea a gestione concorrente, l'IOG dispone di una dotazione specifica interamente finanziata dal bilancio dell'Unione europea ed è pertanto esente da obblighi di cofinanziamento nazionale; il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri esclusivamente per i pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma sostenuto dall'IOG, ed essere messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile;

considerato che la proposta in titolo interviene pertanto a modificare il regolamento FSE nel senso di elevare a 1 miliardo di euro circa il prefinanziamento iniziale messo a disposizione a titolo della dotazione specifica per l'IOG nel 2015;

rilevato che, nonostante tali disposizioni specifiche, volte ad accelerare e facilitare l'avvio dell'IOG, i risultati ottenuti, a un anno dell'adozione del regolamento FSE, non appaiono soddisfacenti, in quanto né l'anticipo degli impegni in quanto tale, né le altre misure specifiche hanno indotto a una rapida mobilitazione delle risorse a causa della complessità del processo negoziale sui programmi operativi, cui deve seguire l'introduzione delle rispettive modalità di attuazione negli Stati membri;

preso atto della limitata capacità delle autorità nel pubblicare inviti a presentare progetti e a trattare rapidamente le domande, nonché dell'insufficienza del prefinanziamento per avviare le misure necessarie;

osservato che molti degli Stati membri, con livelli di disoccupazione giovanile più elevati, in sede di Consiglio EPSCO (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori), hanno denunciato la mancanza di finanziamenti sufficienti per versare anticipi ai beneficiari, anche alla luce dei maggiori vincoli di bilancio e scarsità di finanziamenti nazionali;

valutato che sul piano nazionale la quota di prefinanziamento passerebbe da 5 milioni di euro a 150 milioni di euro;

osservato che il prefinanziamento iniziale supplementare dovrà essere usato esclusivamente per l'attuazione immediata dell'IOG; come rilevato in questa sede, , qualora a dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione non avrà ricevuto domande di pagamenti intermedi per i progetti in cui il contributo dell'Unione a titolo dell'IOG ammonta ad almeno il 50 per cento del prefinanziamento supplementare, quest'ultimo dovrà essere rimborsato alla Commissione medesima;

segnalato che, allo stato attuale, il prefinanziamento iniziale versato all'atto dell'adozione di un programma operativo ammonta all'1 per cento del contributo complessivo dell'Unione europea (1,5 per cento per gli Stati membri che beneficiano di un'assistenza finanziaria), mentre i pagamenti intermedi, essendo versabili solo in base alle spese certificate già sostenute dai beneficiari e coperte dallo Stato membro, non possono essere destinati alla corresponsione di anticipi;

osservato che, in conseguenza di ciò, anche se la proposta di aumento del prefinanziamento da versare agli Stati membri non altera il profilo finanziario globale delle dotazioni nazionali già concordato, limitandosi ad anticiparne la fruibilità e flessibilizzarne l'accesso, la disomogeneità dei vari piani regionali potrebbe impedire la fruizione del vantaggio in parola;

osservato che l'incremento della quota di prefinanziamento potrebbe essere attuata nella seconda metà dell'anno in corso;

osserva quanto segue:

a) anche alla luce dell'esame della proposta in titolo al Senato della Repubblica, le Commissioni di merito e il Governo avrebbero dovuto prioritariamente procedere a un'adeguata istruttoria per valutare le carenze che hanno pregiudici-

cato il decollo del Piano nazionale a livello regionale, anche a seguito del blocco con le parti sociali;

b) i suddetti fattori critici sollevano serie perplessità relativamente alla soglia del 50 per cento dei pagamenti intermedi, rendendosi indispensabile una sospensione dell'*iter* legislativo della proposta in esame, al fine di garantire sia lo svolgimento della

suddetta istruttoria, sia una nuova fase negoziale con le autorità europee, per un'eventuale modifica del prefinanziamento supplementare, che rischia di vanificare l'attuazione delle suddette disposizioni speciali.

« Chimienti, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso ».

## ALLEGATO 3

**5-05141 Giacobbe: Mancata adozione del decreto ministeriale in materia di verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'adozione del decreto interministeriale in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) smaterializzato.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014 prevede il superamento dell'attuale sistema connesso al rilascio del DURC. Infatti, secondo tale disposizione, chiunque vi abbia interesse – dunque anche la stessa impresa – può verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva sia nei confronti dell'INPS che dell'INAIL sia nei confronti delle Casse edili per quelle imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia.

Tale documento costituisce, dunque, un importante momento di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, anche in ragione del fatto che sarà rilasciato al momento della richiesta e non più alla definizione di un'istruttoria di circa 30 giorni.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014 prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, siano definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità delle verifiche nonché le ipotesi di esclusione per l'emissione del cosiddetto DURC smaterializzato.

A tal proposito, faccio presente che, all'esito di approfonditi confronti tra i citati dicasteri che hanno determinato, più volte, la revisione del testo, l'iter di adozione del citato decreto è giunto al termine. Dunque, il testo sarà pubblicato all'esito dei necessari *test* informatici, che gli Istituti e le Casse edili stanno effettuando al fine di assicurare che l'attivazione (del servizio informatizzato di rilascio del DURC avvenga in maniera corretta.

## ALLEGATO 4

**5-04795 Cominardi: Misure per il rilancio dell'occupazione e per l'inclusione sociale attraverso strumenti di sostegno al reddito di tipo universale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Cominardi ed altri, inerente alle iniziative che il Governo intende adottare per favorire il rilancio dell'occupazione e dell'inclusione sociale nel nostro Paese, con particolare riferimento al territorio della provincia di Brescia, faccio presente, in via preliminare, che, sulla base di dati regionali e provinciali relativi alla rete dei Centri per l'impiego, nel 2013 i rapporti di lavoro attivati nel nostro Paese sono stati 1.321.755, mentre quelli cessati sono stati 1.342.439.

In particolare, i rapporti di lavoro attivati nella provincia di Brescia, sono stati, nell'anno 2013, circa 134 mila (di cui circa 31mila a tempo indeterminato) e, nell'anno 2014, circa 139 mila (di cui circa 30 mila a tempo indeterminato).

Sulla base dei dati aggiornati dell'indagine ISTAT, il tasso di occupazione nella provincia di Brescia, nel 2014 risulta pari al 62,7 per cento a fronte del dato nazionale del 55,7 per cento.

Le politiche occupazionali, negli ultimi anni, sono state volte a potenziare i servizi per il lavoro pubblico e privato con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, alle donne e ai giovani.

Voglio ricordare, in proposito, che l'attuazione del programma Garanzia Giovani prevede un impegno sinergico tra Stato e Regioni al fine di offrire ai giovani dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano (cosiddetti NEET), un'opportunità lavorativa o un percorso personalizzato di formazione che ne aumenti l'occupabilità.

Proprio alle Regioni, individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale, è delegata la definizione e la

realizzazione delle misure. L'allocazione delle risorse spetta all'autonomia delle singole Regioni. Al fine di meglio indirizzare gli interventi, il Ministero che rappresento ha promosso, e promuove, continui confronti con le Regioni per la rideeterminazione delle risorse.

Con specifico, riferimento alla provincia di Brescia, la Regione Lombardia ha reso noto che sull'intero territorio regionale, dei circa 45.000 giovani iscritti al programma Garanzia Giovani, 12.142 sono stati inseriti nel mercato del lavoro e di questi, circa 1.000, nella provincia di Brescia.

In particolare:

692 con contratto a tempo indeterminato (di cui 93 nel territorio bresciano);

1.041 con contratto di apprendistato (di cui 75 nel territorio bresciano);

4.138 con contratto a tempo determinato (di cui 280 nel territorio bresciano);

6.271 in tirocinio (di cui 529 nel territorio bresciano).

Quanto, poi, alle misure finalizzate a fronteggiare il disagio derivante dalla complessa situazione occupazionale e a favorire l'inclusione sociale, voglio ricordare, innanzi tutto, che l'articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, il cosiddetto Assegno di disoccupazione (ASDI), al fine di fornire una tutela di sostegno al reddito ai beneficiari della nuova prestazione denominata Assicurazione sociale

per l'impiego (NASpI) che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Si tratta di una misura sperimentale, che, se confermata, potrebbe rappresentare un significativo passo avanti verso l'istituzione di un reddito minimo universale.

Quale ulteriore misura di sostegno al reddito e strumento di inclusione sociale, voglio ricordare che con l'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 è stata introdotta in via sperimentale la misura del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – (cosiddetta nuova *social card*).

Tale strumento è per ora pienamente operativo nelle 12 città con più di 250.000 abitanti.

Ricordo che la concessione della nuova carta acquisti è condizionata alla sottoscrizione del progetto predisposto dai ser-

vizi sociali del Comune in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole.

Al riguardo, la legge di stabilità per il 2014 ha stanziato 40 milioni di euro all'anno per il triennio 2014-2016, al fine di consentire la sperimentazione della nuova *social card* anche alle regioni del centro-nord.

Faccio, inoltre, presente che la legge di stabilità per il 2015 ha previsto un incremento – pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 – del Fondo che finanzia la cosiddetta carta acquisti ordinaria, istituita con l'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Segnalo inoltre che, nell'ambito del ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020, è stato approvato un programma nazionale volto a supportare il SIA attraverso lo sviluppo di misure di attivazione e servizi di presa in carico rivolti ai beneficiari della nuova *social card*.

In conclusione, voglio evidenziare che le questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare rivestono un'assoluta centralità nell'agenda del Governo che, sin dal suo insediamento, è costantemente impegnato nell'adozione di misure volte a favorire il rilancio dell'occupazione e l'inclusione sociale.



## ALLEGATO 5

**5-05194 Gribaudo: Iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di adottare una specifica circolare ministeriale che consenta l'iscrizione dei centralinisti non vedenti esclusivamente negli elenchi del territorio della regione o della provincia autonoma di residenza.

Ricordo che l'articolo della legge n. 113 del 1985, nel disciplinare le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici privi della vista disoccupati, prevede, al comma 7, che i centralinisti non vedenti iscritti nell'albo professionale nazionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato di province diverse da quella di residenza.

Successivamente, con nota n. 1968 del 21 febbraio 2011, il Ministero che rappresento ha precisato che è consentita l'iscrizione negli elenchi unici del collocamento mirato di province diverse da quelle di residenza purché queste ultime rientrino nel territorio di competenza della

Direzione regionale del lavoro o della Direzione provinciale del lavoro (Province Autonome) tenutaria dell'Albo.

Da ultimo, faccio presente che, i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno adottato – poche ore fa – la circolare n. 13 del 9 aprile 2015 con la quale sono stati forniti chiarimenti su alcune problematiche applicative della legge n. 113 del 1985, anche tenendo conto della nuova organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121.

Nello specifico tale circolare ribadisce che il privo della vista, iscritto all'Albo professionale nazionale, può chiedere di essere iscritto negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato anche di province diverse da quella di residenza purché rientranti nel territorio di competenza della Direzione interregionale del lavoro o dalla Direzione territoriale del lavoro che detiene l'Albo professionale.

ALLEGATO 6

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (C. 2977 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 2796, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012;

valutate le norme dell'Accordo più direttamente riferibili alle materie di competenza della Commissione, con particolare riferimento alla disciplina del personale pubblico che può essere comandato presso l'Ufficio OMS di Venezia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone e C. 2288 Argentin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	227
Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	229

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	229
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .	230
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abb. (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234
AVVERTENZA .....	234

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.**

**C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone e C. 2288 Argentin.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone e C. 2288 Argentin. Fa presente che nella precedente seduta, la relatrice Paola Binetti ha svolto la relazione e che nella giornata odierna si inizierà il dibattito. Chiede, pertanto, chi dei colleghi vuole intervenire.

Raffaele CALABRÒ (AP) comunica di avere presentato una proposta di legge sullo stesso argomento che dovrebbe essere assegnata alla Commissione in tempi rapidi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rileva che la proposta del collega Calabrò sarà abbinata non appena assegnata alla Commissione.

Marisa NICCHI (SEL) dichiara che intende soffermarsi sul tema, delineato anche dalla relazione della collega Binetti, della presa in carico dei soggetti autistici in età adulta. Osserva che andrebbe approfondito, in primo luogo, lo studio di misure innovative, prendendo spunto dai progetti sperimentali in atto per assicurare forme di vita indipendente. Occorre, inoltre, prestare attenzione al tema dell'esistenza quotidiana dei soggetti autistici dopo il decesso dei loro genitori, assicurando se possibile la permanenza nel loro ambiente di riferimento. Auspica un'inversione di tendenza rispetto alla riduzione delle risorse destinate alle politiche sociali per poter fronteggiare con efficacia anche tutte le problematiche connesse all'autismo.

Maria AMATO (PD) rileva che il testo approvato dal Senato rappresenta una cornice che presenta alcuni aspetti interessanti ma che risente della previsione di invarianza finanziaria. Apprezza l'intendi-

mento di rimettere al centro la persona nella sua globalità in luogo della malattia, valorizzando il tema dell'inserimento nei diversi ambiti della vita sociale e mirando a livelli omogenei sul territorio nazionale. Giudica, inoltre, positivamente la previsione di un aggiornamento delle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico da parte dell'Istituto superiore di sanità. Sottolinea che l'accordo in Conferenza stato-regioni del novembre 2012 ha avviato percorsi virtuosi anche se molte regioni risultano inadempienti, in particolare per quanto riguarda le misure relative ai soggetti in età adulta.

Ricorda che il tema della formazione di base degli operatori sanitari presenta un'estrema rilevanza, in particolare per la precocità delle diagnosi e per assicurare modalità appropriate nella cura delle patologie comuni che in molti casi si rivela problematica per i soggetti autistici. Ritiene che vi siano margini di miglioramento nella qualità dell'inserimento scolastico e ancor di più in quello lavorativo, anche utilizzando la capacità di molti soggetti autistici di concentrarsi su aspetti particolari. Evidenzia anche la centralità di forme idonee di comunicazione per stimolare una migliore accoglienza dei soggetti autistici e superare forme di prevenzione. In conclusione, ribadisce la necessità di individuare risorse adeguate, in particolare per quanto riguarda l'inserimento occupazionale.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel riconoscersi nell'intervento della collega Amato, osserva che si dovrà valutare politicamente se accogliere senza modifiche il testo approvato dal Senato o se apportarvi i miglioramenti che appaiono opportuni. Sottolinea, in proposito, che l'articolo presenta numerose incongruenze, in particolare rispetto all'attribuzione di responsabilità prevista dall'articolo 3 che appare assai complessa e per alcuni aspetti contraddittoria. Invita, pertanto, a riflettere sull'opportunità di approvare un testo che rischia di non fornire una risposta concreta ai problemi esistenti, evidenziando che il tema delle risorse appare

particolarmente rilevante ai fini della predisposizione di politiche sociali e occupazionali adeguate.

Giulia GRILLO (M5S), riallacciandosi alle considerazioni svolte dalle colleghe Amato e Miotto, esprime il proprio imbarazzo per il testo approvato dal Senato sia per lo scarso valore aggiunto che fornisce sia per la mancata previsione di risorse aggiuntive. Osserva che sarebbe preferibile un approccio globale al tema della salute, richiamando anche le considerazioni svolte dalla collega Amato sull'importanza della formazione di base, a cominciare da quella dei pediatri, e della diagnosi precoce, per le quali sarebbero necessari adeguati investimenti. Manifesta, inoltre, perplessità per alcuni aspetti puntuali del testo approvato dal Senato, a cominciare da una potenziale invasione delle competenze regionali, giudicando molto più interessante il contenuto di alcune delle proposte abbinata.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.**  
Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno della seduta odierna, è previsto il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge « Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide ».

Ricorda, altresì, che sul nuovo testo unificato sono pervenuti il parere favorevole della I Commissione e il nulla osta della IV Commissione, mentre la V Commissione, in data 12 marzo 2015, ha

richiesto al Governo la predisposizione, entro il termine di 10 giorni, della relazione tecnica sul nuovo testo unificato. Segnala che nella seduta di ieri della Commissione bilancio la sottosegretaria Paola De Micheli ha comunicato che la Ragioneria generale dello Stato sta ancora procedendo a verifiche e riscontri sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, ritenendo in ogni caso di poter presentare in tempi brevi tale relazione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.**

**Atto n. 145.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che il 24 marzo scorso è scaduto il termine per l'espressione del parere al Governo sul suddetto schema di decreto legislativo. Tuttavia, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto presente che la Presi-

dente della Camera richiama la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la suddetta richiesta di parere, rileva che non si può procedere all'espressione del parere. Fa altresì presente che anche la V Commissione (Bilancio) non ha espresso il proprio parere sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**  
**C. 2977 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 » (C. 2977 Governo) e della « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 » (Doc. LXXXVII, n. 2), il cui esame preliminare avverrà congiunta-

mente. Successivamente, i provvedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un iter autonomo.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge sulla Legge europea 2014, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione. Per quanto riguarda la fase emendativa, ricordo che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commis-

sione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge sulla legge europea 2014 e il parere sulla relazione annuale entro giovedì 7 maggio.

Da, quindi, la parola alla relatrice Mariano per lo svolgimento della sua relazione.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha previsto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Con tale provvedimento si è, tra l'altro, riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il disegno di legge in esame, Legge europea 2014, è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 2015 e si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a una specifica materia. Il Capo I (articolo 1) reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci; il Capo II (articoli da 2 a 7) interviene in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; il Capo III (articolo 8) tratta disposizioni in materia di giustizia e sicurezza; il Capo IV (articoli da 9 a 10) contiene norme in materia trasporti; il Capo V (articoli da 11 a 13) tratta di fiscalità, dogane e aiuti di stato; il Capo VI (articoli 14 e 15) interviene in

materia di lavoro e di politica sociale; il Capo VII (articolo 16) tratta la materia di salute pubblica e sicurezza alimentare; il Capo VIII (articoli da 17 a 19) interviene in materia ambientale; il Capo IX (articolo 20) reca disposizioni in materia di protezione civile; il Capo X (articolo 21) reca le disposizioni finali.

Per quanto di competenza della Commissione rileva che l'articolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE di modifica della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con decreto legislativo n. 196 del 1999.

La modifica introdotta dalla direttiva 2014/64/UE è circoscritta al sistema di identificazione degli animali della specie bovina per i quali è previsto, con l'introduzione degli identificatori elettronici, l'ampliamento dell'ambito dei mezzi di identificazione attualmente previsti.

In particolare, la direttiva 64/432/CEE, all'articolo 14, stabilisce che l'autorità competente di uno Stato membro può istituire un sistema di reti di sorveglianza con una base di dati informatizzata che deve contenere, quale requisito minimo, le informazioni stabilite dalla stessa direttiva 64/432/CEE, compreso il codice di identificazione di ciascun animale. La modifica introdotta dalla direttiva 2014/64/UE, il cui termine di recepimento è previsto per il 18 gennaio 2016, riguarda, in particolare, la tipologia delle informazioni minime da inserire nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e precisamente nell'Anagrafe bovina.

L'intervento legislativo è attuato sostituendo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 196 del 1999, che elenca i dati identificativi di ciascun animale della specie bovina che devono essere inseriti nell'Anagrafe bovina. Il nuovo comma 2, recato dall'articolo 16 in esame, amplia l'ambito dei mezzi di identificazione previsti dal regolamento (CE) 1760/2000 e consente l'uso di identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione.

Poiché l'introduzione degli identificatori elettronici comporterà, per alcuni Stati europei, investimenti finalizzati, è stato previsto un periodo di transizione di cinque anni. Allo stesso modo si dovrà provvedere affinché siano istituiti appositi percorsi formativi per gli operatori del settore che saranno chiamati ad applicare le nuove procedure. Pertanto, fino al 18 luglio 2019 i marchi auricolari attualmente in uso continueranno a rappresentare l'unico sistema consentito di identificazione dei bovini. Per quanto riguarda l'Italia, la relazione tecnica al provvedimento specifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la norma riguarda l'inserimento di nuovi dati all'interno di banche dati e formulari già esistenti.

Segnala all'attenzione dei colleghi della Commissione anche l'articolo 14, che, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/UEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili. Con riferimento all'attuazione della direttiva 89/391/UEE e della direttiva 92/57/UEE, la Commissione europea, ha avviato la procedura pre-contenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL nel marzo 2014, al fine di verificare se le deroghe in esame siano, di fatto, estese anche ai casi di cantieri temporanei o mobili, come sembrerebbe sulla base dell'articolo 88, comma 2, lettera *g-bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione, le autorità italiane, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, hanno preannunciato la presentazione di una modifica del testo dell'articolo medesimo, recata appunto dall'articolo 14 del provvedimento in esame.

Osserva, infine, che in merito alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita al-

l'anno 2013 ritiene non sia necessario un esame particolare da parte della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.**

**Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abb.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, ricorda che il documento in esame prevede l'istituzione, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

In particolare, la Commissione dovrebbe indagare, oltre ai casi di morte e di gravi malattie sopra richiamati, sui



seguenti aspetti: sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate; sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni all'estero; sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale; sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari); sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio; sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio.

Segnala che il tema dei rischi per la salute connessi all'impiego di materiale d'armamento è stato oggetto di inchieste anche nelle passate legislature che hanno portato ad importanti risultati. Sottolinea, che per la Commissione affari sociali riveste particolare importanza la questione delle vaccinazioni che appare delicata anche per l'impatto psicologico sull'opinione pubblica, richiamando in proposito il preoccupante calo delle vaccinazioni antiinfluenzali verificatosi nei mesi scorsi.

Nel preannunciare la predisposizione di un parere favorevole sul documento in esame, ritiene che la Commissione possa valutare se inserire in tale parere la richiesta di esaminare adeguatamente il

tema dell'inquinamento delle aree contigue alle strutture militari dove vengono impiegati armamenti pericolosi.

Marialucia LOREFICE (M5S), nel ricordare di avere partecipato ai lavori della Commissione difesa in qualità di prima firmataria di una delle proposte per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, sottolinea che il lavoro da svolgere in questa legislatura deve tenere conto di quanto acquisito in quelle passate e fare luce su quegli aspetti che risultano ancora poco chiari. Condivide l'intenzione del presidente di esprimere un parere favorevole, richiamando il lavoro corale svolto nella Commissione di merito, e manifesta apprezzamento anche per l'inclusione del tema dell'inquinamento delle aree contigue alle installazioni militari.

Daniela SBROLLINI (PD), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi Vargiu e Lorefice e segnalando la propria partecipazione ai lavori della Commissione difesa, sottolinea il dovere etico di dare una risposta ai militari che hanno contratto gravi patologie e ai familiari di coloro che hanno perso la vita in conseguenza dell'esposizione a sostanze nocive. In relazione al tema della vaccinazioni, condivide la necessità di scongiurare allarmismi nell'opinione esigendo però il rispetto anche in ambito militare delle stesse precauzioni adottate per il complesso della popolazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che dovrebbe essere esaminata anche la presa in carico dello Stato dei soggetti coinvolti per valutare eventuali inadempienze. In relazione al tema delle vaccinazioni, osserva che anche in età pediatrica sono somministrati vaccini, come l'esavalente, che potrebbero presentare rischi analoghi a quelli connessi ai vaccini utilizzati dai militari. Invita, pertanto, ad un'attenta vigilanza anche per scongiurare in materia pratiche scorrette.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.*

*C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.*

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****INTERROGAZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	236
5-05248 Oliverio: Iniziative per contrastare la moria delle api .....	236
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	242
5-05221 Gagnarli: Sull'utilizzo del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 57 del 1992 .....	236
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	244
5-03608 Losacco: Misure di sostegno alle produzioni di uva da tavola pugliesi .....	236
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	245

**RISOLUZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	237
7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella: Iniziative per il sostegno del prezzo del latte ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00102</i> ) .....	237
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione)</i> .....	246
7-00246 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.	
7-00284 L'Abbate: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.	
7-00435 Benedetti: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.	
7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	238
<i>ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della risoluzione n. 7-00622)</i> .....	251

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	239

**SEDE REFERENTE:**

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon ( <i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i> ) .....	241
---	-----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....	241
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	241
---	-----

AVVERTENZA .....	241
------------------	-----

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.05.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-05248 Oliverio: Iniziative per contrastare la moria delle api.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), replicando, ringrazia il Ministero per il monitoraggio che sta effettuando e per le iniziative assunte per contrastare il fenomeno della moria delle api, particolarmente grave nella Piana di Gioia Tauro, e si dichiara soddisfatto della risposta.

**5-05221 Gagnarli: Sull'utilizzo del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 57 del 1992.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo poiché ritiene che il Ministero, pur osservando quanto stabilito dall'articolo 24 della legge n. 157

del 1992 sulle modalità per il riparto dei fondi alle associazioni venatorie, dovrebbe dotarsi di strumenti di controllo per verificare la reale consistenza di tali associazioni.

**5-03608 Losacco: Misure di sostegno alle produzioni di uva da tavola pugliesi.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, visto anche l'impegno del Ministero che si è attivato di fronte alle difficoltà incontrate dai produttori di uva a causa delle avverse condizioni atmosferiche, della diffusione di fitopatologie e dell'embargo russo, che hanno fatto precipitare il prezzo dell'uva da tavola, in particolare quella destinata alle esportazioni, da 70-80 centesimi al chilogrammo a 30-40 centesimi. Ritiene in ogni caso necessaria l'istituzione di un tavolo di confronto istituzionale per valutare problematiche ed emergenze che dovessero verificarsi anche nel corso della corrente campagna agricola.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.****RISOLUZIONI**

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella: Iniziative per il sostegno del prezzo del latte.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00102).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che sull'argomento la Commissione ha deliberato di procedere ad un ciclo di audizioni, che hanno visto intervenire il Ministro Martina, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Federalimentare, le associazioni del settore della distribuzione, le organizzazioni agricole, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché dell'ISMEA. Chiede quindi se ci sono le condizioni per addivenire ad una risoluzione unitaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ritiene che vi siano le condizioni per convenire su un testo unitario. Illustra quindi una proposta di testo di risoluzione che dovrebbe raccogliere le varie istanze formulate dai colleghi (*vedi allegato 4*).

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime apprezzamento per lo sforzo che la Commissione, in modo unitario, sta profondendo per evitare che il settore del latte non sia abbandonato o anche solo trascurato. Osserva che il settore sta attraversando una fase delicata, di superamento delle vecchie normative, e che si dovrà rimediare agli errori del passato che sono costati e costeranno molto denaro.

Ritiene infine che sia necessario mettere al tavolo tutta la filiera del latte e puntare sul valore aggiunto, alla luce dei dati prodotti dall'ISMEA che hanno reso evidente come sia possibile individuare ragionevolmente i costi di produzione del latte.

Dichiara infine il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di risoluzione unitaria.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) esprime apprezzamento per il lavoro dei presentatori e dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione unitaria.

Gessica ROSTELLATO (Misto-AL), nel sottolineare come il ciclo di audizioni abbia contribuito alla positiva conclusione di un lavoro comune sui temi oggetto dell'atto di indirizzo, manifesta apprezzamento per il testo della risoluzione unitaria presentata e preannuncia l'espressione di un voto favorevole.

Marco CARRA (PD) ringrazia il suo gruppo per aver presentato la proposta di risoluzione unitaria che ha aperto un dibattito in Commissione con i soggetti del settore. Manifesta quindi apprezzamento per l'ottimo lavoro compiuto dalla Commissione, in particolare con le audizioni, che ha prodotto un risultato condiviso con l'atto di indirizzo unitario.

Auspica quindi che il Governo possa recepire le proposte contenute nella risoluzione, soprattutto per supportare i produttori nella nuova fase di superamento del regime delle quote latte, che rappresenta un trauma rispetto ad una consuetudine che si è andata consolidando nel tempo, e il cui superamento pone alcuni interrogativi.

Paolo COVA (PD) ringrazia i colleghi, in particolare il collega Oliverio, per il lavoro svolto. Si tratta di una risoluzione che dà prospettive a tutta la filiera e al consumatore, al quale sarà offerto un prodotto valorizzato. Si augura che anche da parte del trasformatore e del distributore si colga l'opportunità offerta al fine di creare una filiera equilibrata nella quale tutti gli attori siano posti nella condizione di guadagnare.

Chiede infine di modificare l'ultimo impegno della proposta di risoluzione unitaria, eliminando la parte che riguarda la condizione di coloro che sono in regola con il pagamento dei prelievi relativi alle campagne pregresse, per evitare di prevedere ora nuovi criteri dopo quelli previsti negli anni scorsi, che hanno dato spunto per ricorsi e che potrebbero creare situazioni di disparità.

Giuseppe ROMANINI (PD) manifesta apprezzamento per il conseguimento di un risultato molto significativo, ottenuto con sollecitudine rispetto all'urgenza della questione, attraverso la individuazione di un atto di indirizzo unitario.

Ritiene infatti che l'urgenza di intervenire nel settore sia stata suffragata nell'audizione dell'ISMEA, svoltasi nella giornata di ieri, che ha reso evidente come il settore del latte non possa evitare il collasso se non si prendono provvedimenti. Da ultimo, osserva che trattare tutti alla stessa maniera non sempre si rivela una cosa equa.

Mino TARICCO (PD) si associa alla valutazione molto positiva rispetto alla soluzione condivisa raggiunta. Ritiene che le difficoltà affrontate dal settore e le sfide che si prospettano, soprattutto per molte aree del Paese meno competitive, saranno giudicate in futuro quando si potrà valutare se le nuove condizioni avranno offerto opportunità o problemi. Ritiene inoltre che la risoluzione unitaria rafforzi l'intervento del Governo, indicando scelte che dovranno essere compiute dallo stesso Governo, chiamato anche ad evitare future impugnative, rendendo l'intervento coerente con le normative del settore di riferimento.

Filippo GALLINELLA (M5S) per quanto riguarda la richiesta di modifica ritiene che il dispositivo lasci ampio margine al Governo per operare le scelte con sufficiente discrezionalità.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il collega Gallinella e tutti i colleghi che hanno lavorato al testo. Ricorda poi le audizioni dei diversi soggetti della filiera

e dell'Authority della concorrenza. In particolare, ritiene che quest'ultima abbia indicato con chiarezza la via dell'inasprimento delle sanzioni a carico di chi opera in modo sleale nel mercato, esigenza che ha trovato nel testo della risoluzione una risposta. Osserva inoltre che anche nella giornata di ieri, ascoltando l'ISMEA, si è compreso come si possano rilevare i costi per la produzione del latte per aree omogenee. Si è chiesto pertanto al Governo di semplificare la normativa e di intervenire in sede europea per valorizzare la filiera lattiero-casearia nazionale.

Fa presente infine che la risoluzione unitaria va al di là delle appartenenze politiche e appartiene all'intera Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia tutti quelli che si sono adoperati per raggiungere questo risultato. Fa presente infatti che oggi lo scenario è completamente diverso rispetto a quello esistente in vigore del sistema delle quote latte, e che a questo si è cercato di dare una risposta concreta. Esprime quindi il parere favorevole del Governo sul testo della risoluzione unitaria.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione unitaria presentata.

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00102 (*vedi allegato 4*).

**7-00246 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.**

**7-00284 L'Abbate: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.**

**7-00435 Benedetti: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.**

**7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.**

(*Discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, propone che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Adriano ZACCAGNINI (SEL), illustrando le sue risoluzioni, rileva come di particolare importanza sia la richiesta che l'Italia aderisca alla Convenzione di Stoccolma, che regola a livello internazionale l'utilizzo sostenibile dei prodotti come l'olio di palma, evitando disboscamenti illegali.

La Convenzione, basata sul principio di precauzione è tesa anche a garantire l'eliminazione, in condizioni di sicurezza, e la diminuzione della produzione e dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti che risiedono nell'ambiente per lungo tempo. La Convenzione originale faceva riferimento a 12 sostanze chimiche, ma intende estendersi, in futuro, anche ad altre sostanze pericolose. In particolare segnala il caso specifico del Glifosato, che è stato classificato come «probabile cancerogeno per gli esseri umani» in un *report* stilato da alcuni ricercatori dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione dell'OMS;

Presenta inoltre una nuova formulazione della sua risoluzione 7-00622 (*vedi allegato 5*).

Luca SANI, *presidente*, chiede agli altri presentatori se intendono intervenire.

Silvia BENEDETTI (M5S), illustrando la risoluzione a propria firma, rileva l'importanza degli impegni contenuti nelle risoluzioni e chiede di avviare un ciclo di audizioni.

Luca SANI, *presidente*, dichiara che sarà l'Ufficio di presidenza a valutare questa richiesta. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2014.**

**C. 2977 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la legge europea 2014 è stata assegnata alla Camera dei deputati in prima lettura e quindi su questa vi è una maggiore possibilità di incidere.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, preliminarmente ritiene opportuno proporre il rinvio della trattazione del successivo punto all'ordine del giorno relativo al programma di lavoro della Commissione per il 2015 — Un nuovo inizio (COM(2014)910 final), alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) e al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per soffermarsi in particolare sulla legge europea 2014 nella giornata di oggi.

Osserva quindi che il disegno di legge in esame, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 2015 (A.C. 2977) in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge n. 234 del 2012 prevede infatti che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

L'articolo 29 della legge 234 prevede inoltre espressamente la possibilità per il Governo, nel caso in cui rilevi ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di presentare nel secondo semestre dell'anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea.

Nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Fa quindi presente che, per quanto riguarda le materie di competenza della XIII Commissione (Agricoltura), il disegno di legge dispone in materia di identificazione di specie bovina, cattura di richiami vivi e commercio di specie di uccelli vivi, di cui agli articoli 16, 17 e 18.

L'articolo 16 (Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le

basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri) traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con decreto legislativo. 196 del 1999.

L'articolo 17 (Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006) interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16).

L'articolo 18 (Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI) interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE, e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero.

Si riserva infine di formulare le sue proposte conclusive all'esito del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, nel concordare con la proposta del relatore e ricordando che il calendario di esame dei provvedimenti e il termine per la presentazione degli emendamenti saranno stabiliti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.**



**Interventi per il settore ittico.**

**Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

*(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 25 marzo 2015.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Informa quindi che, d'intesa con il relatore, la Commissione verificherà la possibilità di procedere ad audizioni sul testo unificato già dalla prossima settimana e, possibilmente, di concluderle nella medesima.

Gessica ROSTELLATO (Misto-AL) ricorda la richiesta avanzata di ascoltare in audizione separatamente le associazioni della pesca sportiva.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### COMITATO RISTRETTO

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**  
**C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio.*  
*(COM(2014)910 final).*

*Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.*  
*(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).*

*Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese.*  
*(10948/1/14).*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-05248 Oliverio: Iniziative per contrastare la moria delle api.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito dell'aumento dei fenomeni della mortalità delle api avvenuto nel 2008, risulta che il Ministero della salute, in virtù del principio di precauzione, dal mese di settembre dello stesso anno ha sospeso l'autorizzazione all'impiego di Clothianidin, Thiamethoxam e Imidacloprid nella concia della semente di mais, in quanto si ipotizzava un nesso tra il loro utilizzo e lo spopolamento degli alveari.

Della questione, si è discusso a suo tempo anche negli altri Paesi europei, tanto da indurre la Commissione europea a chiedere un parere dell'*European Food Safety Authority* (EFSA) che, il 16 gennaio 2013, ha confermato uno stretto legame tra l'uso di alcune formulazioni dei prodotti in questione e la mortalità degli apiari. Per altre formulazioni, invece, le cause dirette non sono state confermate.

Successivamente, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485 del 2013 del 24 maggio 2013 (inerente le condizioni di approvazione delle sostanze attive Clothianidin, Tiametoxam e Imidacloprid) che, nel vietare l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, consente di effettuare i trattamenti fogliari solo in fase di post fioritura.

Occorre tuttavia tener presente che le nuove Linee guida redatte dall'EFSA per la valutazione del rischio di tutti i prodotti fitosanitari proprio nei confronti delle api, in corso di definizione, risultano essere di maggior garanzia per la salvaguardia dell'ambiente e, una volta approvate, introdurranno nuovi aspetti nella valutazione del rischio finora non considerati dalle Linee guida precedenti.

Ricordo che, con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che oltre a prevedere soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, si propone anche di:

a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;

b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;

c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;

d) tutelare i consumatori;

e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;

f) conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi il Piano, in via prioritaria, si propone, tra l'altro, di prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle aversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche e di incrementare le superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica e della difesa integrata volontaria.

Sempre a seguito del rilevamento dei fenomeni di mortalità delle api nel 2008,

è stato avviato un programma biennale di ricerca, denominato APENET, successivamente confermato ed ampliato nel progetto BEENET, coordinato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che istituendo una rete di monitoraggio permanente permettesse di monitorare lo stato di salute degli alveari sul territorio, valutare gli effetti dei prodotti fitosanitari ed approfondire le problematiche collegate alle patologie delle api, individuare i fattori coinvolti nella sindrome del collasso della colonia, definire eventuali modifiche strutturali delle seminatrici per ridurre al minimo la polverosità in fase di semina nonché monitorare gli aspetti agronomico produttivi degli alveari.

Ogni modulo, formato da cinque apiari con 10 alveari ognuno, è gestito da un referente che ha il compito di effettuare in 4 periodi dell'anno i rilievi ed i campionamenti, in relazione allo stato di salute delle api.

La funzione della rete di monitoraggio è raccogliere informazioni sullo stato di salute delle famiglie di api che compongono i singoli moduli di rilevamento, attraverso periodiche analisi di laboratorio su diverse matrici.

Oltre alle analisi di *routine*, in caso di eventi anomali di mortalità è previsto che vengano effettuate visite supplementari con relativa raccolta di campioni.

I risultati di tale progetto di ricerca sono stati inviati al Ministero della salute al fine di fornire elementi scientifici sufficienti per definire eventuali provvedimenti necessari da adottare in merito ai fenomeni di mortalità delle api.

Nell'ambito del progetto BEENET è inoltre previsto un comitato tecnico, i referenti centrali, i rappresentanti delle associazioni di apicoltori coinvolte e i referenti del sistema informativo che si riunisce ogni 3 mesi per esaminare lo stato di avanzamento della rete e del sistema informativo e produrre bollettini periodici.

Ricordo che con decreto 11 agosto 2014 del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato approvato il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, la cui implementazione potrà essere utile anche ai fini del monitoraggio dei fenomeni di moria delle api.

Aggiungo infine che siamo impegnati in un'azione più complessiva di valorizzazione del comparto apistico, mediante il rafforzamento degli strumenti già in atto in base alla legge n. 313 del 2004, azione che andrà a sostenere la sopravvivenza e la produttività delle api, proprio in virtù della rilevanza del loro ruolo, non solo produttivo ma anche ambientale, oltre che per la preziosa attività di impollinazione.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-05221 Gagnarli: Sull'utilizzo del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 57 del 1992.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dagli interroganti, l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 ha istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze un Fondo le cui disponibilità sono da ripartire, nella misura del 95 per cento, tra le assicurazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla loro documentata consistenza associativa.

In adempimento a detta disposizione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede annualmente a ciascuna delle 7 associazioni venatorie nazionali riconosciute e sottoposte alla propria vigilanza, la produzione di adeguata documentazione funzionale all'assegnazione e alla liquidazione delle quote di ripartizione del Fondo in parola.

In particolare, è necessario produrre una dichiarazione (resa ai sensi dell'articolo 46 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) attestante la consistenza numerica dei contratti assicurativi stipulati da ogni singola assicurazione (la cui veridicità deve essere confermata da una dichiarazione, resa nella medesima forma, dal residente di ciascuna associazione venatoria).

Inoltre, ciascuna compagnia assicuratrice deve rendere un'ulteriore dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle polizze assicurative da parte delle singole associazioni. Invero, l'Istituto per

la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo impone che le convenzioni stipulate tra le imprese di assicurazione e le associazioni venatorie in nome e per conto dei propri associati, prevedano modalità idonee ad identificare con certezza la data dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo.

Infine, oltre alla copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato del pertinente verbale dell'assemblea dei soci, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce l'elenco dei nominativi dei singoli soci assicurati, il numero e la data della tessera assicurativa nonché il numero e la data di rilascio del porto d'armi.

La predisposizione dei decreti di assegnazione e liquidazione è preceduta dal controllo degli elenchi dei nominativi degli associati per il quale è stato realizzato un apposito programma informatico che consente di verificare la coerenza dei dati, a cura di una commissione appositamente costituita.

Preciso, infine che le oscillazioni che subisce la dotazione del Fondo è conseguente alle riduzioni e agli accantonamenti effettuati annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle disponibilità dei vari capitoli di bilancio dello Stato.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-03608 Losacco: Misure di sostegno alle produzioni di uva da tavola pugliesi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne le misure da adottare per sostenere uno dei prodotti di eccellenza della nostra agricoltura, l'uva da tavola pugliese, anche a seguito delle gravi conseguenze economiche prodotte dall'embargo russo.

Al tal riguardo ricordo che l'Organizzazione comune di mercato (OCM), come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1308 del 2013, all'articolo 219 consente di intervenire, a livello europeo, per contrastare possibili turbative di mercato nel settore ortofrutticolo attraverso adeguate misure straordinarie.

Con particolare riguardo all'uva da tavola, dopo un iniziale periodo di difficoltà, il mercato ha reagito bene. Infatti, dopo i primi ritiri avvenuti, in quantità limitata, nella fase iniziale di attuazione dei Regolamenti in parola (soprattutto da parte di agricoltori non aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute), i produttori di uva da tavola, anche in ragione della variazione dei prezzi, non sono più dovuti ricorrere alle misure di sostegno garantite dalle norme europee.

Ricordo, che un valido strumento per affrontare le problematiche esposte dall'onorevole interrogante è rappresentato dall'incentivazione dell'associazionismo nell'ambito dell'OCM che, attraverso il finanziamento di programmi realizzati da organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute, prevede un aiuto europeo (generalmente pari al 50 per cento) per interventi a sostegno del comparto in questione, ivi comprese specifiche misure per prevenire ed affrontare situazioni di crisi.

Preciso infine che, in applicazione alla predetta normativa, anche su pressione del nostro Paese, la Commissione europea con i Regolamenti delegati n. 1031 e n. 1371 del 2014, ha istituito ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli.

In particolare, ai produttori di talune derrate ortofrutticole (tra cui l'uva da tavola), associati o meno ad organizzazioni di produttori riconosciute, è stato consentito il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, entro i volumi massimi assegnati dalla Commissione.

## ALLEGATO 4

**Risoluzioni 7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella:  
Iniziative per il sostegno del prezzo del latte.****RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,  
premessi che:

la Comunicazione della Commissione UE « Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese », COM(2014) 472 del 15 luglio 2014, incoraggia gli Stati membri a combattere tali pratiche in maniera « opportuna e proporzionata », tenendo conto delle circostanze nazionali e delle migliori pratiche;

significativa è l'osservazione secondo cui alcuni Stati membri che avevano inizialmente affrontato le pratiche commerciali sleali con iniziative volontarie, hanno successivamente posto in essere strumenti normativi con misure più severe contro le pratiche commerciali sleali;

anche alla luce di tale situazione va letta la crisi del settore lattiero-caseario nazionale, è ormai purtroppo nota a tutti: prezzi inferiori agli elevati costi di produzione ed incertezza sulle future quotazioni, anche a fronte dell'imminente cessazione del regime delle quote, costituiscono le criticità più rilevanti di un comparto che offre potenzialità inespresse soprattutto con riferimento alla scarsa presenza commerciale del prodotto italiano sui mercati esteri;

il Regolamento (UE) 14 marzo 2012, n. 261, sui rapporti contrattuali nel settore del latte, ha rappresentato con ampie motivazioni l'esigenza di una specifica tutela del settore lattiero-caseario, evidenziando l'aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produ-

zione e la circostanza che la diminuzione dei prezzi alla produzione non ha comportato la diminuzione dei prezzi ai consumatori;

le istituzioni europee hanno evidenziato che per la maggior parte dei prodotti lattiero-caseari è aumentato per i settori a valle il margine lordo e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base;

nello stesso senso il « Gruppo di esperti di alto livello sul latte – GAL », istituito dalla Commissione Unione europea, ha rilevato che lo squilibrio del potere contrattuale induce pratiche commerciali sleali con un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera « in particolare per quanto riguarda i prezzi franco-azienda, il cui livello non evolve generalmente in linea con l'aumento dei costi di produzione »;

nella riforma della PAC, il Regolamento (CE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, individua quale strumento per ridurre gli squilibri del potere contrattuale tra gli agricoltori e gli altri operatori della filiera nel settore lattiero-caseario, la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo del contratto scritto nelle consegne di latte crudo;

il citato regolamento CE n. 1308 prevede, altresì, un ruolo qualificato delle organizzazioni di produttori per le contrattazioni nel settore lattiero caseario le quali perseguono specifiche finalità tra le

quali rientrano quelle di «ottimizzare i costi di produzione» e «stabilizzare i prezzi alla produzione»;

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, impone la forma scritta per i relativi, contratti, stabilendo che essi «devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti»;

il decreto interministeriale n. 199 del 2012, di attuazione dell'articolo 62, nel ribadire il divieto di qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, indica alcune fattispecie «tipiche» di pratiche abusive, che rientrano di diritto nella definizione di «condotta commerciale sleale»;

particolarmente rilevante risulta la previsione del predetto decreto che all'articolo 4, lettera c), vieta le pratiche che determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, previsione su cui il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2012 ha condiviso il riferimento al concetto di «costi di produzione medi», rilevato da fonti oggettive e imparziali;

i dati della produzione italiana di latte vaccino forniti dal CLAL registrano una produzione di 10.876.191 tonnellate per la campagna 2011-2012, di 10.806.501 per la campagna 2012-2013, di 10.771.343 tonnellate per quella 2013-2014 ed è stimato, per la campagna 2014-2015, un aumento del 3,4 per cento di prodotto, corrispondente ad uno sfioramento della quota nazionale (10,923 milioni di tonnellate) di 200 mila tonnellate pari a multe per 55 milioni di euro;

la situazione di debolezza contrattuale evidenziata a livello europeo e nazionale per le imprese agricole in generale si riscontra in forma accentuata nel settore lattiero-caseario in quanto il latte viene prodotto giornalmente, non può essere stoccato e va ritirato e destinato immediatamente alla lavorazione e trasformazione. Di conseguenza gli allevatori non sono nella condizione di interrompere le consegne alle imprese di trasformazione e si trovano praticamente costretti ad accettare le condizioni contrattuali, ed in particolare i prezzi, unilateralmente determinati, molto al di sotto dei loro costi di produzione;

il settore lattiero-caseario, in un contesto caratterizzato da una situazione finanziaria grave e diffusa, è ulteriormente in crisi per le anomalie del mercato che fanno registrare una diminuzione del prezzo latte alla stalla del 19 per cento mentre il prezzo del latte fresco di alta qualità al consumo è aumentato nell'ultimo trimestre dell'1,2 per cento;

la mancanza di informazioni ai consumatori sull'origine del prodotto consente di importare latte dall'estero e trasformarlo in prodotto «italiano», rendendo indistinto anche il 40 per cento della produzione nazionale; in particolare, a fronte di 1.550.000 di tonnellate di latte UHT «prodotto» in Italia, cui si aggiungono 500.000 tonnellate importate già confezionate, solo 500.000 tonnellate provengono da allevamenti italiani;

su un totale di materia prima disponibile di circa 12.813.000 tonnellate l'83 per cento è latte italiano mentre il 17 per cento è latte sfuso o semilavorato di importazione, per la maggior parte trasformata e lavorata in Italia; di questo il 20 per cento diventa latte alimentare UHT e fresco, mentre il 40 per cento diventa formaggio DOP, il 23 per cento formaggio non DOP, l'1,5 yogurt, e lo 0,5 per cento altri sottoprodotti. Il 12 per cento di questa produzione è esportato, il 50 per cento viene venduto al dettaglio e il 38 per cento circa consegnato alla grande distribuzione (dati ISMEA);

la situazione è altrettanto grave anche per i formaggi, poiché vengono importati prodotti semi-lavorati, quali cagliate, caseine e caseinati, utilizzati per produrre « formaggi senza latte » ma con mere sostanze derivate, traendo in inganno i consumatori;

ulteriore fenomeno di crisi deriva dalla concentrazione nelle multinazionali delle attività di lavorazione e trasformazione del latte, con sostituzione del latte locale, proveniente dai territori prossimi al consumo, con prodotto importato, non fresco, fenomeno che accentua la tendenza all'abbandono degli allevamenti zootecnici nelle zone maggiormente vocate del nostro Paese, con il conseguente venir meno del presidio idrogeologico e ambientale che gli agricoltori forniscono;

il Piano di sviluppo rurale nazionale presentato dall'Italia in applicazione della PAC prevede una misura destinata a tutelare e valorizzare la biodiversità nel settore zootecnico, per consentire il miglioramento del sistema di gestione dei controlli funzionali e del miglioramento genetico;

si ritiene necessario operare una semplificazione delle procedure di cui al decreto 27 maggio 2004 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del successivo decreto 14 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco e in materia di linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

le difficoltà nelle relazioni contrattuali e nella trasmissione del prezzo ed i conseguenti squilibri nella filiera sono un fenomeno ricorrente e nel giugno 2013 è stato segnalato, con numerosi elementi di fatto e di diritto, dalla federazione regionale Coldiretti Lombardia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; in particolare, la situazione in cui versavano gli allevatori cui veniva ritirato il latte, imponendo sostanzialmente prezzi largamente al di sotto dei costi di produzione,

stante l'impossibilità di raggiungere accordi contrattuali caratterizzati dai principi di equilibrio contrattuale di cui all'articolo 62;

l'Autorità ha esaminato la segnalazione nell'adunanza del 4 dicembre 2014 senza, peraltro, ravvisare nessuno « squilibrio negoziale significativo tra le parti contraenti – presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 62 – posto che al tavolo della contrattazione del prezzo del latte siedono, dal lato dei venditori, tutti i produttori della regione interessati, rappresentati dalle proprie associazioni e organizzazioni di categoria »;

l'Autorità è incaricata, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, i cui introiti sono destinati a finanziare, tra l'altro, iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori,

impegna il Governo:

ad assicurare la effettiva applicazione dell'articolo 62 relativo ai contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, prevedendo, tra l'altro, un significativo inasprimento delle sanzioni pecuniarie nei confronti di chi pone in essere condotte tese a sfruttare abusivamente la maggior forza commerciale di cui dispone;

a valutare l'opportunità di garantire una durata dei contratti minima di dodici mesi;

a valutare l'opportunità di introdurre strumenti tesi a consentire una piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, al fine di evitare che il prezzo medio alla stalla sia palesemente inferiore al costo medio di produzione di singole aree produttive omogenee, calcolato sulla base degli indicatori di mercato, del volume consegnato, della qualità e della composizione del latte crudo, i costi delle materie prime e il costo finale di vendita del latte e dei



prodotti trasformati ai consumatori, conformemente alle analisi specifiche fornite da ISMEA ed INEA;

al riordino delle relazioni commerciali nel settore agroalimentare a partire dal comparto lattiero-caseario, attraverso l'incentivazione ed il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali, indirizzando, a tal fine, quota rilevante e delle risorse che saranno attivate, con particolare riguardo agli strumenti finanziari di garanzia, nell'ambito del programma di investimenti nelle zone rurali presentato dalla Commissione europea e dalla Banca europea degli investimenti il 23 marzo nel quadro del *Memorandum of Understanding* sulla cooperazione in agricoltura;

a convocare il tavolo della filiera del settore latte, come strumento previsto dalle norme comunitarie, al fine di:

programmare gli interventi che la filiera deve mettere in atto per incrementare la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari in Italia e all'estero;

valutare, nel rispetto della normativa europea, interventi per la partecipazione ai programmi che favoriscano il consumo di latte e dei formaggi nelle scuole come previsto dall'articolo 26 del Regolamento sull'OCM unica, così da accedere agli aiuti previsti dall'Unione europea;

favorire l'istituzione della Fiera agricola nazionale e internazionale che promuova presso i cittadini la conoscenza dei prodotti tipici locali e le produzioni e sia strumento per mettere a contatto la realtà produttiva lattiero-casearia con i cittadini;

ad assumere iniziative di semplificazione delle procedure burocratiche a carico delle aziende agroalimentari;

a valutare l'opportunità di introdurre modifiche o integrazioni al decreto 27 maggio 2004 del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del suc-

cessivo decreto 14 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco e in materia di linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

ad adottare, nel rispetto della normativa europea, previa notifica alla Commissione europea, i decreti relativi all'indicazione obbligatoria nelle etichette del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato o a elevata temperatura nonché dei formaggi e degli altri prodotti a base di latte, del luogo di origine del latte oggetto di trattamento in modo chiaramente visibile al consumatore per favorire la tracciabilità del prodotto, indicando, inoltre, le caratteristiche del prodotto iniziale e, in particolare, se trattasi di latte fresco o cagliate o cagliate congelate o semilavorati;

a rafforzare, nel rispetto della normativa europea, l'azione di controllo sanitario sul latte importato con riferimento soprattutto ai paesi extra Unione europea nonché gli interventi a livello europeo per prevedere che i controlli sanitari minimi siano portati ad un unico adeguato livello in tutti i Paesi dell'Unione europea;

a rafforzare, al fine di sostenere il comparto, gli interventi di mercato già previsti e finalizzati all'acquisto di formaggi da destinare agli enti caritativi di assistenza agli indigenti;

a valutare l'opportunità di disporre, per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di latte, la restituzione dell'eventuale prelievo pagato in eccesso a favore delle aziende in regola con il pagamento dei prelievi relativi alle campagne pregresse e che, nel periodo 2014-2015, superino di percentuali contenute il proprio quantitativo di riferimento.

(8-00102) « Oliverio, Gallinella, Franco Bordo, Rostellato, Cova, Carra, Dal Moro, Benedetti, Prina, Tentori, Sani, L'Abbate, Luciano Agostini,

Amato, Antezza, Anzaldi, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Berlinghieri, Massimiliano Bernini, Capone, Casati, Catanoso, Cominelli, Falcone, Daniele Farina, Fiorio, Fregolent, Galperti, Gagnarli, Iacono, Lavagno, Lo-

dolini, Lupo, Marrocu, Montgiello, Mucci, Paglia, Palazzotto, Palma, Parentela, Piras, Prodani, Rigoni, Rizzetto, Romanini, Russo, Segoni, Sgambato, Taricco, Turco, Venittelli, Verini, Zaccagnini, Zanin ».

## ALLEGATO 5

**Risoluzioni 7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE N. 7-00622**

La XIII Commissione,  
premessò che:

la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;

in applicazione dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo è stato predisposto il Piano di azione nazionale, PAN, per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il Piano è stato adottato in data 22 gennaio 2014 a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale;

il PAN si propone di ridurre i rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari, promuovendo un processo di cambiamento delle tecniche di utilizzo dei prodotti verso forme più compatibili e sostenibili in termini ambientali e sanitari;

sebbene con l'adozione del PAN vi sia una rinnovata attrazione sull'utilizzo ed i controlli dei prodotti fitosanitari, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell'ambiente, ISPRA, lancia l'allarme con il « Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati – 2011-2012. – Edizione 2014 », nel quale si rileva che, nonostante la vendita di pesticidi sia diminuita, nelle acque sono state registrate 175 diverse sostanze e in alcune rilevazioni fino a 36 sostanze contemporaneamente: un miscuglio chimico di cui, ad oggi, ancora non si conoscono precisamente gli effetti. In merito alla nostra non adeguata conoscenza degli effetti, che un

miscuglio di numerose sostanze può avere sugli ecosistemi, si legge dal *dossier* dell'ISPRA che: « ...nei campioni sono spesso presenti miscele di sostanze diverse: ne sono state trovate fino a 36 contemporaneamente. L'Uomo, gli altri organismi e l'ambiente sono, pertanto, esposti a un « cocktail » di sostanze chimiche di cui non si conoscono adeguatamente gli effetti, per l'assenza di dati sperimentali... »;

analizzando il dossier dell'ISPRA, si specifica che l'Italia risulta essere uno dei pochi paesi della Comunità europea a non aver applicato « *La Convenzione di Stoccolma* », stabilita in occasione di un convegno tenutosi a Stoccolma dal 22 al 23 maggio 2001, firmata il 23 maggio 2001 e approvata con Decisione del Consiglio 14 ottobre 2004. La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) fornisce il quadro, basato sul principio di precauzione, atto a garantire l'eliminazione, in condizioni di sicurezza, e la diminuzione della produzione e dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs). I POP sono composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo. La Convenzione originale faceva riferimento a 12 sostanze chimiche, ma intende estendersi, in futuro, anche ad altre sostanze pericolose;

inoltre vi è da segnalare il caso specifico del Glifosato, che è stato classificato come « probabile cancerogeno per gli esseri umani » in un report stilato da

alcuni ricercatori dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione dell'OMS;

le modalità operative previste nel PAN, per perseguire l'ottenimento degli obiettivi dati dall'Unione europea in tema di corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, sono:

a) la formazione obbligatoria dei venditori, dei consulenti e degli operatori;

b) informazione e sensibilizzazione per la popolazione;

c) controlli funzionali sulle macchine per la distribuzione;

d) adozione di misure specifiche per la tutela delle acque;

e) misure specifiche per la riduzione dell'uso dei fitofarmaci;

f) buone pratiche di manipolazione ed uso dei fitofarmaci durante tutto il loro « ciclo di vita »;

nonostante le linee guida contenute nel PAN, la normativa sui prodotti fitosanitari è molto stringente riguardo alla loro immissione in commercio, alle modalità di vendita e di stoccaggio dei prodotti, ai residui negli alimenti, al divieto di trattamenti durante la fioritura per non causare danni alle api, ma dice poco o niente sulla esecuzione dei trattamenti. Sono esplicitamente vietati solo i trattamenti in prossimità dei pozzi, mentre per i trattamenti in prossimità di abitazioni e giardini esistono alcuni regolamenti comunali e delibere che valgono naturalmente solo sul territorio del comune che li ha emanati, nonché le disposizioni del codice civile e del codice di procedura penale, in riferimento a danni a persone o cose determinati da modalità operative sconsigliate o comunque da negligenza nell'uso. Esistono, poi, le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro decreto legislativo n. 81 del 2008 e decreto legislativo n. 106 del 2009, che prevedono anche di evitare danni a persone terze, ad esempio vietando l'ingresso nell'area di un cantiere o, come nel nostro caso in esame, evitando di disper-

dere nell'ambiente sostanze potenzialmente tossiche. Queste procedure possono variare da azienda ad azienda e possono essere sottoposte a verifica da parte degli uffici competenti delle aziende sanitarie locali, ASL;

visto il vuoto normativo, si è cercato anche nel PAN di risolvere il problema in via « amicale » con l'agricoltore, chiedendogli di adottare alcune attenzioni: evitare i trattamenti quando c'è vento; controllare che la nuvola dei trattamenti non raggiunga le zone abitate; avvisare prima dei trattamenti in modo che i residenti possano chiudere porte e finestre; raccogliere i panni stesi, coprire l'orto con teli e non sostare nelle vicinanze dell'appezzamento da trattare. Tuttavia non vi è esplicito divieto o una normativa nazionale uguale per tutti i comuni, né una reale campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione dell'agricoltore per espletare, idoneamente, i trattamenti e non recare danno alla popolazione immediatamente prossima ai terreni agricoli. La problematica si acuisce quando alcuni comuni sono soliti autorizzare trattamenti e irrorazioni con diserbanti nei parchi cittadini e nelle vicinanze di molte abitazioni;

quando si esegue un trattamento fitosanitario soltanto una parte esigua della miscela contenente la sostanza attiva raggiunge il bersaglio, mentre il resto viene disperso nell'ambiente;

nel merito della domanda relativa alle distanze di sicurezza per il rischio di contaminazione, va precisato che qualcosa in merito lo si ritrova solo nel Regolamento (CE) n. 889/2008 inerente la produzione biologica, che fra l'altro, non indica una distanza specifica di sicurezza;

l'articolo 63 – Regime di controllo e impegno dell'operatore – del Titolo IV – Controlli – Capo I – requisiti minimi di controllo – fa, infatti, riferimento alle misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzino e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;

in concreto, nel caso in cui gli appezzamenti coltivati secondo il metodo biologico siano contigui a coltivazioni convenzionali (possibili fonti di inquinamento per fenomeni di deriva) spetta all'agricoltore che produce in biologico adottare misure precauzionali (quali la predisposizione di barriere sui confini a rischio e/o fasce di rispetto) per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate dai disciplinari tecnici. Dunque una normativa che si presenta alquanto debole per quel che concerne il biologico sul fronte dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari è del tutto assente la previsione di una distanza di sicurezza ben definita;

il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui, LMR, di fitofarmaci nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale o animali e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, applica i nuovi limiti di residui di antiparassitari negli alimenti. Ai sensi della legislazione comunitaria vigente l'utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura deve sottostare a parametri e limitazioni d'uso che escludano, nei limiti delle conoscenze disponibili, la presenza di rischi per la salute del consumatore. In particolare, la direttiva del Consiglio n. 414/91/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, stabilisce che possono essere usate solo sostanze di cui sono valutati i rischi possibili per i consumatori attraverso un insieme di studi tossicologici a breve-lungo termine,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, rispetto a quelle oggi in vigore, che introducano, a livello nazionale, divieti ed eventuali sanzioni, superando la logica delle raccomandazioni e dell'indeterminatezza delle distanze minime, sancendo ed introducendo per l'Italia distanze di sicurezza certe e determinate tra i luoghi oggetto di irrorazione con fitofarmaci e i centri abitati,

le scuole e le coltivazioni biologiche e biodinamiche, al fine di garantire il diritto alla salute degli abitanti nei pressi di coltivazioni agricole e tutelando il diritto dei coltivatori a poter garantire la certificazione biologica del proprio prodotto;

ad assumere iniziative normative per introdurre il divieto esplicito di utilizzo dei prodotti fitosanitari nei parchi pubblici, come già avviene in altri Paesi dell'Unione europea;

a recepire e dare piena attuazione alla Convenzione di Stoccolma così come indicata in premessa;

ad adottare per tutte le sostanze la cui tossicità sia stata documentata scientificamente, rigorose misure di protezione e prevenzione e, nei casi più gravi, l'imposizione di divieti totali e forti limitazioni d'uso, nonché il ritiro dal commercio, l'applicazione di sanzioni proporzionali ai danni ambientali/sanitari/economici indotti dai produttori e dagli utilizzatori di pesticidi, e il risarcimento pecuniario per compensare i danni arrecati a persone, cose e risorse pubbliche e private; sia per l'uso agricolo che per usi urbani oltre che civili, industriali, zootecnici, domestici e a qualsiasi altra tipologia d'uso responsabile di un danno documentabile in toto o anche solo in parte;

a procedere con il divieto specifico dell'erbicida glifosato visti gli ultimi risultati scientifici dello IARC che lo definiscono cancerogeno;

a monitorare anche in base alle indicazioni date dalla PAC per il 2014-2020 che i pagamenti soprattutto relativi ai Programmi di sviluppo rurale (PSR) siano in sintonia con l'indirizzo espresso dall'Unione europea che mira sul prodotto biologico nell'ambito delle misure agro ambientali;

a prevedere l'adozione di una campagna informativa nazionale più efficace, attraverso una cartellonistica chiara e leggibile, in grado di avvertire la popolazione circa il luogo di dove è stato fatto uso di fitofarmaci, indicando, tra l'altro, le even-

tuali malattie che essi comportano e il periodo di carenza al fine di evitare di cagionare danni alla salute umana, con il partenariato del Ministero della salute, sulla base di altre campagne messe già in atto come quella contro il fumo, avvalendosi anche del servizio pubblico radiotelevisivo e delle maggiori testate giornalistiche nazionali;

ad assumere iniziative normative per introdurre le specifiche distanze di sicurezza, fra campi coltivati dove sono utilizzati i prodotti fitosanitari e i campi dove non se ne fa utilizzo, che al momento non sono disciplinate a livello nazionale;

ad effettuare, avvalendosi di enti pubblici e della collaborazione dei centri di ricerca e studi indipendenti, un monitoraggio sugli effetti a lungo termine di determinati prodotti impiegati con particolare riguardo al « cocktail di fitosanitari », così come descritto nel *dossier* dell'ISPRA;

ad assumere un apposita iniziativa normativa al fine di obbligare gli agricoltori che praticano l'agricoltura convenzionale e, quindi, che utilizzano i fitofarmaci, al rispetto delle distanze di sicurezza fra le colture, al fine di evitare che le produzioni biologiche e biodinamiche vengano contaminate.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 255

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere formulata dalla relatrice*) ..... 261

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 263

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 257

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) ..... 265

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa. COM(2014)903 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013. COM(2015)10 final (*Parere alla V Commissione*) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) . 259

ALLEGATO 4 (*Proposta di parere formulata dal relatore*) ..... 267

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### La seduta comincia alle 8.45.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).**

**Atto n. 146.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° aprile 2015.

Michele BORDO, *presidente*, da conto delle sostituzioni, ed invita quindi la relatrice ad intervenire.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatrice*, ringrazia il Presidente per il lavoro di mediazione svolto ma conferma la proposta di parere formulata nella seduta dello scorso 1° aprile (*vedi allegato 1*). Osserva infatti che il Parlamento, nella legge di delegazione 154/2014, non ha dettato prin-

cipi o criteri specifici per dare attuazione alla direttiva oggetto dello schema di decreto di recepimento in esame. Da ciò, *ex lege* n. 234 del 2012, consegue che il Governo debba limitarsi a recepire la direttiva senza introdurre norme aggiuntive che non siano strettamente necessarie per il pieno ed efficace recepimento della direttiva stessa. Non è certo il caso di specie. L'attuazione della direttiva non necessita di variazione di ripartizione di competenze nella vigilanza, ma anzi rimanda la decisione alla normativa nazionale. Inoltre, il fatto che l'articolo 30 della direttiva, come è stato rilevato in sede di dibattito, ribadisca che la vigilanza rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine, conferma il parere formulato. L'assetto della vigilanza è sì di competenza del legislatore nazionale che tuttavia deve, proprio per questo, se lo ritiene opportuno, intervenire esclusivamente tramite il procedimento legislativo ordinario. A questo riguardo sottolinea che una delle più significative innovazioni della legge n. 234 del 2012 è stata quella di definire in modo più stringente, rispetto alla preesistente legge comunitaria, il contenuto proprio della legge di delegazione europea, nonché della legge europea, al fine di evitare che l'attuazione di direttive e di altri atti normativi europei possa essere utilizzato – come spesso avvenuto in passato – quale veicolo per introdurre disposizioni non giustificate dall'adempimento di obblighi europei. Non applicare rigorosamente oggi le previsioni della legge n. 234 del 2012 sarebbe gravissimo per almeno tre motivi. In primo luogo, si consentirebbe al Governo di sottrarre impropriamente al dibattito democratico interventi di fortissima rilevanza politica ed economica. Il tema della ripartizione della vigilanza è un tema così importante per la tutela dei consumatori che deve essere dibattuto in Parlamento. In secondo luogo, si creerebbe un precedente molto pericoloso nell'interpretazione dell'articolo 32 della legge n. 234: ritenere che un intervento come quello sulla vigilanza, molto vagamente connesso all'attuazione della normativa europea, possa essere posto in essere nel-

l'esercizio di deleghe conferite per il recepimento di direttive significa nella sostanza considerare potenzialmente quale parte del contenuto proprio delle legge di delegazione e della legge europea ogni disposizione che concerne la stessa materia di direttive o altri atti europei da attuare. Ciò significa, nell'immediato, che i criteri di ammissibilità agli emendamenti al disegno di legge europea 2014 dovrebbero essere, per coerenza, molto ampi e flessibili con tutto quello che ne consegue in termini di rallentamento dell'*iter*. In terzo luogo, si creerebbe una palese incoerenza con gli orientamenti assunti dal Senato in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2014. Ricordo ai colleghi che nella seduta del 1° aprile scorso la Commissione Politiche UE del Senato ha approvato due emendamenti a tale disegno di legge relativi al recepimento della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento n. 1286/2014 che trattano della ripartizione delle competenze sulla vigilanza.

Sarebbe alquanto singolare che Governo e Parlamento intervenissero, apparentemente all'insaputa l'uno dall'altro, sulla stessa materia in modo incoerente con diversi strumenti. Tutto questo rischia di trasformarsi in una confusione che danneggia i diritti del consumatore e il cittadino, a tutela dei quali invece le direttive intendono agire.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) esprime, anche a nome del suo gruppo, apprezzamento per il parere presentato dalla relatrice, ritenendo che lo schema di decreto in esame configuri un evidente eccesso di delega. Osserva infatti che i poteri di vigilanza sui prodotti assicurativi, attualmente di competenza della Consob, non possono essere attribuiti all'Ivass con queste modalità. Il Governo sarebbe dovuto più propriamente intervenire in altra sede, come ad esempio in occasione dell'esame della legge di delegazione europea per l'anno 2014, attualmente in discussione al Senato. Rileva peraltro come proprio nel corso dell'esame di tale disegno di legge siano stati approvati emendamenti relativi al riparto di competenze tra le autorità



preposte alla vigilanza, e deve quindi sottolineare la schizofrenia legislativa di tali interventi normativi.

Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sulla complessità dei prodotti finanziari assicurativi, che merita adeguato approfondimento in sede parlamentare; all'attività di tutela e di controllo sulla trasparenza di questi prodotti finanziari deve essere dedicata una analisi specifica, anche ai fini della tutela dei consumatori.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di FI sulla proposta di parere formulata invita i colleghi della maggioranza ad una più attenta riflessione sulle criticità richiamate.

Marina BERLINGHIERI (PD) ribadisce, come evidenziato nella seduta dello scorso 1° aprile, il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, contestando l'obiezione di un eccesso di delega mossi dai colleghi. Con l'approvazione della legge di delegazione 154/2014, il Parlamento ha infatti dato mandato al Governo di recepire, senza specifici principi e criteri direttivi, la direttiva 2009/138/CE, cosa che il Governo ora fa, in piena compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Come poi il Governo – legittimamente, in quanto si tratta di scelte rimesse dalla stessa direttiva alla competenza dei singoli Stati nazionali – intervenga sull'assetto delle autorità preposte alla vigilanza è una questione di merito, che non compete alla valutazione della XIV Commissione.

Sottolinea tuttavia l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012, laddove si stabilisce che « gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse ».

Ritiene pertanto opportuno condizionare il parere della XIV Commissione al rispetto di tale principio, e formula pertanto, a nome del gruppo del PD, una proposta alternativa di parere, favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Paolo TANCREDI (AP) ringrazia il Presidente Bordo per il ruolo svolto nel tentativo di pervenire ad una mediazione tra le diverse posizioni, ciò che ha consentito un approfondimento assai utile e comunque proficuo, a suo avviso, sui temi in discussione.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sebbene la proposta alternativa di parere, testé presentata dall'onorevole Berlinghieri, risponda ad alcune delle esigenze emerse.

Osserva quindi come occorra a suo parere non limitare il ruolo della XIV Commissione a criteri formalistici, ma esercitare la propria funzione politica, intervenendo a difesa delle competenze della Consob, che nel provvedimento in esame subiscono un chiaro attacco. Si tratta di un attacco che il Governo esercita legittimamente, ma che avrebbe necessitato un'altra sede e un altro *iter*.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta di parere formulata dalla relatrice e approva la proposta alternativa di parere, favorevole con condizione, formulata dall'onorevole Berlinghieri.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

**Atto n. 147.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 1° aprile 2015.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 3*), formulata nella seduta dello scorso 31 marzo. Ricorda che nella medesima seduta erano state avanzate alcune obiezioni alla condizione formulata, e invita i colleghi ad esprimersi sul punto.

Adriana GALGANO (SCpI) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, nella sua attuale formulazione.

Marina BERLINGHIERI (PD) chiede al relatore di modificare la proposta di parere, trasformando in osservazione la condizione formulata.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, nella sua attuale formulazione.

Cosimo PETRAROLI (M5S) si esprime in senso contrario alla proposta di parere del relatore. Evidenzia come il termine di recepimento della direttiva era fissato al 31 dicembre 2013 e che il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato con il quale contesta il mancato recepimento della direttiva e aprendo così l'ennesima procedura di infrazione (n. 2014/0142). Sottolinea inoltre che la direttiva in recepimento non intende unicamente far applicare nell'UE l'accordo di Basilea 3, quanto più racchiudere in un sistema organico la normativa europea bancaria con il chiaro fine di prevenire l'insorgere di nuove crisi rendendo il sistema bancario più sicuro, trasparente, e capace di fronteggiare l'endemica ciclicità finanziaria. Osserva che l'articolo 1, comma 3, del Testo unico bancario così come modificato dallo schema di decreto legislativo, elimina l'obbligo per la Banca d'Italia di adeguarsi alle deliberazioni del Comitato interministeriale per

il Credito e il Risparmio per l'ulteriore definizione – rispetto alla nozione di legge – del concetto di « stretti legami » tra banca e soggetti italiani o esteri; l'articolo 4, comma 1, del TUB così come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame elimina il potere propositivo della Banca d'Italia al Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in materia di vigilanza quindi per tutta la disciplina di cui al Titolo III del Testo unico Bancario; il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 12 del TUB, relativo alle modalità di emissione di obbligazioni e titoli di deposito, consentendo alla Banca d'Italia di esercitare il potere di disciplinarne l'emissione da parte delle banche senza conformarsi ad una preventiva delibera del CICR; il successivo comma 8 del medesimo schema di decreto legislativo elimina la preventiva deliberazione del CICR anche relativamente alla disciplina – da parte della Banca d'Italia – dell'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento effettuato dalle banche comunitarie nel territorio della Repubblica Italiana; la lettera *b*) del comma 10 del citato schema modifica il comma 9 dell'articolo 19 del TUB escludendo il potere deliberativo del CICR in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti negli istituti bancari.

Ritiene che le finalità della direttiva non sono trasposte in modo soddisfacente nello schema di decreto legislativo in esame. La Direttiva e i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 3 della legge europea 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154) avrebbero consentito di agire in modo più incisivo ed efficace permettendo di rendere il settore bancario più sicuro e trasparente, migliorare ulteriormente il sistema di governance bancaria e con ciò diminuendo i conflitti di interesse o gli incentivi al rischio. Rileva che il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio è un organo di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e rappresenta l'unico organo veramente pubblico che consente ai cittadini, seppur

mediante una rappresentanza indiretta, di fissare i principi generali in materia di credito e risparmio. Alle riunioni del CICR partecipa il Governatore della Banca d'Italia senza diritto di voto. Attribuire quindi alla Banca d'Italia delle competenze, per le quali la medesima Banca d'Italia disponeva esclusivamente del potere propositivo, senza un adeguato confronto parlamentare, limitando il Parlamento ad un mero parere su un atto del Governo sembra del tutto inopportuno. L'eliminazione di molte delle competenze del CICR relativamente all'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio potrebbe configurarsi come una violazione dell'articolo 47 della Costituzione il quale prevede che: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito».

Preannuncia pertanto il voto contrario del M5S sul provvedimento in esame.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ritiene opportuno mantenere ferma la proposta di parere formulata.

Marina BERLINGHIERI (PD) formula pertanto, a nome del gruppo del PD, una proposta alternativa di parere favorevole.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la proposta alternativa di parere sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta di parere, favorevole con condizione e osservazione, formulata dal relatore e approva la proposta alternativa di parere, favorevole, formulata dall'onorevole Berlinghieri.

**La seduta termina alle 9.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 9.**

**Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa. COM(2014)903 final.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013.**

**COM(2015)10 final.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2015.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), che illustra, ricordando di averla già trasmessa informalmente, nella mattina di ieri, a tutti i componenti della Commissione.

Segnala altresì di aver ricevuto nella mattina odierna una proposta di integrazione avanzata dai colleghi del M5S, che si riserva di valutare approfonditamente. Ritiene a tal fine opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sui documenti in titolo.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra le proposte di modifica al parere formulate dal suo gruppo. In particolare evidenzia i profili critici connessi alla scelta dei progetti da finanziare, rispetto alla quali non viene indicato nessun criterio. Si determina in tal modo un margine di discrezionalità troppo ampio nella scelta dei progetti laddove occorrerebbe invece individuare criteri rigorosi, non demandando tali decisioni solamente ad un organismo « tecnico ». Si corre altrimenti il rischio di prestare una garanzia pubblica a progetti selezionati in base a parametri tecnici, o presunti tali, che ignorino sia le esigenze di addizionalità sia quelle di equa distribuzione territoriale e tematica degli investimenti. Potrebbero, in altri termini, es-

sere privilegiati investimenti a minore tasso di rischio e nello stesso tempo trascurati settori con minori prospettive di redditività, quali ad esempio capitale umano, efficienza energetica, protezione del territorio dai rischi idrogeologici.

Adriana GALGANO (SCpI) formula alcuni rilievi, che auspica possano trovare spazio nella proposta di parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Ritiene in primo luogo che occorra chiedere al Governo di adoperarsi affinché gli istituti italiani siano inseriti nell'elenco di quelli dai quali la BCE acquista titoli, domanda che ha peraltro già rivolto al presidente Draghi in occasione della sua audizione alla Camera lo scorso 26 marzo.

Occorre in secondo luogo evidenziare la necessità di creare un collegamento tra progetti nazionali e progetti delle regioni e degli enti locali. Richiama a titolo di esempio il tema della banda ultra larga, che vede convivere una molteplicità di

iniziative a livello regionale e comunale, cui si aggiungerà ora anche un progetto nazionale finanziato dai Fondi FEIS, e rispetto alle quali un raccordo appare indispensabile.

Sottolinea infine come in sede di audizione dinnanzi alla Commissione Bilancio, lo scorso 18 marzo, il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, rispondendo ad una domanda sui tempi di avvio dell'intera operazione, abbia dichiarato che la BEI sta già analizzando alcuni progetti. Si chiede su quale base si sia già cominciato ad operare e ritiene che si tratti di una affermazione che merita chiarimenti, anche mediante un atto di sindacato ispettivo da rivolgere al Governo in Commissione.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.10.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146);

ricordato che la direttiva 2009/138/CE, cui lo schema di decreto è volto a dare attuazione, è recata nell'Allegato B della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Legge n. 154 del 2014), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;

ricordato altresì che la citata Legge n. 154 del 2014, con riferimento alla direttiva 2009/138/CE, non reca nell'articolo principi e criteri direttivi specifici, facendosi pertanto riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

richiamati i contenuti della direttiva 2009/138/CE, che si pone quale « strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno » e che prescrive, per quanto riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che sia « appropriato provvedere ad un'armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza »;

osservato che la direttiva non reca alcuna indicazioni in ordine all'assetto e al numero delle autorità di vigilanza, definendo autorità di vigilanza: « *l'autorità nazionale o le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione* » (articolo 13, § 1, n. 10) e stabilendo che « La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell'ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine » (articolo 30, § 1;

preso atto che lo Schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il tema più generale delle competenze di vigilanza sul settore assicurativo, laddove la direttiva medesima non sembra richiedere agli Stati membri – ai fini di una sua corretta attuazione – un intervento di tipo ordinamentale sulle autorità nazionali preposte alla vigilanza;

visti in particolare i contenuti dell'articolo 3 dello Schema di decreto, che modifica la ripartizione attualmente vigente delle competenze tra autorità nazionali preposte alla vigilanza;

ritenuto che un intervento di carattere sistemico sull'assetto di tali autorità dovrebbe più opportunamente essere affrontato in un provvedimento *ad hoc*, anche al fine di consentire un'adeguata e maggiormente approfondita istruttoria in sede parlamentare;

ricordato che la Legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1758), all'articolo 7 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;

ritenuto opportuno che nel recepimento della direttiva 2009/138/CE non si anticipino scelte attualmente oggetto di discussione presso il Senato, e si tenga altresì conto dei contenuti del Regolamento n. 1286/2014 in materia di docu-

menti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, ad espungere dallo schema di decreto le norme volte a modificare il riparto delle competenze tra le autorità nazionali preposte alla vigilanza, fatta salva l'attribuzione di nuove competenze disposta dalla direttiva 2009/138/CE.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146);

ricordato che la direttiva 2009/138/CE, cui lo schema di decreto è volto a dare attuazione, è recata nell'Allegato B della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Legge n. 154 del 2014), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;

ricordato altresì che la citata Legge n. 154 del 2014, con riferimento alla direttiva 2009/138/CE, non reca nell'articolo principi e criteri direttivi specifici, facendosi pertanto riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

richiamati i contenuti della direttiva 2009/138/CE, che si pone quale « strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno » e che prescrive, per quanto riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che sia « appropriato provvedere ad un'armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza »;

osservato che la direttiva non reca alcuna indicazioni in ordine all'assetto e al numero delle autorità di vigilanza, definendo autorità di vigilanza: « *l'autorità nazionale o le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione* » (articolo 13, § 1, n. 10) e stabilendo che « La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell'ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine » (articolo 30, § 1);

preso atto che lo Schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il tema più generale delle competenze di vigilanza sul settore assicurativo, laddove la direttiva medesima non sembra richiedere agli Stati membri – ai fini di una sua corretta attuazione – un intervento di tipo ordinamentale sulle autorità nazionali preposte alla vigilanza;

visti in particolare i contenuti dell'articolo 3 dello Schema di decreto, che modifica la ripartizione attualmente vigente delle competenze tra autorità nazionali preposte alla vigilanza;

ritenuto che un intervento di carattere sistemico sull'assetto di tali autorità dovrebbe più opportunamente essere affrontato in un provvedimento *ad hoc*, anche al fine di consentire un'adeguata e maggiormente approfondita istruttoria in sede parlamentare;

ricordato che la Legge di delegazione europea 2014, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1758), all'articolo 7 conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari;

ritenuto opportuno che nel recepimento della direttiva 2009/138/CE non si anticipino scelte attualmente oggetto di discussione presso il Senato, e si tenga altresì conto dei contenuti del Regolamento n. 1286/2014 in materia di documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs);

richiamato infine l'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del

2012, che stabilisce che « gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246 »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo ad espungere dallo schema di decreto le disposizioni non direttamente necessarie all'attuazione della direttiva 2009/138/CE, anche al fine di garantire la piena applicazione della previsione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge n. 234 del 2012.



## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147);

sottolineata l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 5, lettera *c*) dello Schema di decreto – laddove modifica il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di coordinamento tra le Autorità nell'esercizio dei poteri di vigilanza – il coordinamento con la Consob nei casi di adozione, da parte della Banca d'Italia, di provvedimenti restrittivi o limitativi nei confronti dei soggetti abilitati;

ricordato che, in materia sanzionatoria, la Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (Legge n. 154/2014) delega il Governo a « valutare l'estensione del principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione » (articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 1);

richiamato altresì l'ulteriore criterio di delega recato dalla medesima Legge n. 154/2014, secondo cui, con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, occorre prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti deflativi del contenzioso o di semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità (articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 5),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo – in considerazione del richiamato criterio di delega in materia sanzionatoria recato dalla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 5) – ad integrare lo Schema di decreto in esame conferendo alla Consob la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio quando il fatto sia privo di effettiva offensività o pericolosità rispetto alla tutela degli investitori, all'ef-

ficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e dell'integrità del mercato dei capitali;

*e con la seguente osservazione:*

valuti il Governo – in considerazione del richiamato criterio di delega in materia sanzionatoria recato dalla legge di

delegazione europea 2013 – secondo semestre (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*), n. 1) – l'opportunità di integrare lo Schema di decreto in esame introducendo una disposizione che estenda il principio del *favor rei* ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.

## ALLEGATO 4

**Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)903 final).****Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)10 final).****PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la Comunicazione della Commissione europea « Un piano di investimenti per l'Europa » (COM(2014) 903 *final*) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*);

considerati l'orientamento generale sulla richiamata proposta di regolamento adottato dal Consiglio il 10 marzo 2015 e il progetto di Relazione predisposto dalle Commissioni per i bilanci per i problemi economici e monetari e per i bilanci del Parlamento europeo il 10 marzo 2015;

tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e valutazione emersi nel corso dell'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli affari europei, Sandro Gozi, e delle audizioni svolte presso la Commissione Bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui documenti in esame;

preso atto della Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2015 « Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita » (COM(2015) 12 *final*);

premessi che:

la presentazione del Piano europeo per gli investimenti è apprezzabile costituendo esso il primo intervento, sia pur tardivo, posto in essere dall'Unione europea, dopo lo scoppio della crisi economica, per stimolare la domanda aggregata. Il Piano contribuisce pertanto all'inversione di tendenza nell'approccio seguito dall'Unione in materia di politica economica, determinata in misura significativa dall'azione condotta dal Governo italiano soprattutto nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE;

le basi giuridiche della proposta di regolamento in esame – costituite dagli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – risultano appropriate;

la proposta di regolamento non appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà. Le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea avrebbero richiesto e richiederebbero anche un intervento di stimolo più immediato, incisivo e significativo dell'Unione europea, sia sul piano

finanziario che su quello degli strumenti impiegati;

dall'inizio della crisi economica e finanziaria, si è registrato infatti un calo pari al 15 per cento circa rispetto al 2007 per l'UE nel suo complesso, ma concentrato soprattutto in Italia (-25 per cento), Portogallo (-36 per cento), Spagna (-38 per cento), Irlanda (-39 per cento) e Grecia (-64 per cento). Questa forte riduzione degli investimenti ha rallentato la ripresa economica dell'Unione, rispetto ad altri partner globali, incidendo negativamente sul perseguimento di obiettivi e politiche previste dai Trattati, quali la creazione di posti di lavoro, la crescita equilibrata, un'economia sociale di mercato altamente competitiva, la coesione economica e sociale. Secondo diversi studi il rilancio durevole ed equilibrato dell'economia europea richiederebbe investimenti stimati tra i 200 i 500 miliardi di euro annui per dieci anni;

a fronte di tali dati, la necessità dell'intervento dell'Unione è resa evidente dalla insufficienza dell'azione degli Stati membri per rilanciare gli investimenti determinata dai vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa europea e dal valore aggiunto che il sostegno del bilancio europeo e della BEI offrirebbero, soprattutto ai fini della partecipazione del mercato ai progetti;

le previsioni della proposta di regolamento in esame in merito al FEIS non sembrano tuttavia pienamente adeguate rispetto al fabbisogno di investimenti e agli obiettivi indicati nella proposta stessa e dalla Comunicazione relativa al Piano per gli investimenti. In particolare, sia l'entità limitata della garanzia offerta dal bilancio dell'UE, sia la garanzia sulla effettiva addizionalità degli investimenti promossi potrebbero pregiudicare gli effetti del Piano stimati dalla Commissione europea;

in particolare, secondo le stime della Commissione, il FEIS produrrebbe in ragione della sua capacità di rischio iniziale, un effetto leva di 1 a 15, mobilizzando investimenti per almeno 315 mi-

liardi di euro. Tale stima, pur fondata sui risultati di precedenti operazioni, potrebbe non risultare del tutto realistica, considerato che la garanzia del Fondo dovrebbe essere destinata soprattutto a progetti ad elevato grado di rischio e che possono pertanto risultare poco attraenti per gli investitori privati;

l'impatto economico del Piano in esame dipende essenzialmente dal rispetto del requisito dell'addizionalità degli investimenti sostenuti dal FEIS, mediante la loro destinazione al finanziamento di progetti ad alto rischio, che non sono altrimenti finanziabili dai fondi UE esistenti, dalla BEI, dai bilanci nazionali e dal mercato a condizioni ragionevoli. Tuttavia nella proposta originaria la *governance* del FEIS, le politiche di rischio e i criteri di selezione dei progetti non risultano espressamente verso investimenti con elevato grado di rischio;

la proposta originaria di regolamento non stabilisce tuttavia criteri puntuali di selezione dei progetti volti ad assicurarne l'addizionalità e richiama solo nel preambolo ma non nell'articolato l'esigenza di tenere adeguatamente conto del relativo valore sociale oltre che della redditività degli investimenti;

la necessità di attirare investimenti privati – imprescindibile per il successo del Piano – non vale di per sé ad escludere una valutazione politica sui progetti che meritano più di altri la prestazione della garanzia pubblica, a carico del bilancio europeo e della BEI;

l'orientamento generale definito dal Consiglio ECOFIN del 10 marzo e il progetto di relazione delle Commissioni per i bilanci e gli affari economici e monetari del Parlamento europeo prospettano opportunamente l'introduzione di criteri più puntuali di selezione dei progetti, tra cui l'esigenza di assicurare il valore aggiunto del sostegno del FEIS;

l'orientamento generale del Consiglio prevede, inoltre, che, nel definire la politica di investimenti e la politica di

rischio per il sostegno del FEIS, il comitato direttivo del FEIS « tiene conto dell'esigenza di evitare un'eccessiva esposizione nell'ambito di un dato settore o area geografica ». Appare opportuno precisare che tale previsione, in coerenza con il criterio del valore aggiunto, non impedisce la destinazione prioritaria degli investimenti ad aree particolarmente colpite dal calo degli investimenti e da un maggiore ritardo infrastrutturale;

la *governance* del Fondo, articolata su due livelli, potrebbe determinare una eccessiva complessità delle decisioni relative alla selezione dei progetti;

considerando che il paragrafo 22 della proposta di regolamento in esame ribadisce che gli investimenti sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Preannuncia pertanto che la Commissione adotterà apposite linee guida volte a definire i principi che i progetti dovrebbero rispettare per essere ammessi al sostegno del FEIS e a stabilire una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli eventuali contributi nazionali complementari, al fine in particolare di verificare la proporzionalità del sostegno pubblico. Ove tali linee guida imponessero di verificare per ogni singolo progetto se i finanziamenti siano in linea con quelli che possono essere offerti dal mercato, si profilerebbe il rischio di ritardi nell'effettiva realizzazione dei progetti. Tale impostazione inoltre non sarebbe coerente con le finalità di stimolo della domanda aggregata sottese al Piano europeo per gli investimenti;

le risorse conferite dal bilancio dell'UE al FEIS dovrebbero, in base alla proposta di regolamento, derivare in gran parte da una riallocazione di stanziamenti già attribuiti al Programma Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare l'Europa. Appare necessario valutare se tale riallocazione sia in grado di generare un rendimento differenziale, in termini economici e sociali, superiore a quello che sarebbe stato prodotto dall'assegnazione originaria ai programmi sopra indicati;

forte rilievo presenta la costituzione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti che dovrebbe fornire assistenza tecnica nell'individuazione, preparazione e sviluppo dei progetti di investimento;

è apprezzabile, nella stessa logica, la costituzione di una Unità tecnica centrale per le infrastrutture, costituita dal Cassa depositi e prestiti e dalla BEI, con il compito di assistere le amministrazioni centrali e locali nella identificazione, predisposizione e sviluppo dei progetti di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno del FEIS;

condivisibile è il forte accento posto dalla Comunicazione in esame sull'esigenza di un utilizzo efficace dei 450 miliardi di euro (630 miliardi di euro se si includono i cofinanziamenti nazionali) disponibili per gli investimenti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento 2014-2020;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla V Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché il regolamento istitutivo del FEIS sia approvato tempestivamente, in modo da consentire l'operatività del Fondo entro il secondo semestre 2015;

b) sia garantita – anche al fine di rendere la proposta più coerente con il principio di sussidiarietà – l'effettiva addizionalità degli investimenti sostenuti dal FEIS, inserendo nella proposta di regolamento criteri appropriati in relazione alla *governance* e alle politiche di rischio del Fondo nonché alla selezione dei progetti. In particolare, tali criteri dovrebbero,

come prospettato dall'articolo 1-*ter*, lettera *g*) e dall'articolo 2-*bis* dell'orientamento generale del Consiglio nonché dal comma 2-*bis* dell'articolo 5 del progetto di relazione del Parlamento europeo, prevedere che:

la valutazione della sostenibilità dei progetti da un punto di vista economico, tenga conto anche del loro impatto complessivo sull'economia e della loro capacità di innescare investimenti successivi, nonché del relativo valore sociale;

i progetti abbiano un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, secondo le sue normali politiche di investimento, e non beneficino del sostegno dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE;

*c*) si valuti, al fine di garantire la riduzione dei tempi necessari per la concessione della garanzia del Fondo ai progetti di investimenti e assicurarne in tal modo l'effettivo contributo al rilancio della domanda aggregata, una semplificazione del sistema di *governance* duale del FEIS. Sia inoltre precisato che i membri del comitato per gli investimenti sono indipendenti e non ricevono istruzioni dalla BEI, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da ogni altro organismo pubblico o privato;

*d*) appare opportuno assicurare la definizione di criteri puntuali e di una procedura semplificata e abbreviata per la valutazione della conformità con la normativa in materia di aiuti di stato dei finanziamenti erogati dalle banche di promozione nazionale o da altri soggetti pubblici a sostegno di progetti che beneficino della garanzia del FEIS;

*e*) sia valutato il ricorso, ai fini del contributo del bilancio dell'UE al Fondo, a coperture alternative rispetto alla riallocazione di stanziamenti di programmi e fondi esistenti, anche utilizzando maggiormente il margine disponibile tra i massimali delle risorse proprie e del quadro finanziario, purché non siano generate incertezze sulla effettiva dotazione finanziaria del FEIS;

*f*) al fine di accrescere la capacità di sostegno dell'UE agli investimenti, appare opportuno prevedere che, nell'ambito del riesame del FEIS che andrà operato entro il 2018, sia valutata la costituzione di un fondo europeo per investimenti in infrastrutture, con risorse conferite direttamente *pro quota* dagli Stati membri, sul modello del Meccanismo europeo di stabilità;

*g*) il Governo assicuri la costante informazione e consultazione delle Camere in merito a tutte le fasi del processo di identificazione, strutturazione e selezione dei progetti di interesse per l'Italia per i quali sarà richiesta la garanzia del FEIS;

*h*) sia assicurata a livello nazionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano per gli investimenti, un utilizzo efficace della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, in senso complementare agli interventi sostenuti dal FEIS. Il Governo dovrebbe valutare allo scopo, dandone conto nel prossimo Documento di economia e finanza, l'impatto prodotto dal trattamento favorevole delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento di interventi sostenuti dai fondi strutturali, quale previsto nella richiamata comunicazione sull'applicazione del Patto di stabilità.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, e del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella (*Svolgimento e conclusione*) ..... 271

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS. S. 1092 D'Ambrosio Lettieri (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) .. 272

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 277

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. S. 1738 Governo (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato) (*Esame e rinvio*) ..... 273

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 275

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 278

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 276

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

##### **La seduta comincia alle 8.10.**

**Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.**

**Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche ammi-**

**nistrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, e del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il dott. Bilardo, Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per

la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna a causa di concomitanti impegni istituzionali. La sua audizione avrà pertanto luogo in una prossima data, da concordare.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver svolto delle considerazioni conclusive, ringrazia la professoressa Lapecorella per la sua relazione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS.**

**S. 1092 D'Ambrosio Lettieri.**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Borioli, im-

possibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12<sup>a</sup> Commissione (Igiene e Sanità) del Senato sul disegno di legge S. 1092, recante Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame.

In via preliminare, ricorda che il tema oggetto del provvedimento è stato oggetto di esame nel corso della passata legislatura: in ordine alla raccolta di medicinali inutilizzati ai fini di un eventuale successivo impiego, venne approvato dalla Camera dei deputati uno specifico progetto di legge, il cui *iter* non ebbe modo di essere completato presso l'altro ramo del Parlamento.

Venendo ai contenuti del disegno di legge, che si compone di 3 articoli, si segnala che l'articolo 1 dispone l'adozione — nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento — di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, per la definizione di idonei sistemi di raccolta — che possono basarsi anche su accordi tra le parti interessate alla raccolta stessa — dei medicinali non utilizzati o scaduti e delle modalità per l'impiego, da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dei medicinali non utilizzati.

Lo stesso articolo 1, al comma 2, introduce poi direttamente in via legislativa alcune esclusioni dall'ambito del reimpianto: sono in particolare esclusi i medicinali da conservare a temperature controllate, quelli soggetti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e quelli dispensabili esclusivamente nelle strutture ospedaliere.



Inoltre, il comma 3 demanda ad un apposito regolamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la definizione della disciplina di dettaglio, con particolare riferimento all’individuazione dei requisiti che le ONLUS beneficiarie della donazione devono possedere, nonché all’identificazione dei medicinali idonei all’impiego e della procedura di riconfezionamento. La disposizione precisa, in relazione ai requisiti delle ONLUS, che queste, in ogni caso, debbono contemplare espressamente nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sanitaria o socio-sanitaria ed assicurare la disponibilità di locali e di attrezzature idonei per la conservazione dei medicinali nonché di procedure per la tracciabilità degli stessi.

L’articolo 2 concerne invece le modalità di distribuzione dei medicinali in questione a indigenti o bisognosi da parte delle ONLUS, direttamente ovvero tramite determinati enti assistenziali. La disposizione in oggetto a tal fine richiede, tra l’altro, che, per i medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione medica, l’ONLUS o l’ente assistenziale disponga di personale sanitario ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente. In ogni caso, la dispensazione e distribuzione di qualsiasi medicinale deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista. Viene infine esplicitamente vietata la cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di reimpiego.

Ai sensi dell’articolo 3, resta ferma l’applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, le disposizioni recate dal disegno di legge – disciplinando la fattispecie della donazione di medicinali ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale – appaiono riconducibili alla materia della « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula, in conclusione, una proposta di parere con una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.**

**S. 1738 Governo.**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Elisa SIMONI (PD) *relattrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia) del Senato sul disegno di legge S. 1738, recante « Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace », adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell’esame in sede referente. Il disegno di legge in oggetto è volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall’articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell’ordinamento giudiziario che consentono l’utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L’articolo 1 individua il contenuto della delega – da esercitare nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – finalizzata all’introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I

decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l'altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità, alla formazione professionale. È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni tra le due figure – ridenominate « giudici onorari di pace » – e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione complessiva e della pianta organica. Si prevede inoltre un'analoga operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata « ufficio dei vice procuratori onorari » all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materie giuridiche, l'attribuzione al Consiglio giudiziario della competenza ad emettere il bando del concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre, si prevede la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto « ufficio del processo ») al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Si prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata

quadriennale e che la durata massima dell'incarico – a seguito delle conferme – non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a 65 anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a 68 anni solo per i magistrati onorari già in servizio). I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace dall'articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di corte d'appello ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 3 disciplina il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l'estensione dell'incompatibilità già prevista per gli associati di studio anche ai membri dell'associazione professionale ed ai soci delle società tra professionisti, l'introduzione dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'esclusione dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.

L'articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale; l'articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della

magistratura, il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

L'articolo 7, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che, in relazione alla complessità della materia trattata e tenuto conto dell'impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.**

**C. 2796 Governo.**

(Parere alla III Commissione della Camera).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Del Barba, impossibilitato a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali, fa presente che a Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla III Commissione (Affari Esteri) della Camera sul disegno di legge C. 2796, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

L'Accordo in oggetto è finalizzato al rinnovo dell'Accordo istitutivo dell'Ufficio

europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS o WHO World Health Organization) per gli investimenti in salute e per lo sviluppo (Ufficio OMS di Venezia). L'Accordo istitutivo è stato firmato a Roma, l'11 gennaio 2001, dal Governo italiano, cofirmataria la Regione Veneto, e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (OMS/EURO); successivamente l'Accordo è stato ratificato con la legge 15 gennaio 2003, n. 12, ed è entrato in vigore il 1° giugno 2003 con validità per un periodo di dieci anni; tale termine è pertanto scaduto il 31 maggio 2013.

L'Accordo del 2001 era stato stipulato tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità allo scopo di istituire, a Venezia, un « Ufficio europeo WHO » destinato ad attività di promozione della salute. Nell'ambito del WHO, istituto specializzato delle Nazioni Unite creato nel 1948 e responsabile della salute pubblica nel sistema ONU, l'Ufficio per l'Europa è uno dei sei Uffici regionali, attivi nelle macro aree di riferimento. WHO/Europe opera in 53 paesi che assommano circa 900 milioni di persone attraverso un vasto staff di esperti impegnati nella sede principale di Copenhagen, in 5 centri tecnici e in 29 « country offices » situati in vari paesi membri.

Compito principale dell'Ufficio WHO di Venezia è fornire un approccio sistematico e verificabile per la piena integrazione, nelle strategie di sviluppo dei paesi della Regione europea dell'OMS, delle determinanti sociali ed economiche della salute.

In data 4 febbraio 2014, il Governo italiano, l'OMS/EURO e la regione Veneto hanno sottoscritto – nelle forme previste dall'articolo 11, comma 5 dell'Accordo medesimo – un emendamento all'Accordo del 23 novembre 2012 in esame che ne modifica l'articolo 4, rubricato « Contributo del Ministero della salute della Repubblica italiana e della Regione Veneto ». Ai sensi di tale emendamento, il contributo annuo fornito dal Ministero della Salute all'OMS/EURO ammonterà a

540.000 euro, con una riduzione del 10% rispetto alla quota prevista nel testo originario dell'Accordo (600.000 euro).

La 62<sup>a</sup> sessione del Comitato regionale europeo dell'OMS (Malta, 10-13 settembre 2012) ha inoltre visto l'adozione, da parte dei 53 Stati membri della Regione europea dell'OMS, di una nuova politica europea per la salute e il benessere, denominata Salute 2020. Il documento, da un lato fornisce una piattaforma europea per rafforzare e sistematizzare le conoscenze in materia di salute e dei suoi fattori determinanti, e, dall'altro, delinea il quadro di riferimento nell'ambito del quale l'OMS fornisce assistenza tecnica e supporto ai decisori politici.

La relazione illustrativa che correda il disegno di legge evidenzia che dall'adozione di « Salute 2020 » discende un maggior rilievo alle tradizionali aree operative dell'Ufficio OMS di Venezia, che è innanzitutto dedicato a fornire supporto tecnico agli Stati nel rafforzamento della capacità di intervenire sui fattori sociali determinanti della salute finalizzata alla riduzione delle iniquità nello stato di salute della popolazione europea. L'Ufficio OMS di Venezia diviene, pertanto, un elemento centrale per il raggiungimento di due obiettivi strategici indicati dal documento, ovvero: il miglioramento della salute dell'insieme della popolazione e la parallela riduzione delle differenze nello stato di salute; l'ottimizzazione del sistema di *governance* della salute.

Quanto al suo contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, di 11 articoli, di due Allegati e di un emendamento. L'Allegato I individua le principali aree di attività dell'Ufficio di Venezia, mentre l'Allegato II è dedicato al Piano d'azione per il biennio 2013-2014.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari (a carico del bilancio dello Stato) derivanti dall'attuazione dell'Accordo, l'articolo 4 stabilisce che il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio OMS/Euro di Venezia, previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, è di due unità, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente garantite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

## ALLEGATO 1

**Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS (S. 1092 D'Ambrosio Lettieri).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1092 D'Ambrosio Lettieri, recante Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per il seguito dell'esame;

considerato che il testo in esame, regolando la donazione di medicinali a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, afferisce all'ambito materiale « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed incide, seppur indirettamente, sulla materia dei « servizi sociali », la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni;

osservato, a tale proposito, che l'articolo 1, comma 1, prevede – ai fini

dell'adozione del decreto del Ministro della salute con il quale sono definiti i sistemi di raccolta dei medicinali non utilizzati o scaduti e le modalità per l'impiego, da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dei medicinali non utilizzati – l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in relazione all'attuazione dell'articolo 2 – concernente la distribuzione dei medicinali non utilizzati a indigenti o bisognosi da parte delle ONLUS – forme di concertazione tra le ONLUS medesime e le autonomie territoriali.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 (C. 2796 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2796, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 »;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali

dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che l'attività svolta dall'Ufficio OMS di Venezia fornisce elementi per la valutazione delle politiche di promozione della salute e di riduzione delle iniquità socio-economiche nello stato di salute in Italia sia a livello nazionale che a livello regionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	279
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 9 aprile 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.25 alle 8.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	280
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.	
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	280
ALLEGATO ( <i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (n. 306/1539)</i> ) .....	282
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	281

*Giovedì 9 aprile 2015. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta comincia alle 15.05.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.**

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 1° aprile ha avuto inizio l'esame degli schemi delle delibere, con la loro illustrazione da parte del relatore. Propone che la discussione generale si svolga congiuntamente.

La Commissione concorda.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il relatore Lainati per il prezioso lavoro svolto, con riferimento allo schema di delibera concernente le elezioni regionali evidenzia taluni profili del provvedimento a suo giudizio meritevoli di approfondimento anche alla luce degli elementi di novità in esso contenuti.



In particolare, in relazione all'articolo 6, concernente l'illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste, sottolinea la necessità che le schede trasmesse dalla Rai debbano tenere conto dei differenti sistemi elettorali adottati nelle diverse regioni.

Quanto alle conferenze stampa dei candidati a presidente della regione di cui all'articolo 10, comma 2, esprime le proprie perplessità sull'opportunità che possano essere al tempo stesso sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.

Infine, in relazione all'articolo 8, che introduce le interviste ai candidati presidenti della regione, è dell'avviso che sarebbe forse opportuno prevederne la trasmissione in sede regionale anziché nazionale, in considerazione dell'elevato numero di candidati a presidente per ogni regione.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, in relazione a quest'ultima obiezione del collega Peluffo, ricorda che le interviste dei candidati a presidente della regione sarebbero per pacchetti omogenei.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), sempre con riferimento alla previsione di cui all'articolo 8, è dell'avviso che sarebbe preferibile circoscrivere le interviste al solo ambito regionale.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (SEL), nel concordare con le valutazioni dei colleghi, auspica che queste interviste possano essere limitate al solo ambito regionale.

Roberto FICO, *presidente*, propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative agli schemi di delibera all'ordine del giorno.

Il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), *relatore*, chiede di poter presentare una propria riformulazione che tenga conto delle osservazioni dei colleghi.

Roberto FICO, *presidente*, nell'accogliere la proposta del collega Lainati, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia pervenuto dalla Rai il documento previsto al punto 6 della risoluzione approvata lo scorso 12 febbraio e alla cui ricezione era stata collegata la conclusione della discussione sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai nel nuovo mercato digitale. Qualora tale documento non dovesse essere trasmesso in tempi brevi, chiede che sia comunque fissata la seduta nella quale svolgere tale discussione.

Roberto FICO, *presidente*, fa presente che il documento previsto al punto 6 della citata risoluzione non è ancora pervenuto, pur avendolo richiesto formalmente alla presidente Tarantola.

Fa altresì presente che in allegato è pubblicato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 306, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.**

*Giovedì 9 aprile 2015. – Presidenza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(n. 306/1539)**

GASPARRI, PAGANO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 annovera tra i principi fondamentali del sistema dei servizi media audiovisivi il rispetto della dignità della persona e l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

l'articolo 7, comma 2, lett. e), prevede l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni;

lo scorso 10 febbraio sul palco del Festival di Sanremo è salita la famiglia Anania, la più numerosa d'Italia, composta da padre, madre e 16 figli;

per il fatto di essere così numerosa la famiglia è stata trattata come un fenomeno da baraccone;

le prese in giro sono aumentate quando papà Anania, dal palco del Festival ha dichiarato «che un essere umano può creare qualcosa di così grande solo con l'aiuto dello Spirito Santo»;

il popolo del *web*, colpito da questa dichiarazione di estremo candore e determinazione, ha prodotto in pochi minuti quasi 3.000 *tweet* di insulti sul *web*. Per non parlare dei commenti al vetriolo dei cosiddetti *blogger*, spuntati ieri su siti prestigiosi;

il «linciaggio» sui mezzi di comunicazione della famiglia Anania è stato ulteriormente aggravato dall'insulto gratuito arrivato da Saverio Raimondo, conduttore

del «Dopo Festival Rai», in onda (in tutto il mondo) solo sul *web* che così ha commentato: «Ricordo alla famiglia Anania che l'aborto è passato in Italia»;

pur nella sua ipocrisia, la legge n. 194 del 1978, che disciplina l'aborto, si intitola «Norme per la tutela sociale della maternità» e precisa, al comma 2 dell'articolo 1 che «L'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite»;

l'articolo 4 della medesima legge precisa che si può ricorrere all'aborto allorché la donna «accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito»; tali disposizioni sono rafforzate da una serie di sanzioni penali;

il Contratto di servizio che individua gli obblighi informativi della Rai, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevede oltre al pluralismo informativo, un'adeguata preparazione culturale dei conduttori e una serie di obblighi di correttezza dai quali deriva il divieto di esprimere posizioni che si configurino come apologia di reato;

il conduttore Rai ha ritenuto nella fattispecie che l'aborto sia un metodo contraccettivo, dimostrando che il suo pregiudizio è aggravato dall'ignoranza;

il conduttore Rai ha violato gli obblighi del Contratto di servizio, oltre che il buonsenso e il buongusto;

il conduttore Rai ha espresso un giudizio di discriminazione stabilendo insindacabilmente ciò che è bene e ciò che è male, di fatto non attribuendo a questa splendida e felice famiglia il diritto ad esistere non solo come famiglia ma addirittura come singola vita. E di fatto fa passare un'idea degna del peggior nazional socialismo per cui 10, 11 o forse anche 15 essere umani non avrebbero diritto all'esistenza in vita;

si chiede di sapere:

se ritengano che tali comportamenti, così superficiali, possano ritenersi coerenti con la missione di servizio pubblico che la concessione ha affidato alla Rai;

quali misure, anche sanzionatorie, la Rai intenda adottare nei confronti del conduttore Saverio Raimondo per le responsabilità evidenziate in premessa, compreso il licenziamento ove fosse dipendente, nonché per prevenire in futuro comportamenti di tale natura, purtroppo non isolati nelle trasmissioni di intrattenimento. (306/1539)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno segnalare che nel corso delle puntate del 65° Festival della Canzone Italiana – a testimonianza di come la manifestazione sia un grande fenomeno di costume e appartenga idealmente a tutti – sono stati invitati come ospiti personaggi provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo o della cronaca, per una breve intervista con il conduttore al termine della quale ognuno ha avuto la possibilità di indicare e di sentire eseguita dall'orchestra la propria canzone preferita nella storia del Festival. Per l'individuazione di questi ospiti lo staff degli autori si è basato soprattutto sulla peculiarità delle loro vicende e dunque – accanto a figure note al pubblico – sono state chiamate anche persone comuni, le cui esperienze potessero essere motivo di considerazione o comunque di riflessione (è*

*il caso, ad esempio, della coppia la cui unione dura da 65 anni, oppure del medico guarito dal virus Ebola).*

*Nel quadro sopra descritto la famiglia Anania è stata quindi invitata alla prima puntata del 65° Festival in quanto risulta essere la più numerosa di Italia e dunque rappresentativa in termini di dimostrazione o indizio di un forte legame familiare. Il conduttore Carlo Conti ha trattato il momento del programma con grande garbo, evidenziando la numerosità della famiglia Anania senza alcuna nota sarcastica, relazionandosi con tutti i suoi componenti con rispetto e simpatia, soffermandosi brevemente sulle tematiche gestionali relazionali all'interno di essa e ultimando anzi l'intervista con le parole «meraviglioso esempio di vita».*

*Il signor Anania, durante l'intervista, ha più di una volta spontaneamente espresso il proprio ringraziamento e il proprio affidamento al Signore e alla Divina Provvidenza per la condizione della sua famiglia, e nessuna di queste dichiarazioni è stata commentata o accolta in maniera in maniera negativa o ironica da parte del conduttore, che dunque non solo ha assicurato la più piena libertà di espressione, ma ha anche dimostrato il massimo rispetto per l'ospite; anche in considerazione di quanto sopra, è del tutto evidente che le menzionate manifestazioni di dissenso dalle parole del Sig. Anania o dalla sua situazione familiare apparse su Twitter o in alcuni blog nelle ore o nei giorni successivi alla puntata del Festival non possono avere in nessun modo legami con la trasmissione televisiva e con le modalità con le quali questa è stata ideata e condotta.*

*Per quel che riguarda l'episodio relativo al Dopo Festival, l'espressione contestata è stata riferita durante la prima puntata del programma trasmessa dal canale web [www.rai.tv](http://www.rai.tv) al termine della 1ª serata del «Festival della Canzone italiana di Sanremo»; la sua diffusione è avvenuta in diretta dallo studio allestito presso il Casinò Municipale di Sanremo, cui avevano accesso protagonisti della manifestazione, ospiti ed opinionisti intervenuti a commentare lo svolgimento della puntata.*

*La frase è stata resa dal conduttore del programma in modo inatteso ed è stata frutto della improvvisazione del medesimo; difatti il copione della puntata, predisposto dagli autori del programma, non prevedeva l'espressione né avrebbe potuto farlo considerato che, piuttosto che di un testo elaborato in forma compiuta, si trattava di una scaletta estesa che conteneva gli snodi narrativi e la previsione degli interventi dei vari protagonisti. Del resto non sarebbe potuto essere altrimenti: innanzitutto perché, quale dibattito a caldo costituito di commenti improvvisati incentrati sul Festival appena concluso, un copione vero e proprio non si sarebbe potuto scrivere anticipatamente, e poi perché naturalmente il conduttore avrebbe poi dovuto arricchire i propri interventi con sue considerazioni personali.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	285
Comunicazioni della Presidente .....	285

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi il seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti, il quale è accompagnato dal Sostituto Procuratore Renzo Petroselli. L'audizione è dedicata al caso della morte del dott. Attilio Manca, avvenuta nel 2004 a Viterbo, e alla vicenda dell'aggressione ai danni del dott. Giovanni Musarò, all'epoca sostituto della DDA di Reggio Calabria, avvenuta nel 2012 all'interno del carcere di Viterbo.

Alberto PAZIENTI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*, e

Renzo PETROSELLI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Andrea VECCHIO (SCPI) e Giulia SARTI (M5S) nonché il senatore Luigi GAETTI (M5S), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che venerdì 17 aprile una delegazione della Commissione effettuerà una missione a Como per un approfondimento della situazione della criminalità organizzata nelle province di Como e Lecco.

#### **La seduta termina alle 16.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	286
Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Tiziana Siciliano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	286
AVVERTENZA .....	286

*Giovedì 9 aprile 2015. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Tiziana Siciliano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Tiziana SICILIANO, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, Mario CATANIA, *pre-*

*sidente*, la deputata Susanna CENNI (PD) e il deputato Vincenzo GAROFALO (NCD).

Tiziana SICILIANO, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Siciliano, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 15.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

*Comunicazioni del Presidente.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione**

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	287
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame del Regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	287
ALLEGATO 1 ( <i>Regolamento interno</i> ) .....	289
Comunicazioni del Presidente .....	288
ALLEGATO 2 ( <i>Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i> ) .....	295
Sui lavori della Commissione .....	288

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 9 aprile 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 9 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.*

**La seduta comincia alle 9.**

#### Esame del Regolamento interno.

*(Esame e approvazione).*

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, illustra una proposta di Regolamento interno che viene sottoposta all'approvazione della

Commissione dopo essere stata oggetto di esame, integrazioni ed approfondimenti istruttori nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi in data odierna.

Il testo tiene conto della consolidata prassi delle Commissioni di inchiesta e, per quanto non disciplinato dal medesimo Regolamento, si applicano comunque le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.

Non essendo state presentate proposte emendative, pone in votazione la proposta di Regolamento interno, da approvare articolo per articolo.

Con distinte votazioni, la Commissione approva, quindi, all'unanimità, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Pia Elda LOCATELLI (MISTO-PSI-PLI) e Erasmo PALAZZOTTO (SEL) dichiarano di astenersi nella votazione dell'articolo 9.

La Commissione approva l'articolo 9 e, quindi, con voto unanime, gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, pone quindi in votazione il Regolamento interno della Commissione, precisando che per la votazione finale la delibera istitutiva prescrive la maggioranza assoluta.

La Commissione approva il Regolamento interno all'unanimità (*vedi allegato 1*).

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha approvato la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti (*vedi allegato 2*).

#### **Sui lavori della Commissione.**

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica il suo intendimento di convocare il prima possibile una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire in modo condiviso i principali filoni di inchiesta, le più urgenti attività concrete da porre in essere e le modalità operative dell'organo, con particolare riguardo all'indicazione di un giorno della settimana e di uno spazio orario da individuare come preferenziale per le sedute della Commissione. Ciò al fine di assicurare la massima partecipazione e il più ampio coinvolgimento possibile di ciascun commissario nelle delicate funzioni che la Commissione si appresta ad esercitare.

#### **La seduta termina alle 9.20.**

---

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO INTERNO****TITOLO I  
NORME APPLICABILI****ART. 1.**

*(Norme applicabili).*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera approvata dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2014, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

**TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE  
DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

*(Organizzazione).*

1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

**ART. 3.**

*(Sostituzione dei componenti della Commissione).*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assun-

zione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

**ART. 4.**

*(Partecipazione alle sedute della Commissione).*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 nonché dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 di cui il Presidente ritenga necessaria la presenza, e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 23.

**ART. 5.**

*(Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non

soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

ART. 6.

*(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).*

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti istituzionali;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno della Commissione, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente nella presidenza della Commissione in caso di assenza o impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

ART. 7.

*(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il

programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi di minoranza.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI  
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

*(Convocazione della Commissione).*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

## ART. 9.

*(Ordine del giorno delle sedute).*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

## ART. 10.

*(Numero legale).*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

## ART. 11.

*(Deliberazioni).*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

## ART. 12.

*(Pubblicità dei lavori).*

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

## TITOLO IV

## MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

## ART. 13.

*(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le

stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 14.

*(Attività istruttoria).*

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 15.

*(Esame di testimoni e confronti).*

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 16.

*(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle loro eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 17.

*(Falsa testimonianza).*

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che trasmette all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla relativa trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

ART. 18.

*(Denuncia di reato).*

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

ART. 19.

*(Archivio della Commissione).*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, previa intesa, ove occorra, con il Presidente della Camera dei deputati.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla delibera istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 20.

*(Relazioni al Parlamento).*

1. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della delibera istitutiva.

2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nella relazione informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 21.

*(Pubblicità di atti e documenti).*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici, specie nel caso in cui

del relativo contenuto sia stato dato conto nella predetta relazione.

2. Dopo la cessazione della Commissione per scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della delibera istitutiva, e comunque al termine della legislatura, tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico della Camera dei deputati.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

#### ART. 22.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di personale, locali e strumenti operativi assegnati dal Presidente della Camera dei deputati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della delibera istitutiva.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, della delibera istitutiva.

#### ART. 23.

*(Collaborazioni esterne).*

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di dodici unità.

2. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

3. In sede di affidamento dell'incarico l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione.

4. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

5. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva.

#### ART. 24.

*(Modifiche al regolamento della Commissione).*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

## ALLEGATO 2

**DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE  
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

## ART. 1.

*(Atti liberi).*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

## ART. 2.

*(Documenti riservati).*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6

dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

## ART. 3.

*(Documenti segreti).*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

*b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

*c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

*d)* scritti anonimi;

*e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

*f)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.



## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	3
Seguito esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti di associazioni di categoria, della Confindustria, di Rete Imprese Italia, di Conferenze disciplinari dei Direttori, di società di pedagogisti ed educatori e di scuole autonome e aperte, sulle questioni relative ai progetti di riforma del sistema nazionale di istruzione .....	15
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

#### SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Bragantini ( <i>Discussione e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	16
<i>ALLEGATO (Testo adottato come testo base)</i> .....	20

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i> .....	25

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

#### SEDE REFERENTE:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb. ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	36
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi esaminati)</i> .....	41
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> .....	101
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	40

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
--	-----

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	109
AVVERTENZA .....	109

## II Giustizia

### COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168 ed abb.-A .....	110
--	-----

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. C. 831-892-1053-1288-1938-2200-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	110
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	114
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2040 Santerini</i> ) .....	111
Sui lavori della Commissione .....	113

## IV Difesa

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	116
Sulla missione svolta a Roma il 27 marzo 2015 presso il Comando generale della Guardia di finanza .....	116
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione del Presidente</i> ) .....	120
Sulla missione svolta a Taranto il 30 marzo 2015 per far visita al fuciliere di Marina Massimiliano Latorre .....	116
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione del Presidente</i> ) .....	121

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo ( <i>Relazione alla XIV Commissione</i> ).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	123
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo ( <i>Parere alla III Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	123
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 e Doc. XXII, n. 39 ( <i>Parere alla IV Commissione</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	125

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	127
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica del Ministero della salute</i> ) .....	129
ALLEGATO 2 ( <i>Nota della ragioneria generale dello Stato</i> ) .....	132
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final)	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	128
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di documento finale</i> ) .....	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128
<b>VI Finanze</b>	
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	140
5-05267 Sandra Savino: Rafforzamento degli strumenti di carattere tributario in favore dei soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie .....	140
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	148
5-05268 Causi: Chiarimenti sul regime di detraibilità IVA degli acquisti posti in essere dagli organismi di formazione in presenza di finanziamenti comunitari .....	140
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	151
5-05269 Sberna: Istituzione della Commissione sull'economia non osservata e l'evasione fiscale e della Commissione sulle spese fiscali .....	141
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	154
5-05270 Paglia: Dati relativi ai mutui ipotecari residenziali compresi nell'ambito dei crediti deteriorati .....	141
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	155
5-05271 Pesco: Controlli sulla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei punti vendita delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione .....	141
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	156
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	142
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	142
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	157
ALLEGATO 7 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco e altri</i> ) .....	160
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	144
ALLEGATO 8 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dai deputati Pesco e altri</i> ) .....	163
ALLEGATO 9 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Paglia</i> ) .....	166
ALLEGATO 10 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	169

**RISOLUZIONI:**

7-00597 Lodolini: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015.	
7-00599 Pagano: Sospensione del pagamento dei canoni relativi alle concessioni di beni del demanio marittimo ubicate in aree colpite dagli eventi meteorologici del febbraio 2015 ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	146

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del dottor Eugenio Giani, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 44) .....	147
---	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	174
---	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-05278 Borghi: Iniziative del Governo in merito alle infrastrutture viarie di collegamento tra Italia e Svizzera .....	176
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	178
5-05279 Matarrese: Intendimenti del Governo in merito alla « garanzia globale di esecuzione » prevista dal Codice degli appalti .....	176
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	179
5-05280 Terzoni: Intendimenti del Governo in merito al Progetto infrastrutturale viario « Quadrilatero » e alle opere infrastrutturali interessanti la strada statale E78 Fano-Grosseto .....	176
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	181
5-05281 Segoni: Iniziative del Governo in merito all'utilizzazione dei fondi previsti dalla cosiddetta « legge obiettivo » .....	176
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	183

**INTERROGAZIONI:**

5-02619 Agostinelli: Sulla convenzione MIT e Passante Dorico Spa per il collegamento viario del porto di Ancona .....	177
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	184
5-04650 Spessotto: Sulla gestione e sulla manutenzione delle rampe di uscita e di ingresso della autostrada A57 .....	177
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	185
5-04109 Fregolent: Sull'applicazione della legge n. 196 del 2012 alla galleria autostradale del Frejus .....	177
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	186

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Rete Professioni Tecniche (RTP) e di rappresentanti della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche .....	177
---	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	188
---	-----

**INTERROGAZIONI:**

5-02841 De Lorenzis: Interventi infrastrutturali finalizzati al riassetto del cosiddetto « nodo di Bari » .....	188
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	192

5-04277 Gallinella: Problematiche tecniche e inefficienze gestionali nel servizio ferroviario nella tratta Perugia-Orte-Roma .....	189
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	195
5-04281 Impegno: Modalità di prosecuzione dei lavori di completamento della tratta ferroviaria Aversa Centro – Capodichino/Di Vittorio .....	189
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	197
5-04759 Tino Iannuzzi: Ritardi nella sottoscrizione del decreto interministeriale recante la concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Salerno Pontecagnano .....	190
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	201
5-04928 Zanin: Danni per le imprese del settore agroalimentare conseguenti al divieto di trasporto di merce altrui con i propri mezzi .....	191
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	204
5-05044 Ottobre: Esclusione di accessori e attrezzature di bordo ai fini del calcolo della massa limite degli autocarri .....	191
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	205

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) . 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 210

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2015)46 final) (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) ..... 212

*ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)* ..... 215

*ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di documento finale dei deputati Chimienti, Tripiedi, Cominardi, Lombardi e Dall'Ossso)* ..... 219

### INTERROGAZIONI:

5-05141 Giacobbe: Mancata adozione del decreto ministeriale in materia di verifica della regolarità contributiva con modalità telematiche ..... 212

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 222

5-04795 Cominardi: Misure per il rilancio dell'occupazione e per l'inclusione sociale attraverso strumenti di sostegno al reddito di tipo universale ..... 212

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 223

5-05194 Gribaudo: Iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista ..... 213

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 225

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2977 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 213

*ALLEGATO 6 (Parere approvato)* ..... 226

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) ...	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214

## XII Affari sociali

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone e C. 2288 Argentin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	227
Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	229

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	229
--	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .	230
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abb. (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234
AVVERTENZA .....	234

## XIII Agricoltura

### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	236
5-05248 Oliverio: Iniziative per contrastare la moria delle api .....	236
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	242
5-05221 Gagnarli: Sull'utilizzo del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 57 del 1992 .....	236
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	244
5-03608 Losacco: Misure di sostegno alle produzioni di uva da tavola pugliesi .....	236
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	245

### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	237
7-00588 Oliverio, 7-00606 Rostellato e 7-00607 Gallinella: Iniziative per il sostegno del prezzo del latte ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00102</i> ) .....	237
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione unitaria approvata dalla Commissione</i> ) .....	246

7-00246 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.	
7-00284 L'Abbate: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.	
7-00435 Benedetti: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.	
7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	238
ALLEGATO 5 ( <i>Nuova formulazione della risoluzione n. 7-00622</i> ) .....	251
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	239
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon ( <i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i> ) .....	241
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio .....	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	241
AVVERTENZA .....	241

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### **ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Atto n. 146 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	255
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere formulata dalla relatrice</i> ) .....	261
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	263
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	257
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	265

##### **ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa. COM(2014)903 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013. COM(2015)10 final (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .	259
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	267

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, Salvatore Bilardo, e del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	271

**SEDE CONSULTIVA:**

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS. S. 1092 D'Ambrosio Lettieri (Parere alla 12 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ..	272
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	277
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. S. 1738 Governo (Parere alla 2 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	273
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012. C. 2796 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	275
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	278
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	276

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	279
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	280
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.	
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	280
<i>ALLEGATO (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (n. 306/1539))</i> .....	282
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	281

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Alberto Pazienti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	285
Comunicazioni della Presidente .....	285

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	286
Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Tiziana Siciliano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	286
AVVERTENZA .....	286

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	287
---	-----



## COMMISSIONE PLENARIA:

Esame del Regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	287
<i>ALLEGATO 1 (Regolamento interno)</i> .....	289
Comunicazioni del Presidente .....	288
<i>ALLEGATO 2 (Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti)</i> .....	295
Sui lavori della Commissione .....	288

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 16,20

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*17SMC0004250\*